

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 1195-B

“Disposizioni per lo
sviluppo e
l'internazionalizzazione
delle imprese, nonché in
materia di energia”

Edizione provvisoria

luglio 2009
n. 140



servizio studi del Senato



Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: -----

Reggente ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: -----

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: V. Giammusso _3503

Reggente ufficio: A. Sanso' _3435

S. Marci _3788

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: -----

Reggente ufficio: A. Mattiello _2180

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati _3442

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Domenico Argondizzo _2904

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 1195-B

“Disposizioni per lo
sviluppo e
l'internazionalizzazione
delle imprese, nonché in
materia di energia”

Edizione provvisoria

luglio 2009

n. 140

AVVERTENZA

Il disegno di legge AS 1195-B torna all'esame del Senato in quarta lettura, dopo che la Camera dei deputati, in terza lettura, ha apportato ulteriori modificazioni al testo, quale trasmesse dal Senato (AC 1441-ter-B).

L'originario disegno di legge trae origine dallo stralcio, deliberato dall'Aula di Montecitorio nella seduta n. 48 del 5 agosto 2008, degli articoli 3, da 5 a 13, da 15 a 18, 22, 31, 70 del disegno di legge AC 1441 ("Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"), presentato dal Governo il 2 luglio 2008 e collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2009.

Il disegno di legge derivante dallo stralcio, che aveva assunto il n. AC 1441-ter e il titolo "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", fu approvato dalla Camera il 4 novembre 2008, con varie modificazioni. Per l'illustrazione del testo approvato dalla Camera in prima lettura (divenuto l'AS 1195), si veda il *dossier* n. 70 del Servizio studi del Senato.

Il Senato, successivamente, a conclusione di un esame iniziato il 19 novembre 2008 in Commissione e concluso il 14 maggio 2009 in Aula, apportò al testo pervenutogli numerose modificazioni e integrazioni, rinviandolo quindi alla Camera.

Quest'ultima avviò l'esame del disegno di legge (divenuto AC1441-ter-B) il 9 giugno 2009 in Commissione concludendolo in Aula il 1° luglio.

Il presente *dossier* consta di due parti.

La **prima parte** contiene la sintesi degli articoli del disegno di legge AS 1195-B.

La **seconda parte** contiene le schede di lettura dei soli articoli modificati in terza lettura dalla Camera.

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	13
SCHEDE DI LETTURA	45
Articolo 1 <i>(Disposizioni per l'operatività delle reti d'impresa)</i> Scheda di lettura.....	47
Articolo 3 <i>(Riordino del sistema degli incentivi, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi)</i> Scheda di lettura.....	55
Articolo 9 <i>(Disciplina dei consorzi agrari)</i> Scheda di lettura.....	65
Articolo 10 <i>(Società cooperative)</i> Scheda di lettura.....	71
Articolo 18 <i>(Azioni a tutela della qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura e per il contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari ed ittici)</i> Scheda di lettura.....	77
Articolo 19 <i>(Proprietà industriale)</i> Scheda di lettura.....	83
Articolo 25 <i>(Delega al Governo in materia nucleare)</i> Scheda di lettura.....	95
Articolo 26 <i>(Energia nucleare)</i> Scheda di lettura.....	109
Articolo 27, commi 1-7 <i>(Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico)</i> Scheda di lettura.....	111
Articolo 27, commi 8 e 9 <i>(Sogin SPA)</i> Scheda di lettura.....	121

Articolo 27, commi 10 e 11 <i>(Piano straordinario per l'efficienza e il risparmio energetico)</i>	
Scheda di lettura.....	123
Articolo 27, commi 12 e 13 <i>(Modifiche alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di incentivi per impianti alimentati da fonti rinnovabili e di efficienza energetica)</i>	
Scheda di lettura.....	127
Articolo 27, comma 14 <i>(Fondo di sviluppo delle isole minori)</i>	
Scheda di lettura.....	129
Articolo 27, comma 15 <i>(Soggetti sottoposti alla vigilanza dell'AEEG)</i>	
Scheda di lettura.....	131
Articolo 27, commi 16-19 <i>(Incentivazione delle fonti rinnovabili)</i>	
Scheda di lettura.....	133
Articolo 27, comma 20 <i>(Procedura per l'installazione e l'esercizio delle unità di microcogenerazione e piccola cogenerazione)</i>	
Scheda di lettura.....	137
Articolo 27, commi 21 e 22 <i>(Disposizioni per promuovere l'utilizzo di fonti rinnovabili)</i>	
Scheda di lettura.....	139
Articolo 27, comma 23 <i>(Proroga di un anno del termine di entrata in esercizio degli impianti di cogenerazione)</i>	
Scheda di lettura.....	141
Articolo 27, commi 24 e 25 <i>(Modifica alle normativa in materia di sicurezza e sviluppo del sistema elettrico nazionale)</i>	
Scheda di lettura.....	143
Articolo 27, comma 26 <i>(Modifiche al Codice dei contratti pubblici)</i>	
Scheda di lettura.....	149
Articolo 27, comma 27 <i>(Impianti a carbone di nuova generazione)</i>	
Scheda di lettura.....	151
Articolo 27, commi 28 e 29 <i>(Delega in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche)</i>	
Scheda di lettura.....	153

Articolo 27, comma 30

(Rifiuto regionale dell'intesa per il rilascio di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici)

Scheda di lettura..... 155

Articolo 27, commi 31-33

(Modifiche alla disciplina in materia di procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione)

Scheda di lettura..... 157

Articolo 27, commi 34 e 35

(Modifiche alla disciplina in materia di permesso di ricerca e concessione di coltivazione degli idrocarburi in terraferma)

Scheda di lettura..... 161

Articolo 27, commi 36 e 37

(Soppressione del Comitato centrale metrico)

Scheda di lettura..... 169

Articolo 27, comma 38

(Svolgimento di attività di analisi e statistiche nel settore dell'energia)

Scheda di lettura..... 171

Articolo 27, comma 39-41

(Disposizioni in materia di risorse geotermiche)

Scheda di lettura..... 173

Articolo 27, comma 42

(Realizzazione di impianti alimentati a biomasse e fotovoltaici)

Scheda di lettura..... 177

Articolo 27, comma 43

(Modifiche all'allegato IV alla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Scheda di lettura..... 179

Articolo 27, commi 44-45

(Disposizioni in materia di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili)

Scheda di lettura..... 181

Articolo 27, comma 46

(Coordinamento dei piani regionali degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani)

Scheda di lettura..... 183

Articolo 27, comma 47

(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216)

Scheda di lettura..... 185

Articolo 29

(Agenzia per la sicurezza nucleare)

Scheda di lettura..... 193

Articolo 30, commi 1-13

(Misure per l'efficienza del settore energetico)

Scheda di lettura..... 199

Articolo 30, comma 14

(Integrazione al codice ambientale)

Scheda di lettura..... 207

Articolo 30, comma 15

(Aggiornamento trimestrale del valore della componente del costo evitato di combustibile di cui al provvedimento CIP 6)

Scheda di lettura..... 209

Articolo 30, commi 16 e 17

(Semplificazione delle norme fiscali per impianti di microcogenerazione ad alto rendimento)

Scheda di lettura..... 213

Articolo 30, commi 18 e 19

(Servizi di interrompibilità)

Scheda di lettura..... 215

Articolo 30, comma 20

(Meccanismi per la risoluzione anticipata delle convenzioni CIP 6/92)

Scheda di lettura..... 219

Articolo 30, commi 21-25

(Contatori del gas)

Scheda di lettura..... 221

Articolo 30, comma 26

(Modifica del comma 1 dell'articolo 23-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112)

Scheda di lettura..... 223

Articolo 30, comma 27

(Miglioramento della qualità del servizio elettrico ai clienti finali collegati, attraverso reti private con eventuale produzione interna, al sistema elettrico nazionale)

Scheda di lettura..... 227

Articolo 30, comma 28

(Avvio al consumo delle miscele diesel-biodiesel)

Scheda di lettura..... 229

Articolo 30, comma 29

(Accisa agevolata sul biodiesel)

Scheda di lettura.....231

Articolo 32

(Impulso alla realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica attraverso lo sviluppo di interconnector con il coinvolgimento di clienti finali energivori)

Scheda di lettura.....233

Articolo 36

(Misure per lo sviluppo della programmazione negoziata)

Scheda di lettura.....237

Articolo 42

(Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare e altre disposizioni in materia di fonti per la produzione di energia elettrica)

Scheda di lettura.....239

Articolo 51

(Misure per la conoscibilità dei prezzi dei carburanti)

Scheda di lettura.....249

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1

(Disposizioni per l'operatività delle reti di imprese)

L'articolo 1 modifica ed integra con il **comma 1, al quale la Camera dei deputati ha apportato limitate modifiche**, le norme sulle reti di imprese contenute nel decreto-legge n. 5/2009, in particolare sulla definizione e l'operatività del contratto di rete. Il comma 2 abroga la disciplina relativa ai distretti produttivi e alle reti di imprese prevista dall'art. 6-bis del decreto-legge n. 112/2008.

Articolo 2

(Riforma degli interventi di reindustrializzazione, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi)

L'articolo 2, per assicurare l'efficacia e la tempestività delle iniziative di deindustrializzazione nelle aree o distretti in situazione di crisi industriale, dispone che nei casi di situazioni complesse nonché con impatto significativo sulla politica industriale nazionale le stesse sono disciplinate da appositi accordi di programma. Il Ministero dello sviluppo economico individua le aree o i distretti, assicura il coordinamento e definisce le modalità dell'attuazione dell'accordo di programma, a cui provvede l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa (commi 1-10).

Il comma 11 effettua un elenco di accordi di programma all'attuazione dei quali si provvede con le risorse finanziarie disponibili presso l'Agenzia.

Il comma 12 elenca una serie di aree o distretti di intervento (fra cui l'internazionalizzazione, l'innovazione industriale, il sostegno alle aree industriali destinate alla dismissione, la valorizzazione della produzione italiana) a cui sono destinate le risorse delle economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni previste in favore di attività industriali.

Il comma 13, infine, allo scopo di assicurare lo sviluppo dei progetti di innovazione industriale a favore della crescita e della competitività del sistema produttivo, prevede l'individuazione - in aggiunta alle aree tecnologiche di cui alla legge finanziaria per il 2007 - di quelle relative alla tecnologia dell'informazione e della comunicazione, all'industria aerospaziale, all'osservazione della terra e all'ambiente.

Articolo 3

(Riordino del sistema degli incentivi, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi)

L'articolo 3, al quale la Camera dei deputati ha apportato limitate modifiche, reca disposizioni in materia di riordino del sistema degli incentivi, agevolazioni a favore di ricerca, sviluppo e innovazione e altre forme di

incentivi. Si dispone che il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, determina le priorità, le opere e gli investimenti strategici di interesse nazionale, compresi quelli relativi al fabbisogno energetico, attraverso un piano inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria e sottoposto all'approvazione del CIPE. Inoltre il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per il riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione. Si prevede altresì che il CIPE assegni risorse fino al limite annuale di 50 milioni di euro al Fondo destinato a finanziare le agevolazioni previste per le zone franche urbane (istituite dalla legge finanziaria 2007), ferme restando, **secondo la modifica introdotta dalla Camera dei deputati**, le risorse destinate alla ricostruzione delle zone colpite dal sisma in Abruzzo, ai sensi del decreto legge n. 29 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009, le e si incrementa di 30 milioni di euro la dotazione per l'anno 2009 del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio istituito dall'art. 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 112/2008.

Articolo 4

(Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti)

L'articolo 4, introdotto dal Senato, reca attuazione del Capo II del Regolamento (CE) n. 765/2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il Regolamento (CEE) n. 339/93, prevedendo in particolare che con appositi decreti di natura non regolamentare si provvede alla adozione delle prescrizioni relative alla organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità alle disposizioni del menzionato Regolamento comunitario, nonché conseguentemente alla designazione dell'unico organismo italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento.

Articolo 5

(Delega al Governo per il riassetto normativo delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese)

L'articolo 5, introdotto dal Senato, prevede una delega legislativa, da esercitare entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento, per il riassetto delle prescrizioni normative e degli adempimenti procedurali che si applicano alle imprese, volta al riordino e coordinamento delle norme di legge recanti le

prescrizioni e gli adempimenti procedurali da rispettare ai fini della realizzazione di impianti produttivi e dello svolgimento di attività di impresa, nonché alla determinazione di tempi certi e inderogabili per lo svolgimento degli adempimenti delle pubbliche amministrazioni.

Articolo 6

(Semplificazione e abolizione di alcune procedure e certificazioni dovute dalle imprese)

L'articolo 6, introdotto dal Senato, ai commi 1-3 dispone che, ai fini dell'ottenimento di titoli autorizzatori o concessori o di partecipazione a procedure di evidenza pubblica, l'impresa interessata può allegare, in luogo delle richieste certificazioni, un'autocertificazione corredata dell'autorizzazione ad acquisire dalle pubbliche amministrazioni le informazioni necessarie per la verifica. Resta ferma, in caso di dichiarazione mendace, l'esclusione dalle procedure per l'ottenimento di titoli autorizzatori o concessori o dalle procedure di evidenza pubblica e la responsabilità per falso in atto pubblico. Le certificazioni che possono essere così sostituite sono individuate con apposito DPCM.

I commi 4 e 5 sono volti alla semplificazione di alcune procedure in materia di assunzioni.

In particolare, il comma 4 è volto a modificare l'articolo 4-bis, comma 6, del D.Lgs. 181/2000, che disciplina gli obblighi di comunicazione connessi all'instaurazione e alla successiva evoluzione dei rapporti di lavoro. Con la modifica in esame si dispone che l'invio delle comunicazioni al Servizio per l'impiego competente è valido anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle province, ai fini delle assunzioni obbligatorie.

Il successivo comma 5 interviene sulla norma di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 68/1999, in materia di comunicazioni obbligatorie da parte dei datori di lavoro soggetti alla disciplina sul collocamento obbligatorio dei disabili. In particolare, si dispone che con decreto del Ministro del lavoro, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sia definito il modello unico di prospetto informativo di cui al medesimo articolo 9, comma 6.

Articolo 7

(Semplificazione e razionalizzazione della riscossione della tassa automobilistica per le singole regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano)

L'articolo 7, introdotto dal Senato, reca disposizioni in tema di riscossione della tassa automobilistica. In particolare si consente alle imprese concedenti veicoli in locazione finanziaria di provvedere ad eseguire cumulativamente, in luogo dei singoli utilizzatori, il versamento delle tasse dovute su veicoli medesimi. Inoltre, è esteso agli usufruttuari, agli acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero agli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria l'obbligo di

pagare le tasse dovute sui veicoli e sugli autoscafi per effetto della loro iscrizione nei rispettivi pubblici registri, nonché delle tasse dovute dai proprietari di ciclomotori, di autoscafi non iscritti nei registri e di motori fuoribordo applicati agli autoscafi, nonché di veicoli e autoscafi importati temporaneamente dall'estero. Infine, si stabilisce che la competenza territoriale degli uffici del pubblico registro automobilistico e dei registri di immatricolazione sia determinata in ogni caso in relazione al luogo di residenza del soggetto proprietario del veicolo.

Articolo 8

(Modifiche in materia di ICI)

L'articolo 8, inserito durante l'esame del provvedimento al Senato, reca modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili – ICI, lasciando immutata la previsione che individua nel concessionario di area demaniale il soggetto passivo d'imposta e, per il caso di locazione finanziaria, il locatario. Si precisa però che la norma si applica anche gli immobili da costruire o in corso di costruzione concessi in locazione finanziaria, che la decorrenza dell'obbligo è fissata alla data della stipula e che persiste per tutta la durata del contratto.

Articolo 9

(Disciplina dei consorzi agrari)

L'articolo, dapprima **modificato nel corso dell'esame presso il Senato con l'aggiunta dei commi 3 e 4, e in seguito anche dalla Camera di nuovo al comma 4**, reca una nuova disciplina dei consorzi agrari, agevolandone il riconoscimento quali società cooperative a mutualità prevalente. Sono inoltre definiti nuovi termini per l'adeguamento degli statuti dei consorzi alle disposizioni del codice civile e nuove disposizioni per la revoca dell'esercizio provvisorio e per consentire la chiusura della procedure di liquidazione dei consorzi.

Articolo 10

(Società cooperative)

L'articolo 10 pone una serie di norme in materia di società cooperative, modificando il codice civile e la relativa legislazione di settore, al fine, fra l'altro, di semplificare la procedura di iscrizione all'Albo, di prevedere modalità di comunicazione all'Albo con strumenti informatici, di rafforzare la formazione, la promozione e la vigilanza in tema di cooperazione. **La Camera dei deputati ha soppresso il comma 14** che avrebbe reso applicabile alle banche di credito cooperativo l'art. 4 della legge 59/1992, in materia di soci sovventori.

Articolo 11

(Internazionalizzazione delle imprese)

L'articolo 11 modifica la legge 31 marzo 2005, n. 56 recante disposizioni in materia di internazionalizzazione delle imprese, al fine di semplificare le procedure nell'ambito dell'Accordo-quadro con le università e degli accordi di settore in materia di internazionalizzazione. In particolare si prevede che, per l'adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di attuazione dell'Accordo-quadro sottoscritto nel 2001 allo scopo di valorizzare le Università italiane nelle loro interconnessioni con il sistema economico, non sia più richiesto il concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (che deve essere solo sentito) e che venga meno l'obbligo di sentire la Conferenza dei rettori delle università. Viene stabilito, inoltre, che alla promozione di forme di raccordo con le camere di commercio e le camere di commercio italiane all'estero, con il sistema associativo, rappresentativo degli interessi delle imprese, con le comunità, le comunità di affari italiane all'estero e con i loro organismi rappresentativi, finalizzate alla internazionalizzazione, provvedano i Ministri dello sviluppo economico e degli affari esteri, senza il concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo, né l'intesa con i Ministri delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali, previsti dalla disciplina vigente.

Articolo 12

(Commercio internazionale e incentivi per l'internazionalizzazione delle imprese)

L'articolo 12 reca due deleghe legislative, volte rispettivamente al riassetto della normativa in materia di internazionalizzazione delle imprese e alla ridefinizione, al riordino e alla razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese. Inoltre l'articolo assegna 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, al Fondo per la mobilità al servizio delle fiere, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico allo scopo di assicurare la funzionalità dei sistemi fieristici di rilevanza nazionale.

Articolo 13

(Fondi regionali con finalità di venture capital gestiti dalla SIMEST Spa)

L'articolo 13, non modificato dal Senato, sostituisce il comma 6-bis, art. 1, del DL 35/2005, concernente la gestione, da parte della SIMEST Spa, di fondi rotativi regionali con finalità di *venture capital*. La modifica è rivolta a prevedere che qualora i fondi siano assegnati in gestione alla SIMEST da parte di regioni del Mezzogiorno, il limite massimo delle quote di partecipazione

complessivamente detenute dalla suddetta società è stabilito al 70 per cento del capitale o fondo sociale. Si prevede, inoltre, che i suddetti fondi possono confluire - ai fini della loro gestione - nel fondo unico previsto dal comma 932 della legge finanziaria 2007.

Articolo 14

(Utilizzo della quota degli utili della SIMEST Spa)

L'articolo 14 istituisce un Fondo rotativo destinato a favorire la fase di avvio (*start-up*) di progetti di internazionalizzazione delle imprese, assegnandone la gestione alla SIMEST Spa. Al Fondo affluiscono le disponibilità finanziarie derivanti da utili spettanti al Ministero dello sviluppo economico quale socio della SIMEST, già destinate allo sviluppo delle esportazioni. Gli interventi del Fondo sono destinati ad investimenti di carattere transitorio, e non di controllo, nel capitale di rischio di società costituite appositamente da parte di PMI per realizzare progetti di internazionalizzazione. Spetta ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico stabilire le condizioni e le modalità operative del Fondo.

Articolo 15

(Tutela penale dei diritti di proprietà industriale)

L'articolo 15 novella alcune disposizioni del codice penale poste a tutela dei diritti di proprietà industriale, inserisce nuove fattispecie di reato e apporta modifiche conseguenti in materia di confisca e di competenza delle procure della Repubblica; interviene infine sulla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per prevedere sanzioni pecuniarie e interdittive a carico dell'ente in relazione alla commissione di delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio e per violazioni del diritto d'autore.

Articolo 16

(Destinazione di beni sequestrati o confiscati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria per la repressione di reati di cui agli articoli 473, 474, 517-ter e 517-quater del codice penale)

L'articolo 16, introdotto dal Senato, prevede che i beni mobili registrati, sequestrati nel corso dei procedimenti per la repressione dei reati in esso indicati, siano affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o enti pubblici non economici per finalità di giustizia, protezione civile o tutela ambientale; gli stessi beni possono essere assegnati ai medesimi soggetti a seguito di provvedimento definitivo di confisca. Il medesimo articolo dispone anche in ordine alla procedura applicabile ai fini della distruzione dei medesimi beni, nel caso in cui non vi siano istanze di affidamento in custodia giudiziale o richieste di assegnazione.

Articolo 17

(Contrasto della contraffazione)

L'articolo 17 reca misure volte al contrasto della contraffazione. In particolare, esso estende anche alle indagini per i delitti di contraffazione (artt. 473 e 474 c.p.) la disciplina delle c.d. indagini sottocopertura, prevede la confisca amministrativa dei locali ove vengono prodotti, depositati, detenuti per la vendita o venduti i materiali contraffatti e novella le disposizioni sull'incauto acquisto di prodotti contraffatti e sulla tutela amministrativa del *made in Italy*.

Articolo 18

(Azioni a tutela della qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura e per il contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari ed ittici)

L'articolo 18 promuove per il triennio 2009-2011 una serie di attività volte a tutelare la qualità delle produzioni agroalimentari ed ittiche immesse al consumo sul territorio nazionale. Il comma 1 enuncia le finalità di cui sopra. Il comma 2 concerne l'identificazione e la registrazione di animali, la tracciabilità dei prodotti ed il coordinamento tra i molteplici soggetti pubblici competenti per le funzioni di controllo. I **commi da 3 a 6, introdotti dalla Camera durante l'ultima lettura parlamentare**, riguardano la qualità e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura italiani destinati al mercato interno.

Gli attuali commi 7 e 8 sono diretti a tenere informato il Parlamento sia dell'azione governativa, che delle tendenze del settore.

I commi ora numerati 9 e 10 riguardano la produzione di olio d'oliva e olive da tavola, con l'obiettivo primario di contrastare efficacemente le frodi.

La quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti recati dall'articolo in esame, fissata nella cifra di 14 milioni di euro per l'anno 2009, si trova ai commi 11, 12 e 13. E' altresì prevista (comma 14) la possibilità di incrementare la predetta dotazione complessiva, mediante riassegnazione dei contributi versati al bilancio dello Stato da regioni ed altri enti e organismi pubblici, secondo modalità stabilite con apposite convenzioni.

Il comma 15, infine, autorizza per gli anni 2010 e 2011 una spesa in favore delle Capitanerie di Porto, allo scopo di mettere queste ultime in grado di espletare attività operative e di controllo relative alla pesca e all'acquacoltura.

Articolo 19

(Proprietà industriale)

L'articolo 19, ai commi 1-8, apporta modifiche al Codice della proprietà industriale, incidendo su profili sia di natura sostanziale sia processuale (tra cui

l'eliminazione del riferimento all'applicazione del rito societario per i procedimenti in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale e l'ampliamento delle controversie devolute alle sezioni specializzate).

Il comma 9 abroga l'art. 3 del D.M. 3 ottobre 2007 che fissa norme in materia di decadenza del diritto di proprietà industriale.

La disposizione, inoltre, istituisce il Consiglio nazionale anticontraffazione (commi 10-13).

Il comma 14 abroga l'art. 7 della legge n. 96/1969 che devolve all'Istituto nazionale per le conserve alimentari l'accertamento dei requisiti stabiliti per i prodotti oggetto della medesima legge.

Il **comma 15, modificato dalla Camera dei deputati**, delega il Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (il testo approvato dal Senato prevedeva invece che la delega dovesse essere esercitata entro il 31 dicembre 2009), disposizioni correttive o integrative, del Codice della proprietà industriale. **La Camera ha anche soppresso uno dei criteri direttivi introdotti dal Senato in seconda lettura.**

Articolo 20

(Bollo virtuale)

L'articolo 20, introdotto dal Senato, sostituendo la lettera *a*) dell'articolo 1, comma 1-*quater*, della Tariffa - parte prima - allegata al D.P.R. n. 642 del 1972 con le lettere *a*) ed *a-bis*), riduce da 42 euro a 20 euro la misura dell'imposta di bollo dovuta sulla concessione o registrazione di brevetti per invenzione, modello di utilità, disegno e modello qualora alla domanda presentata sia allegato almeno uno tra i seguenti documenti:

- 1) lettera di incarico a consulente di proprietà industriale o riferimento alla stessa;
- 2) richiesta di copia autentica del verbale di deposito;
- 3) rilascio di copia autentica del verbale di deposito.

Articolo 21

(Iniziative a favore dei consumatori e della trasparenza dei prezzi)

L'articolo 21, ai commi 1 e 2, dispone che i gestori dei servizi dell'energia elettrica, del gas naturale, delle telecomunicazioni, forniscano all'utente indicazioni trasparenti circa le offerte proposte sul mercato, affinché sia possibile per il cliente interessato dall'offerta di servizi effettuare valutazioni e confronti, anche in relazione ad eventuali offerte alternative di altri gestori. All'Autorità per l'energia elettrica e il gas e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni spetta il compito di predisporre le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione delle misure in questione.

I commi 3 e 4 modificano la disciplina del diritto di recesso dal contratto di assicurazione avente durata poliennale. Si concede anzitutto all'assicuratore la

facoltà di proporre la copertura poliennale, in alternativa alla polizza annuale. Inoltre, ove i contratti superino i cinque anni, si dispone che l'assicurato abbia facoltà di recedere - con medesimo termine di preavviso - una volta trascorso il quinquennio, con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

Articolo 22

(Introduzione dell'articolo 22-bis del codice del consumo, in materia di tutela dei consumatori contro la pubblicità ingannevole delle compagnie marittime)

L'articolo 22, introdotto dal Senato, stabilisce che è considerata ingannevole la pubblicità riguardante le tariffe praticate dalle compagnie marittime che reclamizzi il prezzo del biglietto dovuto alla compagnia marittima separatamente dagli oneri accessori, dalle tasse portuali e da tutti gli oneri comunque destinati a gravare sul consumatore, dovendo la compagnia marittima pubblicizzare un unico prezzo che includa tutte queste voci.

Articolo 23

(Modifica alla legge 24 dicembre 2007, n. 244)

L'articolo 23, introdotto dal Senato, consente al Corpo della Guardia di finanza l'esercizio dei poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette, anche in seno alle indagini conoscitive avviate dal Garante per la sorveglianza dei prezzi.

Articolo 24

(Iniziative a favore dei consumatori e dell'emittenza locale)

L'articolo 24, al comma 1 destina le risorse non impegnate al termine dell'esercizio finanziario 2008 e mantenute per l'anno 2009 nella disponibilità dell'apposito fondo finalizzato ad iniziative a vantaggio dei consumatori di cui all'art. 148 della L. 388/2000, ad incrementare il Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti istituito dall'art. 81, comma 30, del D.L. 112/2008.

Il comma 2 prevede un incremento pari a 40 milioni di euro del finanziamento destinato alle emittenti televisive locali, come rideterminato dalle successive leggi finanziarie, avvalendosi delle risorse, mantenute in bilancio, del Fondo finalizzato ad iniziative a vantaggio dei consumatori.

Articolo 25

(Delega al Governo in materia nucleare)

L'articolo 25 delega il Governo ad adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo recanti:

□ la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare e di fabbricazione del combustibile nucleare;

□ la disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi e dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi;

□ la definizione delle misure compensative da corrispondere e da realizzare alle popolazioni interessate.

Tali decreti devono essere adottati nel rispetto delle norme in tema di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di pubblicità delle relative procedure, nonché secondo le modalità e nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 20 della legge n. 59 del 1997.

Con gli stessi decreti sono, altresì, stabilite le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti.

Si segnala che **la Camera dei deputati ha riformulato il principio di delega di cui al comma 2, lettera n)** riguardante le modalità per la costituzione di un fondo per il *decommissioning* da parte dei produttori di energia nucleare.

Articolo 26 *(Energia nucleare)*

L'articolo 26, modificato dalla Camera dei deputati, affida ad una delibera del CIPE, da adottare previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997 (secondo una integrazione introdotta dalla Camera dei deputati). la definizione delle tipologie degli impianti di produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale, nonché le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione e di esercizio degli impianti. Sempre con delibera del CIPE si provvede all'individuazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dei i criteri e delle misure atti a favorire la costituzione di consorzi per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari, formati da soggetti produttori di energia elettrica e da soggetti industriali anche riuniti in consorzi.

La Camera ha altresì soppresso il comma 3 del testo licenziato dal Senato, nel quale si prevedeva l'intera riscrittura del comma 289 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), recante la disciplina del versamento all'entrata del bilancio dello stato di una quota delle entrate derivanti dalla componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica.

Articolo 27

(Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico)

L'articolo 27, ampiamente modificato nel corso del precedente esame presso il Senato e nuovamente dalla Camera, contempla varie misure volte a garantire la sicurezza ed il potenziamento del settore energetico.

In particolare il comma 1 individua nel Gestore dei servizi elettrici (GSE) l'organismo chiamato a supportare le amministrazioni statali nell'ambito di servizi specialistici in campo energetico, sulla base di indirizzi definiti dal Ministro dello sviluppo economico.

Il comma 2 prevede che per rafforzare l'attività di tutela dei consumatori l'Autorità per l'energia elettrica e il gas si avvalga del Gestore dei servizi elettrici (GSE spa) e dell'Acquirente unico spa.

Il comma 3 dispone la soppressione del Fondo bombole metano e dell'Agenzia nazionale delle scorte petrolifere, nell'ambito di una razionalizzazione delle strutture di natura pubblicistica operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale. Ai sensi del comma 6 la gestione del Fondo e le funzioni dell'Agenzia sono attribuite alla Cassa conguaglio GPL che succede a titolo universale agli enti soppressi, in ogni rapporto, acquisendone le risorse finanziarie, strumentali e di personale senza oneri per la finanza pubblica (comma 7).

Il comma 4, allo scopo di incentivare l'utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili consente ai comuni con popolazione fino a 20 mila residenti di usufruire del servizio di scambio sul posto per impianti di proprietà fino a 200Kw. Il **comma 5, introdotto dalla Camera dei deputati**, consente al Ministero della difesa di usufruire del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta secondo le modalità di cui al comma 4, anche per impianti di potenza superiore a 200 KW.

I commi 8 ed 9 riguardano la Sogin S.p.A, demandando ad un atto di indirizzo strategico del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze il compito di ridefinirne i compiti e le funzioni. Con DPCM si provvederà alla nomina di un commissario e di due vicecommissari per la società Sogin Spa, mantenendo in capo ad essa in fase transitoria gli attuali compiti, dipendenze e fonti di finanziamento. Si prevede, infine, che il Consiglio di amministrazione della Sogin Spa, in carica alla data di nomina dei commissari, decada alla data di entrata in vigore della legge (secondo una modifica introdotta dalla Camera dei deputati rispetto al testo licenziato dal Senato, che prevedeva la decorrenza dalla data di emanazione del DPCM).

Il comma 10, è inerente alla predisposizione entro il 31 dicembre 2009, da parte del Ministro dello sviluppo economico, di un piano straordinario per l'efficienza ed il risparmio energetico, da trasmettere alla Commissione europea, preparato con l'apporto dell'Agenzia nazionale per l'efficienza energetica.

Il piano, volto ad accelerare l'attuazione dei programmi per l'efficienza ed il risparmio energetico, conterrà misure di coordinamento e armonizzazione delle funzioni e compiti in materia di efficienza energetica tra Stato ed enti territoriali,

misure di promozione di nuova edilizia a risparmio energetico e riqualificazione degli edifici esistenti, incentivi per lo sviluppo di sistemi di microgenerazione, sostegno della domanda di certificati bianchi e certificati verdi, misure di semplificazione amministrativa per lo sviluppo reale del mercato della generazione distribuita, definizione di indirizzi per l'acquisto e l'installazione di prodotti nuovi e per la sostituzione di prodotti, apparecchiature e processi con sistemi ad alta efficienza, misure volte ad agevolare l'accesso delle PMI all'autoproduzione. Il **comma 11, aggiunto dalla Camera dei deputati**, prevede che non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dall'attuazione delle parti del piano relative all'incentivazione per lo sviluppo dei sistemi di microgenerazione e di piccola cogenerazione, e dal sostegno e sviluppo della domanda di titoli di efficienza energetica e dei certificati verdi (rispettivamente lettere e) ed f) del comma 10).

I **commi 12 (modificato dalla Camera dei deputati)** e 13 intervengono in materia di incentivi per impianti da fonti energetiche rinnovabili e di efficienza energetica, prevedendo la proroga al 30 giugno 2009 del termine fissato al 31 dicembre 2008 dal comma 152 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 2004 (legge finanziaria 2008) entro il quale agli impianti alimentati da energia rinnovabile, entrati in esercizio entro tale data, viene riconosciuta la possibilità di cumulare più incentivi pubblici. Il nuovo termine non è ulteriormente prorogabile. Il comma 13 provvede alla copertura della relativa spesa, nel limite massimo di 300.000 euro per il 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica

Il comma 14 ridefinisce i criteri di erogazione del Fondo di sviluppo delle isole minori, mediante una integrazione dell'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Il **comma 15, modificato dalla Camera dei deputati**, prevede l'adozione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas di meccanismi volti a semplificare gli adempimenti a carico delle imprese il cui fatturato non superi i 448 milioni di euro, nell'ambito dell'attività di vigilanza anti-traslazione dei prezzi sui consumatori finali da parte dell'Autorità medesima, per quanto concerne la cosiddetta "Robin tax" alle imprese.

I commi 16-17 recano disposizioni in materia di fonti energetiche rinnovabili con particolare riferimento alla loro incentivazione.

Il comma 16 prevede l'adozione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, volto alla definizione di norme, criteri e procedure standardizzate per le amministrazioni responsabili al fine della individuazione delle risorse rinnovabili e dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti utilizzanti le fonti energetiche rinnovabili, ad esclusione degli impianti idroelettrici e geotermoelettrici con potenza superiore a 10 Mwe.

Ai sensi del comma 17, a decorrere dal 1° gennaio 2007 il segno zonale non concorre alla determinazione dei corrispettivi di conguaglio e di rettifiche degli

oneri di dispacciamento dovuti al gestore della rete elettrica nazionale, già effettuate in corso d'anno.

Il comma 18 trasferisce l'obbligo di immettere nella rete elettrica una quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili dai produttori e importatori ai soggetti che concludono con Terna Spa contratti di dispacciamento di energia elettrica in prelievo, a partire dal 2011.

Il comma 19 rinvia ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la definizione delle modalità per procedere all'attuazione delle disposizioni recate dal precedente comma a decorrere dal 2011 e alla rimodulazione degli incrementi della quota minima.

Il comma 20 reca la disciplina delle procedure di installazione e di esercizio di unità di microcogenerazione e di piccola cogenerazione, così come definite dal D.Lgs. 20/07, prevedendo, per le prime, la comunicazione all'autorità competente e, per le seconde, la DIA, ai sensi delle disposizioni recate dal DPR 380/2001 (T.U. in materia edilizia).

Il comma 21 consente ai comuni di destinare aree per la realizzazione di impianti per l'erogazione in «conto energia» e di servizi di «scambio sul posto» dell'energia elettrica prodotta, da cedere a privati cittadini che intendono accedere agli incentivi in conto energia e sottoscrivere contratti di scambio energetico con il gestore della rete.

Il comma 22, integrando la legge n. 10/91, riconosce la validità delle decisioni condominiali concernenti interventi di contenimento dei consumi energetici e di utilizzazione delle fonti rinnovabili se adottate a maggioranza semplice delle quote millesimali purché rappresentate dagli intervenuti in assemblea.

Il comma 23 differisce al 31 dicembre del 2009 il termine di entrata in esercizio degli impianti di cogenerazione fissato dal D.Lgs. 20/07, per salvaguardare i diritti alla emissione di certificati verdi relativi all'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati a reti di teleriscaldamento, riconosciuti dall'articolo 1, comma 71, della legge 239/04 (di riordino del settore energetico).

Il comma 24 apporta una serie di modificazioni all'articolo 1-sexies del decreto-legge 239/03, recante disposizioni di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia e per gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici.

Il comma 25 reca una integrazione all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7/02 (c.d. sblocca centrali) con la quale si aggiungono alle opere dichiarate di pubblica utilità e soggette ad una autorizzazione unica, anche gli interventi di sviluppo ed adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessari all'immissione in rete dell'energia prodotta.

Il comma 26 integra le funzioni amministrative previste per la realizzazione e l'esercizio delle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico, includendovi anche quelle sull'esercizio dei poteri espropriativi e sulle autorizzazioni delle varianti al progetto definitivo approvato dal CIPE, che non

assumono rilievo sotto l'aspetto localizzativo e non comportano modifiche sostanziali rispetto al progetto approvato.

Il comma 27 estende l'applicazione delle disposizioni dell'art. 5-bis del decreto-legge n. 5/2009 (che consentono di derogare ai limiti di localizzazione degli impianti purché vi sia un abbattimento delle emissioni) ad impianti di produzione di energia elettrica alimentati con carbon fossile, nei casi indicati dallo stesso comma.

Il comma 28 delega il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi volti ad un riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche per garantire un regime concorrenziale per l'utilizzo delle risorse geotermiche ad alta temperatura, nel rispetto dell'ambiente, e semplificare i procedimenti amministrativi per l'utilizzo delle risorse geotermiche a bassa e media temperatura. Il termine per l'esercizio della delega è fissato in centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il comma 29 abroga alcune norme della legge 9 dicembre 1986, n. 896 relative a criteri di preferenza accordati a ENEL ed ENI nell'assegnazione del permesso di ricerca e della concessione di coltivazione di risorse geotermiche.

Il comma 30 integra le disposizioni relative al rilascio di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, di cui al DL 7/02, richiedendo un provvedimento motivato in caso di rifiuto da parte della regione interessata della prevista intesa, nel quale le ragioni del dissenso siano esposte in modo chiaro e dettagliato.

Il comma 31 riscrive integralmente l'articolo 46 del decreto-legge n.159/2007 prevedendo che gli atti amministrativi relativi alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse, ovvero l'aumento della capacità dei terminali esistenti, sono rilasciati a seguito di procedimento unico ai sensi della legge n. 241/1990, con decreto ministeriale d'intesa con la regione interessata, previa valutazione di impatto ambientale.

Il comma 32 stabilisce che la nuova disciplina introdotta dal comma 29 si applica ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della legge in esame.

Infine il comma 33 abroga l'art. 8 della legge n. 340/2000 che disciplina il procedimento di autorizzazione per l'uso ed il riutilizzo di siti industriali per la sicurezza e l'approvvigionamento strategico per l'energia. E' tuttavia fatta salva l'applicazione dell'art. 8 ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della nuova disciplina per i quali non sia esercitata l'opzione di applicazione della stessa disciplina ai sensi del comma 30.

Il comma 34 sostituisce integralmente i commi da 77 a 82 dell'art. 1 della legge 239/2004, al fine di modificare ed integrare la disciplina in materia di permesso di ricerca e concessione di coltivazione degli idrocarburi.

Durante il precedente esame al Senato il comma in esame è stato modificato soprattutto al fine di estendere la disciplina citata anche alle attività in mare (in particolare attraverso i nuovi commi 79, 80 e 81).

Il comma 35 prevede l'applicabilità della nuova normativa introdotta anche ai procedimenti in corso, nonché ai procedimenti relativi ai titoli minerari vigenti, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura per il rilascio dell'intesa da parte della regione competente.

I commi 36 e 37 sopprimono il Comitato centrale metrico di cui all'art. 7 del regio decreto n. 206/1939. I pareri previsti dall'ordinamento e rilasciati dal Comitato possono essere richiesti dal Ministero dello sviluppo economico agli istituti metrologici primari ovvero ad istituti universitari, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Il comma 38 stanZIA apposite risorse per lo svolgimento, da parte del Ministero dello sviluppo economico, di attività di analisi e statistiche nel settore dell'energia, previste dalla proposta di regolamento COM(2006)850 def., nonché per l'avvio e il monitoraggio, con il Ministero dell'ambiente, dell'attuazione della strategia energetica nazionale di cui all'art. 7 del DL 112/2008.

Il comma 39 prevede l'emanazione –entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge - di un decreto del Ministro dello sviluppo economico che definisca le prescrizioni concernenti la posa in opera degli impianti di calore da risorsa geotermica o sonde geotermiche destinati a riscaldare e a climatizzare gli edifici, per cui si richiede la sola dichiarazione di inizio attività (DIA).

Il comma 40 novella il comma 1, art. 9, della legge 896/86, prevedendo che spetta alla regione territorialmente competente il rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione di pozzi di profondità fino a 400 metri per la ricerca, l'estrazione e l'utilizzo di acque calde, incluse quelle di sorgente, per una potenza termica complessiva che non superi i 2000 chilowatt termici ed anche per l'eventuale produzione di energia elettrica mediante impianti a ciclo binario e ad emissione nulla.

Il **comma 41, modificato dalla Camera dei deputati**, dispone la riduzione a 15 gradi (dai 25 attuali) della temperatura convenzionale dei reflui, riferita alle risorse geotermiche, di cui all'art. 1 della citata legge 896/86: : con le modifiche apportate al testo licenziato dal Senato, la Camera dei deputati ha chiarito che la predetta riduzione riguarda sia le risorse geotermiche d'interesse nazionale, sia le risorse geotermiche di interesse locale.

Il comma 42 integra l'articolo 12 del D.Lgs. 387/03 relativo alla promozione dell'energia rinnovabile, mediante l'aggiunta del nuovo comma 4-bis ai sensi del quale per la realizzazione di impianti alimentati a biomasse e di impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente, nel corso del procedimento e prima del rilascio dell'autorizzazione, è tenuto a dimostrare la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto.

Il comma 43 prescrive la verifica di assoggettabilità prevista nella procedura di VIA (valutazione di impatto ambientale) o di VAS (valutazione ambientale strategica) sui seguenti progetti di competenza regionale, solo nel caso abbiano una potenza complessiva superiore a 1MW:

- gli impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda;
- gli impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento.

I commi 44 e 45 intervengono in materia di energie rinnovabili attraverso la modifica di alcune disposizioni del decreto legislativo 387/03, con il quale si è provveduto al recepimento della direttiva 2001/77/CE.

Nello specifico il comma 44 dispone la soppressione del secondo periodo del comma 4, art. 12, del D.Lgs. 387/03. La norma di cui si dispone la soppressione prevede che in caso di dissenso nel procedimento unico per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili la decisione, ove non diversamente e specificamente disciplinato dalle regioni, sia rimessa alla Giunta regionale ovvero alle Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il comma 45 provvede alla sostituzione del comma 2, art. 6, del D.Lgs. 387/03, consentendo la remunerazione dell'energia elettrica prodotta da impianti con potenza nominale non superiore a 20 kW nell'ambito del servizio di scambio sul posto a condizioni economiche di mercato per la parte di energia immessa in rete e nei limiti del valore che eccede il costo sostenuto per il consumo dell'energia.

Il comma 46 novella l'art. 9-ter del decreto-legge n. 172/2008 al fine di prevedere, in luogo dell'adozione di un piano nazionale degli inceneritori dei rifiuti urbani residuati dalla raccolta differenziata, l'istituzione di una cabina di regia nazionale per il coordinamento dei piani regionali degli inceneritori dei medesimi rifiuti.

Con il **comma 47, introdotto dalla Camera dei deputati**, vengono introdotte una serie di modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, recante attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, e successive modificazioni: in particolare, vengono ridefinite le attribuzioni spettanti al Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/78/CE istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ridimensionandone le funzioni immediatamente operative e rafforzandone la funzione di supporto, istruttorie e di consulenza nei confronti dell'attività del Ministro nell'ambito degli adempimenti derivanti dall'adesione al protocollo di Kyoto.

Articolo 28

(Ridefinizione dei poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas)

L'articolo 28, introdotto dal Senato, ridefinisce i poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) le cui competenze sono estese, per i settori dell'elettricità e del gas, a tutte le attività della relativa filiera (comma 1). Inoltre si dispone che l'AEEG, entro il 30 gennaio di ogni anno, riferisca alle competenti

Commissioni parlamentari sul mercato dell'energia elettrica e il gas e sullo stato di utilizzo ed integrazione degli impianti a energia rinnovabile (comma 2). L'Autorità fa fronte ai nuovi compiti che le sono così attribuiti avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 3). Infine si provvede a rideterminare l'importo minimo delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'AEEG fissandolo a 2.500 euro (comma 4).

Articolo 29

(Agenzia per la sicurezza nucleare)

L'articolo 29 istituisce l'Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare e ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento. **La Camera dei deputati ha introdotto alcune modifiche al testo già licenziato dal Senato:** in particolare, al comma 3, è soppresso il primo periodo, recante la previsione che l'Agenzia operi con indipendenza di giudizio e autonomia tecnico-scientifica e regolamentare; al comma 5, nella definizione dei compiti dell'Agenzia, la Camera dei deputati ha introdotto la lettera l) che conferisce all'Agenzia stessa il potere di proporre ad altre istituzioni l'avvio di procedure sanzionatorie. Al comma 6, inoltre, una ulteriore integrazione introdotta dalla Camera dei deputati ha precisato che l'eventuale stipula di convenzioni per regolare la collaborazione con le agenzie regionali per l'ambiente debba avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 30

(Misure per l'efficienza del settore energetico)

L'articolo 30, modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, con i commi dall'1 al 4 provvede ad affidare in esclusiva la gestione economica del mercato del gas naturale al Gestore del mercato elettrico, che lo organizza secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza. A tal fine, il Gestore predispone la disciplina del gas naturale, che viene poi approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ed assume la gestione delle offerte di acquisto e di vendita del gas naturale e di tutti i servizi connessi.

I commi dal 5 all'8 riguardano il settore del gas e, in particolare, i commi 5 e 8 hanno come obiettivo i clienti finali domestici, per i quali l'Acquirente Unico S.p.A. viene individuato quale garante della fornitura di gas nell'ambito degli indirizzi dettati dal Ministro dello sviluppo economico, mentre i commi 6 e 7 mirano a trasferire ai clienti finali industriali i benefici derivanti dal miglioramento nella concorrenzialità del mercato del gas naturale che si otterrà dalla revisione della normativa in materia, cui il Governo è contestualmente delegato.

I commi 9 e 10 demandano all'Autorità per l'energia elettrica e il gas l'adozione di misure temporanee finalizzate ad ampliare l'offerta di energia nella regione Sardegna.

I commi 11 e 12 recano disposizioni relative al regime di sostegno previsto per la cogenerazione ad alto rendimento, fra cui la proroga di un anno dei termini previsti per l'entrata in esercizio degli impianti di cogenerazione, al fine di salvaguardare i diritti acquisiti per i certificati verdi.

Il comma 13 limita la non cumulabilità degli incentivi per le fonti rinnovabili a quelli assegnati dopo il 31 dicembre 2007.

Il comma 14 include tra le biomasse combustibili anche il materiale vegetale prodotto dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti.

Il comma 15 prevede che, a decorrere dall'anno 2009, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sia aggiornato trimestralmente il valore della componente del costo evitato di combustibile di cui al provvedimento CIP 6/92 da riconoscere in acconto fino alla fissazione del valore annuale di conguaglio.

Il comma 16 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il quale, relativamente agli impianti di microcogenerazione ad alto rendimento saranno disposte semplificazioni degli adempimenti relativi a:

- a) installazione dei dispositivi;
- b) misure di carattere fiscale;
- c) definizione di procedure semplificate in materia di versamento delle accise e degli altri oneri tributari e fiscali.

Ai sensi del comma 17, l'emanazione del decreto di cui al comma 16 non dovrà comportare effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

I commi 18 e 19 riguardano il servizio di interrompibilità e prevedono che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisca i criteri e le modalità per l'assegnazione con procedure di gara a ribasso delle risorse interrompibili istantaneamente e interrompibili con preavviso. Da segnalare che **la Camera dei deputati ha modificato la prima parte del comma 18**, prevedendo che la Autorità provveda agli adempimenti ivi previsti anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 8 e non - come prevedeva il testo licenziato dal Senato - in deroga all'applicazione delle procedure vigenti. Per i clienti finali che prestano servizi di interrompibilità istantanea o di emergenza, relativamente ai prelievi di energia elettrica nei siti che hanno contrattualizzato una potenza interrompibile non inferiore a 40 MW per sito (il testo licenziato dal Senato prevedeva 70 MW) e solo per la quota parte sottesa alla potenza interrompibile, viene prevista l'esenzione dall'applicazione di taluni corrispettivi.

Il comma 20 riguarda la risoluzione anticipata volontaria delle convenzioni CIP 6/92, da disporre con decreti del Ministro dello sviluppo economico.

I commi da 21 a 25 riguardano i contatori del gas e recano disposizioni relative alla validità temporale dei bolli metrici e della marcatura «CE». L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas deve poi stabilire le modalità e i tempi per procedere alla sostituzione dei misuratori volumetrici di gas a pareti deformabili soggetti a rimozione, assicurando che i costi delle operazioni di sostituzione non vengano posti a carico dei consumatori né direttamente né indirettamente.

Il comma 26 è volto a novellare l'art. 23-bis, comma 1, del D.L. 112/2008, in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica. In particolare con la norma in esame si fanno comunque salve le disposizioni in materia di mercato interno del gas naturale di cui al D.Lgs. 164/2000 e all'art. 46-bis del D.L. 159/2007. **La Camera dei deputati ha integrato detto comma con la previsione che gli ambiti territoriali minimi di cui al comma 2 del citato articolo 46-bis del D.L. 159/2007 siano determinati dal Ministro dello sviluppo economico**, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni, sentita la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, tenendo anche conto delle interconnessioni degli impianti di distribuzione e con riferimento alle specificità territoriali e al numero dei clienti finali. L'ambito non può essere inferiore alla circoscrizione comunale.

Articolo 31

(Semplificazione di procedure)

L'articolo 31, introdotto dal Senato, semplifica gli adempimenti necessari per usufruire delle agevolazioni tributarie legate alla riqualificazione energetica degli edifici; in particolare, si ampliano le ipotesi per cui il contribuente non è obbligato ad acquisire la certificazione energetica dell'edificio per l'applicazione delle norme di favore.

Articolo 32

(Impulso alla realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica attraverso lo sviluppo di interconnector con il coinvolgimento di clienti finali energivori)

L'articolo 32, introdotto dal Senato, **e modificato dalla Camera**, mira a favorire la realizzazione di infrastrutture di interconnessione con l'estero, e in particolare con i Paesi confinanti con il nord dell'Italia, per giungere ad un vero mercato unico dell'energia elettrica. Terna Spa deve provvedere, a fronte di specifico finanziamento da parte di soggetti investitori terzi, a programmare, costruire ed esercire a seguito di specifici mandati dei medesimi soggetti uno o più *interconnector*, nonché le necessarie opere di decongestionamento interno della rete di trasmissione nazionale. A tal fine, la stessa società deve comunicare un elenco di massima di possibili infrastrutture da realizzare e delle relative opere al Ministro dello sviluppo economico ed all'Autorità per l'energia elettrica

e il gas, ed organizzare una procedura concorsuale per la selezione dei soggetti che intendono sostenere il finanziamento dei singoli *interconnector*.

Da segnalare **la modifica introdotta dalla Camera dei deputati al comma 6**, che viene integrato con la previsione che la Terna SpA individui le modalità di riequilibrio a favore dei clienti finali non selezionati, degli eventuali vantaggi originati dalle predette procedure concorsuali nell'ambito del periodo ventennale di esenzione di cui al comma 3.

Articolo 33

(Reti interne di utenza)

L'articolo 33, introdotto dal Senato, recante disposizioni in materia di Reti Interne di Utenza (RIU), in primo luogo indica a quali specifiche condizioni deve rispondere l'assetto di una rete elettrica per poter essere definita come RIU e quindi precisa i limiti della responsabilità del gestore di rete con obbligo di connessione di terzi, nei confronti delle unità di produzione e di consumo connesse alle RIU, ai fini della qualità del servizio elettrico e dell'erogazione dei servizi di trasmissione e di distribuzione. L'articolo inoltre interviene sulle modalità di determinazione dei corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché di quelli a copertura degli oneri generali di sistema.

Articolo 34

(Misure per il risparmio energetico)

L'articolo 34, introdotto dal Senato, effettua alcune integrazioni al Codice ambientale (D.Lgs. 152/2006) finalizzate all'adeguamento della normativa nazionale in tema di risparmio energetico a quella comunitaria, in particolare in tema di impianti a condensazione. Le modificazioni apportate riguardano la parte II dell'allegato IX alla Parte quinta del Codice, che tratta dei requisiti tecnici e costruttivi degli impianti termici civili.

Articolo 35

(Efficienza energetica degli edifici)

L'articolo 35, introdotto dal Senato, reca disposizioni in materia di efficienza energetica degli edifici volte ad introdurre limitate modifiche al decreto legislativo n. 192/2005 e in particolare all'allegato A, recante ulteriori definizioni rispetto a quelle previste dall'art. 2 del medesimo decreto. In primo luogo, con una modifica al numero 14 (definizione di impianto termico), si fanno rientrare tra gli impianti termici anche gli scaldacqua unifamiliari. Inoltre, si aggiunge il numero 14-bis, relativo alla definizione di impianto tecnologico idrico sanitario.

Articolo 36

(Misure per lo sviluppo della programmazione negoziata)

L'articolo 36, modificato dalla Camera dei deputati, reca disposizioni in materia di rimodulazione delle risorse relative ad investimenti ricompresi nei patti territoriali e nei contratti d'area, differendo dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 il termine per la presentazione delle richieste di rimodulazione (commi 1 e 2).

La Camera dei deputati ha invece soppresso i commi 3 e 4, che modificavano la soglia relativa all'ammontare dell'investimento in base alla quale le iniziative ricomprese nei patti e nei contratti sono sottoposte ad accertamento finale di spesa sull'avvenuta realizzazione degli investimenti da parte del Ministero dello sviluppo economico.

Articolo 37

(Istituzione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA)

L'articolo 37 istituisce, sotto la vigilanza del Ministro dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (che viene designata con la medesima sigla - ENEA - dell'ente da sopprimere - v. più oltre), ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca ed alla innovazione tecnologica nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia, con particolare riguardo al settore nucleare, e dello sviluppo economico sostenibile. L'Agenzia, la cui organizzazione e le cui funzioni sono determinate con apposito decreto interministeriale, svolge le proprie funzioni con le risorse finanziarie strumentali e di personale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), che è soppresso a decorrere dalla data di insediamento dei commissari nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, al fine di garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio dell' Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile.

Articolo 38

(Promozione dell'innovazione nel settore energetico)

L'articolo 38 prevede la predisposizione, da parte del CIPE, di un Piano operativo per la promozione della ricerca e dell'innovazione nel settore energetico, con particolare riferimento allo sviluppo del nucleare di nuova generazione e delle tecnologie per la cattura dell'anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici, nonché per lo sviluppo della generazione distribuita di energia e di nuove tecnologie per l'efficienza energetica (commi 1 e 2). Inoltre, a garanzia della continuità delle iniziative già intraprese nel settore della ricerca di

sistema elettrico, demanda al Ministro dello sviluppo economico l'attuazione delle disposizioni relative alla ricerca e sviluppo di sistema elettrico (comma 3). Infine reca modifiche all'articolo 11, comma 14, del D.L. 35/2005, in materia di assegnazione da parte della Regione Sardegna di una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica (comma 4).

Articolo 39

(Valorizzazione ambientale degli immobili militari e penitenziari)

L'articolo 39, composto da 7 commi, reca disposizioni in materia di valorizzazione ambientale degli immobili militari e penitenziari.

In particolare il comma 1 prevede la possibilità per il Ministero della Difesa di utilizzare le infrastrutture militari ed i beni demaniali militari o in uso alle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, per l'istallazione di impianti energetici.

Il comma 2 attribuisce al Ministero della giustizia la facoltà di utilizzare direttamente gli istituti penitenziari per le medesime finalità di cui al comma 1 (soddisfazione delle proprie esigenze energetiche e contenimento degli oneri e delle spese di gestione delle aree interessate). Il successivo comma 3 esclude che possano essere utilizzati ai fini del comma 1 i beni immobili della Difesa non più utili ai fini istituzionali, da dismettere e consegnare all'Agenzia del demanio. I commi da 4 a 7 disciplinano le procedure contrattuali per affidare in concessione o in locazione i siti militari, le infrastrutture e i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso o in dotazione alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, per le finalità indicate al comma 1.

Articolo 40

(Elettrodotti aerei)

L'articolo 40, non modificato dalla Camera, attraverso una novella all'allegato III, lettera z) della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cd. Codice ambientale), introduce gli elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km, tra quelli di competenza regionale per la VIA e per la VAS.

Articolo 41

(Tutela giurisdizionale)

L'articolo 41 devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza del TAR del Lazio, sede di Roma, le controversie in esso elencate concernenti le procedure e i provvedimenti della pubblica amministrazione in materia di infrastrutture energetiche, prevedendo inoltre l'applicazione del rito accelerato di cui all'art. 23-bis della legge n. 1034 del 1971.

Articolo 42

(Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare e altre disposizioni in materia di fonti per la produzione di energia elettrica)

L'articolo 42, modificato dalla Camera dei deputati, con alcune novelle al decreto legislativo n. 152 del 2006 (cd. Codice ambientale), introduce gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare tra i progetti di competenza statale soggetti alle procedure di VIA e VAS.

Limita, invece, la competenza regionale ai soli impianti eolici per la produzione di energia elettrica situati sulla terraferma (per i quali è però prevista la partecipazione obbligatoria di un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali nel procedimento di rilascio del titolo abilitativo).

Per quanto riguarda le fonti energetiche rinnovabili, viene incrementata l'incentivazione della fonte eolica *offshore* e della fonte costituita da rifiuti biodegradabili e biomasse per gli impianti di potenza elettrica superiore a 1 megawatt (MW), mediante l'innalzamento (rispettivamente da 1,1 a 1,5 e da 1,1 a 1,3) del coefficiente previsto, ai fini del rilascio dei certificati verdi, dalla legge finanziaria per il 2008.

Infine, viene modificata la normativa sulla incentivazione della produzione di energia elettrica da biomasse e biogas.

Articolo 43

(Tassa automobilistica dei veicoli alimentati a GPL o a metano)

L'articolo 43, introdotto dal Senato e non modificato dalla Camera, al comma 1 estende ai veicoli classificati fino a Euro 6 la possibilità per le regioni di introdurre una esenzione fiscale quinquennale dalla tassa automobilistica ai veicoli M1 e N1 alimentati a benzina/GPL o benzina/metano.

Ai sensi del comma 2 la modifica introdotta dal comma 1 non deve comportare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.

Il comma 3, consente l'applicazione delle agevolazioni per l'installazione di impianti a GPL e a metano alle operazioni effettuate su autoveicoli appartenenti alle categorie "euro 3" e successive.

Articolo 44

(Diritto annuale per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti)

L'articolo 44 stabilisce che, ai fini della liquidazione e del successivo versamento alle camere di commercio del diritto annuale relativo all'anno 2009, il fatturato delle imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti debba essere calcolato al netto delle accise; ciò determina un alleggerimento del prelievo a carico delle imprese interessate. Il minore introito per il sistema

camerale viene compensato con uno stanziamento di 1,5 milioni di euro da ripartire tra le varie camere di commercio.

Articolo 45

(Istituzione del Fondo per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi)

L'articolo 45, introdotto dal Senato, ai fini della riduzione dei prezzi alla pompa dei carburanti nelle regioni interessate dall'estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi nonché dalle attività di rigassificazione, dispone l'incremento delle *royalties* dovute dai titolari di concessioni di coltivazione in terraferma di idrocarburi liquidi e gassosi dal 7% al 10% a partire dal 1° gennaio 2009 (comma 1).

L'aumento delle *royalties* è destinato ad un Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti a favore dei residenti nelle regioni su indicate (comma 2). Il Fondo è alimentato, oltre che dall'incremento delle *royalties*, da erogazioni liberali da parte di soggetti pubblici e privati (comma 3).

Con decreti interministeriali si provvederà alla definizione delle modalità procedurali di utilizzo dei benefici da parte dei residenti nelle regioni interessate e al riparto annuale delle risorse del Fondo tra ciascuna regione interessata (commi 4 e 5).

Articolo 46

(Progetti di innovazione industriale e misure per il riordino del sistema delle stazioni sperimentali per l'industria)

L'articolo 46, al comma 1, interviene in materia di progetti di innovazione industriale (PII), la cui disciplina è stata introdotta dalla legge finanziaria per il 2007, attribuendo al Ministro dello sviluppo economico il potere di individuare nuove aree tecnologiche, ovvero di aggiornare o modificare quelle già individuate per i suddetti progetti, entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame. A regime, inoltre, l'aggiornamento o l'individuazione di nuove aree tecnologiche potrà avvenire entro il 30 giugno di ogni anno.

Con il comma 2 il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo volto al riordino del sistema delle stazioni sperimentali per l'industria, con riattribuzione delle competenze e conseguente soppressione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari. Ai sensi del comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Il comma 4 proroga le gestioni commissariali in essere riguardanti le stazioni sperimentali per l'industria, in attesa dell'adozione e dell'attuazione del relativo decreto legislativo di riordino di cui al comma 2.

Il comma 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 47

(Legge annuale per il mercato e la concorrenza)

L'articolo 47, non modificato dal Senato, ai commi 1 e 2 introduce la legge annuale per il mercato e la concorrenza, prevedendo che il Governo presenta alle Camere il relativo disegno di legge entro sessanta giorni dalla data di trasmissione della relazione annuale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (anticipata al 31 marzo ai sensi del comma 5). Il disegno di legge annuale - accompagnato ai sensi del comma 4 da una relazione illustrativa - dovrà essere diviso in diverse sezioni recanti: norme di immediata applicazione; una o più deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi; l'autorizzazione ad adottare atti di normazione secondaria; disposizioni recanti i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni esercitano le proprie competenze normative in materia concorrenza; norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi per il mercato e la concorrenza (comma 3).

Articolo 48

(Modifiche al decreto-legge n. 223 del 2006)

L'articolo 48, introdotto dal Senato, modifica l'art. 13 del D.L. 223/2006 che ha introdotto limiti all'attività che possono svolgere le società partecipate dagli enti territoriali, disponendo tra l'altro che tali società non possano avere partecipazioni in altre società o enti solo quando questi ultimi abbiano sede nel territorio nazionale.

Articolo 49

(Modifiche dell'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

L'articolo 49, introdotto nel corso dell'esame al Senato, riforma l'istituto, non ancora in vigore, della *class action*, procedendo alla sostituzione integrale dell'articolo 140-bis del Codice del consumo. L'azione, che può essere esercitata dal singolo consumatore, anche attraverso associazioni o comitati, è finalizzata a tutelare i diritti di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica, sia in relazione a violazioni di diritti contrattuali o di diritti comunque spettanti al consumatore finale del prodotto, sia a comportamenti anticoncorrenziali o pratiche commerciali scorrette.

Articolo 50

(Verifica della liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili)

L'articolo 50, introdotto dal Senato, reca norme volte a monitorare l'effettiva liberalizzazione dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti civili nazionali.

Articolo 51

(Misure per la conoscibilità dei prezzi dei carburanti)

L'articolo 51, introdotto dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, reca misure per la conoscibilità dei prezzi dei carburanti per autotrazione, disponendo un obbligo per gli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburanti per autotrazione di comunicare al Ministero dello sviluppo economico i prezzi praticati, al fine della loro pubblicazione sul sito *internet* dello stesso Ministero ovvero anche mediante altri strumenti di comunicazione idonei a favorire la più ampia diffusione di tali informazioni presso i consumatori. Sono infine previste sanzioni amministrative pecuniarie in caso di omessa comunicazione dei prezzi ovvero qualora essi siano superiori a quelli comunicati.

Articolo 52

(SACE Spa)

L'articolo 52 reca una delega al governo per l'adozione – entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge - di uno o più decreti legislativi destinati ad incidere sull'attività svolta dalla SACE Spa a favore dell'internazionalizzazione e della competitività dell'economia italiana, allo scopo di ottimizzare l'efficienza della società e la sua competitività rispetto ad altri organismi operanti sui mercati internazionali con le stesse finalità. I decreti legislativi dovranno disporre la separazione dell'attività che la SACE svolge a condizioni di mercato da quella che beneficia della garanzia da parte dello Stato avendo come oggetto rischi non di mercato e quindi consentire l'esercizio delle due attività di cui sopra da parte di organismi diversi.

Articolo 53

(Delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

L'articolo 53, introdotto dal Senato, delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Articolo 54

(Internazionalizzazione delle imprese e sostegno alla rete estera dell'Istituto nazionale per il commercio estero)

L'articolo 54 destina parte delle economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni per le iniziative imprenditoriali nelle aree depresse - secondo le procedure di cui al comma 554, art. 2 della legge finanziaria 2008 - agli interventi individuati dal Ministro dello sviluppo economico per garantire il mantenimento dell'operatività della rete estera degli uffici dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Articolo 55

(Interpretazione autentica in materia di esercizio di autotrasporto in forma associata)

L'articolo 55, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, contiene disposizioni di interpretazione autentica, relative ai requisiti per l'accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi.

Articolo 56

(Editoria)

L'articolo 56, introdotto dal Senato, stabilisce al comma 1 che la vigenza del regolamento di delegificazione in materia di contributi all'editoria – previsto dall'art. 44 del d.l. n. 112 del 2008 e non ancora emanato – decorra, relativamente ai contributi di cui alla l. n. 250 del 1990, a partire dal bilancio di esercizio delle imprese beneficiarie relativo all'anno successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Ai sensi del comma 2, all'onere, stimato in 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni recate ai successivi commi 3 e 4. Il comma 3 eleva al 6,5 per cento - dall'originario 5,5 per cento - l'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle società (IRES) a carico di alcuni soggetti che operano nel settore petrolifero, ivi compreso il settore dell'energia elettrica (ai sensi dell'articolo 81, commi 16-18 del D.L. n. 112 del 2008) con finalità di copertura degli oneri recati dal comma 1 delle disposizioni in commento. Il comma 4 interviene in materia di agevolazioni postali per la spedizione di prodotti editoriali, stabilendo che il costo unitario delle spedizioni, al quale si rapporta il rimborso in favore della società Poste italiane S.p.A., è pari alla tariffa più conveniente praticata alla propria clientela dalla suddetta società.

Articolo 57

(Distruzione delle armi chimiche)

L'articolo 57, introdotto dal Senato, dispone uno stanziamento di 1.200.000 euro per la distruzione delle armi chimiche, secondo quanto previsto dalla Convenzione sulle armi chimiche e sulla loro distruzione, ratificata dall'Italia con la legge n. 496/1995.

Articolo 58

(Requisiti per lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale)

L'articolo 58, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, richiede il possesso di un'apposita licenza per lo svolgimento dei servizi ferroviari passeggeri aventi origine e destinazione nel territorio italiano. La licenza può essere rilasciata esclusivamente a imprese aventi sede in Italia; qualora tali imprese siano controllate da imprese aventi sede all'estero, il rilascio della licenza avviene a condizioni di reciprocità.

Articolo 59

(Limitazioni ai servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale)

L'articolo 59, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, disciplina il cabotaggio di passeggeri lungo un percorso internazionale, ovvero il servizio, svolto da treni che attraversano almeno una frontiera, nei confronti di passeggeri che salgono e scendono in stazioni situate su territorio italiano. Lo svolgimento di tale servizio è ammesso a decorrere dal 1° gennaio 2010 ed è soggetto a limitazioni nel caso in cui possa compromettere l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico.

Articolo 60

(Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422)

L'articolo 60, introdotto dal Senato, novella gli articoli 18 e 19 del D.Lgs. n. 422/1997, relativi al trasporto pubblico locale. In particolare:

- ☐ il comma 1, lett. a), n. 1), richiede il possesso del titolo autorizzatorio o della licenza, di cui all'articolo 58 del presente disegno di legge, per l'esercizio dei servizi di trasporto ferroviario locale e regionale;
- ☐ comma 1, lett. a), n. 2), limitatamente alla prima gara per l'affidamento dei servizi pubblici ferroviari locali e regionali, consente la partecipazione delle imprese ferroviarie già affidatarie degli stessi servizi;

□ il comma 1, lett. a), n. 3), prevede che, in sede di affidamento dei servizi pubblici di trasporto ferroviario regionale e locale, dovranno essere garantiti meccanismi di aggiornamento annuale delle tariffe;

□ i suddetti meccanismi dovranno essere definiti nei relativi contratti di servizio (comma 1, lett. b).

Articolo 61

(Ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

L'articolo 61, introdotto dal Senato, autorizza le autorità idonee ad aggiudicarsi contratti per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale ad avvalersi delle norme di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 relative all'aggiudicazione dei contratti ed al periodo di transizione, anche in deroga alla vigente normativa in materia.

Articolo 62

(Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188)

L'articolo 62, introdotto dal Senato, interviene sul D.Lgs. n. 188/2003, in materia di trasporto ferroviario. In particolare, vengono modificati: l'articolo 1, in relazione alla nozione di controllo di impresa ferroviaria; l'articolo 6, con riferimento ai requisiti per svolgere il servizio di trasporto passeggeri e merci; l'articolo 9, nel quale viene inserito un comma, prevedendo la verifica della permanenza delle condizioni per il rilascio del titolo autorizzatorio nei casi di imprese aventi sede all'estero o loro controllate; l'articolo 12, con riferimento ai criteri di accesso all'infrastruttura ferroviaria; l'articolo 17, nel quale vengono modificati i criteri per la determinazione del canone per l'utilizzo della infrastruttura; l'articolo 20, con riguardo ai servizi che il gestore dell'infrastruttura deve mettere a disposizione delle imprese; gli articoli 23 e 24, in tema di accordi quadro conclusi dal gestore dell'infrastruttura e le imprese; l'articolo 25, che concerne i contratti per la concessione dei diritti di utilizzo, ove viene aggiunto un comma 4-bis, con il quale si stabilisce che le imprese ferroviarie, per poter sottoscrivere tali contratti, devono risultare in possesso dei certificati di sicurezza.

Articolo 63

(Ulteriori misure in materia di trasporti ferroviari)

L'articolo 63, introdotto dal Senato, prevede che i servizi di trasporto ferroviario di interesse locale, svolti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, vengano attribuiti alla competenza delle regioni e province stesse.

Articolo 64

(Disposizioni in materia di farmaci)

L'articolo 64, introdotto dal Senato, estende anche ai farmaci immessi in commercio dopo il 31 dicembre 2006 la facoltà, prorogata al 31 dicembre 2009, delle aziende farmaceutiche di avvalersi del meccanismo del *pay- back*.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Disposizioni per l'operatività delle reti d'impresa)

L'**articolo 1**, al quale la Camera dei deputati ha apportato limitate modifiche, reca disposizioni per l'operatività delle reti d'impresa.

Il **comma 1** modifica ed integra l'articolo 3, relativo ai distretti produttivi e alle reti di imprese, del decreto-legge n. 5 del 2009 recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 aprile 2009, n. 33.

La **lettera a)** del comma 1 interviene sul comma 4-ter dell'articolo 3.

Si ricorda che il comma 4-ter, nel testo attualmente vigente, definisce il **contratto di rete**, con il quale due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato. Tale contratto è redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, e deve indicare:

- a) la denominazione sociale delle imprese aderenti alla rete;
- b) l'indicazione delle attività comuni poste a base della rete;
- c) l'individuazione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascuna impresa partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune da perseguirsi attraverso l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, in relazione al quale sono stabiliti i criteri di valutazione dei conferimenti che ciascun contraente si obbliga ad eseguire per la sua costituzione e le relative modalità di gestione, ovvero mediante ricorso alla costituzione da parte di ciascun contraente di un patrimonio destinato all'affare, ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile;
- d) a durata del contratto e le relative ipotesi di recesso;
- e) l'organo comune incaricato di eseguire il programma di rete, i suoi poteri, anche di rappresentanza, e le modalità di partecipazione di ogni impresa all'attività dell'organo.

La norma in esame apporta le seguenti modificazioni al comma 4-ter:

- la nuova lettera a) diventa: «a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale degli aderenti alla rete»;
- la nuova lettera b) diventa: «b) l'indicazione degli obiettivi strategici e delle attività comuni poste a base della rete, che dimostrino il miglioramento della capacità innovativa e della competitività sul mercato»;

- la lettera c) è integrata con la previsione che al fondo patrimoniale previsto si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni sul fondo consortile di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile; quindi:
 - non sarà possibile chiedere la divisione del fondo per la durata del contratto di rete e i creditori della singola impresa non potranno far valere il proprio diritto sul fondo;
 - per le obbligazioni assunte in nome del fondo patrimoniale dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo;
 - per le obbligazioni assunte dall'organo comune (del programma di rete) per conto delle singole imprese, queste ultime rispondono solidalmente col fondo consortile. In caso di insolvenza nei rapporti tra le imprese il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote.
- la nuova lettera d) diventa: « la durata del contratto, le modalità di adesione di altre imprese e le relative ipotesi di recesso » ;
- alla lettera e), viene specificato che l'organo comune incaricato di eseguire il contratto di rete, salvo che sia diversamente disposto nel contratto, agisce in rappresentanza delle imprese, anche individuali, aderenti al contratto medesimo, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nonché nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito, all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti italiani ed allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione, previsti dall'ordinamento.

La **lettera b)** inserisce due nuovi commi dopo il 4-ter.

Il comma 4-ter.1, riguardante le disposizioni di attuazione della lettera e) del comma 4-ter, è stato modificato dalla Camera dei deputati nella parte in cui si dispone che le procedure attinenti alle pubbliche amministrazioni siano adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e non più, come prevedeva invece il testo licenziato dal Senato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La Camera ha altresì soppresso la disposizione - contenuta nel testo varato dal Senato - in base alla quale per le procedure inerenti a specifici ambiti di competenza ministeriale o a settori specifici di operatività dei contratti di rete il decreto avrebbe dovuto essere adottato di concerto anche con il Ministro competente per settore.

Il comma 4-ter.2 dispone la ricognizione di interventi agevolativi previsti dalle vigenti disposizioni applicabili alle imprese aderenti al contratto di rete, interessate dalle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche

amministrazioni, nonché nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito.

La **lettera c)** integra il comma 4-*quinqüies*.

Il richiamato comma 4-*quinqüies*, nel testo attualmente vigente, prevede l'applicazione alle reti delle imprese delle disposizioni amministrative previste per i distretti produttivi dalla legge finanziaria per il 2006 (articolo 1, comma 368, lettera *b*), della legge 23 dicembre 2005, n. 266).

La norma in esame introduce l'applicazione alle reti delle imprese, oltre che delle disposizioni amministrative, anche delle disposizioni finanziarie e di ricerca e sviluppo previste per i distretti produttivi dalla legge finanziaria per il 2006 (rispettivamente: articolo 1, comma 368, lettere *c*) e *d*) della citata legge n. 266 del 2005).

Nella nuova formulazione, tuttavia, l'applicazione risulta subordinata all'autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta. **La Camera dei deputati ha modificato il testo trasmesso dal Senato**, che prevedeva un decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Si ricorda che il comma 368 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2006 ha recato numerose disposizioni per i distretti produttivi.

In particolare, la lettera *c*) del comma 368 ha individuato una serie di disposizioni finanziarie applicabili ai distretti; si tratta, in particolare, di interventi diretti ad agevolare l'accesso al credito, a promuovere il contenimento dei rischi e a favorire la capitalizzazione delle imprese appartenenti al distretto.

A tale proposito, si dispongono forme e condizioni semplificate per la cartolarizzazione dei crediti concessi da più banche o intermediari finanziari alle imprese facenti parte del distretto, agli effetti della cessione a un'unica società. A questo fine, la finanziaria 2006 aveva previsto che (numero 1)) con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle attività produttive e la CONSOB, fossero individuate le semplificazioni applicabili rispetto alla disciplina contenuta nella legge 30 aprile 1999, n. 130 in tema di cartolarizzazione dei crediti. Si demandava allo stesso regolamento, ai sensi del numero 2), di stabilire le condizioni e le garanzie - a favore dei soggetti cedenti i crediti di cui al numero 1) - in presenza delle quali tutto o parte del ricavato dell'emissione dei titoli possa essere destinato al finanziamento delle iniziative dei distretti e delle imprese dei distretti già beneficiarie dei crediti che sono stati oggetto di cessione. L'operazione comporta per i soggetti già beneficiari dei crediti ceduti la possibilità di ricevere ulteriore credito, da parte della società cessionaria, mediante destinazione del ricavato dell'emissione dei titoli il cui rimborso dovrebbe avvenire con le somme da essi medesimi corrisposte in qualità di debitori ceduti. Il numero 3) ha esteso le disposizioni relative alle obbligazioni bancarie garantite, disciplinate dall'articolo 7-*bis* della legge 30 aprile 1999, n. 130, anche ai crediti delle banche nei confronti delle imprese facenti parte dei distretti.

Per le banche e gli altri intermediari concedenti crediti ai distretti o alle imprese facenti parte dei distretti e che non procedono alla loro cartolarizzazione o all'emissione di obbligazioni bancarie garantite, il numero 4) prevede la facoltà di effettuare accantonamenti ulteriori (rispetto a quelli già previsti dalle norme vigenti) alle condizioni che saranno stabilite dal predetto regolamento. Infine il numero 5), allo scopo di favorire l'accesso al credito e il finanziamento dei distretti e delle imprese che ne fanno parte, con particolare riguardo ai progetti di sviluppo e innovazione, affida al Ministro dell'economia e delle finanze il compito di adottare o proporre misure volte a:

- a) assicurare che la garanzia che prestano i consorzi collettivi di garanzia dei fidi (confidi) sia riconosciuta come strumento idoneo per l'attenuazione del rischio di credito ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi, previsti nel nuovo accordo di Basilea.

Il nuovo accordo di Basilea (più noto come Basilea 2) è un accordo che ha definito a livello internazionale i requisiti patrimoniali delle banche. L'accordo è stato approvato il 26 giugno 2004 dalle banche centrali e dalle autorità di vigilanza del Gruppo dei dieci. Scopo dell'accordo è stato di aumentare la stabilità del sistema bancario internazionale rendendo le banche più sensibili al controllo dei rischi di credito, di mercato e operativi; per raggiungere tale obiettivo, sono state definite, in estrema sintesi, nuove regole fondate su tre "pilastri". Il primo pilastro è quello dei requisiti patrimoniali minimi, che si traducono in vincoli all'operatività bancaria al fine di garantire la solidità economica e finanziaria delle banche; il secondo pilastro riguarda l'efficienza della vigilanza sulla gestione del rischio da parte delle banche, che implica per le Banche centrali la verifica sulla disponibilità, da parte delle banche, dei requisiti patrimoniali minimi e il controllo del rischio degli impieghi, al fine di prevenire la possibilità che il capitale scenda al di sotto della soglia minima; il terzo pilastro, infine, concerne la disciplina del mercato e la trasparenza, e si traduce in regole di trasparenza per l'informazione al pubblico sui livelli patrimoniali, sui rischi e sulla loro gestione.

Per quanto riguarda il rischio di credito, Basilea 2 introduce la possibilità di scegliere fra più metodi di calcolo dei requisiti patrimoniali, in particolare:

- un metodo normalizzato (*standardised approach*) basato sull'utilizzo di valutazioni (*rating*) esterne forniti dalle agenzie specializzate, in base ai quali vengono applicati coefficienti prudenziali omogenei predefiniti dall'Autorità di vigilanza;
- un metodo più sofisticato, il quale, utilizzando rating interni, permette di correlare meglio il capitale regolamentare al rischio effettivo; esso si suddivide a sua volta in un metodo di base (*foundation approach*) e un metodo avanzato (*advanced approach*), in relazione alla capacità delle banche di stimare direttamente alcuni parametri necessari alla valutazione del coefficiente prudenziale da applicare all'esposizione sottostante.

Si ricorda che in data 6 maggio 2009 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi (COM(2008)0602 – C6-0339/2008 – 2008/0191(COD)), intesa a modificare i criteri dettati dal Nuovo Accordo di Basilea;

- b) favorire il rafforzamento patrimoniale e l'operatività dei confidi; i fondi di garanzia interconsortile possono essere destinati anche alla prestazione di servizi ai confidi soci, per l'iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

La costituzione di fondi di garanzia interconsortile è prevista dall'articolo 13, comma 20 e seguenti, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Esso prevede che i confidi i quali riuniscono complessivamente non meno di 15 mila imprese e garantiscono finanziamenti complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro possono istituire, anche tramite le loro associazioni nazionali di rappresentanza, fondi di garanzia interconsortile destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi. Per i confidi che riuniscono cooperative e loro consorzi, i requisiti predetti sono stabiliti rispettivamente nell'associazione di non meno di 5.000 imprese e nella garanzia di finanziamenti complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro. I predetti fondi sono gestiti da società consortili per azioni o a responsabilità limitata, il cui oggetto sociale preveda in via esclusiva lo svolgimento di tale attività, ovvero dalle società finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. In deroga all'articolo 2602 del codice civile, le società consortili possono essere costituite anche dalle associazioni di cui al comma 20. Si ricorda che la legge finanziaria 2007 (L. 27 dicembre 2006 n. 296), col fine di favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi, ha concesso la possibilità di destinare i fondi di garanzia interconsortile anche alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale degli intermediari finanziari (articolo 107 del testo unico bancario- TUB, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385), nonché, in generale, ai fini della riorganizzazione, integrazione e sviluppo operativo dei confidi stessi;

- c) facilitare la costituzione di agenzie esterne di valutazione del merito di credito dei distretti e delle imprese che ne fanno parte, a beneficio delle imprese stesse e delle banche che applicano il metodo normalizzato di calcolo dei requisiti previsto nel nuovo accordo di Basilea;
- d) favorire la costituzione, da parte dei distretti, di fondi d'investimento in capitale di rischio delle imprese che ne fanno parte; a tali fondi potranno conferire il loro apporto soggetti sia pubblici, sia privati.

La lettera *d*) istituisce l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione (DPCM 8 aprile 2008), che promuove l'integrazione fra il sistema della ricerca ed il sistema produttivo e stipula convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati che ne condividono le finalità.

Il **comma 2** provvede all'abrogazione dell'articolo 6-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, che dettava un'unica disciplina per distretti produttivi e reti di imprese.

Si ricorda che l'**articolo 6-bis**, abrogato dalla norma in esame, modificava in più parti la disciplina sui distretti produttivi introdotta dall'articolo 1, commi 366 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), eliminando, in particolare, le disposizioni relative al consolidamento fiscale ed alla tassazione unitaria per le imprese appartenenti ai distretti produttivi, che venivano sostituite da norme di semplificazione ai fini degli adempimenti IVA. Inoltre, estendeva la normativa sui distretti produttivi come modificata alle reti delle imprese (di livello nazionale), nonché alle catene di fornitura (comma 2). Il medesimo articolo, al comma 1, demandava la definizione delle caratteristiche e delle modalità di individuazione delle reti delle imprese e delle catene di fornitura ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni. Inoltre, il comma 4 dell'articolo 6-bis aveva soppresso le disposizioni del comma 3, art. 23, del D.Lgs. 112/1998 – aggiunte dal comma 370 della legge 266/2005 - che affidano lo svolgimento delle funzioni di assistenza alle imprese, esercitate prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le attività produttive, anche alle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale, di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

Si consideri tuttavia che le disposizioni relative ai distretti produttivi sono state recentemente ulteriormente modificate dall'articolo 3 del DL 5/2009, che ha in sostanza determinato il superamento di alcune scelte normative effettuate con il menzionato articolo 6-bis.

Difatti, l'articolo 3 del DL 5/2009 ha modificato la disciplina fiscale dei distretti produttivi, estesa anche alle reti di imprese e alle catene di fornitura, reintroducendo il regime fiscale previsto dalla legge finanziaria 2006 (legge n. 266/2005). Peraltro, tale disciplina non ha trovato applicazione in assenza dei decreti attuativi.

In particolare il comma 2 modifica la disciplina tributaria dei distretti produttivi prevedendo la facoltà, per questi ultimi, di optare per il regime della tassazione consolidata di distretto ovvero per la tassazione preventiva concordata triennale. Nel primo caso la base imponibile è determinata dalla somma algebrica dei redditi delle singole imprese aderenti al distretto. In caso di concordato preventivo, che può essere attribuito in capo al distretto o in capo a ciascuna impresa, la base imponibile è determinata dall'Agenzia delle entrate ovvero dagli enti locali interessati, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti.

Inoltre, il comma 3 dispone che lo svolgimento delle funzioni di assistenza alle imprese esercitate dai Comuni prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le

attività produttive, possano essere svolte anche avvalendosi di strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale, di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE

Il 25 giugno 2008 la Commissione ha presentato la comunicazione “Una corsia preferenziale per la piccola impresa” - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno *Small Business Act* per l'Europa) (COM(2008)394), per consentire alle piccole e medie imprese europee (PMI) di valorizzare pienamente le loro potenzialità in termini di crescita sostenibile nel lungo periodo e di creazione di un maggior numero i posti di lavoro.

Lo *Small Business Act*, propone, tra le altre cose, che la Commissione, consultandosi con gli Stati membri, elabori strategie di raggruppamento (*cluster*, cui può ricondursi l'esperienza italiana dei distretti) che includeranno iniziative tese alla cooperazione transnazionale di cluster, ad agevolare l'accesso dei cluster ai nuovi mercati e all'adozione di misure per ampliare la partecipazione delle PMI ai cluster innovativi.

Il piano d'azione per uno *Small Business Act* ha ricevuto il sostegno del Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 2008 e del Parlamento europeo che il 10 marzo 2009 ha approvato una risoluzione con la quale appoggia la comunicazione della Commissione.

Il 17 ottobre 2008 la Commissione ha presentato la comunicazione “Verso cluster competitivi di livello mondiale nell'UE: attuazione di una ampia strategia dell'innovazione” (COM(2008) 652), al fine di creare un quadro di riferimento per un sostegno efficace ai cluster nell'UE. Il cluster viene definito come un gruppo di imprese, di operatori economici collegati e di istituzioni geograficamente vicine e che ha raggiunto una scala sufficiente per sviluppare perizie, servizi, risorse, fornitori e competenze specializzate.

Il Consiglio competitività del 1° e 2 dicembre 2008 ha adottato conclusioni nelle quali, accogliendo favorevolmente l'iniziativa della Commissione, ribadisce l'importanza che i cluster rivestono per le piccole e medie imprese, in particolare per quelle innovatrici; auspica lo sviluppo della cooperazione tra cluster a livello europeo; ritiene che le politiche europee vadano orientate verso l'eccellenza e che sia favorito l'emergere di cluster di livello mondiale.

Articolo 3

(Riordino del sistema degli incentivi, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi)

L'articolo 3, al quale la Camera dei deputati ha apportato modifiche limitatamente ai commi 5 e 6, reca disposizioni in materia di riordino del sistema degli incentivi, agevolazioni a favore di ricerca, sviluppo e innovazione e altre forme di incentivi.

In particolare, ai sensi del **comma 1**, il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, fermo restando quanto previsto dalla legge n. 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive) e dalle disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) in materia di lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi, determina le priorità, le opere e gli investimenti strategici di interesse nazionale, compresi quelli relativi al fabbisogno energetico, in coerenza con quanto previsto dalla strategia energetica nazionale, così come definita dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da realizzare urgentemente per la crescita unitaria del sistema produttivo nazionale con particolare riferimento agli interventi da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate dall'obiettivo "Convergenza" di cui al Regolamento CE n. 1083/2006, del Consiglio dell'11 luglio 2006.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del decreto stesso, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, definisce la «Strategia energetica nazionale», che indica le priorità per il breve ed il lungo periodo e reca la determinazione delle misure necessarie per conseguire, anche attraverso meccanismi di mercato, i seguenti obiettivi: diversificazione delle fonti di energia e delle aree geografiche di approvvigionamento; miglioramento della competitività del sistema energetico nazionale e sviluppo delle infrastrutture nella prospettiva del mercato interno europeo; promozione delle fonti rinnovabili di energia e dell'efficienza energetica; realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare; promozione della ricerca sul nucleare di quarta generazione o da fusione; incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore energetico e partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione tecnologica; sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi dell'energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra;

garanzia di adeguati livelli di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori.

Si ricorda che il Regolamento CE n. 1083/2006, del Consiglio dell'11 luglio 2006 reca disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, definendo gli obiettivi a cui i Fondi strutturali e il Fondo di coesione devono contribuire, i criteri di ammissibilità per gli Stati membri e le regioni, le risorse finanziarie disponibili e i criteri per la loro ripartizione. L'elenco delle regioni interessate dall'obiettivo "Convergenza", valido dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, è riportato nell'allegato I alla decisione della Commissione UE n. 595/2006 del 4 agosto 2006. Per l'Italia vi rientrano le regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. La Commissione ha peraltro previsto un sostegno transitorio, c.d. regime di "*phasing-out*", nell'ambito dell'obiettivo "Convergenza", in favore di quelle regioni il cui PIL per abitante sarebbe stato inferiore al 75% della media comunitaria se calcolata sui 15 Stati membri, ma che hanno superato tale soglia per effetto dell'allargamento della UE a 25 Stati (cosiddetto "effetto statistico"). Le regioni interessate dal sostegno transitorio nel quadro dell'obiettivo "Convergenza" sono elencate nell'allegato II alla decisione della Commissione UE n. 595/2006. Per l'Italia, l'unica regione a beneficiare del regime transitorio di sostegno è la regione Basilicata.

Sempre ai sensi del **comma 1** dell'articolo in esame, l'individuazione delle priorità, delle opere e degli investimenti strategici di interesse nazionale viene compiuta attraverso un piano, predisposto dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i Ministri competenti e le regioni o province autonome interessate e previa intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria e sottoposto all'approvazione del CIPE. Il Ministro dello sviluppo economico, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, predispone il piano in funzione di unitari obiettivi di sviluppo sostenibile, assicurando l'integrazione delle attività economiche con le esigenze di tutela dell'ambiente e di sicurezza energetica e di riduzione dei costi di accesso. In sede di prima applicazione della nuova disciplina il piano è approvato dal CIPE entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base della predetta procedura.

Con il **comma 2** il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi oneri per la finanza pubblica (salvo quanto previsto dal comma 3: *cfr. infra*), entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge in esame, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per il riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione, limitatamente a quelli di competenza del predetto ministero. La

delega è finalizzata a rilanciare l'intervento dello Stato a sostegno delle aree o distretti in crisi, con particolare riferimento a quelli del Mezzogiorno, in funzione della crescita unitaria del sistema produttivo nazionale, ed è esercitata sulla base dei seguenti principi di delega:

- a) semplificazione delle norme statali concernenti l'incentivazione delle attività economiche con particolare riferimento alla chiarezza e alla celerità delle modalità di concessione e erogazione delle agevolazioni, e al più ampio ricorso ai sistemi di informatizzazione nonché attraverso sistemi quali buoni e *voucher*;
- b) razionalizzazione e riduzione delle misure di incentivazione di competenza del Ministero dello sviluppo economico;
- c) differenziazione e regolamentazione delle misure di incentivazione ove necessario in funzione della dimensione dell'intervento agevolato, ovvero dei settori economici di riferimento;
- d) priorità per l'erogazione degli incentivi definiti attraverso programmi negoziati con i soggetti destinatari degli interventi;
- e) preferenza per le iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione di prodotto e di processo;
- f) snellimento delle attività di programmazione con la soppressione o riduzione delle fasi inutili ed eccessivamente gravose, con la fissazione di termini certi per la conclusione dei relativi procedimenti amministrativi, conformemente ad un quadro normativo omogeneo a livello nazionale;
- g) razionalizzazione delle modalità di monitoraggio, verifica e valutazione degli interventi;
- h) adeguata diffusione di investimenti produttivi sull'intero territorio nazionale, tenuto conto dei livelli di crescita e di occupazione con particolare attenzione ai distretti industriali in situazioni di crisi;
- i) individuazione di principi e criteri per l'attribuzione degli aiuti di maggior favore alle piccole e medie imprese nonché destinazione alle stesse piccole e medie imprese di quote di risorse, che risultino effettivamente disponibili in quanto non già destinate ad altre finalità, non inferiori al 50%;
- l) previsione, in conformità delle norme comunitarie, di forme di fiscalità di sviluppo riguardanti in particolare la creazione di nuove attività imprenditoriali, da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo Convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006.

Come già detto, le regioni interessate dall'obiettivo "Convergenza" sono la Calabria, la Campania, la Puglia e la Sicilia, nonché la Basilicata ammessa, quest'ultima, al sostegno transitorio (c.d. regime di "*phasing-out*").

Il **comma 3** precisa che l'attuazione del criterio di cui alla lettera l) del precedente comma 2 è condizionato al previo reperimento delle risorse con legge ordinaria.

Il **comma 4** definisce il procedimento per l'emanazione dei decreti legislativi di attuazione della delega di cui al comma 2: i relativi schemi, adottati, ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri ministri competenti per materia, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione dei pareri alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri sono espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema; decorsi tali termini si procede anche in assenza dei pareri. Entro un anno dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2, con i medesimi criteri di delega, possono inoltre essere emanate disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da adottare con le modalità indicate nello stesso comma 3.

Ai sensi del **comma 5, modificato dalla Camera**, il CIPE provvede ad assegnare risorse fino al limite annuale di 50 milioni di euro al Fondo istituito ai sensi dell'art. 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

La legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), all'art. 1, comma 340, ha istituito le **zone franche urbane**, con un numero di abitanti non superiore a 30.000, al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale. Ai sensi del comma 342 dell'art. 2 della legge finanziaria 2007, spetta al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale (ora del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali), provvedere alla definizione dei criteri per l'allocatione delle risorse e per la individuazione e la selezione delle zone franche urbane, sulla base di parametri socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di degrado. La legge finanziaria del 2007, nel subordinare l'efficacia delle disposizioni istitutive delle zone franche urbane all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, par. 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, ha istituito un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro, per il finanziamento delle zone franche urbane. La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), all'art. 2, commi 561, 562 e 563 ha confermato tale stanziamento e definito in maggiore dettaglio le agevolazioni fiscali e previdenziali, demandandone la ulteriore determinazione ad un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (tale decreto risulta al momento in corso di predisposizione).

Giova ricordare che l'iniziativa riprende quella francese delle *Zones Franches Urbaines*, introdotta nel novembre 1996 da una normativa che prevedeva sgravi fiscali alle imprese in aree urbane degradate. La prima generazione risale al 1997 e riguarda 44 periferie sensibili; nel 2003 si sono aggiunte 41 aree degradate, nel 2006 altre 15 aree (cfr. décret n. 2006-930 du 28 juillet 2006). Le prime *Zones Franches Urbaines* iniziano a operare nel 1997 come sub-aree nell'ambito di 744 unità territoriali già definite come

zone urbane sensibili. L'obiettivo dichiarato delle ZFU è la creazione di occupazione. Per creare le prime 44 ZFU, la Francia chiese e ottenne dalla Commissione Europea la relativa autorizzazione comunitaria. Tale decisione (del 2006 rinnovata sino al 2011) autorizza misure di fiscalità di vantaggio nel presupposto che esse non costituiscano una distorsione di mercato e alla concorrenza.

Con delibera del 30 gennaio 2008, n. 5, il CIPE ha fissato i criteri e gli indicatori per la delimitazione delle zone franche urbane e il 1° ottobre 2008 il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento politiche di sviluppo ha reso noto che sono state selezionate, sulle 64 proposte pervenute, 22 "zone franche urbane" che avranno diritto a incentivi e agevolazioni fiscali e previdenziali, per una cifra pari a 50 milioni l'anno, per nuove attività economiche. Come già precisato, la procedura di ammissione al finanziamento, dopo tale selezione, prevede la valutazione del CIPE e l'autorizzazione della Commissione europea.

Con delibera n. 5 del 30 gennaio 2008, il CIPE ha fissato i criteri e gli indicatori per la delimitazione delle zone franche urbane e il 1° ottobre 2008 il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento politiche di sviluppo ha reso noto che sono state selezionate, sulle 64 proposte pervenute, 22 "zone franche urbane" che avranno diritto a incentivi e agevolazioni fiscali e previdenziali, per nuove attività economiche. Come già precisato, la procedura di ammissione al finanziamento, dopo tale selezione, prevede la valutazione del CIPE e l'autorizzazione della Commissione europea.

Poiché la legislazione vigente prevede stanziamenti in favore delle zone franche urbane sino al 2009, il comma 5 dell'articolo in esame autorizza il CIPE a destinare risorse, fino al limite annuale di 50 milioni di euro annui, al Fondo destinato a finanziare le agevolazioni previste per le zone franche urbane a valere sulle risorse disponibili del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS). **Con una modifica introdotta dalla Camera dei deputati, si precisa che restano fermi gli utilizzi di cui all'articolo 14, comma 1 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39,** convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.

L'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 39 del 2009 riguarda l'assegnazione, da parte del CIPE, di una quota annuale di un importo non inferiore a 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni di euro nell'ambito della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate per il periodo di programmazione 2007-2013, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, al fine di finanziare gli interventi di ricostruzione e le altre misure in favore dei territori colpiti dal sisma in Abruzzo.

La medesima disposizione in commento, ai fini dell'utilizzo delle risorse stanziate ai sensi del comma in esame, assegna al CIPE il compito di provvedere, con le modalità di cui al già citato comma 342 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007, ad aggiornare i criteri e gli indicatori per l'individuazione e la

delimitazione delle zone franche urbane al fine di incrementare progressivamente la loro distribuzione territoriale.

Il **comma 6, modificato dalla Camera** incrementa di 30 milioni di euro la dotazione per l'anno 2009 del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio istituito dall'art. 13, comma 3-*quater*, del D.L. n. 112/2008.

Si ricorda che il menzionato comma 3-*quater* prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, con una dotazione di 60 milioni di euro per il 2009, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni del biennio 2010-2011.

Attraverso tale Fondo saranno concessi contributi statali per interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento ed il recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico dei territori stessi. La ripartizione delle risorse e l'individuazione degli enti beneficiari sarà disposta con DM dell'economia e delle finanze, emanato previo atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il comma in commento prevede altresì la relativa norma di copertura finanziaria.

All'onere derivante da tale disposizione si provvede **ai sensi** (e non "nel limite delle risorse", secondo la formulazione adottata nel testo varato dal Senato) **dell'art. 24, comma 1, del provvedimento in esame** (cfr. la relativa scheda).

Il successivo **comma 7** modifica il comma 853 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, prevedendo che la proposta del Ministro dello sviluppo economico relativa alla delibera con cui il CIPE dispone gli interventi del Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, costituito dall'art. 11 comma 3, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2005, n. 80, sia formulata previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Con tale disposizione, viene recepita l'indicazione contenuta nella sentenza 10-14 marzo 2008, n. 63 della Corte Costituzionale (G.U. 19 marzo 2008, n. 13, Prima serie speciale), che ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del comma 853 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007, nella parte in cui non prevede che i poteri del CIPE di determinazione dei criteri e delle modalità di attuazione degli interventi di cui al Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà siano esercitati d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Il **comma 8** reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 24, commi 32 e 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

Il comma 32 dell'art. 24 della legge n. 449 del 1997 prevede che il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dall'allora Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in materia di incentivi all'impresa costituisca titolo per l'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 67, comma 2 del D.P.R. 28 gennaio 1998, n. 43 (riscossione coattiva delle imposte), e precisa che agli interventi di ricostruzione e sviluppo delle zone colpite dai terremoti del 1980 e del 1981 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 11, del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti da eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76. Tale disposizione assegna all'intendenza di finanza competente per territorio il compito di ripetere le somme erogate a titolo di contributo pubblico per la realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali, nel caso in cui tali iniziative si siano protratte oltre 18 mesi dalla concessione dello stesso contributo. La stessa disposizione chiarisce che il diritto alla restituzione dei contributi è preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi.

Il successivo comma 33 dell'art. 24 della citata legge n. 449 del 1997 chiarisce che il diritto alla ripetizione delle somme concesse a titolo di agevolazione dal Ministero dell'industria costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-*bis* del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate né al consenso delle parti né a forme di pubblicità.

Ai sensi dell'art. 2751-*bis* del Codice civile sono privilegiati, ossia hanno la precedenza su tutti gli altri nei pagamenti, i crediti riguardanti le retribuzioni dovute ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile; le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione; le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l'ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo; i crediti del coltivatore diretto per i corrispettivi della vendita dei prodotti, i crediti dell'impresa artigiana e delle società od enti cooperativi di produzione e di lavoro, per i corrispettivi dei servizi

prestati e della vendita dei manufatti; i crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti; i crediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo per gli oneri retributivi e previdenziali addebitati alle imprese utilizzatrici.

La disposizione in commento precisa che i predetti commi 32 e 33 dell'art. 34 della legge n. 449/1997 si interpretano nel senso che il provvedimento di revoca delle agevolazioni concesse a titolo di incentivo alle imprese costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo degli importi corrisposti e dei relativi interessi, rivalutazioni e sanzioni nei confronti di tutti gli obbligati e quindi anche nei confronti dei soggetti che hanno prestato garanzia fideiussoria in relazione alle agevolazioni revocate.

Il **comma 9**, infine, per garantire migliori condizioni di competitività sul mercato internazionale e dell'offerta di servizi turistici, stabilisce che nelle strutture turistico-ricettive all'aperto (come campeggi o villaggi vacanze) non costituiscono in alcun caso attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici, le installazioni ed i rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento, collocati, anche in via permanente, nel perimetro delle strutture turistico-ricettive regolarmente autorizzate, purché ottemperino alle specifiche condizioni strutturali e di mobilità stabilite con legge regionale.

Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE

La comunicazione della Commissione “Una corsia preferenziale per la piccola impresa” – Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (un *Small Business Act* per l'Europa) (COM(2008)394) (*vedi la scheda relativa all'art. 1, paragrafo “Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE”*), tra l'altro, propone agli Stati membri di:

- elaborare programmi creditizi che suppliscano alla mancanza di finanziamenti tra cento mila e un milione di euro, soprattutto con strumenti che combinino indebitamento e capitale proprio, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato;
- eliminare gli ostacoli normativi e fiscali che impediscono ai capitali di rischio operanti nel mercato unico di investire alle stesse condizioni dei fondi nazionali;
- far sì che l'imposizione fiscale sugli utili societari incoraggi gli investimenti;

Il Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 2008, nell'esprimere il proprio sostegno al Piano di ripresa economico, ha, in particolare, auspicato una franchigia temporanea di due anni al di là della soglia minima per gli aiuti di Stato per un importo fino a 500 mila euro e l'adeguamento del quadro, necessari per potenziare il sostegno alle imprese, in particolare le PMI.

Nell'ambito del Piano europeo di ripresa economica, approvato dal Consiglio europeo dell'11-12 dicembre 2008, si segnala che il 17 dicembre 2008 la Commissione europea ha adottato la comunicazione "Quadro di riferimento temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica", applicabile sino al 31 dicembre 2010 relativamente alle imprese che abbiano iniziato a trovarsi in difficoltà dopo il 1° luglio 2008, a seguito dell'attuale crisi finanziaria ed economica globale.

In base al Quadro di riferimento temporaneo, la Commissione europea considererà compatibili aiuti di Stato il cui ammontare, sotto forma di sovvenzioni dirette, non superi i 500.000 euro per ciascuna impresa in tre anni (il regolamento del 2006 sugli aiuti *de minimis* fissa, a regime, il limite massimo di 200.000 euro).

Quanto agli aiuti sotto forma di garanzia, si segnala che, in base al "Quadro di riferimento temporaneo", gli Stati membri potranno accordare una riduzione fino al 25% per le PMI e fino al 15% per le grandi imprese del premio annuale dovuto per le nuove garanzie concesse in base alle disposizioni sulle soglie di sicurezza previste nella Comunicazione sugli aiuti di Stato sotto forma di garanzia, adottata dalla Commissione nel giugno 2008. La garanzia non dovrà assistere più del 90% del prestito (anziché l'80% come precedentemente stabilito).

Il 29 aprile la Commissione ha, inoltre, adottato un "pacchetto di semplificazione" volto a rendere più efficaci, trasparenti e rapide le procedure in materia di aiuti di Stato.

Il pacchetto comprende un codice delle migliori pratiche, che prevede contatti intensificati tra Stati membri e Commissione nella fase di pre-notificazione al fine di migliorare la qualità e la completezza delle notificazioni, e una comunicazione su una procedura semplificata che ha invece come oggetto i casi più semplici - cioè quelli chiaramente in linea con gli strumenti orizzontali esistenti o con la prassi decisionale consolidata - e prevede l'impegno della Commissione ad adottare le relative decisioni entro un mese dalla notifica.

Il Consiglio competitività del 28 maggio 2009 ha approvato conclusioni in materia di approccio integrato ad una politica industriale competitiva e sostenibile nell'Unione europea.

Il Consiglio, tra l'altro, rileva che per mantenere una base industriale competitiva e forte in Europa occorranzo condizioni quadro favorevoli, stabili e prevedibili che promuovano l'eccellenza, l'innovazione e la sostenibilità e consentano alle imprese di operare ed investire. In tale contesto, il Consiglio ritiene che gli Stati membri dovrebbero mantenere o aumentare il volume, l'efficacia e l'efficienza degli investimenti pubblici in ricerca e sviluppo (R&S) ed in innovazione e che le politiche della Comunità e degli Stati membri dovrebbero sostenere tutte le possibili forme di innovazione, rafforzare l'applicazione dei diritti

di proprietà intellettuale e agevolare i trasferimenti di tecnologie e conoscenze a vantaggio delle imprese, specie le PMI.

Articolo 9 *(Disciplina dei consorzi agrari)*

L'articolo, **dapprima modificato nel corso dell'esame presso il Senato con l'aggiunta dei commi 3 e 4, e in seguito anche dalla Camera di nuovo al comma 4**, reca una nuova disciplina dei consorzi agrari, agevolandone il riconoscimento quali società cooperative a mutualità prevalente. Sono inoltre definiti nuovi termini per l'adeguamento degli statuti dei consorzi alle disposizioni del codice civile e nuove disposizioni per la revoca dell'esercizio provvisorio e per consentire la chiusura della procedure di liquidazione dei consorzi.

Il **comma 1** reca ai primi tre periodi le nuove disposizioni sulla natura giuridica dei Consorzi agrari, ricalcando per quanto riguarda la riconduzione degli stessi alla disciplina civilistica delle società cooperative, le norme attualmente in vigore (art. 1, comma 9-bis, del decreto-legge n. 181/2006¹), che vengono abrogate dal successivo **comma 2**, con una importante modifica. Si stabilisce infatti (con il terzo periodo) che il riconoscimento della qualificazione di società cooperative a mutualità prevalente (alla quale la normativa fiscale subordina il riconoscimento di una serie di agevolazioni) prescinda per i consorzi dagli specifici requisiti previsti al riguardo nell'art. 2513 del Codice civile (ove si quantificano le soglie percentuali necessarie per la realizzazione delle condizioni - svolgimento dell'attività prevalentemente in favore dei soci e con l'apporto prevalente degli stessi - poste dall'art. 2512), essendo sufficiente che lo statuto rispetti i divieti in ordine alla distribuzione di utili tra i soci previsti dal successivo art. 2514 del Codice. Si ricorda che la normativa vigente (art. 2 della legge n. 410/1999) attribuisce ai Consorzi compiti di supporto all'attività agricola in generale, il che ha di fatto precluso loro la possibilità di ottenere il riconoscimento della mutualità prevalente sulla base delle disposizioni civilistiche vigenti.

Fino all'approvazione del decreto-legge n. 181/2006 l'impianto normativo generale sulla base del quale i consorzi agrari hanno svolto la loro attività era dettato dalla legge n. 410/99², quasi interamente abrogata dal comma 9-bis dell'art. 1 del citato D.L. n. 181, il quale ne ha invece lasciato in vigore la norma (art. 2) che definisce gli scopi cui sono preposti i consorzi: tali scopi richiedono l'esecuzione di attività dirette a contribuire alla innovazione ed al miglioramento della produzione agricola, nonché a

¹ D.L. 18 maggio 2006, n. 181, *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 17 luglio 2006, n. 233.

² Legge 28 ottobre 1999, n. 410, Nuovo ordinamento dei consorzi agrari

predisporre e gestire servizi utili per l'agricoltura, conservando così una funzione parapubblica che richiede ai consorzi agrari di operare con tutti gli operatori, soci o non soci.

Il menzionato comma 9-bis dell'art. 1 del D.L. n. 181 prevede che i consorzi agrari siano società cooperative a responsabilità limitata, disciplinate a tutti gli effetti dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, disponendo che l'uso della denominazione di consorzio agrario sia riservato esclusivamente alle società cooperative di cui al comma stesso.

L'articolo 2511 del Codice civile definisce le società cooperative come società a capitale variabile con scopo mutualistico mentre il successivo articolo 2512 specifica che sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:

- 1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
- 2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
- 3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci.

L'articolo 2513 definisce i criteri per la definizione della prevalenza che deve essere documentata dagli amministratori e sindaci evidenziando contabilmente i seguenti parametri:

- a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, punto A1 (che prevede che il conto economico deve essere redatto in conformità ad uno schema che deve contenere, tra l'altro, il valore della produzione ed in particolare il dato dei ricavi delle vendite e delle prestazioni);
- b) il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B9 (costo della produzione per il personale) computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico;
- c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B7 (costo della produzione per i servizi), ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B6 (costo della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci).

Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti.

Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti.

L'articolo 2514 elenca i requisiti delle cooperative a mutualità prevalente, che debbono prevedere nei propri statuti:

a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Ancora il comma 1, al quarto periodo, fissa un nuovo termine per l'adeguamento degli Statuti dei Consorzi alle disposizioni del codice civile, che dovrà avvenire entro dodici mesi dalla entrata in vigore della legge; tale termine è attualmente fissato al 31 dicembre 2009 dall'art. 18, co. 1 del D.L. n. 207/2008 di proroga termini³.

Sempre il comma 1 dell'articolo in esame dispone che per i consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, per i quali sia accertata la mancanza dei presupposti per il superamento dello stato di insolvenza e, in ogni caso, in mancanza della presentazione e dell'autorizzazione della proposta di concordato, l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione proceda alla revoca dell'esercizio provvisorio dell'impresa e provveda a rinnovare la nomina dei commissari liquidatori.

L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo in esame prevede infine che alle proposte di concordato dei consorzi agrari non si applichino i termini previsti per la presentazione della domanda di concordato da parte del fallito. Si ricorda infatti che essa è possibile solo se è decorso un anno dalla dichiarazione di fallimento e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo.

L'art. 124 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, (*Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa*), come modificato, disciplina la proposta di concordato, prevedendo che essa possa essere presentata anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purché sia stata tenuta la contabilità ed i dati risultanti da essa e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori del fallito da sottoporre all'approvazione del giudice delegato. Essa non può essere presentata dal fallito o da società da lui partecipate o controllate se non dopo il decorso

³ Il termine per l'adeguamento degli statuti dei consorzi agrari alle norme che il codice civile detta per le società cooperative, originariamente fissato al 30 giugno 2007 dal D.L. n. 181/2006, era già stato prorogato dapprima al 31 dicembre 2007 dall'art. 1, comma 1076 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), quindi al 30 giugno 2008 con l'art. 2, co. 5-quater del D.L. n. 300/2006 ed al 31 dicembre 2008 con l'art 26, comma 1, del D.L. n. 248/2007.

di un anno dalla dichiarazione di fallimento e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo.

Il **comma 3**, introdotto durante l'esame al Senato, definisce la modalità per chiudere i procedimenti di liquidazione dei consorzi in liquidazione coatta amministrativa entro il termine - 31 dicembre 2009 - fissato da ultimo dal citato art. 18, comma 1, del D.L. n. 207/2008.

L'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge n. 181/2006, che ha ricondotto i consorzi agrari alla disciplina generale delle società cooperative, è in particolare intervenuto sulle gestioni commissariali in corso, prevedendo la riduzione del numero (da 3 a 1) dei commissari liquidatori per i consorzi in liquidazione coatta amministrativa e la chiusura delle procedure liquidatorie entro il termine del 30 giugno 2007, nonché la cessazione dei commissari in carica e la ricostituzione degli organi statutari per gli altri consorzi in gestione commissariale.

Il termine per la chiusura delle procedure di liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari è stato quindi prorogato dapprima al 31 dicembre 2007 dall'art. 1, comma 1076, della legge n. 296/2006 (Legge-finanziaria 2007); quindi al 31 dicembre 2008 dall'art. 26, comma 1, del D.L. N. 248/2007, anche allo scopo di consentire la presentazione di una proposta di concordato⁴ sulla base dell'art. 124 del R.D. n. 267/1942⁵; da ultimo al 31 dicembre 2009 con l'art. 18, comma 1, del D.L. n. 207/2008.

Allo scopo di consentire il rispetto del termine (31 dicembre 2009) attualmente previsto per la chiusura delle liquidazioni amministrative in corso, la norma prevede che i consorzi in liquidazione sottopongano entro il 30 settembre 2009 all'autorità che vigila sulla liquidazione gli atti di cui all'art. 213 del R.D. n. 267/1942, e cioè:

- il bilancio finale della gestione con il conto della gestione;
- il piano di riparto tra i creditori;
- la relazione del comitato di sorveglianza.
-

L'inosservanza di tale disposizione è sanzionata con la sostituzione dei commissari liquidatori e dei componenti dei comitati di sorveglianza.

In particolare, la sostituzione opera nei seguenti casi:

⁴ Il medesimo art. 26, comma 1, in forma di novella al citato art. 1, comma 9-bis, del D.L. n. 181/2006, stabilisce poi che, in mancanza della presentazione e approvazione della proposta di concordato, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio venga revocata dall'autorità amministrativa preposta alla vigilanza.

⁵ Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, che a decorrere dal 1° gennaio 2008 si applica nella versione integrata e corretta dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169.

- omessa trasmissione degli atti sopra indicati entro il termine del 30 settembre 2009;
- diniego di autorizzazione al deposito degli atti stessi da parte dell'autorità vigilante;
- accoglimento da parte del Tribunale, alla data di entrata in vigore della legge, di una opposizione agli atti per motivi connessi alla attività del commissario, a prescindere da eventuali reclami.

In merito al soggetto vigilante si ricorda che la vigilanza in generale sui consorzi agrari, come su tutte le forme di società cooperative e loro consorzi inclusi le piccole società cooperative, è dall'art. 1 del D.Lgs. 220/02⁶ attribuita al Ministero delle attività produttive (ora dello Sviluppo Economico); l'art. 12 del medesimo D.Lgs. stabilisce peraltro che alcuni provvedimenti, se assunti nei confronti di Consorzi agrari debbono essere adottati dal dicastero delle attività produttive con il concerto del ministero dell'agricoltura⁷. I provvedimenti di cui trattasi sono (comma 1 dell'art. 12):

- cancellazione dall'albo nazionale degli enti cooperativi;
- gestione commissariale (disciplinata dall'art. 2543 del cod. civ. in caso di irregolare funzionamento della società cooperativa);
- scioglimento per atto dell'autorità (disciplinato dall'art. 2544 cod. civ.);
- sostituzione dei liquidatori (prevista dall'art. 2545 cod. civ., in caso d'irregolarità o di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria);
- liquidazione coatta amministrativa (prevista dall'art. 2540 cod. civ. per i casi di insolvenza)⁸.

Il **comma 4** provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Ai sensi della **modifica apportata dalla Camera**, inoltre, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti

⁶ Decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della L. 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore".

⁷ Il decreto legge n. 181/2006 (art. 1, comma 9-bis, primo periodo), con norma ora abrogata dal provvedimento in esame, precisa che la vigilanza sui consorzi agrari è esercitata "congiuntamente" dal ministro dello sviluppo economico e da quello delle politiche agricole "ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 220/2002".

⁸ L'articolo 12 del decreto legislativo n. 220 prosegue richiedendo che i sopraelencati provvedimenti sanzionatori siano adottati previa consultazione della Commissione centrale per le cooperative, e che gli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza o non rispettino le finalità mutualistiche siano cancellati dall'albo nazionale degli enti cooperativi con conseguente perdita dei benefici connessi all'iscrizione.

dall'applicazione del comma 1, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni⁹.

⁹ Il comma 7 dell'art. 11-ter della legge 468/1978 di riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, stabilisce che qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.

Articolo 10 *(Società cooperative)*

L'**articolo 10** pone una serie di norme in materia di società cooperative, modificando il codice civile e la relativa legislazione di settore. **La Camera dei deputati ha soppresso il comma 14, lasciando immutati tutti gli altri commi.**

Nel dettaglio, il **comma 1** modifica l'art. 2511 c.c., secondo il quale le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico, specificando che le stesse cooperative siano iscritte presso l'albo delle società cooperative di cui all'art. 2512, secondo comma, c.c. e all'art. 223-*sexiesdecies* disp. att. c.c..

Attualmente, il richiamato art. 2512 c.c. prevede al secondo comma che le società cooperative a mutualità prevalente si debbano iscrivere in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci.

Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che: svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi; si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci; si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

Il richiamato art. 223-*sexiesdecies* disp. att. c.c., come aggiunto, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, ha stabilito che entro il 30 giugno 2004 il Ministro delle attività produttive dovesse predisporre un Albo delle società cooperative tenuto a cura del Ministero delle attività produttive, ove dovessero iscriversi le cooperative a mutualità prevalente.

In una diversa sezione del medesimo Albo sono tuttavia tenute ad iscriversi anche le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 223-*duodecies* disp. att. c.c., le disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali si applicano soltanto alle cooperative a mutualità prevalente.

L'Albo delle società cooperative è stato istituito con D.M. 23 giugno 2004¹⁰.

L'art. 223-*sexiesdecies* disp. att. c.c. viene ora modificato dal comma 6 dell'articolo 10 in commento, nei termini di cui si dirà *infra*.

La norma recata dal comma 1 dell'articolo 10 in commento appare pertanto conformare il dettato dell'art. 2511 c.c. al regime che prevede che tutte le società

¹⁰ In G.U. 13 luglio 2004, n. 162, corretto con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 luglio 2004, n. 167.

cooperative debbano iscriversi all'Albo, benché in due sezioni diverse in ragione del carattere – prevalente o meno – della mutualità.

Il **comma 2** stabilisce che la presentazione della comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 7 del 2007, convertito dalla legge n. 40 del 2007, all'ufficio del registro delle imprese determina, nel caso di impresa cooperativa, l'automatica iscrizione nell'albo delle società cooperative, di cui all'art. 2512, secondo comma, c.c. e all'art. 223-*sexiesdecies* disp. att. c.c., come modificato dal comma 6 dell'articolo in esame.

Si ricorda che il citato art. 9 del decreto-legge n. 7 del 2007, convertito dalla legge n. 40 del 2007, ha previsto che ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica o su supporto informatico, la comunicazione unica per gli adempimenti previsti. La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge, e dà notizia alle Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica.

Il **comma 3** pone in capo all'ufficio del registro delle imprese l'obbligo di trasmettere immediatamente all'albo delle società cooperative:

- 1) la comunicazione unica prevista dal sopra illustrato comma 2;
- 2) la comunicazione della cancellazione della società cooperativa dal registro;
- 3) la comunicazione della sua trasformazione in altra forma societaria per l'immediata cancellazione dal suddetto albo.

Il **comma 4** indica modalità con cui vanno comunicati da parte delle società cooperative i criteri per la definizione del requisito della mutualità prevalente. L'art. 2513 c.c. stabilisce infatti che gli amministratori e i sindaci debbano documentare la condizione di mutualità prevalente nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente una serie di parametri.

A tal fine, il comma 4 in esame dispone che le società cooperative debbano comunicare annualmente le notizie di bilancio all'amministrazione presso la quale è tenuto l'albo delle società cooperative con gli strumenti informatici di cui all'art. 223-*sexiesdecies* disp. att. c.c., come modificato dal comma 6 dell'articolo 10 in esame.

Il **comma 5** abroga il terzo comma dell'art. 2515 c.c., secondo cui le società cooperative a mutualità prevalente devono indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente.

Il **comma 6** modifica l'art. 223-*sexiesdecies*, primo comma, disp. att. c.c., sostituendo la previsione della facoltà per le società cooperative di depositare i bilanci attraverso strumenti di comunicazione informatica con la previsione della facoltà di comunicare annualmente attraverso strumenti di comunicazione informatica le notizie di bilancio, anche ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'art. 2513 c.c., all'amministrazione presso la quale è tenuto l'albo. Viene altresì sanzionata l'omessa comunicazione con la sospensione semestrale di ogni attività dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali.

Il **comma 7** modifica l'art. 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400 il quale, al fine di uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi, ha previsto che le procedure, in genere, di liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative disposte ai sensi di una serie di norme, in relazione ai vari tipi di cooperativa, siano disciplinate dalle norme generali sulla liquidazione coatta amministrativa contenute nel Titolo V del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare), salvo quanto previsto dalle leggi speciali.

Il comma in esame aggiunge, in fine del citato art. 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400, un comma secondo cui la vidimazione del registro tenuto dal curatore, di cui all'art. 38, primo comma, della Legge fallimentare, ove egli deve annotare giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione e che attualmente va preventivamente vidimato da almeno un componente del comitato dei creditori, va effettuata in forma semplificata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.

Il **comma 8** modifica l'art. 2545-*octies* c.c. che, in relazione alla perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, stabilisce che la cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti la condizione di prevalenza, di cui all'art. 2513 c.c., ovvero quando modifichi le previsioni statutarie di cui all'art. 2514 c.c.. In questo caso, sentito il parere del revisore esterno, ove presente, gli amministratori devono redigere un apposito bilancio, da notificarsi entro sessanta giorni dalla approvazione al Ministero delle attività produttive, al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Il bilancio deve essere verificato senza rilievi da una società di revisione

Il comma 8 modifica ora il citato art. 2545-*octies* c.c. aggiungendovi una serie di commi, i quali precisano innanzitutto che, qualora la cooperativa abbia perso la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per il mancato rispetto della condizione di prevalenza di cui all'art. 2513 c.c., l'obbligo di redigere e di notificare un bilancio previsto dal secondo comma si applica soltanto nel caso in cui la cooperativa medesima modifichi le previsioni statutarie di cui all'art. 2514 c.c. o abbia emesso strumenti finanziari.

Il richiamato art. 2514 c.c. stabilisce che le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti: a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Le cooperative deliberano l'introduzione e la soppressione di tali clausole con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Nei casi di perdita della qualifica di mutualità prevalente, e nel caso in cui le risultanze contabili relative al primo anno successivo alla perdita della detta qualifica evidenzino il rientro nei parametri della mutualità prevalente, la cooperativa ha l'obbligo di segnalare tale condizione attraverso gli strumenti di comunicazione informatica previsti dall'art. 223-*sexies-decies* disp. att. c.c.. In seguito alle predette segnalazioni, l'amministrazione presso la quale è tenuto l'albo delle società cooperative deve provvedere alla variazione della sezione di iscrizione all'albo medesimo senza alcun ulteriore onere istruttorio. Viene quindi sanzionata l'omessa o ritardata comunicazione della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, che va segnalata all'amministrazione finanziaria, con l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni attività dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali.

Il **comma 9** aggiunge all'art. 1 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, recante norme in materia di vigilanza su tutte le forme di società cooperative e loro consorzi attribuita all'organo ministeriale, un comma 4-*bis*, che specifica che gli uffici amministrativi preposti alla vigilanza cooperativa, ferme le specifiche disposizioni civilistiche, assolvono i compiti loro affidati dalla legge esclusivamente nell'interesse pubblico.

Il **comma 10** trasforma, al fine di favorire la formazione, la promozione e la vigilanza in tema di cooperazione, l'Istituto italiano di studi cooperativi Luigi Luzzatti nell'Associazione italiana di studi cooperativi Luigi Luzzatti avente personalità giuridica, con sede in Roma, ed avente quale socio unico il Ministero dello sviluppo economico, che ne assicura la vigilanza ed a supporto del quale l'ente opera, seguendo le direttive impartite.

Si specifica quindi che i mezzi finanziari e patrimoniali dell'Associazione sono costituiti:

- 1) dal patrimonio già facente capo all'Istituto al momento della trasformazione;
- 2) da una quota dello stanziamento di bilancio derivante dall'art. 29-*bis* del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione), ratificato, con modificazioni, dalla legge 2

aprile 1951, n. 302, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, prevedendosi che l'entità della predetta quota sia stabilita ogni anno con decreto del Ministro dello sviluppo economico all'atto dell'approvazione del programma annuale di attività.

Il **comma 11** modifica il comma 2, secondo periodo, dell'art. 1 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, secondo cui l'accertamento dei requisiti mutualistici è riservato, in via amministrativa, al Ministero anche in occasione di interventi ispettivi di altre amministrazioni pubbliche.

Il comma 11 in esame sostituisce la parola: "amministrativa" con la parola "esclusiva", sopprimendo altresì il riferimento agli interventi ispettivi di altre amministrazioni pubbliche.

Il **comma 12** modifica l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, che facoltizza il Ministero, sulla base delle risultanze emerse in sede di vigilanza, valutate le circostanze del caso, ad adottare, i seguenti provvedimenti: a) cancellazione dall'albo nazionale degli enti cooperativi ovvero cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione; b) gestione commissariale; c) scioglimento per atto dell'autorità; d) sostituzione dei liquidatori; e) liquidazione coatta amministrativa.

Il comma 12 in esame aggiunge al citato art. 12 un comma 5-bis, che prevede l'irrogazione della sanzione della sospensione semestrale di ogni attività dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali, agli enti cooperativi che senza giustificato motivo non ottemperano, entro il termine prescritto, anche parzialmente alla diffida – peraltro non espressamente citata nell'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 - impartita in sede di vigilanza, salva l'applicazione di ulteriori sanzioni.

Il **comma 13** modifica l'art. 223-septiesdecies disp. att. c.c., sopprimendo il termine del 31 dicembre 2004 entro il quale avrebbero dovuto essere sciolti gli enti cooperativi che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni, qualora non risulti l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari.

La Camera dei deputati ha soppresso il comma 14 che modificava il comma 3 dell'art. 21 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, il quale, a sua volta, rende applicabili alle banche di credito cooperativo gli artt. 2, 7, 9, 11, 12, 14, comma 4, 18, commi 3 e 4, e 21, commi 1 e 2, della stessa legge n. 59 del 1992.

Il comma 14, introducendo nel corpo del testo il riferimento anche all'art. 4 della legge n. 59 del 1992, avrebbe reso applicabile alle banche di credito cooperativo anche tale disposizione.

Il richiamato art. 4 della legge n. 59 del 1992, in materia di soci sovventori, stabilisce che il primo e il secondo comma dell'art. 2548 c.c. (secondo cui l'atto costitutivo può prevedere la costituzione di fondi di garanzia per il pagamento delle indennità, mediante speciali conferimenti da parte di assicurati o di terzi, attribuendo anche a questi ultimi la

qualità di socio, e può attribuire a ciascuno dei soci sovventori più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare del conferimento) si applicano alle società cooperative e ai loro consorzi, con esclusione delle società e dei consorzi operanti nel settore dell'edilizia abitativa, i cui statuti abbiano previsto la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. I voti attribuiti ai soci sovventori anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci. I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori. I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azioni nominative trasferibili. Alle azioni dei soci sovventori si applicano il secondo comma dell'art. 2348 c.c. ed il terzo comma dell'art. 2355 c.c.. Lo statuto può stabilire particolari condizioni a favore dei soci sovventori per la ripartizione degli utili e la liquidazione delle quote e delle azioni. Il tasso di remunerazione non può comunque essere maggiorato in misura superiore al 2 per cento rispetto a quello stabilito per gli altri soci.

Articolo 18

(Azioni a tutela della qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura e per il contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari ed ittici)

L'**articolo 18** è volto a promuovere per il triennio 2009-2011 le attività del dicastero agricolo, comprese quelle di controllo, al fine di meglio tutelare la qualità delle produzioni agroalimentari, incluse quelle provenienti dalla filiera ittica, immesse al consumo sul territorio nazionale.

Il **comma 2** definisce le modalità operative dell'azione ministeriale che per la identificazione e registrazione degli animali e la tracciabilità dei prodotti dovrà avvalersi della società consortile Consorzio Anagrafe Animale - CO.AN.AN. (di cui ai commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 4 decreto-legge n. 2/2006) quale ente strumentale di assistenza tecnica al sistema nazionale delle anagrafi animali e della tracciabilità degli alimenti; per quanto attiene all'attività di controllo il Ministero dovrà fare ricorso al Comando carabinieri politiche agricole e alimentari, al Corpo forestale dello Stato ed alla guardia costiera del Corpo della capitanerie di porto, ciascuno per quanto di propria competenza ma con il coordinamento dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari¹¹.

I commi **3, 4, 5 e 6, introdotti dalla Camera durante la scorsa lettura parlamentare**, riguardano la qualità e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura italiani destinati al mercato interno. Il **comma 3** fissa preliminarmente il duplice obiettivo di migliorare lo standard qualitativo dei prodotti in oggetto e di migliorare la loro valorizzazione commerciale e, a tali fini, impone una serie di obblighi informativi minimali alle imprese che praticano la pesca e l'acquacoltura. Il **comma 5**, peraltro, precisa che le disposizioni recate dal comma 3 si applicano alle partite di peso pari o superiore a 15 chilogrammi e alle attività effettuate per mezzo di imbarcazioni dai 15 metri in su. Le informazioni che le imprese sono tenute a fornire ai sensi del **comma 3** sono di natura identificativa del prodotto (ivi comprese le denominazioni commerciale e scientifica di ogni pesce) e degli operatori della filiera (il peschereccio ovvero il sito di acquacoltura, gli attrezzi utilizzati, nonché nomi ed indirizzi dei fornitori), quantitative (il peso vivo) e cronologiche (date di cattura ovvero di raccolta, date

¹¹ Lo schema di regolamento di organizzazione del MIPAAF n. 77/09, recentemente sottoposto all'esame delle Commissioni parlamentari, riorganizza l'Ispettorato in struttura dipartimentale ridenominandolo Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, con ciò evidenziando la duplice funzione della struttura deputata a vigilare sulla qualità e a prevenire e reprimere le frodi

di messa all'asta del prodotto). Il **comma 4** integra i profili identificativi del prodotto delineati dal comma precedente, aggiungendo che a ciascuna partita sarà applicato un nuovo sistema di marcatura ed etichettatura, che sarà specificato da un prossimo decreto ministeriale. Il futuro decreto ministeriale, per armonizzarsi con i criteri degli altri Paesi dell'Unione Europea, sarà adottato previa comunicazione alla Commissione Europea. Il **comma 6** stabilisce che le azioni finalizzate al miglioramento qualitativo dei prodotti e alla loro valorizzazione commerciale di cui ai commi precedenti non comportino nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

Gli attuali **commi 7 e 8** dell'articolo 18 -corrispondenti ai commi 3 e 4 prima delle recenti modifiche all'articolo approvate dalla Camera dei Deputati- sono diretti a tenere informato il Parlamento sia dell'azione governativa svolta a tutela della qualità, che delle tendenze del settore e delle correlate modifiche al quadro legislativo che si renderebbero necessarie.

Le disposizioni impegnano il Governo a trasmettere annualmente, entro il 30 aprile, una relazione al Parlamento nella quale siano illustrate:

- le iniziative di formazione e informazione;
- l'attività di controllo svolta distinguendo fra quella relativa ai prodotti di qualità regolamentata (DOP, IGP, produzioni biologiche, specialità tradizionali), e quella svolta sui singoli settori merceologici;
- i fatti emersi in sede di controllo indicando gli illeciti riscontrati, le contestazioni amministrative sollevate, i sequestri disposti e le notizie di reato inviate. In merito a queste ultime la norma in commento rinvia alle nuove disposizioni del codice penale che l'art. 15 del provvedimento in esame introduce: il nuovo art. 517-*quater* c.p., integrando il D.Lgs. n. 297/04 che definisce il quadro sanzionatorio di tutela delle denominazioni protette con la quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da applicare, introduce infatti nuove figure di reato sanzionate con la reclusione.

La relazione dovrà inoltre fornire il quadro delle tendenze del settore nazionale posto in relazione con il contesto internazionale, prospettando conseguentemente le modifiche normative che si renderebbero necessarie per garantire la qualità di prodotti e produzioni.

I **commi 9 e 10** (nuova numerazione assunta dai vecchi commi 5 e 6) introducono l'obbligo per i frantoi di comunicare all'AGEA l'origine delle olive trattate allo scopo sia di combattere le frodi che di monitorare la produzione.

In proposito viene richiamato il reg. (CE) n. 2153/2005 che definisce il regime di aiuto all'ammasso privato di olio di oliva. Tale provvedimento è stato abrogato e sostituito dal reg. (CE) n. 826/2008 (recante norme comuni per la concessione

di aiuti all'ammasso privato per taluni prodotti agricoli) che per la concessione dell'aiuto richiede che il prodotto risponda ai seguenti requisiti: sia di qualità sana, leale e mercantile e di origine comunitaria (allegato I, primo capoverso).

Il nuovo dato dovrà integrare la comunicazione che i frantoi (e le imprese di trasformazione) sono tenuti a trasmettere all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA- ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 13/2007 in materia di produzione di olio di oliva e di olive da tavola.

La comunicazione di cui sopra è diretta a consentire all'Italia di trasmettere alla Commissione le informazioni richieste dall'art. 6 del reg. 2153 (ora allegato III del reg. 826) relativamente ai prezzi medi rilevati ed alle stime sulla produzione di olio d'oliva e di olive da tavola.

La definizione in dettaglio dei dati che dovranno essere trasmessi è attribuita all'AGEA che dovrà anche consentire agli operatori della filiera, che ne abbiano interesse, di accedere attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale – Sian- alle funzioni di alimentazione e fruizione dei dati raccolti.

I commi 11, 12 e 13 (che hanno sostituito il comma 7 della precedente versione dell'articolo 18) quantificano gli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti recati dall'articolo in esame in complessivi 14 milioni di euro per l'anno 2009, di cui:

- 9 milioni sono specificamente destinati all'AGEA e finalizzati all'attività di monitoraggio e controllo della qualità delle produzioni agroalimentari (per 7 milioni) e della qualità della filiera ittica (per 2 milioni);
- 5 milioni sono destinati all'attuazione dei commi **9 e 10**, e diretti all'istituzione di "Fondo per la tracciabilità dei prodotti olio d'oliva e olive da tavola" da istituirsi nello stato di previsione dell'AGEA.

Il **comma 13**, in particolare, prevede che per gli oneri ammontanti a 14 milioni per il 2009 si provveda a valere sul Fondo per l'attuazione di interventi e misure nazionali nel settore agricolo e agroalimentare, di cui all'articolo 1-bis, comma 2, del decreto legge n. 2/2006¹², istituito nello stato di previsione dell'AGEA.

L'articolo 1-bis, comma 2 del citato decreto legge n. 2/2006, ha previsto che le somme assegnate all'AGEA, destinate all'attuazione di interventi e misure sul mercato agricolo, affluiscono all'apposito conto corrente n. 20082 acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato e intestato all'AGEA medesima. Nell'ambito dello stato di previsione dell' AGEA è stato quindi istituito per l'anno 2006 un apposito capitolo in

¹² Decreto-legge n. 2/2006, recante "Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa", convertito, con modificazioni, in legge 11 marzo 2006, n. 81, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 126

entrata "Entrate destinate al Fondo per l'attuazione di interventi e misure nazionali nel settore agricolo e agroalimentare", e un corrispondente capitolo alla spesa denominato "Fondo per l'attuazione di interventi e misure nazionali nel settore agricolo e agroalimentare". Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sono individuati gli interventi e le misure da attuare utilizzando le risorse iscritte in tale Fondo.

Da informazioni ricevute dall'AGEA, il predetto Fondo ha una disponibilità nell'anno 2009 non inferiore a 40 milioni di euro, e tali somme sono iscritte in conto residui.

Il **comma 14** prevede che la dotazione complessiva di 14 milioni per l'anno 2009 può essere incrementata mediante riassegnazione dei contributi versati all'entrata del bilancio dello Stato da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici, secondo modalità stabilite con apposite convenzioni.

Il **comma 15**, infine, autorizza una spesa di 2 milioni per l'anno 2010 e per l'anno 2011 finalizzata alle Capitanerie di porto per l'espletamento delle attività operative di controllo sulle attività di pesca e acquacoltura.

Alla copertura dell'onere di 2 milioni di euro per il 2010 e per il 2011 si provvede a valere sul Fondo per il reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del D.L. n. 93/2008¹³.

L'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 93/2008 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa del bilancio statale. L'utilizzo del fondo è disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Nella legge di bilancio 2009 (legge n. 204/2008) [73] il Fondo è iscritto nel capitolo 3076 (U.p.b.1.2.3, Missione "Politiche economiche e di bilancio", Programma "Programmazione economico finanziaria e politiche di bilancio").

Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE

Qualità dei prodotti agricoli

Il 28 maggio 2009 la Commissione ha presentato la comunicazione sulla politica di qualità dei prodotti agricoli (COM (2009) 234) in cui avanza proposte per migliorare la comunicazione tra produttori, acquirenti e consumatori sulla qualità dei prodotti agricoli; accrescere la coerenza degli strumenti della politica di qualità dei prodotti agricoli; rendere i vari sistemi di certificazione ed etichettatura più facili da capire e usare per agricoltori, produttori e consumatori.

La comunicazione è stata elaborata sulla base dei 560 contributi ricevuti dal 15 ottobre al 31 dicembre 2008 in risposta al libro verde della Commissione sulla

¹³ Decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante "Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie".

qualità dei prodotti agricoli (COM (2008) 641) e dei risultati della conferenza ad alto livello sulla politica di qualità dei prodotti agricoli organizzata dalla Presidenza ceca nel mese di marzo 2009.

Nella comunicazione la Commissione propone in particolare di:

- estendere l'etichettatura, fissando criteri per le indicazioni di qualità e rendendo obbligatoria l'indicazione del luogo di produzione;
- esaminare l'opportunità di introdurre specifici termini per “prodotto di montagna” e “prodotto tradizionale”. Quest'ultimo potrebbe sostituire l'attuale regime delle “specialità tradizionali garantite” (STG);
- istituire un unico registro per tutte le indicazioni geografiche (per i vini, le bevande alcoliche e i prodotti agricoli e alimentari), preservando la specificità di ciascun regime;
- migliorare le condizioni del commercio su scala UE dei prodotti biologici;
- aumentare a livello internazionale la tutela delle indicazioni geografiche - denominazione di origine protetta (DOP) e indicazione geografica protetta (IGP) - e contribuire allo sviluppo di disposizioni internazionali per le norme di commercializzazione e i prodotti biologici;
- elaborare orientamenti in materia di “buone pratiche” per i sistemi di certificazione privati, al fine di ridurre la potenziale confusione dei consumatori e gli oneri amministrativi per gli agricoltori.

Nuovi prodotti alimentari

Il 14 gennaio 2008 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento sui nuovi prodotti alimentari (COM(2007)872).

La proposta mira a garantire la sicurezza degli alimenti, a proteggere la salute umana e a garantire il funzionamento del mercato interno degli alimenti. A tal fine, essa intende snellire la procedura di autorizzazione, sviluppare un sistema più efficace di valutazione della sicurezza degli alimenti tradizionali provenienti dai Paesi terzi, considerati come nuovi prodotti alimentari ai sensi del regolamento attuale, e chiarire la definizione di nuovi prodotti alimentari, includendo le nuove tecnologie con un impatto sugli alimenti, nonché il campo d'applicazione del regolamento sui nuovi prodotti alimentari.

Il 25 marzo 2009 il Parlamento europeo ha esaminato la proposta in prima lettura, approvando alcuni emendamenti parzialmente accolti dalla Commissione. La proposta passa ora all'esame del Consiglio dell'UE, nell'ambito della procedura di codecisione.

Acquacoltura

L'8 aprile 2009 la Commissione ha presentato una comunicazione sullo sviluppo dell'acquacoltura in Europa (COM(2009)162), nella quale esamina le

cause del ristagno della produzione acquicola europea e le modalità per migliorare la competitività, la sostenibilità e la governance del settore.

La comunicazione affronta tra l'altro il tema della compatibilità tra l'acquacoltura e l'ambiente, nonché della qualità e sicurezza dei prodotti, attraverso il rispetto della normativa comunitaria in materia di acque, la disponibilità di mangimi di elevata qualità, la tutela del benessere degli animali allevati, il miglioramento della sorveglianza da parte delle autorità preposte.

Il Consiglio ha svolto un primo esame della comunicazione della Commissione il 24 aprile 2009.

I 27 ministri della pesca dell'Ue si sono riuniti lo scorso 23 giugno a Lussemburgo e hanno studiato la possibilità di stanziare nuove risorse per l'acquacoltura, oppure di modulare i fondi già esistenti nel Fondo europeo per pesca (Fep) in favore dell'acquacoltura per sviluppare, da un lato la tracciabilità, dall'altro la produzione ittica¹⁴.

¹⁴ ANSA, 23 giugno 2009.

Articolo 19 *(Proprietà industriale)*

L'**articolo 19** apporta modifiche al Codice della proprietà industriale (commi 1-8) e istituisce il Consiglio nazionale anticontraffazione (commi 10-13).

Il comma 15, l'unico che è stato modificato dalla Camera dei deputati, delega il Governo ad adottare disposizioni correttive o integrative del citato Codice.

Come detto, i commi 1-8, che non sono stati modificati dalla Camera, modificano alcune disposizioni del Codice della proprietà industriale¹⁵ (di seguito anche il "*Codice*").

In particolare il **comma 1** modifica l'art. 47 del Codice, aggiungendo un comma 3-*bis* in virtù del quale, per i brevetti di invenzione e per i modelli di utilità, il deposito nazionale in Italia dà luogo ad un diritto di priorità anche rispetto ad una domanda nazionale successiva depositata in Italia, in relazione a elementi già contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorità.

L'art. 47 del Codice reca norme in materia di divulgazioni non opponibili, stabilendo che, per l'applicazione del precedente art. 46¹⁶, una divulgazione dell'invenzione non è presa in considerazione se si è verificata nei sei mesi che precedono la data di deposito della domanda di brevetto e risulta direttamente o indirettamente da un abuso evidente ai danni del richiedente o del suo dante causa. Non è presa, altresì, in considerazione, la divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione concernente le esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, e successive modificazioni¹⁷. Per le invenzioni per le quali si è rivendicata la

¹⁵ Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante "*Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273*".

¹⁶ Il citato art. 46 fissa in norme in tema di novità stabilendo che un'invenzione viene considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica che, a sua volta, è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo. È pure considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande di brevetto nazionale o di domande di brevetto europeo o internazionali designanti e aventi effetto per l'Italia, così come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella sopra menzionata e che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o più tardi. Le disposizioni anzidette non escludono la brevettabilità di una sostanza o di una composizione di sostanze già compresa nello stato della tecnica, purché in funzione di una nuova utilizzazione.

¹⁷ Con la Convenzione di Parigi del 22 novembre 1928, caratterizzata dall'adesione di molti Stati tra cui l'Italia, con il fine di regolamentare organizzazione e frequenza delle molte esposizioni internazionali succedutesi in varie città dei paesi industrializzati dalla seconda metà dell'Ottocento al primi decennio del Novecento, è stato istituito il B.I.E. (*Bureau International des Expositions*). La Convenzione conta attualmente 140 Stati e organismi membri. Aggiornata di continuo dal 1928 ad oggi, la Convenzione ha delineato il carattere fondamentale che ogni Esposizione internazionale deve assumere. Nella Convenzione inoltre vengono distinte due tipologie di Esposizioni internazionali: l'Esposizione

priorità ai sensi delle convenzioni internazionali, la sussistenza del requisito della novità deve valutarsi con riferimento alla data alla quale risale la priorità. Più specificamente, si rammenta che il citato art. 47 è collocato nella sezione del Codice relativa alle invenzioni (artt. 45-81). Si ricorda, sinteticamente, che il brevetto per invenzioni industriali si rinviene quando si è in presenza di una invenzione nuova - vale a dire di una soluzione nuova ed originale ad un problema tecnico non ancora risolto o risolto con mezzi e metodi diversi - adatta ad essere realizzata e suscettibile di avere un'applicazione su scala industriale. Dagli artt. 46, 48, 49 e 50 del Codice, si desumono i 4 requisiti di brevettabilità delle invenzioni industriali: novità, attività inventiva, industrialità e liceità. Il brevetto viene pertanto concesso a tutela di una invenzione nuova, ossia non compresa nello stato della tecnica, che implichi un'attività inventiva (o originalità) e che sia atta ad avere un'applicazione industriale; inoltre, deve essere lecito e usato in conformità all'ordine pubblico e al buon costume. All'attività inventiva sono riconosciuti diritti di carattere patrimoniale (esclusiva di sfruttamento concessa dal brevetto registrato) e di carattere morale: i primi hanno una durata temporale e sono alienabili, a differenza dei secondi che non sono soggetti a scadenza temporale, non possono essere alienati e consentono di far figurare il proprio nome sul brevetto e sul registro dei brevetti, nonché di agire in giudizio per rivendicare la paternità dell'opera ed opporsi a qualsiasi deformazione e, in genere, a qualsiasi atto a danno dell'opera stessa che possa essere di pregiudizio all'onore o alla reputazione dell'autore. In via generale si segnala, inoltre, che nel Codice viene mantenuta distinta la disciplina delle invenzioni industriali da quella dei modelli di utilità (nonostante tale distinzione non sia contemplata dalla Convenzione sul brevetto europeo). Si segnala, peraltro, che l'art. 85, al comma 2, chiarisce che gli effetti della brevettazione del modello di utilità equivalgono esattamente agli effetti della brevettazione delle invenzioni industriali.

Il **comma 2** sostituisce il comma 1 dell'art. 120 del Codice, in materia di *giurisdizione e competenza* sulle azioni a tutela della proprietà industriale.

Normativa vigente	A.S. 1195-B
Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 Art. 120, comma 1	
1. Le azioni in materia di proprietà industriale i cui titoli sono concessi o in corso di concessione si propongono dinanzi l'autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio e la residenza delle parti. Se l'azione di nullità è proposta quando il titolo non è stato ancora concesso, la sentenza può essere pronunciata	1. Le azioni in materia di proprietà industriale i cui titoli sono concessi o in corso di concessione si propongono avanti l'autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o la residenza delle parti. Se l'azione di nullità o quella di contraffazione sono proposte quando il titolo non è stato ancora concesso, la sentenza

Internazionale registrata, o Universale, caratterizzata dalla frequenza ogni cinque anni, dalla durata di sei mesi, da una estensione superficiale non aprioristicamente delimitata e da ampio tema generale di identificazione; l'Esposizione Internazionale riconosciuta, o Internazionale, da svolgere nell'intervallo temporale tra due Esposizioni Universali, con durata massima di tre mesi, superficie occupata che non supera 25 ettari e con tema centrale a carattere specialistico.

Normativa vigente	A.S. 1195-B
Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 Art. 120, comma 1 solo dopo che l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda, esaminandola con precedenza rispetto a domande presentate in data anteriore.	può essere pronunciata solo dopo che l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda di concessione, esaminandola con precedenza rispetto a domande presentate in data anteriore. Il giudice, tenuto conto delle circostanze, dispone la sospensione del processo, per una o più volte, fissando con il medesimo provvedimento l'udienza in cui il processo deve proseguire.

In sintesi, con questo intervento il disegno di legge in esame persegue le seguenti finalità:

- esplicita che anche in caso di azione di contraffazione, la sentenza può essere pronunciata solo dopo che l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda di concessione del titolo (ciò è ora espressamente previsto solo per quanto concerne l'azione di nullità);
- prevede che il giudice, tenuto conto delle circostanze, disponga la sospensione del processo, per una o più volte, fissando con il medesimo provvedimento l'udienza in cui il processo deve proseguire (attualmente, la giurisprudenza di merito ha in più occasioni statuito l'inammissibilità o improcedibilità della domanda di nullità del marchio quando al momento della decisione non sia intervenuta la registrazione del marchio di cui si richiede la declaratoria di nullità).

I **commi 3 e 4** riguardano, rispettivamente, la correzione di un errore materiale nel comma 1 dell'art. 122 del Codice (in tema di legittimazione all'azione di nullità e di decadenza), e la norma transitoria circa l'applicazione della modifica stessa.

In particolare, il comma 3 pur sostituendo integralmente il comma 1 dell'art. 122 del Codice, si limita in realtà a correggere un errore materiale. Attualmente, infatti, la disposizione fa erroneamente salvo il disposto dell'art. 188, comma 4, del Codice (il comma richiamato è inesistente e la disposizione riguarda tutt'altra materia), mentre il riferimento corretto va fatto all'art. 118, comma 4 (relativo alla legittimazione all'esercizio dell'azione di nullità). Anche le ulteriori novelle all'art. 122 si limitano alla sostituzione dell'attuale dicitura "diritti di proprietà" con la più corretta "titoli di proprietà".

Come detto, il comma 4 stabilisce che la novella si applichi anche ai procedimenti già in corso all'entrata in vigore della legge.

Il **comma 5** riformula l'art. 134 del Codice, che disciplina la procedura applicabile nei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale.

Originariamente, l'art. 134 prevedeva che, nei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, nonché in materia di illeciti afferenti all'esercizio di diritti di proprietà industriale, la cui cognizione è del giudice ordinario, si applicasse il rito societario. Le controversie suddette erano devolute alla cognizione delle sezioni dei tribunali specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale. Alla competenza delle stesse sezioni venivano devolute anche le controversie in materia di indennità di espropriazione dei diritti di proprietà industriale, di cui conosce il giudice ordinario.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 170 del 2007, ha però dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 134, comma 1, del Codice per eccesso di delega, nella parte in cui esso stabiliva che alle controversie attribuite alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale si applicasse il rito societario¹⁸.

Per dar seguito a tale sentenza nella scorsa legislatura è stato presentato un progetto di legge (A.S. 1609, *Modifica delle disposizioni processuali di cui all'articolo 134 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30*) che, pur approvato dal Senato, non ha concluso l'iter.

Pertanto, si evidenzia che il c.d. rito societario è stato recentemente **soppresso**, nell'ambito di una generale semplificazione dei riti processuali civili, dall'art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*".

Il disegno di legge in esame:

- elimina dall'art. 134 ogni riferimento al rito societario;
- devolve alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale anche le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti del Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprietà industriale di cui conosce il giudice ordinario.

¹⁸ Secondo la Corte, la delega aveva ad oggetto il riordino delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale, senza che nessuno dei principi e criteri direttivi permettesse di ritenere che, sia pure implicitamente, il legislatore delegato fosse stato autorizzato ad innovare la disciplina processuale prevedendo, per le relative controversie, un rito diverso da quello ordinario né le ragioni di opportunità e la finalità di maggiore efficienza, dedotte nella relazione ministeriale al decreto legislativo 30/2005 a sostegno dell'intervento sulla disciplina del processo, sono idonee a fondare l'estensione dell'oggetto della delega in difetto di ogni previsione in tal senso nella legge di delegazione.

La delimitazione dell'oggetto della delega alla sola disciplina sostanziale (salve le norme processuali già contenute nelle leggi speciali da riordinare) era confermata anche dai lavori preparatori della legge di delegazione e dal contesto normativo nel quale si inserisce il disposto che prevede la delega: infatti, da un lato la relazione al disegno di legge delega precisava che la razionalizzazione e la semplificazione si riferivano alle disposizioni di diritto sostanziale; dall'altro, la medesima legge disciplinava (in un articolo diverso da quello che fungeva da base legislativa della disposizione impugnata) una distinta ed ulteriore delega, funzionale all'emanazione di decreti legislativi diretti proprio "ad assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari".

Si segnala, inoltre, che la disposizione non riproduce l'attuale comma 2 dell'art. 134, relativo all'applicazione agli arbitrati in materia di proprietà industriale e concorrenza sleale degli artt. 35 e 36 del decreto legislativo n. 5 del 2003, che dettano una disciplina di natura inderogabile per il procedimento arbitrale in materia societaria. Conseguentemente, rispetto agli arbitrati in materia di proprietà industriale e concorrenza sleale, troverà applicazione la disciplina generale.

Il **comma 6** sostituisce l'art. 239 del Codice, relativo ai limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore ai disegni e modelli industriali.

Preliminarmente, si ricorda che la legge 22 aprile 1941, n. 633¹⁹, ossia la legge principale in materia di diritto d'autore, a seguito di modifica introdotta con il decreto legislativo 22 febbraio 2001, n. 95²⁰ (di recepimento della direttiva 98/71/CE²¹), annovera tra le opere che possono beneficiare della tutela d'autore anche le "opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico" (art. 2, numero 10)²². Parallelamente, l'art. 44, comma 1, del Codice specifica che i diritti di utilizzazione economica dei disegni e modelli industriali suscettibili di essere protetti durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte o dopo la morte dell'ultimo dei coautori. L'art. 239 del Codice, novellato da ultimo con il decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10²³, circoscrive, invece, l'ambito oggettivo della protezione accordata. In particolare, tale norma, nel testo attualmente vigente, stabilisce che la protezione non opera in relazione ai prodotti realizzati in conformità con disegni e modelli che, anteriormente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 95/2001 (ossia 19 aprile 2001), erano, oppure, erano diventati, di pubblico dominio.

La disposizione in esame modifica la norma, circoscrivendo le ipotesi di esclusione della protezione. Infatti, essa specifica che la tutela per diritto d'autore non può essere fatta valere unicamente nei confronti di coloro che, anteriormente

¹⁹ "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio".

²⁰ "Attuazione della direttiva 98/71/CE relativa alla protezione giuridica dei disegni e dei modelli" (art. 22, comma 1, lett. b)).

²¹ Direttiva 13 ottobre 1998, n. 98/71/CE, "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli". In particolare, l'art. 17 della direttiva prevede che i disegni e modelli protetti come disegni o modelli registrati in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro sono ammessi a beneficiare altresì della protezione della legge sul diritto d'autore vigente in tale Stato fin dal momento in cui il disegno o modello è stato creato o stabilito in una qualsiasi forma. Ciascuno Stato membro determina l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere.

²² In tal modo, si è rinunciato al principio della tutela superata ed è stato introdotto il principio del cumulo della protezione offerta dalla normativa sui disegni e modelli registrati e dalla normativa concernente il diritto d'autore. In altri termini, a partire dal 2001, l'opera di *design* industriale può godere di due tutele concorrenti: a) la registrazione; b) il diritto d'autore.

²³ "Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali" (art. 4, comma 4, lett. b)), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46.

alla data del 19 aprile 2001, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni e modelli che erano, ovvero erano divenuti, di pubblico dominio. In tali casi, tuttavia, l'attività può proseguire nei soli limiti del preuso. In altri termini, la novella sembra restringere le ipotesi di limite solo in relazione a coloro che prima del 2001 abbiano compiuto investimenti effettivi per lo sfruttamento di ciò che, a partire dal 2001, è entrato nell'ambito della protezione del diritto d'autore.

La novella, prevede, inoltre, che i diritti di fabbricazione, di offerta e di commercializzazione non possano essere trasferiti separatamente dall'azienda.

Il **comma 7** novella l'art. 245 del Codice, che reca disposizioni transitorie.

Normativa vigente	A.S. 1195-B
Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 Art. 245, <i>Disposizioni procedurali</i>	
1. Le norme dei capi I e IV del titolo II quelle del titolo III e le norme degli articoli 35 e 36 del titolo V del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, si applicano ai procedimenti giudiziari ed agli arbitrati che siano iniziati con atto notificato oppure con deposito del ricorso sei mesi dopo l'entrata in vigore del codice.	1. <i>Identico.</i>
2. Sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui all'articolo 134, comma 3, le controversie in grado d'appello iniziate dopo l'entrata in vigore del codice anche se il giudizio di primo grado o il giudizio arbitrale sono iniziati e si sono svolti secondo le norme precedentemente in vigore.	2. Le controversie in grado d'appello nelle materie di cui all'articolo 134, iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente codice, restano devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, anche se il giudizio di primo grado o il giudizio arbitrale sono iniziati o si sono svolti secondo le norme precedentemente in vigore, a meno che non sia già intervenuta nell'ambito di essi una pronuncia sulla competenza.
3. Sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate le procedure di reclamo e le cause di merito iniziate dopo l'entrata in vigore del codice anche se riguardano misure cautelari	3. Le procedure di reclamo e le cause di merito nelle materie di cui all'art. 134 , iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente codice, restano devolute alla cognizione delle sezioni

Normativa vigente	A.S. 1195-B
Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 Art. 245, <i>Disposizioni procedurali</i>	
concesse secondo le norme precedentemente in vigore.	specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, anche se riguardano misure cautelari concesse secondo le norme precedentemente in vigore.
4. Le norme di procedura di cui all'articolo 136 concernenti la funzione giurisdizionale della commissione dei ricorsi si applicano a partire da un anno dopo l'entrata in vigore del codice.	4. <i>Identico.</i>
5. Le norme di procedura di cui agli articoli 137, 146, 194, 195, 196, 198, 199 e 200 si applicano con l'entrata in vigore del codice.	5. <i>Identico.</i>

Le novelle apportate all'art. 245 sono volte a *confermare la competenza delle sezioni specializzate* in materia di proprietà industriale e intellettuale tanto per le controversie in grado d'appello, iniziate dopo la data di entrata in vigore del Codice (anche se il giudizio di primo grado o il giudizio arbitrale sono iniziati o si sono svolti secondo le norme precedentemente in vigore), quanto per le procedure di reclamo e le cause di merito di cui all'art. 134 (v. *sopra*). Nel primo caso la disposizione si applica a meno che non sia già intervenuta una pronuncia sulla competenza.

Disposizioni transitorie sono recate anche dal **comma 8** dell'articolo in commento, in base al quale:

- la disposizione di cui all'art. 120, comma 1, del Codice (modificata dal comma 2, v. *sopra*) si applica anche ai procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore della legge;
- la disposizione di cui all'art. 134 del Codice (modificata dal comma 5, v. *sopra*) si applica anche ai procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore della legge, a meno che nei suddetti procedimenti non sia già intervenuta una pronuncia sulla competenza.

Il **comma 9**, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati, dispone l'abrogazione dell'art. 3 del D.M. 3 ottobre 2007.

Il D.M. 3 ottobre 2007 attribuisce all'Ufficio europeo dei brevetti il compito di effettuare la ricerca di anteriorità. Segnatamente, l'art. 3 fissa norme in materia di decadenza stabilendo che il ritardo del pagamento della quinta annualità per il brevetto per invenzione industriale, del secondo quinquennio per il brevetto per

modello di utilità e per la registrazione di disegno o modello comporta la decadenza del diritto di proprietà industriale dalla data del deposito della relativa domanda.

Si segnala il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 27 giugno 2008, il quale, nel disciplinare la ricerca di anteriorità relativamente alle domande di brevetto per invenzione industriale, conferma come l'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) sia l'autorità competente ad effettuare tale ricerca relativamente alle domande di brevetto per invenzione industriale depositate presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi prevedendo che le modalità siano stabilite da un apposito Accordo stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico - Ufficio italiano brevetti e marchi e l'Organizzazione europea dei brevetti. La ricerca di anteriorità di cui sopra si applica alle domande di brevetto per invenzione industriale depositate a partire dal 1° luglio 2008.

I commi da 10 a 13 dell'articolo in esame, che non sono stati modificati dalla Camera dei deputati, concernono l'istituzione del Consiglio nazionale anticontraffazione.

In particolare, il **comma 10** istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico il Consiglio nazionale anticontraffazione (di seguito anche il "Consiglio"), con funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento delle azioni intraprese da ogni amministrazione, al fine di migliorare l'insieme dell'azione di contrasto della contraffazione a livello nazionale.

Ai sensi del **comma 11** il Consiglio è presieduto dal Ministro dello sviluppo economico o da un rappresentante da lui designato. Il Consiglio è composto da: 1 rappresentante del Ministero dello sviluppo economico; 1 rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze; 1 rappresentante del Ministero degli affari esteri; 1 rappresentante del Ministero della difesa; 1 rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 1 rappresentante del Ministero dell'interno; 1 rappresentante del Ministero della giustizia; 1 rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali; 1 rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Il Consiglio può invitare a partecipare ai propri lavori, in ragione dei temi trattati, rappresentanti di altre pubbliche amministrazioni nonché delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori.

Ai sensi del **comma 12** le modalità di funzionamento del Consiglio sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, della difesa, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno, della giustizia, per i beni e le attività culturali e del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Le attività di segreteria sono svolte dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.

Il **comma 13** chiarisce che la partecipazione al Consiglio nazionale anticontraffazione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese e che all'attuazione dei commi da 10 a 12 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 14**, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati, abroga l'art. 7 della legge n. 96/1969²⁴, che devolve all'Istituto nazionale per le conserve alimentari l'accertamento dei requisiti stabiliti per i prodotti oggetto della medesima legge n. 96/1969 destinati all'esportazione ed il rilascio del certificato di idoneità all'esportazione, da esibirsi alla dogana all'atto dell'operazione doganale.

Il **comma 15, modificato dalla Camera dei deputati**, delega il Governo ad adottare, **entro un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (il testo approvato dal Senato prevedeva invece che la delega dovesse essere esercitata entro il 31 dicembre 2009)**, disposizioni correttive o integrative, anche con riferimento all'aspetto processuale, del Codice della proprietà industriale, secondo le modalità e i principi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, nonché nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) correggere gli errori materiali e i difetti di coordinamento presenti nel codice;
- b) armonizzare la normativa con la disciplina comunitaria e internazionale e definire le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni recate in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche dall'art. 5 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3²⁵;
- c) introdurre strumenti di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi;
- d) prevedere che, in caso di invenzioni realizzate da ricercatori universitari o di altre strutture pubbliche di ricerca, l'università o l'amministrazione attui la procedura di brevettazione, acquisendo il relativo diritto sull'invenzione;
- e) attribuire ai comuni la possibilità di ottenere il riconoscimento di un marchio e utilizzarlo per fini commerciali per identificare con elementi grafici distintivi il patrimonio culturale, storico, architettonico, ambientale del relativo territorio. Viene inoltre precisato che la destinazione dei proventi ottenuti dall'utilizzo del marchio è comunque vincolata al finanziamento delle attività istituzionali o alla copertura dei disavanzi pregressi dell'ente.

²⁴ Legge 10 marzo 1969, n. 96, recante *"Istituzione di un controllo qualitativo sulle esportazioni di pomodori pelati e concentrati di pomodoro ed estensione di determinate norme ai medesimi prodotti destinati al mercato interno"*.

²⁵ *"Attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78.

La Camera dei deputati ha soppresso il criterio direttivo di cui alla lettera f) (che era stato inserito nel corso dell'esame in seconda lettura da parte del Senato), il quale prevedeva che ai comuni fosse attribuita la possibilità di ottenere il riconoscimento del marchio anche in relazione ad un singolo bene storico, architettonico, ambientale che identifica il relativo territorio.

Si ricorda brevemente che al fine di soddisfare le esigenze di semplificazione amministrativa, con la legge n. 59/1997 (cd. legge Bassanini) si è provveduto a rendere più flessibili le regole dell'agire della pubblica amministrazione attraverso la delegificazione delle norme che regolano i procedimenti amministrativi. Per quanto in questa sede interessa, si evidenzia che il comma 3-bis dell'art. 20 prevede che, qualora il Governo proceda ad una codificazione, questo realizzi anche la raccolta organica delle norme regolamentari vigenti nella materia oggetto del riassetto.

Infine il **comma 16**, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati, stabilisce che dall'attuazione dell'articolo in esame non devono derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica e che agli adempimenti previsti dal medesimo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE

Il 16 luglio 2008 la Commissione ha presentato un pacchetto di iniziative sui diritti di proprietà intellettuale²⁶ che comprende:

- una comunicazione relativa ad una nuova strategia europea in materia di diritti di proprietà industriale (COM(2008)465) che oltre alla creazione di un brevetto comunitario e di una giurisdizione integrata specializzata in materia di brevetti, descrive una serie di misure considerate essenziali al fine di creare un sistema solido di proprietà industriale per l'UE nel 21° secolo necessario per garantire la competitività dell'economia europea. Tali misure comprendono:

- la lotta contro la contraffazione e la pirateria (*per le specifiche misure di contrasto alla contraffazione si rinvia al paragrafo "Documenti all'esame delle Istituzioni dell'UE" relativo all'articolo 15*);

- la promozione di un alto livello di qualità dei diritti di proprietà industriale in Europa, accessibili a tutti gli innovatori. A tal fine la Commissione intende realizzare studi sulla qualità del sistema di brevetti e sul funzionamento generale dei sistemi di marchi commerciali nell'UE;

²⁶ La Commissione specifica che la proprietà intellettuale si riferisce ai diritti connessi alla creazione intellettuale, quali le invenzioni, i lavori artistici e letterari, simboli e disegni. La proprietà intellettuale si divide normalmente in due categorie: diritto d'autore e proprietà industriale. Il diritto d'autore – *copyrights* – comprende le creazioni letterarie ed artistiche. I diritti di proprietà industriale comprendono, fra l'altro, brevetti per invenzioni, marchi, *design* industriale.

- un migliore uso dei diritti di proprietà industriale da parte delle PMI, facilitando l'accesso ai diritti di proprietà industriale e alle procedure di regolamento delle controversie;

- una proposta di direttiva che modifica la direttiva 2006/116/CE sulla durata della protezione del diritto di autore e di alcuni diritti correlati (COM(2008)464). La proposta è intesa ad allineare la durata della protezione dei diritti degli artisti interpreti o esecutori a quella degli autori, portando da 50 a 95 anni la durata di protezione delle esecuzioni registrate e della registrazione propriamente detta. Continuerebbero inoltre a beneficiare delle remunerazioni per la radiodiffusione e le esecuzioni in luoghi pubblici, così come per la copia privata delle loro esecuzioni. Si prospetta, inoltre, un'armonizzazione completa della durata dei diritti che si applicano alle composizioni musicali contenenti contributi di più autori.

Si segnala, inoltre, che il 31 marzo 2009 la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 355/2009 inteso a ridurre le tasse dovute all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, responsabile della concessione di diritti di marchio nell'UE. Tale misura, che è entrata in vigore il 1° maggio 2009, consiste in un azzeramento della tassa di registrazione per i marchi comunitari. Di conseguenza le imprese saranno tenute a pagare unicamente una tassa per il deposito della domanda, con la conseguente riduzione dei tempi per la registrazione di un marchio comunitario e dei relativi costi (40% in meno e fino al 44% se si usano mezzi elettronici, per un risparmio complessivo pari a circa 60 milioni di euro l'anno).

Articolo 25 *(Delega al Governo in materia nucleare)*

L'**articolo 25**, recante delega al Governo in materia nucleare, è stato modificato dalla Camera dei deputati limitatamente alla formulazione del principio di delega di cui al **comma 2, lettera n)**.

Il **comma 1** delega il Governo ad adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo recanti la disciplina:

- della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare e di fabbricazione del combustibile nucleare;

Tale disposizione appare necessaria alla luce della possibilità di realizzare sul territorio nazionale impianti di produzione di energia nucleare prevista dall'art. 7 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, come uno degli obiettivi cui deve tendere la «Strategia energetica nazionale» prevista dal medesimo articolo.

Si ricorda che l'attuale disciplina in materia di sorgenti e impianti nucleari è contenuta nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 recante "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti" (le cui disposizioni si applicano, tra l'altro, "alla costruzione, all'esercizio ed alla disattivazione degli impianti nucleari"), e nel decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52 di attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane. Si segnala, inoltre, che con il decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23 è stata attuata la direttiva 2006/117/EURATOM, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito.

- dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi e dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi;

Relativamente al problema dello stoccaggio dei rifiuti radioattivi, si ricorda che nel corso della XIV legislatura, è stata adottata una normativa finalizzata ad individuare le procedure per la messa in sicurezza delle scorie radioattive.

Con l'emanazione del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi, il Governo ha provveduto, in particolare, a dettare norme per l'individuazione di un sito ove realizzare sia gli impianti e le infrastrutture per il deposito definitivo dei rifiuti a bassa e media attività e a breve vita (II categoria) - che rappresentano volumetricamente la quantità principale di rifiuti presenti sul

territorio nazionale - sia il deposito temporaneo in bunker del combustibile irraggiato e dei rifiuti ad alta attività e/o a lunga vita (III categoria)

L'individuazione del sito più idoneo (sulla base delle integrazioni apportate al decreto legge dai commi 98-105 della cd. legge Marzano, n. 239/2004) per la realizzazione del citato deposito è stata demandata ad un Commissario straordinario, previo parere di una apposita Commissione tecnico-scientifica istituita con compiti di valutazione e di alta vigilanza e previa intesa in sede di Conferenza unificata ed è stata fissata la data del 31 dicembre 2008 quale termine ultimo per la realizzazione (affidata alla SOGIN S.p.A.) del deposito stesso.

Lo stesso decreto n. 314, come integrato dai citati commi della cd. legge Marzano, inoltre, ha previsto una specifica procedura per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi di I, II e III categoria, da parte della SOGIN S.p.A. (Società gestione impianti nucleari).

La citata Commissione non è tuttavia mai stata costituita. Con il D.M. 25 febbraio 2008 pubblicato nella G.U. 7 marzo 2008, n. 57, però, il Ministero dello sviluppo economico ha provveduto alla costituzione di un gruppo di lavoro per l'individuazione della tipologia, delle procedure e della metodologia di selezione dirette alla realizzazione, su un sito del territorio nazionale, di un centro di servizi tecnologici e di ricerca ad alto livello nel settore dei rifiuti radioattivi, comprendente un deposito nazionale centralizzato per l'allocazione definitiva dei rifiuti radioattivi di seconda categoria, e per l'immagazzinamento temporaneo di medio termine dei rifiuti radioattivi di terza categoria, del combustibile nucleare esaurito e delle materie nucleari ancora presenti in Italia, anche alla luce dell'accordo intergovernativo (ricordato nelle premesse del decreto) "firmato in data 24 novembre 2006, tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese e perfezionato in data 2 maggio 2007, per il riprocessamento del combustibile nucleare irraggiato depositato negli impianti nucleari italiani che prevede tra l'altro il rientro in Italia dei relativi rifiuti entro il 2025".

- la definizione delle misure compensative da corrispondere e da realizzare in favore delle popolazioni interessate.

In proposito si ricorda che l'art. 4 del D.L. n. 314/2003 ha previsto la determinazione di misure di compensazione territoriale, a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare, fino al definitivo smantellamento degli impianti. Dalla data di messa in esercizio del deposito nazionale, tali misure sono trasferite al territorio che ospita il deposito, proporzionalmente alla allocazione dei rifiuti radioattivi. Lo stesso articolo ha demandato al CIPE l'effettuazione del riparto, avvenuto con la delibera n. 101 del 28 settembre 2007, pubblicata nella G.U. n. 277 del 28 novembre 2007. Successivamente l'art. 7-ter, del decreto legge n. 208/2008, con una modifica al comma 1-bis del citato art. 4 del DL n. 314, ha modificato le percentuali relative al contributo di compensazione territoriale previsto a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare. Il nuovo testo prevede che esso sia ripartito, per ciascun territorio, nella misura del 50% in favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, mentre il restante 50% dovrà essere ripartito in misura eguale tra la relativa provincia (25%) ed i comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito (25%). Vengono anche modificate le

modalità di calcolo del contributo previsto per i comuni confinanti che dovrà essere calcolato tenendo conto di due parametri: in proporzione alla superficie ed alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall'impianto.

Lo stesso comma 1 precisa che i decreti legislativi devono essere adottati nel rispetto delle norme in tema di valutazione di impatto ambientale e di pubblicità delle relative procedure.

Si ricorda, in proposito, che la disciplina delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale (VIA) è recata dalla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 (cd. codice ambientale). Si tratta di un procedimento con cui vengono analizzate le conseguenze prodotte dalla realizzazione di un'opera all'interno di un sistema territoriale, valutando se tali trasformazioni siano ambientalmente compatibili.

La norma prevede, poi, che i decreti legislativi devono essere adottati secondo le modalità e nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 20 della legge n. 59 del 1997.

L'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, disciplina le procedure per l'emanazione della legge annuale di semplificazione, nonché dei decreti legislativi e regolamenti adottati in attuazione di essa.

Per quanto concerne la procedura di adozione dei decreti legislativi, il comma 5 dispone che essi siano emanati su proposta del Ministro competente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Quanto ai principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, il comma 3 dispone che i decreti legislativi devono prevedere:

- a) la definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, con determinazione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;
- a-bis) il coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo ;
- b) l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
- c) l'indicazione dei principi generali, in particolare per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione, al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicità che regolano i procedimenti amministrativi, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

- d) l'eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure di condizionamento della libertà contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente, all'ordinato assetto del territorio, alla tutela dell'igiene e della salute pubblica;
- e) la sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque denominati che non implicino esercizio di discrezionalità amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di inizio di attività da presentare da parte dell'interessato all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste;
- f) la determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che non implichi esercizio di discrezionalità amministrativa, corredate dalla documentazione e dalle certificazioni relative alle caratteristiche tecniche o produttive dell'attività da svolgere, eventualmente richieste, si considerano accolte qualora non venga comunicato apposito provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti in relazione alla complessità del procedimento, con esclusione, in ogni caso, dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
- g) la revisione e riduzione delle funzioni amministrative non direttamente rivolte:
 - 1. alla regolazione ai fini dell'incentivazione della concorrenza;
 - 2. alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusività, anche alla luce della normativa comunitaria;
 - 3. alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio delle attività economiche e lavorative;
 - 4. alla protezione di interessi primari, costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della solidarietà sociale;
 - 5. alla tutela dell'identità e della qualità della produzione tipica e tradizionale e della professionalità;
- h) la promozione degli interventi di autoregolazione per standard qualitativi e delle certificazioni di conformità da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che accertino e garantiscano la qualità delle fasi delle attività economiche e professionali, nonché dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi;
- i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni pubbliche condizionanti l'esercizio delle attività private, la previsione dell'autoconformazione degli interessati a modelli di regolazione, nonché di adeguati strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di regolazione vengono definiti dalle amministrazioni competenti in relazione all'incentivazione della concorrenzialità, alla riduzione dei costi privati per il

rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla flessibilità dell'adeguamento dei parametri stessi alle esigenze manifestatesi nel settore regolato;

- l) l'attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il conferimento di funzioni a province, città metropolitane, regioni e Stato al fine di assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; determinazione dei principi fondamentali di attribuzione delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle regioni nelle materie di competenza legislativa concorrente;
- m) la definizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione amministrativa alle modalità di esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
- n) l'indicazione esplicita dell'autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

I decreti legislativi di cui al comma in esame sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata, e successivamente delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri delle Commissioni parlamentari sono espressi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione degli schemi medesimi. Con i decreti di cui al comma 1 in commento sono, altresì, stabilite le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti.

Il **comma 2** definisce i principi e criteri direttivi (oltre quelli previsti al comma 1) che il Governo è tenuto a rispettare nell'esercizio della delega:

- a) previsione della possibilità di dichiarare i siti aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e di protezione;
- b) definizione di elevati livelli di sicurezza dei siti, che tengano conto delle esigenze di tutela della salute della popolazione e dell'ambiente;
- c) riconoscimento di benefici diretti alle famiglie residenti, agli enti locali, e alle imprese operanti nel territorio circostante al sito, con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle strutture, alle quali è fatto divieto di trasferire tali oneri a carico degli utenti finali;
- d) previsione delle modalità che i titolari di autorizzazioni di attività devono adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e per lo smantellamento degli impianti a fine vita;
- e) acquisizione di dati tecnico-scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca, incluso l'ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale istituito dall'articolo 28 del D.L. n. 112 del 2008), e università;

- f) determinazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti, secondo quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione;
- g) previsione che la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita e tutte le opere connesse siano considerati attività di preminente interesse statale e, come tali, soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza del soggetto richiedente e previa intesa con la Conferenza unificata, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Si ricorda, anche con riferimento alla successiva lettera h), che il modello autorizzativo che prevede il rilascio di un'autorizzazione unica a seguito di un procedimento unico, è quello oggi maggiormente utilizzato per le autorizzazioni nel settore elettrico, essendo previsto per tutti gli impianti di produzione di energia elettrica superiori a 300 MW (art. 1-sexies, comma 8, del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 290 del 2003, che ha introdotto anche deleghe al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità.), nonché per le reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica (commi 1-3 del medesimo art. 1-sexies) e per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (in tal caso però l'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387 recante attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, prevede che l'autorizzazione non sia rilasciata dal Ministero ma dalla Regione).

- h) previsione che l'autorizzazione unica sia rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni interessate; l'autorizzazione deve comprendere la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi; l'autorizzazione unica sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, ad eccezione delle procedure di VIA e VAS cui si deve obbligatoriamente ottemperare, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire le infrastrutture in conformità del progetto approvato;

In relazione alle procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) si ricorda che esse sono state profondamente modificate con il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152,

recante norme in materia ambientale, (con cui, appunto, è stata totalmente riscritta la Parte Seconda del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006).

In estrema sintesi si ricorda che la VAS rappresenta un processo sistematico di valutazione delle conseguenze ambientali di piani e programmi e nasce dall'esigenza che nella loro predisposizione, insieme agli aspetti sociali ed economici, vengano considerati anche gli impatti ambientali.

La VIA è, invece, un procedimento con cui vengono analizzate le conseguenze prodotte dalla realizzazione di un'opera all'interno di un sistema territoriale, valutando se tali trasformazioni siano ambientalmente compatibili.

- i) previsione che le approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche degli impianti nucleari, già concesse negli ultimi dieci anni dalle Autorità competenti di Paesi membri dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (AEN-OCSE) o dalle autorità competenti di Paesi con i quali siano definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare, siano considerate valide in Italia, previa approvazione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare;
- l) previsione che gli oneri relativi ai controlli di sicurezza e di radioprotezione, che devono comunque assicurare la massima trasparenza nei confronti dei cittadini e delle amministrazioni locali, siano a titolo oneroso a carico degli esercenti le attività nucleari e possano essere svolti, in tempi certi e compatibili con la programmazione complessiva delle attività, avvalendosi anche del supporto e della consulenza di esperti di analoghe organizzazioni di sicurezza europee;
- m) individuazione degli strumenti di copertura finanziaria e assicurativa contro il rischio di prolungamento dei tempi di costruzione per motivi indipendenti dal titolare dell'autorizzazione unica;
- n) previsione delle modalità attraverso le quali i produttori di energia elettrica nucleare dovranno provvedere alla costituzione di un fondo per il *decommissioning*;

Come accennato sopra, **la Camera dei deputati, nel modificare la lettera n) ha soppresso le disposizioni introdotte dal Senato nelle quali si esplicitavano le finalità del fondo** (posto peraltro sempre a carico dei medesimi produttori), individuate nello smantellamento degli impianti nucleari e opere connesse, nel trattamento e lo smaltimento finale dei rifiuti radioattivi, al termine della vita operativa degli impianti, in linea con le raccomandazioni della Commissione europea e gli standard internazionali in materia; e si precisava che le risorse finanziarie, di cui al suddetto fondo, avrebbero potuto essere attribuite, oltre che alla Provincia e al Comune che

ospitano la centrale nucleare, anche ai Comuni confinanti con quello in cui è situata la centrale, tenuto conto delle limitazioni d'uso del territorio.

- o) previsione di opportune forme di informazione diffusa e capillare per le popolazioni, e in particolare per quelle coinvolte, al fine di creare le condizioni idonee per l'esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti;
- p) previsione di sanzioni per la violazione delle norme prescrittive previste nei decreti di cui al comma 1;
- q) previsione, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo, di una opportuna campagna di informazione alla popolazione italiana sull'energia nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e alla sua economicità.

Il **comma 3** dispone che nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle opere, delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi concernenti il settore dell'energia nucleare e le relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento, si applichino le disposizioni dell'articolo 246 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Si ricorda che tale previsione, nel testo originario del disegno di legge in esame, rientrava tra i principi e i criteri direttivi del comma 2, e durante l'iter alla Camera è stato approvato come comma autonomo. Nella **relazione illustrativa** al testo originario, si motivava tale previsione con l'esigenza di ridurre l'incidenza dei provvedimenti giurisdizionali sulla realizzazione delle opere e degli interventi programmati in sede politica e normativa, che "non è limitata al solo profilo della mancata realizzazione – nei tempi previsti – delle opere e degli interventi, ma concerne anche il profilo dei costi degli interventi stessi, i livelli di occupazione, la credibilità degli attori istituzionali del sistema e la fiducia degli operatori economici. Appare opportuno, pertanto, estendere al settore dell'energia modelli processuali già sperimentati dal legislatore in altri settori e ritenuti pienamente legittimi dalla Corte costituzionale".

Si ricorda che l'art. 246 del D.Lgs. n. 163/2006 si connota – secondo quanto riportato nella medesima relazione illustrativa - per "l'applicazione delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE che permettono di escludere la caducazione del contratto già stipulato dai soggetti aggiudicatori nelle ipotesi di sospensione o di annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione di prestazioni pertinenti alle infrastrutture, limitando la riparazione degli interessi o dei diritti lesi al solo risarcimento per equivalente, con esclusione della reintegrazione in forma specifica".

Il **comma 4** integra l'articolo 11, comma 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

Nel testo vigente, tale comma - specificatamente dedicato all'energia elettrica da fonti rinnovabili - prevede che il gestore della rete di trasmissione nazionale assicuri la precedenza all'energia prodotta da impianti che utilizzano, nell'ordine, fonti energetiche

rinnovabili, sistemi di cogenerazione - sulla base di specifici criteri definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas - e fonti nazionali di energia combustibile primaria, queste ultime per una quota massima annuale non superiore al quindici per cento di tutta l'energia primaria necessaria per generare l'energia elettrica consumata.

Con la modifica introdotta dalla disposizione in esame, l'ordine di precedenza prescritto al gestore delle rete è integrato mediante l'inserimento, dopo le parole «fonti energetiche rinnovabili», e prima di «sistemi di cogenerazione», delle parole « energia nucleare prodotta sul territorio nazionale».

Il **comma 5** prevede che il Governo possa adottare disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi entro un anno dalla loro entrata in vigore, nel rispetto delle medesime modalità di adozione dei provvedimenti e dei medesimi principi e criteri direttivi, mentre il **comma 6**, oltre a stabilire dall'attuazione delle norme non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, precisa che ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 7**, introdotto al Senato, integra l'articolo 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52 recante attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane, con il comma 2-bis, prevedendo che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sia regolamentata la garanzia finanziaria di cui al numero 1) della lettera d) del comma 2.

Si ricorda che l'articolo 3 del richiamato decreto legislativo riguarda i provvedimenti autorizzativi delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane. Secondo il comma 2, il richiedente il nulla osta all'impiego, di una nuova sorgente e ove possibile, delle sorgenti immesse sul mercato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, deve documentare – fra l'altro – di essere in possesso di misure atte a garantire la gestione in sicurezza della sorgente al termine della sua utilizzazione anche nel caso in cui il detentore diventi insolvente o cessi l'attività (punto d). Una delle possibilità per tali misure (punto 1) è quella di prestare una garanzia finanziaria per assicurare i fondi necessari alla gestione della sorgente fino allo smaltimento, compreso il relativo condizionamento mediante fideiussione bancaria o assicurativa con clausola di pagamento a semplice richiesta, prestata oltre che da una compagnia di assicurazione o da un istituto finanziario, anche da intermediari finanziari iscritti all'elenco speciale di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, a condizione che tali intermediari siano sottoposti a revisione contabile di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE

Il 13 novembre 2008 la Commissione ha presentato una comunicazione relativa ad un aggiornamento del programma indicativo per il settore nucleare nel contesto del secondo riesame strategico delle politica energetica (COM(2008)776) che aggiorna le informazioni contenute nel programma indicativo per il settore nucleare presentato nel 2007.

La Commissione ribadisce l'importanza dell'energia nucleare nel conseguimento degli obiettivi europei in materia di sicurezza degli approvvigionamenti energetici e di riduzione delle emissioni di CO₂, sottolineando, nel contempo, la necessità di mantenere la sicurezza e la protezione nucleare al centro del processo decisionale, assicurando che lo sviluppo di questa fonte di energia risponda ai requisiti più rigorosi in materia di sicurezza.

La Commissione, tra l'altro, raccomanda:

- l'attuazione di tutte le soluzioni tecniche già disponibili nel settore della gestione dei rifiuti radioattivi nonché la collaborazione tra le principali parti in causa nel settore della ricerca e sviluppo, in particolare le agenzie nazionali per la gestione dei rifiuti, al fine di creare un programma di ricerca strategica e un piano di attuazione di attività di ricerca;
- che l'UE prosegua gli sforzi intesi a promuovere livelli di sicurezza elevati a livello internazionale mediante gli strumenti di cooperazione esterna;
- la promozione e la creazione di un quadro economico e normativo più uniforme nell'UE, in particolare, armonizzando e semplificando le procedure di rilascio delle autorizzazioni e delle certificazioni di progetto in modo da favorire gli investimenti negli Stati membri che decidono di includere l'energia nucleare nel loro mix energetico;
- sviluppare un regime di responsabilità civile più uniforme e armonizzato in modo da garantire un livello di protezione omogeneo a tutti i cittadini e creare condizioni di parità nel settore dell'energia nucleare dell'UE.

La Commissione, inoltre, sottolinea l'importanza degli strumenti creati per migliorare il quadro per l'energia nucleare in Europa nel contesto del piano d'azione del piano d'azione del Consiglio, sopra citato, quali il gruppo ad alto livello sulla sicurezza nucleare e la gestione dei rifiuti, il forum europeo per l'energia nucleare, la piattaforma tecnologica per un'energia nucleare sostenibile, auspicando la creazione di una nuova piattaforma tecnologica sullo smaltimento geologico. In particolare, la Commissione ritiene che tali strumenti consentano di affrontare meglio i problemi legati ai rifiuti radioattivi e raggiungere obiettivi quali: ottimizzare le attività di ricerca e sviluppo europee; migliorare il coordinamento; fissare obiettivi comuni; rafforzare la partecipazione e l'impegno

delle imprese del settore nella ricerca di soluzioni alle questioni relative alla gestione dei rifiuti radioattivi.

Sicurezza nucleare

Il 26 novembre 2008 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio (Euratom) relativa alla predisposizione di un quadro comunitario per la sicurezza nucleare (COM(2008)790) intesa a definire gli obblighi fondamentali e i principi generali per gli impianti nucleari che tutti gli Stati membri della UE sono tenuti ad applicare.

La proposta della Commissione stabilisce alcuni principi e prescrizioni validi a livello UE, ed un insieme di norme relative, tra l'altro, al rafforzamento dell'indipendenza degli organismi di controllo, alle responsabilità degli esercenti, nonché una serie di garanzie in riferimento alle risorse umane e finanziarie, ai sistemi di gestione, alla periodica supervisione della sicurezza, alla disponibilità di competenze tecniche a livello transfrontaliero. La proposta, infine, prevede la creazione di un gruppo di esperti per coordinare la cooperazione tra le autorità di regolamentazione.

Il 22 aprile 2009 il Parlamento europeo ha approvato, nell'ambito della procedura di consultazione, una relazione con cui sostiene l'iniziativa della Commissione, proponendo che un allegato elenchi con maggior dettaglio i principi di sicurezza a cui si fa riferimento nella proposta di direttiva.

Rifiuti radioattivi

L'8 settembre 2008 la Commissione ha presentato la sesta relazione sulla situazione della gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito nell'Unione europea (COM(2008)542).

La Commissione, apprezzati i progressi realizzati in campo scientifico e tecnico per lo smaltimento geologico dei rifiuti nucleari, ritiene di poter considerare attualmente lo stoccaggio attraverso deposito geologico l'opzione più sicura e sostenibile per la gestione a lungo termine dei rifiuti ad alta attività e del combustibile esaurito. Secondo la Commissione, dovrebbe essere incoraggiata e facilitata l'identificazione, la creazione e l'uso di depositi di rifiuti sicuri, anche attraverso la cooperazione regionale e internazionale, che potrebbe accelerare l'adozione di soluzioni definitive oltretutto vantaggiose in termini di economie di scala. La Commissione, tuttavia, ricorda la necessità, per gli Stati eventualmente disposti a ospitare tali centri regionali di tenere nella dovuta considerazione l'accettazione di tali scelte a livello politico e sociale. La Commissione giudica opportuno, inoltre, non incentivare le proposte avanzate dagli Stati non

comunitari in materia di depositi di rifiuti radioattivi e combustibile esaurito, per motivi tecnici, economici e di sicurezza.

Il 16 dicembre 2008 il Consiglio ha approvato una risoluzione sulla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.

Il Consiglio, nel prendere atto della relazione della Commissione, constata che gli Stati membri dell'UE concordano sui seguenti principi:

- è imperativa l'attuazione da parte di ciascuno Stato membro di un piano nazionale di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. Tali piani devono essere a lungo termine, comprendere tutti i tipi di rifiuti radioattivi e precisare tutte le fasi della loro attuazione. Essi devono includere, tra l'altro, un inventario dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito presenti sul territorio;
- l'attuazione di politiche per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, basata sui progressi scientifici e tecnologici, deve essere effettuata mediante processi trasparenti che consentano d'informare correttamente il pubblico e di coinvolgerlo nel processo decisionale (in particolare per l'insediamento di un sito di deposito);

Infrastrutture critiche

Il 28 ottobre 2008 la Commissione europea ha presentato una proposta di decisione relative a una rete informativa di allarme sulle infrastrutture critiche – CIWIN (COM(2008)676).

La proposta intende creare un sistema d'informazione sicuro (CIWIN) che sarà gestito dalla Commissione europea e ospitato dal Centro comune di ricerca di Ispra. L'obiettivo del sistema è aiutare gli Stati membri a scambiarsi migliori prassi e informazioni su minacce e debolezze, nonché informazioni sulle attività realizzate congiuntamente per proteggere le infrastrutture critiche.

La proposta prevede che gli Stati membri possano partecipare alla rete d'informazione dopo aver sottoscritto un memorandum di intesa che contiene i requisiti tecnici e di sicurezza ad essa applicabili, e le informazioni sui siti con cui sarà interconnessa. E' altresì prevista la realizzazione di un forum elettronico per lo scambio di informazioni riguardanti la protezione delle infrastrutture critiche tra le quali l'industria del ciclo del combustibile nucleare.

La proposta, che segue la procedura di consultazione, è stata esaminata dal Parlamento europeo in plenaria il 22 aprile 2009, ed è ora in attesa di una decisione finale da parte del Consiglio.

Si segnala che, in precedenza, l'8 dicembre 2008 il Consiglio ha definitivamente adottato la direttiva 2008/114/CE relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione.

Procedure di contenzioso

Il 28 giugno 2006 la Commissione ha deciso di deferire l'Italia alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee in relazione al mancato adempimento di quanto prescritto nel parere motivato che la Commissione ha inviato all'Italia il 5 luglio 2005.

La Commissione contesta all'Italia di essere venuta meno agli obblighi imposti dalla direttiva 96/29/Euratom, che stabilisce le norme di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti e dalla direttiva 89/618/Euratom, concernente l'informazione della popolazione sui provvedimenti di protezione sanitaria applicabili e sul comportamento da adottare in caso di emergenza radioattiva.

La procedura d'infrazione prende le mosse da alcune denunce che hanno per oggetto la mancanza di piani d'intervento di emergenza necessari a fronteggiare un'eventuale situazione di emergenza radioattiva che possa trarre origine, per la regione di Trieste, dalla centrale nucleare di Krsko (Slovenia) e dai navigli a propulsione nucleare che attraccano occasionalmente nel porto di Trieste, nonché dai siti nucleari nei comuni di Saluggia (VC), Trino (VC), e di Bosco Marengo (AL), sia in relazione a situazioni di emergenza che possano trarre origine nei siti menzionati, sia in relazione alle operazioni di trasporto di combustibile irraggiato, per via ferroviaria, svolte tra Saluggia e Sellafield (Gran Bretagna).

La Commissione, in particolare, contesta all'Italia di non aver adottato i decreti di attuazione necessari a garantire un'effettiva applicazione delle due direttive in esame.

Articolo 26 *(Energia nucleare)*

L'articolo 26, reca disposizioni in materia di tipologie di impianti nucleari, è stato modificato dalla Camera dei deputati che ha integrato il comma 1 e soppresso il comma 3 del testo licenziato dal Senato.

Il **comma 1** affida ad una delibera del CIPE la definizione delle tipologie degli impianti di produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale, nonché le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione e di esercizio degli impianti. Ai sensi della modifica introdotta dalla Camera dei deputati, la delibera del CIPE è adottata previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni.

Il termine di adozione della delibera, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente, e sentite le Commissioni parlamentari competenti, è fissato in sei mesi dall'entrata in vigore della legge in esame (il termine di adozione è stato introdotto dal Senato).

Sempre ad una delibera del CIPE, da adottarsi su proposta del Ministro per lo sviluppo economico, è affidata l'individuazione – senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica - dei criteri e delle misure atti a favorire la costituzione di consorzi per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari, di cui al comma 1, formati da soggetti produttori di energia elettrica e da soggetti industriali anche riuniti in consorzi (**comma 2**).

La Camera dei deputati ha poi soppresso il comma 3, che sostituiva integralmente il comma 298, art. 1, della legge n. 311/2004 (finanziaria 2005), recante la disciplina del versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota dell'importo delle entrate derivanti dalla componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica.

Articolo 27, commi 1-7

(Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico)

L'articolo 27, modificato dalla Camera dei deputati, contempla varie misure volte a garantire la sicurezza ed il potenziamento del settore energetico.

In particolare il **comma 1** individua nel Gestore dei servizi elettrici (GSE) l'organismo chiamato a supportare le amministrazioni dello Stato (di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) nell'ambito di servizi specialistici in campo energetico, sulla base di indirizzi definiti dal Ministro dello sviluppo economico.

Infatti il GSE e le sue controllate forniscono tale supporto secondo modalità stabilite con atto di indirizzo del Ministro dello sviluppo economico e adeguano lo statuto societario entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina.

Si ricorda che a decorrere dal 1° novembre 2005, a seguito dell'emanazione del DPCM 11 maggio 2004 (Criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione) che ha disposto il trasferimento del ramo d'azienda relativo a dispacciamento, trasmissione e sviluppo della rete a Terna s.p.a., il Gestore della rete di trasmissione nazionale (GRTN) - società per azioni costituita il 27 aprile 1999 in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3, co. 4, del Decreto legislativo 79/99 - ha cambiato denominazione sociale diventando Gestore del sistema elettrico - Gse spae svolgendo essenzialmente attività di gestione, promozione e incentivazione delle fonti rinnovabili in Italia. Al GSE spetta il rilascio della garanzia di origine, riconoscimento introdotto dalla direttiva comunitaria 2001/77 per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabile, e dei certificati RECS (Renewable Energy Certificate System), titoli internazionali, su base volontaria, attestanti la produzione rinnovabile. In capo a detto soggetto, sulla base delle disposizioni dell'art. 1 del decreto, rimangono inoltre le funzioni di cui all'art. 3, commi 12 e 13, del Decreto legislativo n. 79/99 (cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'Enel spa al Gestore della rete di trasmissione nazionale spa; cessione, da parte del Gestore del sistema elettrico spa, dell'energia elettrica ritirata ai sensi del comma 3 dell'art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, nonché di quella prodotta da parte delle imprese produttrici-distributrici ai sensi del titolo IV, lettera b) del provvedimento CIP n. 6/92, ceduta al Gestore medesimo previa definizione).

Il **comma 2** prevede che ai fini del rafforzamento dell'attività di tutela dei consumatori l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) si avvalga – senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica - del Gestore dei servizi elettrici (GSE spa) e dell'Acquirente unico spa, anche:

- in relazione alle funzioni di pubblicizzazione e diffusione della conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi e di valutazione dei reclami, delle istanze e delle segnalazioni degli utenti, assegnate all'AEEG ai sensi dell'art. 2, comma 12, lett. l) e m), Legge 14 novembre 1995 n. 481, *Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*.

L'articolo 2 della n. 481 al comma 12 fissa le funzioni dell'Autorità, stabilendo, tra l'altro, che essa:

- l) pubblica e diffonde la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti intermedi o finali;
 - m) valuta reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti o dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio nei confronti dei quali interviene imponendo, ove opportuno, modifiche alle modalità di esercizio degli stessi ovvero procedendo alla revisione dei regolamenti di servizio;
- con riferimento allo svolgimento di attività tecniche di accertamento e di verifica dei costi posti a carico del cliente, quali maggiorazioni e ulteriori componenti del prezzo finale dell'energia.

Acquirente Unico è la società per azioni del gruppo GSE S.p.A. cui è affidato per legge il ruolo di garante della fornitura di energia elettrica alle famiglie e alle piccole imprese, a prezzi competitivi e in condizioni di continuità, sicurezza ed efficienza del servizio. Il suo compito è quello di acquistare energia elettrica alle condizioni più favorevoli sul mercato e di cederla ai distributori o alle imprese di vendita al dettaglio, per la fornitura ai piccoli consumatori che non acquistano sul mercato libero. Dal 1° luglio 2007, con la completa apertura del mercato elettrico, Acquirente Unico, secondo quanto stabilito dal DL 73/07^[129], acquista l'energia elettrica per il fabbisogno dei clienti appartenenti al mercato di "maggior tutela", consumatori domestici e piccole imprese (connesse in bassa tensione, con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro) che non hanno scelto un nuovo fornitore nel mercato libero. Le modalità di approvvigionamento cui Acquirente Unico deve attenersi sono state fissate nel decreto del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2003, mentre l'energia elettrica acquistata da Acquirente Unico è rivenduta alle imprese distributrici secondo le direttive dell'AEEG, a prezzi che assicurano la copertura dei costi riconosciuti e l'equilibrio del bilancio.

Il **comma 3** dispone, nell'ambito di una razionalizzazione delle strutture di natura pubblicistica operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e della loro semplificazione gestionale, volta a migliorarne l'efficienza, la soppressione a far data dall'entrata in vigore della legge in esame:

- del **Fondo bombole metano** di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640;
- dell'**Agenzia nazionale delle scorte petrolifere** di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, recante razionalizzazione del sistema di

distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Il **Fondo bombole metano** è una gestione istituita nell'ambito dell'Ente metano ai sensi della legge n. 640/1950 e trasferita all'ENI, ai sensi dell'art. 6 della L. 10 febbraio 1953, n. 136, che ha determinato lo scioglimento dell'Ente metano e il trasferimento all'Eni delle sue attribuzioni. Il fondo provvede al controllo periodico dei serbatoi, alla loro sostituzione gratuita, se deteriorati o scaduti, e all'assicurazione contro gli eventuali rischi derivanti dal loro uso.

L'**Agenzia nazionale delle scorte petrolifere** è stata istituita dall'art. 8, comma 1 del citato Decreto legislativo n. 32 del 1998, con il compito di gestire, senza fini di lucro, le scorte di riserva di prodotti petroliferi disciplinate dalla legge 10 marzo 1986, n. 61, sulla base di immissioni in consumo dei prodotti, delle giacenze operative degli impianti e della localizzazione dei prodotti nelle aree di consumo, ai sensi della direttiva CEE 68/414/CEE del Consiglio che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, poi abrogata per effetto della direttiva 2006/67/CE (versione codificata). L'agenzia, il cui statuto è stato approvato con DM 29 gennaio 2001, espleta le proprie funzioni provvedendo a: distribuire nel territorio nazionale le scorte in base alle disponibilità di stoccaggio e al consumo dei prodotti finiti; soddisfare la domanda di prodotti finiti in caso di crisi; garantire la disponibilità di stoccaggio per gli operatori; registrare le domande di prodotti finiti nelle diverse aree geografiche del paese; verificare le capacità di stoccaggio dei depositi fiscali e la capacità di lavorazione sulla base dei decreti di concessione rilasciati dal Ministero dell'industria (ora dello sviluppo economico); annotare le immissioni al consumo degli impianti di raffinazione e dei depositi fiscali; valutare il grado di utilizzo degli impianti di produzione e di stoccaggio, evidenziando separatamente i quantitativi movimentati tramite permuta; determinare la capacità disponibile per gli operatori nei singoli impianti; registrare le tariffe di transito e di permuta, aggregate per aree geografiche, praticate dai titolari degli impianti di deposito o di produzione; trasmettere al Ministero i dati concernenti l'attività dell'Agenzia e, in particolare, il livello delle capacità utilizzate nei singoli impianti, le capacità disponibili e le tariffe praticate, anche aggregate per regione (art. 9, comma 4, Decreto legislativo n. 32/98).

Il **comma 4** consente ai comuni con popolazione fino a 20 mila residenti di usufruire del servizio di scambio sul posto per impianti di proprietà fino a 200Kw, a copertura dei consumi di proprie utenze, secondo quanto stabilito dalla legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244), art. 2, comma 150, lett. a), senza obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e di prelievo e dietro pagamento degli oneri di rete. Scopo della norma è l'incentivazione dell'utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili.

Si ricorda che il citato art. 2, comma 150, lett. a) della legge finanziaria per il 2008 ha affidato al Ministro dello sviluppo economico il compito di stabilire le modalità per l'estensione dello scambio sul posto a tutti gli impianti alimentati con fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 200 kW, fatti salvi i diritti di officina elettrica.

La disciplina del servizio di scambio, introdotto dall'art. 6 del Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità per agevolare la diffusione degli impianti di piccola taglia, è stata inizialmente definita dalla delibera AEEG n. 28/2006.

Con il termine scambio sul posto si intende il servizio erogato dall'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale in cui è ubicato l'impianto che consiste nell'operare un saldo annuo tra l'energia elettrica immessa in rete dall'impianto medesimo e l'energia elettrica prelevata dalla rete, nel caso in cui il punto di immissione e di prelievo dell'energia elettrica scambiata con la rete coincidono. Il servizio di scambio sul posto consente ad un cliente di utilizzare i servizi di rete per "immagazzinare" l'energia elettrica immessa quando non ci sono necessità di consumo e di riprelevarla dalla rete quando gli serve. Lo scambio sul posto comporta pertanto il venir meno del costo di acquisto dell'energia elettrica per una quantità pari a quella prodotta dall'impianto (sia la quota auto-consumata immediatamente sia la quota immessa in rete e riprelevata successivamente). Lo scambio sul posto è alternativo alla vendita di energia elettrica: pertanto, nell'ambito dello scambio, le immissioni di energia in rete non possono essere vendute. L'energia elettrica immessa in rete e non consumata nell'anno di riferimento costituisce un credito, in termini di energia ma non in termini economici, che può essere utilizzato nel corso dei tre anni successivi a quello in cui matura. Al termine dei tre anni successivi, l'eventuale credito residuo viene annullato. Pertanto lo scambio sul posto presenta vantaggi qualora, su base triennale, il consumo di energia elettrica risulti mediamente pari o superiore alla produzione. In caso contrario sarebbe preferibile scegliere, anziché lo scambio sul posto, la vendita di energia elettrica.

Regole più semplici a sostegno della produzione di energia elettrica nei piccoli impianti alimentati da fonti rinnovabili o da cogenerazione sono state introdotte con la delibera AEEG n. 74/08 ai sensi della quale a partire dal 1° gennaio 2009, il servizio di 'scambio sul posto' viene gestito non più dai diversi distributori ma dal solo GSE, secondo modalità uniformi per tutto il sistema nazionale. Le nuove regole si applicano agli impianti di produzione da fonti rinnovabili fino a 20 kW e quelli da cogenerazione ad alto rendimento con potenza fino a 200 kW.

Più recentemente con la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 1/09 del 12 gennaio 2009, il regime dello scambio sul posto (di cui alla delibera ARG/elt 74/08) è stato esteso agli impianti di generazione alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 200 kW entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007, ai quali si applicheranno le regole già in vigore dal 1° gennaio 2009 per gli impianti da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW.

Ai sensi del **comma 5, introdotto dalla Camera dei deputati**, ai fini di quanto previsto dall'articolo 39, comma 1 del disegno di legge in commento (riguardante la possibilità di affidare in concessione o in locazione o di utilizzare direttamente i siti militari o infrastrutture e beni del demanio militare con finalità di installare impianti energetici ai fini del proprio approvvigionamento), il Ministro della difesa può usufruire per l'energia elettrica prodotta da fonti

rinnovabili del servizio di scambio sul posto dell'energia prodotta, secondo le modalità indicate al comma 4, anche per impianti di potenza superiore a 200 kW.

Il **comma 6** (già comma 5 del testo licenziato dal Senato) attribuisce alla Cassa conguaglio GPL (gas di petrolio liquefatto) di cui al provvedimento del CIP n. 44/1977:

- la gestione del Fondo bombole per metano in regime di separazione contabile ed amministrativa;
- le funzioni esercitate dall'Agenzia nazionale delle scorte petrolifere.

Istituita con delibera CIP n. 44/1977 come Cassa conguaglio per i trasporti di gas liquefatto, la Cassa conguaglio GPL ha assunto l'attuale denominazione con il provvedimento CIP 50/1982 che ha provveduto alla sua ristrutturazione. Ente pubblico non economico, si occupa attualmente della gestione del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti. Tale Fondo, costituito con i contributi versati da titolari di concessione e da gestori di impianti di distribuzione dei carburanti, viene utilizzato per il pagamento di indennizzi, a seguito della chiusura di impianti, a favore di gestori e titolari di autorizzazione o concessione.

Si ricorda che con decreto del Ministro del 19 novembre 2008 i ministri per la Pubblica amministrazione e per la Semplificazione normativa hanno inserito la Cassa conguaglio per il Gpl e la Cassa conguaglio settore elettrico tra gli enti non "tagliati" in base a quanto previsto dalla "manovra estiva" (decreto-legge 112/08 convertito nella legge 133/08).

Con il **comma 7** (già comma 6 del testo licenziato dal Senato) si dispone che la Cassa conguaglio GPL, cui sono devolute le attribuzioni degli enti soppressi, succede a titolo universale agli enti stessi, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale, senza oneri per la finanza pubblica.

Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE

Secondo riesame strategico della politica energetica

Il 13 novembre 2008 la Commissione ha presentato la comunicazione relativa al secondo riesame strategico della politica energetica (COM(2008)781) con cui propone un piano d'azione europeo in materia di sicurezza e solidarietà nel settore dell'energia che contiene misure per affrontare le due priorità strategiche individuate nel settore energetico:

□ adottare le misure per soddisfare gli obiettivi definiti dal pacchetto energia clima, approvato definitivamente il 23 aprile 2009. Il pacchetto prevede, entro il 2020, di: ridurre le emissioni di gas serra del 20% nell'UE; raggiungere il 20% di energia da fonti rinnovabili; ridurre la domanda di energia del 20%;

□ far fronte alla crescente precarietà dell'approvvigionamento energetico intervenendo in 5 settori prioritari tra i quali, in particolare, si segnala la necessità

di attivarsi con maggiore impegno e urgenza per migliorare l'efficienza energetica.

In tale ambito la Commissione segnala la necessità di: realizzare nuove infrastrutture; sfruttare al meglio le risorse energetiche interne dell'UE, sia rinnovabili che fossili; dare maggiore spazio alla solidarietà, compresi i meccanismi di crisi di cui dispone l'UE; prestare da parte dell'UE maggiore attenzione alle relazioni con i paesi fornitori;

In tale contesto la Commissione ha individuato una serie di priorità per migliorare l'interconnessione della rete europea dell'energia, ai fini dell'attuazione del Piano d'azione europeo in materia di sicurezza e solidarietà nel settore dell'energia sopra citato, ritenendo tra l'altro necessario costruire capacità sufficienti di stoccaggio del gas sfruttando i vantaggi offerti dal GNL predisponendo una rete costituita da terminal di GNL e infrastrutture di rigassificazione a bordo di navi. Secondo la Commissione, tutti gli Stati membri dovrebbero disporre - direttamente o mediante altri Stati membri sulla base di accordi per garantire la sicurezza comune dell'approvvigionamento - di capacità di GNL adeguate e, attraverso la possibile estensione della rete alla costa adriatica, anche la Comunità dell'energia potrebbe essere coinvolta;

Efficienza energetica

Sempre nell'ambito del riesame strategico, la Commissione ha presentato la comunicazione "Efficienza energetica: conseguire l'obiettivo del 20%" (COM(2008)772), con la quale definisce la strategia per conseguire l'obiettivo del 20% di risparmio energetico, entro il 2020, stabilito dal Consiglio europeo del marzo 2007.

La Commissione propone di integrare la normativa esistente rafforzando i principali atti legislativi esistenti in materia di efficienza energetica concernenti gli edifici, i prodotti che consumano energia e i pneumatici, nonché di rafforzare l'efficienza energetica nell'approvvigionamento energetico attraverso orientamenti dettagliati per agevolare la diffusione della produzione di energia elettrica da impianti di cogenerazione ad elevata efficienza energetica.

Rendimento energetico degli edifici

Tra le proposte presentate nel piano d'azione dell'UE per la sicurezza e la solidarietà nel settore energetico, nell'ambito del secondo riesame strategico, la Commissione ha presentato una proposta di rifusione della Direttiva 2002/91/CE detta anche "direttiva EPBD" (dall'inglese *Energy Performance of Buildings Directive* sul rendimento energetico degli edifici (COM(2008)780).

La Commissione sottolinea la continuità di tale proposta di direttiva con la disciplina vigente, di cui auspica una completa e piena attuazione, confermandone gli obiettivi e i principi fondamentali. In particolare, la proposta chiarisce, rafforza ed amplia il campo di applicazione della vigente direttiva:

- rafforzando le disposizioni in materia di certificazione energetica, ispezioni degli impianti di riscaldamento e condizionamento, requisiti di rendimento energetico, informazione ed esperti indipendenti.

In particolare, vengono riformulate le prescrizioni relative al rilascio degli attestati al fine di assicurare che per ogni operazione immobiliare sia emesso un attestato e che al potenziale acquirente o locatario siano fornite informazioni sul rendimento energetico dell'edificio (o di sue parti) con sufficiente anticipo (cioè nell'annuncio di vendita o di affitto). La proposta impone, inoltre, l'emissione di un attestato, entro il 31 dicembre 2010, per gli edifici in cui una metratura utile totale superiore a 250 m² è occupata da enti pubblici. Gli Stati membri, infine, sono tenuti ad informare i proprietari o locatari di edifici in merito agli attestati di certificazione energetica;

- ampliando il campo di applicazione della disposizione che impone agli Stati membri di fissare requisiti minimi di rendimento energetico in caso di ristrutturazioni importanti.

Per gli edifici esistenti, la proposta elimina la soglia di 1000 m² di metratura al di sotto della quale non è attualmente previsto l'obbligo, in caso di ristrutturazioni importanti, di conformarsi ai requisiti minimi di rendimento energetico, nazionali o regionali. Sono importanti le ristrutturazioni che richiedono un investimento che superi il 25% del valore totale dell'edificio, escluso il terreno, o che la ristrutturazione riguardi oltre il 25% degli elementi che servono a separare un edificio dall'esterno (ad esempio, finestre, pareti, soffitto, tetto e sistema di isolamento);

- allo scopo di pervenire ad un graduale allineamento dei requisiti fissati dai diversi Stati membri, attualmente assai differenziati, si fornisce uno strumento di calcolo comparativo utilizzato dagli Stati membri a scopo di confronto. A partire dal 30 giugno 2014, gli Stati membri non potranno più concedere incentivi per la costruzione o la ristrutturazione di edifici che risultino non conformi ai requisiti minimi di rendimento energetico fissati dagli Stati membri sulla base di tali calcoli;
- incoraggiando gli Stati membri a elaborare piani nazionali volti a favorire la diffusione sul mercato di edifici con un consumo di energia ed emissioni di carbonio bassi o nulli;

La proposta sposta al 31 dicembre 2010 i termini per il recepimento delle disposizioni nuove o modificate e al 31 gennaio 2012 i termini per l'attuazione. Al fine di rafforzare l'importante ruolo di esempio che il settore pubblico è

chiamato a svolgere, il termine per l'attuazione delle disposizioni è più breve nel caso degli enti pubblici (31 dicembre 2010).

Cogenerazione

Per ciò che riguarda la cogenerazione (CHP), ovvero la produzione associata di energia elettrica e di calore in una centrale termoelettrica, nella quale il vapore uscente dalla turbina viene inviato ad utenze diverse, civili o industriali, sia tal quale, sia come acqua calda, dopo condensazione, il pacchetto di misure presentato dalla Commissione nel contesto del riesame della politica energetica, comprende:

- la comunicazione “L'Europa può risparmiare più energia con la generazione combinata di calore ed energia elettrica” (COM(2008)771).

In particolare, la Commissione ribadisce l'importanza della cogenerazione nella lotta contro i cambiamenti climatici, in quanto consente di conseguire risultati in materia di efficienza e risparmio energetico, nonché di riduzione delle emissioni di CO₂ e delle perdite di rete. Secondo la Commissione la cogenerazione può, inoltre, rafforzare la competitività mediante lo sviluppo delle tecnologie di cogenerazione ad alto rendimento con potenzialità di esportazione e contribuire allo sviluppo economico, alla crescita e alla creazione di posti di lavoro.

- una decisione (C(2008)7294) che stabilisce linee guida dettagliate per il calcolo dell'elettricità prodotta mediante cogenerazione, approvata il 19 novembre 2009.

Approvvigionamento di gas naturale

Tra le proposte presentate nel contesto del secondo riesame strategico della politica energetica si segnala anche una comunicazione intesa ad aprire la discussione tra le parti interessate in merito alla possibile revisione della direttiva direttiva 2004/67/CE, del 26 aprile 2004, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale (COM(2008)769). In particolare, la Commissione individua alcune carenze che potrebbero essere affrontate, ad esempio: definendo norme sulla sicurezza dell'approvvigionamento in modo più dettagliato; definendo un eventuale piano di emergenza comunitario efficace; inserendo obblighi adeguati in materia di comunicazione di dati per aumentare la trasparenza e valutare la situazione dell'UE in materia di sicurezza dell'approvvigionamento; garantendo un "margine di sicurezza dell'approvvigionamento" di gas agli utenti domestici ed agli altri soggetti protetti dalla direttiva attraverso aumento del gas disponibile, nonché della disponibilità di infrastrutture sufficienti per il trasporto del gas; incrementando, ove possibile o necessario, gli stock strategici di gas.

Procedure di contenzioso

Il 12 ottobre 2006 la Commissione ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura d'infrazione 2006/2378) con cui si contesta una non corretta attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia.

La Commissione ritiene che il decreto legislativo n. 192 del 19 agosto 2005, di attuazione della direttiva 2002/91/CE, costituisca un semplice quadro generale di riferimento che avrebbe dovuto essere completato da successivi decreti, linee guida e relazioni da approvare, rispettivamente, entro 120 e 180 giorni, dall'entrata in vigore del Decreto legislativo 192. Non avendo ricevuto alcuna comunicazione inerente tali misure di attuazione, né disponendo di altri elementi d'informazione, la Commissione conclude che l'Italia non ha adempiuto all'obbligo di attuare la direttiva in oggetto.

Articolo 27, commi 8 e 9
(Sogin SPA)

I **commi 8 e 9** (già commi 7 e 8 del testo licenziato dal Senato) dell'articolo in esame si occupano della Sogin S.p.A.

Il **comma 8** demanda ad un atto di indirizzo strategico del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze il compito di ridefinire i compiti e le funzioni della Sogin S.p.A. prevedendo le modalità per disporre il conferimento di beni o rami di azienda di Sogin S.p.A. ad una o più società, partecipate dallo Stato in misura non inferiore al 20 per cento, operanti nel settore energetico.

La **Società Gestione Impianti Nucleari S.p.A. (SOGIN)** è stata istituita nel quadro del riassetto del mercato elettrico disposto dal citato decreto legislativo n. 79 del 1999; con la trasformazione dell'ENEL in una *Holding* formata da diverse società indipendenti, le attività nucleari sono state trasferite alla SOGIN, che ha pertanto incorporato le strutture e le competenze precedentemente applicate alla progettazione, alla costruzione e all'esercizio delle centrali elettronucleari italiane, ed ha conseguentemente acquisito le quattro centrali nucleari italiane di Trino, Caorso, Latina e Garigliano di Sessa Aurunca. Poiché con il referendum del 1987 è stata bloccata la possibilità di costruire nuove centrali nucleari, la SOGIN, oltre ad essere impegnata in attività ricerca, consulenza, assistenza e servizio in campo nucleare, energetico e ambientale, ha avuto come missione lo smantellamento (*decommissioning*) degli impianti nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi. Nel 2003 le sono stati affidati in gestione gli impianti di ricerca sul ciclo del combustibile di ENEA (l'impianto EUREX di Saluggia, gli impianti OPEC e IPU della Casaccia, l'impianto ITREC di Rotondella). L'impianto di Bosco Marengo è stato acquisito nel 2005.

Ai fini dell'attuazione dell'indirizzo strategico di cui al comma 8, il successivo **comma 9, modificato dalla Camera**, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame, si provveda alla nomina di un commissario e di due vicecommissari per la società Sogin Spa, mantenendo in capo ad essa in fase transitoria gli attuali compiti, dipendenze e fonti di finanziamento.

Si prevede altresì che il Consiglio di amministrazione della SOGIN Spa, in carica alla data di nomina dei commissari, decada **alla data di entrata in vigore della nuova disciplina**: questa parte del comma 9 è stata modificata dalla Camera dei deputati, in quanto il testo licenziato dal senato prevedeva che la

decadenza del Consiglio di amministrazione decorresse dalla data di emanazione del DPCM.

Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE

Si veda la scheda relativa all'articolo 27, commi 1-7, paragrafo "Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE".

Articolo 27, commi 10 e 11
(Piano straordinario per l'efficienza e il risparmio energetico)

Il **comma 10** (già comma 9 del testo licenziato dal Senato), demanda al Ministro dello sviluppo economico la predisposizione, entro il 31 dicembre 2009, di un piano straordinario per l'efficienza ed il risparmio energetico da trasmettere alla Commissione europea. **La Camera dei deputati ha poi introdotto il comma 11.**

Il piano - per la cui predisposizione è richiesto il concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti nonché l'intesa con la Conferenza unificata - è preparato con l'apporto dell'Agenzia nazionale per l'efficienza energetica, di cui all'articolo 4 del Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, ed è volto ad accelerare l'attuazione dei programmi per l'efficienza ed il risparmio energetico, nei limiti di stanziamento a legislazione vigente.

Ai sensi dell'articolo 4 del Decreto legislativo n. 115 del 2008, di attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e dei servizi energetici, l'ENEA svolge le funzioni di autorità nazionale di controllo e supervisione del quadro istituito dalla predetta direttiva. Tale quadro è finalizzato (art. 4, par. 1) all'adozione da parte degli Stati membri di un obiettivo nazionale indicativo globale di risparmio energetico, pari al 9 per cento per il nono anno di applicazione della direttiva medesima, da conseguire tramite i servizi energetici e altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica. L'ENEA svolge il predetto compito di controllo tramite una struttura, denominata Agenzia nazionale per l'efficienza energetica (di seguito: «Agenzia»), senza nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. A tale struttura, secondo il par. 4 dell'art. 4 della citata direttiva comunitaria, è attribuito il compito di verificare il risparmio energetico risultante dai servizi energetici e dalle altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica, comprese quelle vigenti a livello nazionale e di riferire in merito ai risultati della verifica.

L'Agenzia opera secondo un proprio piano di attività, predisposto dall'ENEA e, come prescritto dal comma 4 dell'art. 4 del Decreto legislativo n. 115, svolge anche funzioni di supporto al Ministero per lo sviluppo economico e alle regioni; di verifica e monitoraggio dei progetti di risparmio energetico; di predisposizione di tecniche per definire metodi di misurazione e verifiche del risparmio; di supporto tecnico-scientifico e consulenza per lo Stato, le regioni e gli enti locali anche ai fini della predisposizione degli strumenti attuativi necessari al conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali di risparmio energetico e di informazione ai cittadini.

Il suddetto **piano conterrà** in particolare:

- a) misure per favorire il coordinamento e l'armonizzazione tra funzioni e compiti in materia di efficienza energetica svolti dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali;
- b) misure finalizzate alla promozione di nuova edilizia a risparmio energetico e alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti (lettera aggiunta dal Senato);
- c) valutazioni di efficacia dei programmi e delle iniziative attuate e in fase di avvio con definizione di strumenti per la raccolta centralizzata delle informazioni;
- d) meccanismi ed incentivi per l'offerta di servizi energetici da parte di categorie professionali, organismi territoriali, imprese e loro associazioni, ESCO e fornitori di servizi energetici definiti dal Decreto legislativo n. 115 del 2008 e grandi centri commerciali.

Ai sensi dell'art. 2 del Decreto legislativo 115/08 cit. per ESCO (*Energy Service Company*) si intende la persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici o altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento. Per fornitore di servizi energetici si intende il soggetto che fornisce tali servizi e che può essere uno dei soggetti di cui alle lettere i), q), r), s), z) ed aa) dell'art. 2 (vale a dire ESCO, distributore di energia, gestore del sistema di distribuzione, società di vendita di energia al dettaglio, esperto in gestione dell'energia, ESPCo);

- e) meccanismi e incentivi per lo sviluppo dei sistemi di microgenerazione e di piccola cogenerazione;
- f) sostegno e sviluppo della domanda di titoli di efficienza energetica (certificati bianchi) e dei certificati verdi attraverso un ampliamento ed in sostegno (rectius: il sostegno) della domanda;
- g) misure di semplificazione amministrativa che consentano lo sviluppo reale del mercato della generazione distribuita (lettera aggiunta dal Senato);
- h) definizione di indirizzi per l'acquisto e l'installazione di prodotti nuovi e per la sostituzione di prodotti, apparecchiature e processi con sistemi ad alta efficienza anche attraverso l'estensione dell'applicazione dei certificati bianchi e di standard di efficienza, e prevedendo forme di detassazione, nonché l'istituzione di fondi di rotazione per il finanziamento tramite terzi nei settori dell'edilizia per uso civile abitativo o terziario, delle infrastrutture, dell'industria e del trasporto;

I certificati bianchi sono titoli di efficienza energetica (TEE) rilasciati dal Gestore del mercato elettrico (GME) che attestano il conseguimento di risparmi di energia da parte dei distributori di energia elettrica e gas conseguiti

attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica. Gli obiettivi di incremento della suddetta efficienza possono essere conseguiti dai distributori sia attraverso la realizzazione di progetti di efficienza energetica - con conseguente emissione dei TEE - sia attraverso l'acquisto dei certificati da altri soggetti. L'acquisto e lo scambio di titoli può avvenire tramite contratti bilaterali o un apposito mercato istituito dal Gestore del Mercato Elettrico (GME). La disciplina dei certificati bianchi è stata sottoposta ad una revisione e ad un aggiornamento da parte del DM 21 dicembre 2007 recante revisione e aggiornamento dei D.M. 20 luglio 2004, concernenti l'incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili, pubblicato nella *GU* 28 dicembre 2007, n. 300 che ne ha allargato la disciplina ai distributori con meno di 100 mila clienti ma più di 50 mila. L'Autorità ha definito le regole tecniche ed economiche per l'attuazione del meccanismo e ripartisce annualmente gli obiettivi nazionali tra i distributori di energia elettrica e gas naturale secondo i criteri definiti dai decreti. I decreti stabiliscono che ogni anno vengano fissati obiettivi di risparmio obbligatori per i distributori di energia elettrica e le imprese distributrici di gas naturale. Per dimostrare di aver raggiunto gli obblighi di risparmio energetico e non incorrere in sanzioni dell'Autorità, i distributori devono consegnare annualmente all'Autorità un numero di 'titoli di efficienza energetica' equivalente all'obiettivo obbligatorio. L'Autorità valuta i risparmi energetici conseguiti dai singoli interventi e autorizza il GME all'emissione dei certificati bianchi. I TEE sono emessi dal Gestore del mercato elettrico (GME) a favore dei distributori, delle società controllate dai distributori medesimi o a favore di società operanti nel settore dei servizi energetici (ESCO) con l'obiettivo di certificare la riduzione dei consumi conseguita attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica.

- i) misure volte a favorire le PMI e ad agevolarne l'accesso all'autoproduzione, con particolare riferimento alla microgenerazione distribuita, all'utilizzo delle migliori tecnologie per l'efficienza energetica e alla cogenerazione (lettera aggiunta dal Senato).

Con il **comma 11, inserito dalla Camera dei deputati**, si precisa che dall'attuazione delle lettere *e)* ed *f)*, relative, rispettivamente, allo sviluppo dei sistemi di microcogenerazione e di piccola cogenerazione e allo sviluppo della domanda di titoli di efficienza energetica (certificati bianchi) e dei certificati verdi, non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Si ricorda che entrambe le lettere sono state inserite nel corso della discussione al Senato.

Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE

Si veda la scheda relativa all'articolo 27, commi 1-7, paragrafo "Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE".

Articolo 27, commi 12 e 13

(Modifiche alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di incentivi per impianti alimentati da fonti rinnovabili e di efficienza energetica)

Il **comma 12** (già comma 10 del testo licenziato dal Senato), modificato dalla Camera dei deputati, interviene in materia di incentivi per impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e di efficienza energetica attraverso la modifica dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), prevedendo la proroga al 30 giugno 2009 del termine fissato al 31 dicembre 2008 dal comma 152 dell'art. 2 entro il quale agli impianti alimentati da energia rinnovabile, entrati in esercizio entro tale data, viene riconosciuta la possibilità di cumulare più incentivi pubblici. Il nuovo termine è improrogabile.

Il comma 152, infatti, esclude per gli impianti entrati in esercizio successivamente al 31 dicembre 2008 la possibilità di cumulare più incentivi pubblici consentita agli impianti entrati in esercizio nel corso del 2008.

La Camera dei deputati ha invece soppresso la restante parte del comma 12, che prevedeva la soppressione all'articolo 2, comma 162 della citata legge finanziaria 2008, del divieto – a far data dal 1° gennaio 2010 - di commercializzazione di tutti gli elettrodomestici appartenenti a classi energetiche inferiori alla classe A e di motori elettrici appartenenti alla classe 3 anche posti all'interno di apparati; nonché l'abrogazione del successivo comma 163 che ha introdotto il divieto, a far data dal 1° gennaio 2011, di importare, distribuire e vendere lampadine ad incandescenza, nonché elettrodomestici privi di dispositivo per l'interruzione completa del collegamento alla rete elettrica.

Ai sensi del **comma 13** (già comma 11 del testo licenziato dal Senato) all'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma si provvede, entro il limite di 300 mila euro per l'anno 2009, mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del Decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 dicembre 2004, n. 307. relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale.

Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE

Si veda la scheda relativa all'articolo 27, commi 1-7, paragrafo "Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE".

Articolo 27, comma 14
(Fondo di sviluppo delle isole minori)

Il **comma 14** dell'articolo in esame (già comma 12 del testo licenziato dal Senato), dispone talune variazioni ai criteri di erogazione del Fondo per lo sviluppo delle isole minori, istituito dall'articolo 2, comma 41, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008).

In particolare la norma, novellando il citato comma 41, prevede che i criteri di erogazione delle risorse del Fondo siano stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM) e la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo n. 281/1997.

Gli interventi ammessi al finanziamento del Fondo sono individuati mediante apposito decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, adottato di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, previa intesa con gli enti locali interessati.

Secondo la normativa vigente, all'erogazione del fondo si provvede sulla base del Documento triennale unico di programmazione isole minori (DUPIM), elaborato dall'Associazione nazionale isole minori (ANCIM), nel quale devono essere indicati i singoli interventi e le relative quantificazioni. Tale documento è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia, sentita la Conferenza unificata.

Si ricorda che il Fondo per lo sviluppo delle isole minori è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali dall'articolo 2, comma 41, della legge n. 244/2007 con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. La disposizione ha previsto che al fondo confluissero le risorse del "Fondo per la tutela e sviluppo delle isole minori", istituito presso il Ministero dell'interno, dall'art. 25, co. 7, della legge n. 488/2001 (finanziaria per il 2002). Tale Fondo, istituito con una dotazione di 51,6 milioni di euro per il solo anno 2002, era finalizzato all'adozione urgente di misure di salvaguardia ambientale e di sviluppo socio-economico delle isole minori, individuate tra gli ambiti territoriali singolarmente indicati nell'allegato "A" annesso alla legge finanziaria medesima.

La tipologia ed i settori degli interventi ammessi ad accedere al Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori sono stati individuati con il D.P.C.M. 7 marzo 2003; i criteri e le modalità di accesso al Fondo sono stati stabiliti con D.M. Interno 15 marzo 2004, n. 163.

A seguito delle riduzioni di autorizzazioni legislative di spesa operate con il D.L. n. 93/2008 (c.d. "decreto ICI"), la dotazione del Fondo per lo sviluppo delle isole minori per gli anni 2010 e successivi è stata annullata.

Il fondo, che presenta pertanto stanziamenti per il solo anno 2009, è destinato a finanziare:

- specifici interventi nei settori dell'energia, dei trasporti e della concorrenza, diretti a migliorare le condizioni e la qualità della vita nelle suddette zone.

La norma prevede l'uso prioritario delle risorse del fondo per i progetti realizzati nelle aree protette e nella *rete Natura 2000* (tale è il nome che il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea ha assegnato ad un sistema coordinato e coerente (una "rete") di aree destinate alla conservazione della diversità biologica presente nel territorio dell'Unione stessa, ed in particolare alla tutela di una serie di habitat e specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II della Direttiva "Habitat", nonché delle specie di cui all'allegato I della Direttiva "Uccelli" e delle altre specie migratrici che tornano regolarmente in Italia.), ovvero improntati alla sostenibilità ambientale, con particolare riferimento all'utilizzo delle energie rinnovabili, al risparmio e all'efficienza energetica, alla gestione dei rifiuti e delle acque, alla mobilità e alla nautica da diporto ecosostenibili, al recupero e al riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, alla contingentazione dei flussi turistici, alla destagionalizzazione, alla protezione degli habitat prioritari e delle specie protette, alla valorizzazione dei prodotti tipici e alla certificazione ambientale dei servizi;

- misure dirette a favorire la competitività delle imprese insulari.

Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE

Si veda la scheda relativa all'articolo 27, commi 1-7, paragrafo "Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE".

Articolo 27, comma 15
(Soggetti sottoposti alla vigilanza dell'AEEG)

Il comma 15 dell'articolo 27 (già comma 13 del testo licenziato dal Senato), modificato dalla Camera dei deputati, integra il comma 18 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevedendo che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'ambito della attività di vigilanza svolta per assicurare la puntuale osservanza del divieto imposto agli operatori economici del comparto energetico di traslare sui prezzi al consumo l'onere della maggiorazione d'imposta per quanto concerne l'imposta sul reddito delle società, più nota come "Robin tax", disponga l'adozione di meccanismi volti a **semplificare sostanzialmente gli adempimenti cui sono chiamate le imprese il cui fatturato sia inferiore a 448 milioni di euro (così la modifica della Camera)**, di cui al richiamato articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge n. 287 del 1990.

Si ricorda che il comma 16 dell'articolo 81 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha stabilito che in dipendenza dell'andamento dell'economia e dell'impatto sociale dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è applicata con una addizionale di 5,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro e che operano nei settori di seguito indicati:

- a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
- b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale;
- c) produzione o commercializzazione di energia elettrica.

Nel caso di soggetti operanti anche in settori diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c), la disposizione del primo periodo si applica qualora i ricavi relativi ad attività riconducibili ai predetti settori siano prevalenti rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti. La medesima disposizione non si applica ai soggetti che producono energia elettrica mediante l'impiego prevalente di biomasse e di fonte solare-fotovoltaica o eolica.

Il successivo comma 18 dell'articolo 81 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 fa divieto agli operatori economici dei settori richiamati al comma 16 di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo.

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas deve vigilare sulla puntuale osservanza di tale disposizione.

L'articolo 16, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante *Norme per la tutela della concorrenza e del mercato*, prevede l'obbligo di

preventiva comunicazione all'Autorità delle operazioni di concentrazione disciplinate all'articolo 5 della legge, qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate superi i cinquecento miliardi di lire, ovvero qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'impresa di cui è prevista l'acquisizione superi i cinquanta miliardi di lire.

L'ammontare di fatturato previsto dal comma in esame è stato fissato, nella prima ipotesi, a 448 milioni di euro e, nella seconda ipotesi, a 45 milioni di euro dal Provvedimento n. 18205 del 30 aprile 2008 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, pubblicato nel Bollettino 5 maggio 2008, n. 12.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 5 cit. una operazione di concentrazione si realizza:

- “a) quando due o più imprese procedono a fusione;
- b) quando uno o più soggetti in posizione di controllo di almeno un'impresa ovvero una o più imprese acquisiscono direttamente od indirettamente, sia mediante acquisto di azioni o di elementi del patrimonio, sia mediante contratto o qualsiasi altro mezzo, il controllo dell'insieme o di parti di una o più imprese;
- c) quando due o più imprese procedono, attraverso la costituzione di una nuova società, alla costituzione di un'impresa comune”.

Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE

Si veda la scheda relativa all'articolo 27, commi 1-7, paragrafo “Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE”.

Articolo 27, commi 16-19
(Incentivazione delle fonti rinnovabili)

I **commi 16-19 (già commi 14-17)** del testo licenziato dal Senato) recano disposizioni in materia di fonti energetiche rinnovabili con particolare riferimento alla loro incentivazione. Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al comma 19 riguardano esclusivamente il coordinamento dei rinvii a commi del medesimo articolo, la cui numerazione è stata modificata a seguito dell'inserimento di altri due commi all'articolo in commento

Il **comma 16**, al fine di promuovere lo sviluppo delle fonti rinnovabili, demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico la definizione di norme, criteri e procedure standardizzate che le amministrazioni responsabili adottano per individuare le risorse rinnovabili disponibili e per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle varie tipologie di impianti che utilizzano le fonti energetiche rinnovabili, fatti salvi gli impianti idroelettrici e geotermoelettrici con potenza superiore a 10 MWe.

Il termine ultimo per l'adozione del decreto - per cui è richiesto il concerto con i Ministri dell'ambiente e delle infrastrutture e l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del D.Lgs. 281/97 - è fissato in un anno dalla data di entrata in vigore della legge in esame.

Il decreto stabilisce criteri e meccanismi volti a migliorare la raccolta e lo scambio delle informazioni.

Le norme e le procedure standardizzate sono definite nel rispetto dei principi della semplificazione, della certezza e della trasparenza dell'azione amministrativa e – come precisato dal Senato - della salvaguardia della salute dei cittadini e della tutela dell'ambiente. Nel definire le norme e procedure standardizzate occorre rispettare altresì – come disposto dal Senato - le competenze regionali e delle amministrazioni locali.

Il **comma 17** stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, il segno zonale non concorre a determinare i corrispettivi di conguaglio e di rettifiche degli oneri di dispacciamento dovuti al gestore della rete elettrica nazionale, che siano già state effettuate in corso d'anno.

Il comma sancisce quanto già contenuto nella recente delibera dell'Autorità ARG/ELT 34/09, del 27 marzo 2009 e pertanto “cristallizza” in una legge un contenuto già attuato da un provvedimento dell'Autorità, costituendo in tal modo un vincolo per il sistema (nell'eventualità di dover intervenire con prontezza su questo genere di materia, infatti, lo strumento amministrativo della delibera dell'Autorità è senz'altro il più agile).

Si osserva che il testo appare di difficile comprensione nella parte in cui fa riferimento alle rettifiche “già effettuate in corso d'anno”.

Il **comma 18** stabilisce che a partire dal 2011 la quota obbligatoria di produzione di energia da fonti rinnovabili sia calcolata sul consumo e non più in base alla produzione e all'import come attualmente previsto dal D.Lgs. n. 79/99 all'articolo 11.

Infatti trasferisce l'obbligo di immettere nella rete elettrica una quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui al citato D.Lgs 79/99, dai produttori e importatori ai soggetti che concludono con la società Terna Spa uno o più contratti di dispacciamento di energia elettrica in prelievo ai sensi della delibera dell'AEEG 111/06²⁷.

Si ricorda che il meccanismo dei certificati verdi consiste nell'obbligo, posto a carico dei produttori ed importatori di energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili, di immettere nella rete elettrica, a decorrere dal 2002, una quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati a fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il primo aprile 1999. La quota, inizialmente fissata nel 2%²⁸, è applicata sulla produzione e sulle importazioni dell'anno precedente, decurtate dell'elettricità prodotta in cogenerazione, degli autoconsumi di centrale, delle esportazioni, con una “franchigia” di 100 GWh, successivamente ridotta a 50 GWh. L'elettricità prodotta da fonti rinnovabili viene immessa in rete godendo della precedenza nel dispacciamento.

Il **comma 19** rinvia ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico la definizione delle modalità per procedere all'attuazione – con decorrenza dal 2011 e sulla base dell'energia prelevata l'anno precedente - delle disposizioni di cui al comma precedente.

Lo stesso decreto, il cui termine di adozione è fissato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvederà alla rimodulazione degli incrementi della quota minima di cui al citato D.Lgs. 79 /99, art. 11, co. 2, sulla base del trasferimento dell'obbligo previsto dal precedente articolo e in coerenza con gli impegni di sviluppo delle fonti rinnovabili assunti a livello nazionale e comunitario.

²⁷ Autorità per l'energia elettrica e il gas, delibera n. 111/06 recante *Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79*. Con tale provvedimento l'AEEG ha deliberato una riforma rilevante delle condizioni del dispacciamento di merito economico. La delibera è stata modificata più volte, da ultimo con la delibera ARG/elt 52/09 con la quale l'Autorità ha introdotto alcune significative novità per i servizi di dispacciamento, con l'obiettivo di aumentare la concorrenza nel mercato e di contenere i prezzi dell'energia elettrica, in coerenza con quanto previsto dal decreto-legge n. 185/08 (d.l. anti-crisi).

²⁸ Come già ricordato, tale quota è stata poi innalzata dal D.Lgs. n. 387/2003 (art. 4), che ne ha stabilito un incremento annuo dello 0,35% per il triennio 2004-2006, demandando a successivi decreti la fissazione degli ulteriori incrementi per i trienni successivi.

Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE

Si veda la scheda relativa all'articolo 27, commi 1-7, paragrafo "Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE".

Articolo 27, comma 20

(Procedura per l'installazione e l'esercizio delle unità di microcogenerazione e piccola cogenerazione)

Il **comma 20** reca la disciplina delle procedure di installazione e di esercizio di unità di microcogenerazione e di piccola cogenerazione, così come definite dal D.Lgs. 20/07, art. 2, comma 1, rispettivamente alle lettere e) e d).

Si ricorda, preliminarmente, che ai sensi dell' art. 2, comma 1, lett. a), b) e c) del D.Lgs 8 febbraio 2007, n. 20 (Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE) la cogenerazione è la creazione simultanea, in un unico processo, di energia termica ed elettrica o termica e meccanica o termica, elettrica e meccanica; per unità di cogenerazione una sezione di impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore e per produzione mediante cogenerazione la somma dell'elettricità, dell'energia meccanica e del calore utile prodotti mediante cogenerazione. Conseguentemente si intende:

- per unità di microcogenerazione, un'unità di cogenerazione con una capacità di generazione massima inferiore a 50 kWe (art. 2, comma 1, lett. e);
- per unità di piccola cogenerazione, un'unità di cogenerazione con una capacità di generazione installata inferiore a 1 Mwe (art. 2, comma 1, lett. d).

In particolare il comma in esame assoggetta:

- l'installazione e l'esercizio di unità di microcogenerazione alla sola comunicazione da presentare all'autorità competente ai sensi del DPR 380/2001 (TU in materia edilizia);
Dato che nel citato DPR n. 380 i titoli abilitativi all'attività edilizia sono rappresentati unicamente dal permesso di costruire e dalla DIA, la "comunicazione" contemplata dal comma in esame per le unità di microcogenerazione sembra essere riferita all'art. 125 dello stesso DPR sulla denuncia dell'inizio dei lavori relativi ad impianti per fonti rinnovabili di energia. Tale articolo prevede che per l'installazione o trasformazione di tali impianti il proprietario debba depositare presso lo sportello unico la denuncia di inizio lavori relativi alle opere previste corredata da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista.
- l'installazione e l'esercizio di unità di piccola cogenerazione alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli artt. 22 e 23 del citato DPR n. 380/2001.

Si ricorda, infatti, che la denuncia di inizio attività (cd. DIA) rappresenta uno dei titoli abilitativi all'attività edilizia (oltre al permesso di costruire e all'attività edilizia libera), disciplinato dagli artt. 22 e 23 del citato T.U. dell'edilizia.

L'ambito di operatività della DIA è definito residualmente, così come disposto dall'art. 22, comma 1. Sono, pertanto, soggetti a DIA gli interventi non ricompresi negli artt. 6 e 10, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei

regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente (l'art. 6 reca le fattispecie di attività edilizia libera, mentre l'art. 10 gli interventi soggetti a permesso di costruire).

La DIA ha, pertanto, a oggetto interventi edilizi minori, con facoltà per l'interessato di chiedere alternativamente il permesso di costruire (art. 22, comma 7)²⁹.

La DIA, in linea di principio, è gratuita, salvo che diventi onerosa per effetto delle leggi regionali.

Per quanto riguarda la disciplina procedimentale della Dia essa è contenuta nell'art. 23. Viene previsto, in estrema sintesi, che il proprietario dell'immobile, almeno 30 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenti allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. La DIA deve essere corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori. La DIA è soggetta al silenzio assenso. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la DIA.

Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE

Si veda la scheda relativa all'articolo 27, commi 1-7, paragrafo "Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE".

²⁹ In tale caso il regime giuridico applicabile rimane quello della DIA e non quello del permesso di costruire, anche se per il suo rilascio sono necessari 60 giorni dalla presentazione della domanda (art. 20, comma 10-bis). Pertanto non c'è l'obbligo del pagamento del contributo di costruzione né l'applicabilità, in caso di violazione della disciplina urbanistico-edilizia, delle sanzioni penali di cui all'art. 44, ma solo di quelle amministrative di carattere pecuniario cui all'art. 37 relative alla DIA.

Articolo 27, commi 21 e 22
(Disposizioni per promuovere l'utilizzo di fonti rinnovabili)

I **commi 21 e 22 (già commi 19 e 20 del testo licenziato dal Senato)**, recano disposizioni volte ad incentivare l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili.

Nello specifico il **comma 21** consente ai comuni di destinare aree appartenenti al proprio patrimonio disponibile per la realizzazione di impianti per l'erogazione in «conto energia» e di servizi di «scambio sul posto» dell'energia elettrica prodotta, da cedere a privati cittadini che intendono accedere agli incentivi in «conto energia» e sottoscrivere contratti di scambio energetico con il gestore della rete. Lo scopo è quello di promuovere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia ed incentivare la costruzione di impianti fotovoltaici, ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.Lgs 387/03³⁰.

Conto energia è il nome comune assunto dal programma europeo di incentivazione in conto esercizio della produzione di elettricità da fonte solare mediante impianti fotovoltaici connessi in via permanente alla rete elettrica. Il conto energia è stato introdotto in Italia in forza del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, con cui è stata recepita la citata direttiva 2001/77/CE, ed è stato attuato con il decreto del Ministero delle attività produttive e dell'ambiente del 5 agosto 2005 (che fissa i tempi ed i termini per l'incentivazione), poi modificato con il DM 6 febbraio 2006 e da ultimo con il DM 23 febbraio 2007, che ha disciplinato l'accesso alle tariffe incentivanti per chi produce energia attraverso impianti fotovoltaici, e fissato le tariffe da un minimo di 36 ad un massimo di 49 centesimi di euro per kWh prodotto, innalzandole rispetto alla normativa previgente.

Il servizio di scambio sul posto di energia, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 387 del 2003 è il servizio erogato dal Gestore contraente che consiste nell'operare un saldo annuo tra l'energia elettrica immessa in rete dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili, e l'energia elettrica prelevata dalla rete, nel caso in cui il punto di immissione e di prelievo dell'energia elettrica scambiata con la rete coincidono; con questo servizio, l'utente rimane comunque connesso alla rete elettrica, e consuma l'energia che serve quando serve, a prescindere dalla produzione dell'impianto fotovoltaico, senza alcuna differenza con quello che avveniva prima dell'installazione dell'impianto fotovoltaico. Il distributore di energia tiene conto dell'energia prodotta in eccesso e quindi non consumata dall'impianto fotovoltaico, e compensa in bolletta i consumi avvenuti in assenza di produzione fotovoltaica con la produzione eccedente. Recentemente con la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 1/09 del 12 gennaio 2009, il regime dello scambio sul posto (di cui alla delibera ARG/elt 74/08) è stato esteso agli impianti di generazione alimentati a fonti rinnovabili di

³⁰ Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, e delle relative disposizioni di attuazione

potenza fino a 200 kW entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007, ai quali si applicheranno le regole già in vigore dal 1° gennaio 2009 per gli impianti da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW. (cfr. scheda relativa all'art. 27, commi 1-6).

Il **comma 22** integra la disposizione della legge n. 10/91 - come modificata dal D.Lgs. 311/06 sul rendimento energetico nell'edilizia - che riconosce la validità delle decisioni condominiali concernenti interventi di contenimento dei consumi energetici e di utilizzazione delle fonti rinnovabili (sia sugli edifici che sugli impianti) se adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali, precisando che tali quote millesimali sono quelle rappresentate dagli intervenuti in assemblea.

Con il comma 2 dell'art. 26 della legge n. 10 del 1991, recante norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, recante disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia, si dispone che per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed all'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili, individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali.

Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE

Si veda la scheda relativa all'articolo 27, commi 1-7, paragrafo "Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE".

Articolo 27, comma 23

(Proroga di un anno del termine di entrata in esercizio degli impianti di cogenerazione)

Il **comma 23**, (già comma 21 del testo licenziato dal Senato), proroga (*rectius*: differisce) di un anno – vale a dire al 31 dicembre del 2009 - il termine di entrata in esercizio degli impianti di cogenerazione, fissato al 31 dicembre 2008 dall'articolo 14 del D.Lgs. 20/07, ai fini della salvaguardia dei diritti alla emissione di certificati verdi relativi all'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati a reti di teleriscaldamento riconosciuti dall'art. 1, comma 71, della legge 239/04 (di riordino del settore energetico).

Il comma 71, art. 1, della legge 23 agosto 2004, n. 239³¹ (c.d. Legge Marzano), peraltro abrogato dalla legge finanziaria per il 2007 (Legge n. 296/06, art. 1, comma 1120), ha esteso lo strumento di incentivazione della produzione di energia elettrica basato sui c.d. "Certificati Verdi" all'energia elettrica prodotta mediante utilizzo di idrogeno e a quella prodotta da impianti statici con l'utilizzo dell'idrogeno ovvero con celle a combustibile, nonché all'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento urbano, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento.

L'articolo 14 cit. al comma 1, fa salvi i diritti acquisiti dai soggetti titolari degli impianti di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento realizzati o in fase di realizzazione in attuazione dell'articolo 1, comma 71, della legge 239/2004, come vigente al 31 dicembre 2006, purché gli stessi impianti risultino in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) siano già entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge 239/2004 e la data del 31 dicembre 2006;
- b) siano stati autorizzati dopo la data di entrata in vigore della legge 239/2004 e prima della data del 31 dicembre 2006 ed entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2008;
- c) entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2008, purché i lavori di realizzazione siano stati effettivamente iniziati prima della data del 31 dicembre 2006.

Andrebbe valutata l'opportunità di formulare la norma come novella all'art. 14, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 20/2007.

Si segnala inoltre che l'articolo 30, comma 12, seppur con una diversa formulazione, reca una norma dal contenuto sostanzialmente identico a quella in esame.

³¹ La legge n. 239/04 reca "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia".

Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE

Si veda la scheda relativa all'articolo 27, commi 1-7, paragrafo "Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE".

Articolo 27, commi 24 e 25

(Modifica alle normativa in materia di sicurezza e sviluppo del sistema elettrico nazionale)

I **commi 24 e 25** (già commi 22 e 23 del testo licenziato dal Senato) recano modifiche alle disposizioni in materia di sicurezza e sviluppo del sistema elettrico contenute nei decreti-legge nn. 239/2003 e 7/2002.

Il **comma 22** apporta una serie di modificazioni all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239³² recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica.

Il decreto-legge n. 239 del 2003, emanato a seguito del *black out* verificatosi in Italia nel settembre 2003, con l'intento di garantire per tutto il 2004 interventi efficaci in caso di emergenza elettrica, e modificato dalla legge 239/04, all'art. 1-*sexies* detta disposizioni di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia e per gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici.

In particolare, il **comma 1** prevede un'autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle attività produttive (ora: dello sviluppo economico) di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e previa intesa con la regione o le regioni interessate, per la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica, considerati attività di preminente interesse statale. L'autorizzazione sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture in conformità al progetto approvato. Il successivo **comma 2** indica i contenuti dell'autorizzazione unica, mentre il **comma 3** precisa che l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, svolto entro il termine di centottanta giorni, nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1991, n. 241, sul procedimento amministrativo. Sempre ai sensi del comma 3, il procedimento può essere avviato sulla base di un progetto preliminare o analogo purché evidenzi, con elaborato cartografico, le aree potenzialmente impegnate sulle quali apporre il vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia. Al procedimento partecipano il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e le altre amministrazioni interessate nonché i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti. Per il rilascio dell'autorizzazione, ai fini della verifica della conformità urbanistica dell'opera, è fatto obbligo di richiedere

³² Il decreto legge n. 239 del 29 agosto 2003 recante *Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica*, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge n. 290 del 27 ottobre 2003.

il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadano le opere di cui al comma 1. Il rilascio del parere non può incidere sul rispetto del termine entro il quale è prevista la conclusione del procedimento.

In particolare, la **lettera a)** del **comma 22** reca integrazioni alle disposizioni del comma 1 dell'art. 6-sexies, in conseguenza delle quali l'autorizzazione unica cui è assoggettata la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti:

- comprende tutte le opere connesse e le infrastrutture necessarie all'esercizio degli impianti;
- comprenda tutte le opere e gli interventi necessari a risolvere eventuali interferenze con le altre infrastrutture esistenti;
- costituisce titolo a costruire e ad esercire oltre che tali infrastrutture, anche opere e interventi, in conformità al progetto approvato.

La **lettera b)** integra il comma 3, prevedendo che una volta comunicato l'avvio del procedimento ai comuni interessati, ogni determinazione comunale in ordine alle domande di permesso di costruire nell'ambito delle aree potenzialmente impegnate è sospesa fino alla conclusione del procedimento autorizzativo. In ogni caso la misura di salvaguardia perde efficacia decorsi tre anni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento.

L'articolo 1-sexies del DL n. 239 del 2003 stabilisce poi, al comma 4, che, laddove prevista, l'esito positivo della valutazione di impatto ambientale (VIA) costituisca parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio; il comma 4-bis disciplina l'esercizio del potere sostitutivo dello Stato nel caso di mancata definizione dell'intesa con la regione o le regioni interessate nel termine prescritto per il rilascio dell'autorizzazione; il comma 4-ter estende l'applicazione dell'art. 1-sexies anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della disposizione eccetto i procedimenti per i quali fosse stata completata o in corso di completamento la procedura di VIA e il comma 4-quater precisa che l'art. 1-sexies medesimo si applica alle reti elettriche di interconnessione con l'estero con livello di tensione pari o superiore a 150 kV qualora per esse vi sia un diritto di accesso a titolo prioritario, e alle opere connesse e alle infrastrutture per il collegamento alle reti nazionali di trasporto dell'energia delle centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici.

La **lettera c)** novella il comma 4-bis dell'art. 1-sexies relativo all'esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato, in caso di mancata intesa con la regione o le regioni interessate nel termine prescritto per il rilascio dell'autorizzazione unica, previsto ai sensi dell'art. 120 Cost.

Il testo del **comma 4-bis** così come riformulato stabilisce che, in caso di mancata intesa con la regione o le regioni interessate, si provvede al rilascio dell'autorizzazione entro i novanta giorni successivi al termine di centottanta giorni fissato dal comma 3 dell'art. 1-sexies, previa intesa conclusa nell'ambito di un apposito comitato interistituzionale.

I componenti di tale comitato – ai quali non compete alcun compenso né rimborsi spese - sono disegnati dai Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti e dalla regione o dalle regioni interessate, in modo da garantire una composizione paritaria.

Qualora entro i sessanta giorni successivi al termine suindicato di novanta giorni non si pervenisse ancora alla definizione dell'intesa, si provvederà al rilascio dell'autorizzazione con DPR, previa deliberazione del Consiglio dei ministri integrato con la partecipazione del presidente della regione, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e delle infrastrutture.

La definizione delle regole di funzionamento del suddetto comitato sono rinviata ad un decreto del Ministro dello sviluppo da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, previo parere della Conferenza stato-regioni.

L'ultimo periodo introduce la clausola di invarianza finanziaria.

La **lettera d)** inserisce, dopo il comma 4-*quater*, i seguenti commi aggiuntivi:

- 4-*quinquies*, in forza del quale non richiedono alcuna autorizzazione gli interventi di manutenzione su elettrodotti esistenti, consistenti in riparazione, rimozione e sostituzione di componenti di linea, quali, a titolo esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione, impianti di terra, con elementi di caratteristiche analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche.
- 4-*sexies*, che consente la realizzazione mediante denuncia di inizio attività:
 - di interventi sugli elettrodotti che comportino varianti di lunghezza non superiore a metri lineari 1500 e che utilizzino il medesimo tracciato ovvero se ne discostino per un massimo di 40 metri lineari, e componenti di linea, quali, a titolo esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione, fondazioni, impianti di terra, aventi caratteristiche analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche;
 - di varianti all'interno delle stazioni elettriche che non comportino aumenti della cubatura degli edifici, a condizione che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e rispettino le norme in materia di elettromagnetismo e (come disposto dal Senato) di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee elettriche, nonché le norme tecniche per le costruzioni.
- 4-*septies*, in base al quale la denuncia di inizio attività costituisce parte integrante del provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'opera principale.

- *4-octies*, che disciplina le modalità di presentazione della denuncia di inizio di attività che deve essere presentata dal gestore dell'elettrodotto, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, al Ministero dello sviluppo economico, ed in copia ai comuni interessati. La denuncia deve essere accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dal progetto definitivo³³ che assevera la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni³⁴.
- *4-novies*, che per le varianti riguardanti aree sottoposte a vincolo prevede che il termine di trenta giorni indicato dal comma *4-octies* decorra dalla data del rilascio del relativo atto di assenso, precisando altresì che la denuncia è priva di effetti, qualora tale atto non sia favorevole.
- *4-decies*, in base al quale la sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco dei documenti presentati a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari;
- *4-undecies*, in base al quale il comune interessato, ove entro il termine indicato al comma *4-octies* riscontri l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, informa il Ministero dello sviluppo economico, e notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento;
- *4-duodecies* che fa salva la facoltà di ripresentare le denunce di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.
- *4-terdecies*, riguardante il certificato di collaudo finale, rilasciato dal soggetto incaricato del collaudo una volta ultimato l'intervento. Il certificato deve essere presentato al Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero dello sviluppo economico, quale attestato di conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività.
- *4-quaterdecies*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, che riconduce al regime di inizio attività di cui al comma *4-sexies*, le varianti da apportare al progetto definitivo approvato (sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere) che non hanno rilievo sotto l'aspetto localizzativo, vale a dire:
 - a) siano contenute nell'ambito del corridoio individuato in sede di approvazione del progetto ai fini urbanistici, ovvero

³³ Il riferimento al progetto definitivo è stato aggiunto dal Senato.

³⁴ Il riferimento alle norme tecniche per le costruzioni è stato aggiunto dal Senato.

- b) siano all'interno delle stazioni elettriche e non comportino aumenti della cubatura degli edifici.

Le eventuali modificazioni del piano di esproprio connesse alle varianti di tracciato prive di rilievo localizzativo sono approvate ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dall'autorità espropriante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (DPR 8 giugno 2001, n. 327) e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

Si ricorda che le norme relative all'esproprio in materia di infrastrutture lineari energetiche sono contenute al Capo II del Titolo III del citato TU sulle espropriazioni (artt. 52-bis – 52-nonies). In particolare, *per le infrastrutture lineari energetiche facenti parte delle reti energetiche nazionali*, si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 1-sexies del DL n. 239 del 2003 e del comma 6 dell'art. 52-quater del citato TU sulle varianti³⁵: in tali casi l'autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle attività produttive (ora Ministero per lo Sviluppo economico) comprende, tra l'altro, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio; viceversa, *per le infrastrutture non facenti parte delle reti energetiche nazionali*, il provvedimento è adottato dalla regione competente. Le funzioni amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche di rilevanza o interesse esclusivamente locale sono esercitate dal comune.

Al contrario, ove assumano rilievo localizzativo, le varianti sono approvate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il consenso dei presidenti delle regioni e province autonome interessate.

La norma fa salve, infine, le norme in tema di pubblicità.

Il **comma 25** reca una integrazione all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 7/02 (c.d. sblocca centrali)³⁶ con la quale si aggiungono alle opere dichiarate di pubblica utilità e soggette ad una autorizzazione unica, anche gli interventi di sviluppo ed adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessari all'immissione in rete dell'energia prodotta.

Tale disposizione, nel testo vigente, dispone temporaneamente (sino alla determinazione dei principi fondamentali della materia in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003) che la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica o potenziamento, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, siano dichiarati opere di pubblica

³⁵ Tale comma prevede che qualora le varianti in corso d'opera non comportino variazioni di tracciato al di fuori delle zone di rispetto previste per ciascun tipo di infrastruttura lineare energetica dalle norme vigenti, sono approvate dall'autorità espropriante e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

³⁶ Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante "*Misure urgenti per garantire la sicurezza del settore elettrico nazionale*", convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2002, n. 55.

utilità e soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle attività produttive (ora dello sviluppo economico), la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti - con l'eccezione dei progetti per i quali sia completata o si stia per completare la procedura di VIA - costituendo titolo a costruire e ad esercire l'impianto in conformità al progetto approvato.

Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE

Si veda la scheda relativa all'articolo 27, commi 1-7, paragrafo "Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE".

Articolo 27, comma 26
(Modifiche al Codice dei contratti pubblici)

Il **comma 26**, già comma 24 del testo licenziato dal Senato, integra le funzioni amministrative previste per la realizzazione e l'esercizio delle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico, attraverso una novella all'art. 179, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006 (cd. Codice dei contratti pubblici).

Il novellato art. 179 del Codice dei contratti pubblici riguarda la procedura speciale prevista per la realizzazione degli insediamenti produttivi e delle infrastrutture private strategiche per l'approvvigionamento energetico.

Viene previsto che tali funzioni, svolte di concerto tra il Ministero delle infrastrutture e quello delle attività produttive, comprendono anche quelle relative all'esercizio dei poteri espropriativi di cui al D.P.R. n. 327 del 2001 (TU in materia di espropriazione per pubblica utilità) e quelle relative alle autorizzazioni delle varianti al progetto definitivo approvato dal CIPE (sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere) che non assumono rilievo sotto l'aspetto localizzativo ai sensi dell'art. 169, comma 3, quarto periodo, dello stesso Codice e non comportano altre sostanziali modifiche rispetto al progetto approvato.

Si ricorda che il citato quarto periodo del comma 3 dell'art. 169 del D.Lgs. n. 163 del 2006 dispone che non assumono rilievo localizzativo le varianti di tracciato delle opere lineari contenute nell'ambito del corridoio individuato in sede di approvazione del progetto ai fini urbanistici.

Per quanto riguarda, invece, la procedura relativa all'autorizzazione alle varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal CIPE (sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere), essa prevede che vengano approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore ove non assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo, né comportino altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato e non richiedano la attribuzione di nuovi finanziamenti a carico dei fondi; in caso contrario sono approvate dal CIPE. Le varianti rilevanti sotto l'aspetto localizzativo sono, invece, approvate con il consenso dei presidenti delle regioni e province autonome interessate (art. 163, comma 3).

Si ricorda, infine, che le norme relative all'esproprio in materia di infrastrutture lineari energetiche sono contenute al Capo II del Titolo III del citato TU sulle espropriazioni (artt. 52-bis – 52-nonies).

Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE

Si veda la scheda relativa all'articolo 27, commi 1-7, paragrafo "Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE".

Articolo 27, comma 27
(Impianti a carbone di nuova generazione)

Il **comma 27**, già comma 25 del testo licenziato dal Senato, estende l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5-bis del DL n. 5/2009 agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con carbon fossile di seguito indicati:

- alimentati con carbon fossile di nuova generazione, se allocati in impianti industriali dimessi;
- alimentati a carbon fossile, qualora sia stato richiesto un aumento della capacità produttiva.

Si ricorda che l'art. 5-bis del decreto-legge n. 5/2009 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/2009) reca una norma finalizzata ad agevolare la riconversione a carbone o altro combustibile solido degli impianti, in esercizio, di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile.

A tal fine la norma, che si applica anche ai procedimenti in corso, consente di derogare alle vigenti disposizioni nazionali e regionali che prevedono limiti di localizzazione territoriale a condizione che la riconversione assicuri l'abbattimento delle emissioni di almeno il 50% rispetto ai limiti dettati dalle sezioni 1, 4 e 5 della Parte II dell'Allegato II alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006.

Il citato Allegato II ha adeguato le disposizioni previgenti a quelle più aggiornate dettate dalla direttiva 2001/80/CE.

In particolare, nella Parte II dell'Allegato II sono indicati nelle sezioni da 1 a 5 i limiti di emissione per l'anidride solforosa (SO₂), il diossido di azoto (NO₂) e le polveri. Ogni sezione è suddivisa in due parti, indicate dalle lettere A e B, che dettano i limiti con riferimento – rispettivamente – agli impianti esistenti³⁷ e a quelli nuovi.

Si fa notare che la norma recata dall'art. 5-bis citato sembra recepire le soglie di garanzia già previste, ad esempio, dal Decreto VIA n. 680 del 4 novembre 2003³⁸ per la conversione a carbone della centrale di Torre Valdaliga Nord (TVN), ubicata nel Comune di Civitavecchia. Il rispetto del 50% degli attuali limiti equivale, infatti, con riferimento all'utilizzo di carbone in un nuovo impianto, proprio a quello delle seguenti soglie stabilite nel citato decreto per la centrale di TVN:

³⁷ Per gli impianti esistenti, l'applicazione dei limiti di emissione previsti dall'Allegato II viene prevista a decorrere dal 1° gennaio 2008 (art. 273, commi 3-4).

³⁸ http://www.minambiente.it/moduli/output_immagine.php?id=1255.

Emissione	Centrale a carbone pulito (Limiti autorizzati DM 6/11/03 TVN)	Centrale ad olio ambientalizzata Limiti vigenti DM 12/07/90	Nuovi Grandi Impianti di combustione Limiti futuri in vigore dal 1/1/2008*
SO ₂	100	400	200
NO _x	100	200	200
Polveri	15	50	30

* Dir 2001/80/CE

Fonte: Enel³⁹

Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE

Si veda la scheda relativa all'articolo 27, commi 1-6, paragrafo "Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE".

³⁹ La presente tabella è tratta da un documento redatto dall'Enel in occasione dell'incontro dell'ottobre 2007 presso la Camera di Commercio di Rovigo ([http://files.meetup.com/268342/Enel Incontro CCOM RO 15 10 07.pdf](http://files.meetup.com/268342/Enel%20Incontro%20CCOM%20RO%2015%2010%2007.pdf)) sulla conversione a carbone della centrale di Porto Tolle, che rappresenta forse il caso principale di applicazione dell'articolo 5-bis del DL n. 5/2009.

Articolo 27, commi 28 e 29

(Delega in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche)

I **commi 28 e 29** (già commi 26 e 27 del testo licenziato dal Senato), intervengono in materia di geotermia.

Il **comma 28** reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi volti ad un riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche al fine di:

- garantire un regime concorrenziale per l'utilizzo delle risorse geotermiche ad alta temperatura, nel rispetto dell'ambiente;
- semplificare i procedimenti amministrativi per l'utilizzo delle risorse geotermiche a bassa e media temperatura.

I decreti legislativi saranno adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

Il termine ultimo per l'esercizio della delega, che non dovrà comportare maggiori o nuovi oneri per la finanza pubblica, è fissato in centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'articolo detta i seguenti principi e criteri direttivi cui dovrà attenersi il Governo:

- garantire l'allineamento delle scadenze delle concessioni in essere facendo salvi gli accordi tra le regioni e gli operatori, gli investimenti programmati e i diritti acquisiti, in coerenza con quanto previsto dall'art. 10, comma 3, della legge 9 dicembre 1986, n. 896;
Ai sensi del richiamato comma 3 della legge 9 dicembre 1986 n. 896 (*Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche*) la concessione può essere accordata per la durata massima di trenta anni, e può essere prorogata per periodi non superiori a dieci anni ciascuno.
- stabilire i requisiti organizzativi e finanziari cui dovranno attenersi le regioni per lo svolgimento delle procedure concorrenziali ad evidenza pubblica per l'assegnazione di nuovi permessi di ricerca e per il rilascio di nuove concessioni per la coltivazione di risorse geotermiche ad alta temperatura;
- individuare i criteri di determinazione dell'indennizzo del concessionario uscente, senza oneri né diretti né indiretti per la finanza pubblica, nel caso di subentro di un nuovo soggetto imprenditoriale;
- definire procedure semplificate per lo sfruttamento del gradiente geotermico o di fluidi geotermici a bassa e media temperatura;
- abrogare regolamenti e norme statali in materia incompatibili con la nuova normativa.

Il **comma 29** dispone l'abrogazione degli articoli 3, commi 3 e 6, e 10, comma 2, secondo capoverso, della legge 9 dicembre 1986, n. 896, avente effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal precedente comma.

L'articolo 3 disciplinante l'assegnazione del permesso di ricerca e i criteri di preferenza, al comma 3 (identico al comma 2, secondo capoverso dell'art. 10) prevede che la concessione sia accordata in via preferenziale all'ENEL o all'ENI a parità di condizioni. Con l'abrogazione del comma 6 viene meno l'esclusiva attribuita all'ENEL per legge in materia di ricerca e di coltivazione delle risorse geotermiche di interesse nazionale nei territori delle province di Grosseto, Livorno, Pisa e Siena.

Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE

Si veda la scheda relativa all'articolo 27, commi 1-7, paragrafo "Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE".

Articolo 27, comma 30

(Rifiuto regionale dell'intesa per il rilascio di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici)

Il **comma 30** (già comma 28 del testo licenziato dal Senato) interviene in materia di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici integrando il comma 2, art. 1, del decreto-legge n. 7/02⁴⁰, con l'aggiunta di un nuovo periodo.

Il comma 2, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge n. 7/2002, oggetto di integrazione, prevede il rilascio dell'autorizzazione unica da parte del Ministero delle attività produttive (ora dello sviluppo economico) per la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica o ripotenziamento, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, di cui al comma 1, a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano le Amministrazioni statali e locali interessate, d'intesa con la regione interessata.

Con l'integrazione disposta dal comma in esame si stabilisce che l'eventuale rifiuto della prevista intesa, da parte della regione interessata, comporta l'obbligo di espressione del medesimo con provvedimento motivato.

Si precisa, inoltre, che tale provvedimento dovrà tener conto delle risultanze dell'istruttoria e dovrà esporre chiaramente e dettagliatamente le ragioni di dissenso dalla proposta di intesa del Ministero.

Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE

Si veda la scheda relativa all'articolo 27, commi 1-7, paragrafo "Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE".

⁴⁰ Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante "Misure urgenti per garantire la sicurezza del settore elettrico nazionale", convertito dalla legge 9 aprile 2002, n. 55.

Articolo 27, commi 31-33

(Modifiche alla disciplina in materia di procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione)

Il **comma 31** (già comma 29 del testo licenziato dal Senato), interviene in materia di terminali di rigassificazione attraverso una integrale riscrittura dell'articolo 46 del decreto-legge n.159/07 (collegato alla finanziaria 2008)⁴¹.

L'articolo 46 del decreto-legge citato infatti disciplina le procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, anche situati al di fuori di siti industriali, stabilendo che sia rilasciata ai sensi dell'art. 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (*Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999*), a seguito di valutazione dell'impatto ambientale. L'art. 8 della legge n. 340 del 2000 riguarda l'utilizzo di siti industriali per la sicurezza e l'approvvigionamento energetico, e stabilisce che l'uso o il riutilizzo di siti industriali per l'installazione di impianti destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza e dell'affidabilità del sistema, nonché della flessibilità e della diversificazione dell'offerta, è soggetto ad autorizzazione del Ministero dell'industria, di concerto con il Ministero dell'ambiente, d'intesa con la regione interessata, precisando che ai fini della procedura di autorizzazione, per impianti si intendono i rigassificatori di gas naturale liquido. L'art. 46 precisa altresì che nei casi in cui gli impianti siano ubicati in area portuale o ad essa contigua, il giudizio è reso anche in assenza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che deve comunque essere espresso nell'ambito della conferenza di servizi, indicata dal comma 2 dell'art. 8 della citata legge di semplificazione 1999 come la sede istituzionale di svolgimento della procedimento autorizzatorio ivi disciplinato, convocata per iniziativa del responsabile unico del procedimento stesso, nominato dal Ministro dell'industria. Sempre ai sensi dell'art. 46 del decreto-legge n. 149, l'autorizzazione è rilasciata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione interessata. L'autorizzazione costituisce variante anche del piano regolatore portuale.

Il nuovo testo dell'articolo 46 si compone di tre commi.

Ai sensi del *comma 1*, gli atti amministrativi relativi alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse, ovvero l'aumento della capacità dei terminali esistenti, sono rilasciati a seguito di procedimento unico ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle

⁴¹ Decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 recante *Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale*, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

infrastrutture e dei trasporti⁴² e d'intesa con la regione interessata, previa valutazione di impatto ambientale ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Il procedimento di autorizzazione si conclude nel termine massimo di 200 giorni dalla data di presentazione della relativa istanza e l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sostituisce ogni autorizzazione, concessione o atto di assenso comunque denominato ivi compresa la concessione demaniale ed il permesso di costruire, fatta salva la successiva adozione e aggiornamento delle relative condizioni economiche e tecnico-operative da parte dei competenti organi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Si ricorda che la legge n. 241 del 1990 detta la disciplina generale del procedimento amministrativo; in particolare, l'art. 14-ter, comma 9, dispone che il provvedimento finale conforme alla determinazione motivata di conclusione del procedimento adottata dall'amministrazione decidente all'esito dei lavori della conferenza di servizi, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Il *comma 2* stabilisce che l'autorizzazione di cui al *comma 1* sostituisce ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta, necessari per la realizzazione e l'esercizio dei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse o per l'aumento della capacità dei terminali esistenti, anche ai fini urbanistici ed edilizi. Sono fatte salve le norme di sicurezza.

Il *comma 2* stabilisce, inoltre, che l'intesa con le regioni costituisce variazione degli strumenti urbanistici in vigore o di quelli di pianificazione e coordinamento, o sovraordinato alla strumentazione in vigore in ambito comunale.

Da ultimo, ai fini della verifica della conformità urbanistica dell'opera, il *comma* introduce, per il rilascio dell'autorizzazione, l'obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadono le opere da realizzare.

Ai sensi del *comma 3*, nel caso in cui gli impianti di rigassificazione siano ubicati in area portuale o in area terrestre ad essa contigua e la loro realizzazione comporti modifiche sostanziali del piano regolatore portuale, il procedimento unico di cui al *comma 1* considera contestualmente il progetto di variante di piano regolatore portuale ed il progetto di terminale di rigassificazione ed il relativo complessivo provvedimento è reso anche in assenza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. In questi casi l'autorizzazione di cui al *comma 1* è rilasciata di concerto anche con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e costituisce approvazione della variante del piano regolatore portuale.

⁴² Il riferimento al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è stato aggiunto dal Senato.

Il **comma 32**, (già comma 30 del testo licenziato dal Senato), stabilisce che “le disposizioni del presente articolo” si applicano ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della legge in esame, su richiesta del proponente da presentare entro 30 giorni dalla medesima data.

Si osserva che, per chiarezza della norma, sarebbe opportuno sostituire il riferimento alle disposizioni del presente articolo con quello, più corretto, alle disposizioni dell'articolo 46 del DL 159/2007 così come sostituito dal comma 29 del presente articolo.

Viene conseguentemente abrogato, dal successivo **comma 33** (già comma 31 del testo licenziato dal Senato), l'art. 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340 che, come già illustrato in precedenza, disciplina il procedimento di autorizzazione per l'uso ed il riutilizzo di siti industriali per la sicurezza e l'approvvigionamento strategico per l'energia. E' tuttavia fatta salva l'applicazione dell'art. 8 ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della nuova disciplina per i quali non sia esercitata l'opzione di applicazione della stessa disciplina ai sensi del comma 32.

Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE

Si veda la scheda relativa all'articolo 27, commi 1-7, paragrafo “Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE”.

Articolo 27, commi 34 e 35

(Modifiche alla disciplina in materia di permesso di ricerca e concessione di coltivazione degli idrocarburi in terraferma)

Il **comma 34** (già comma 32 del testo licenziato dal Senato) sostituisce integralmente i commi da 77 a 82 dell'art. 1 della legge n. 239/2004 al fine di modificare ed integrare la disciplina in materia di permesso di ricerca e concessione di coltivazione degli idrocarburi.

La nuova normativa prevista dal comma in esame si differenzia da quella vigente non solo per le modifiche apportate ai contenuti e per l'estensione della disciplina anche alle attività di ricerca e coltivazione in mare, ma anche per uno sforzo di sistematizzazione delle norme. Rispetto al testo vigente, in cui i vari commi disciplinano sia il permesso di ricerca che la concessione di coltivazione (limitatamente alla terraferma), i diversi e più ampi ambiti sono ora suddivisi in gruppi distinti di commi, come schematizzato nella tabella seguente:

<i>Commi</i>	<i>Materia disciplinata⁴³</i>
77,78, 82 e 82-bis	ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma
79, 80 e 81	ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in mare
82-ter, 82-quater, 82-quinquies (primo periodo) e 82-sexies	concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare o in terraferma (in realtà i commi 82-quater e il primo periodo del comma 82-quinquies si riferiscono alla sola coltivazione in terraferma)
Il secondo periodo del comma 82-quinquies reca una norma, relativa alla conferenza di servizi, che si applica a tutti i commi precedenti	

La normativa vigente

I commi 77-82 dell'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239 ("Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia") si occupano del permesso di ricerca e della concessione di coltivazione degli idrocarburi in terraferma che, ai sensi del comma 77, costituiscono titolo per la costruzione degli impianti e delle opere necessari, degli interventi di modifica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio, che

⁴³ Per una breve illustrazione delle attività di ricerca e di coltivazione di idrocarburi si rinvia alla documentazione predisposta dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia all'indirizzo <http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmig/info/cittadino/ricercagiacimenti.html>

sono dichiarati di pubblica utilità, e sostituiscono, ad ogni effetto, autorizzazioni, permessi, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, salvo quanto disposto dal d.lgs. n. 624/1996⁴⁴.

Il successivo comma 78 dispone che il permesso e la concessione di cui al comma precedente siano rilasciati a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano le amministrazioni statali, regionali e locali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge n. 241/1990, mentre il comma 79 fissa il termine per la valutazione di impatto ambientale (VIA) che, ove richiesta dalle norme vigenti, è parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzativo.

I commi 80 e 81 fissano i termini entro i quali deve concludersi l'istruttoria, mentre il comma 82 precisa che il permesso di ricerca e la concessione di coltivazione degli idrocarburi indicano le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del richiedente per garantire la tutela ambientale e dei beni culturali e che il rilascio del permesso o della concessione ha effetto di variante urbanistica, nel caso in cui le relative opere comportino variazioni degli strumenti urbanistici.

In particolare i commi 77 e 78 dell'art. 1 della legge n. 239/2004, non modificati dal Senato, disciplinano rispettivamente:

- il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, di cui all'art. 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, che viene rilasciato a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali e regionali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge n. 241/1990. Tale permesso consente lo svolgimento di attività di prospezione consistente in rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o mezzo, e ogni altra operazione volta al rinvenimento di giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi;

La legge n. 9 del 1991, nel dettare la disciplina attuativa del Piano energetico nazionale, ha regolato con l'art. 6 il conferimento dei permessi di ricerca, nonché la loro estensione e durata (fissata in 6 anni). In sintesi, la disposizione prevede che il permesso di ricerca sia accordato con decreto del Ministro dell'industria, sentiti il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, e la regione o la provincia autonoma territorialmente interessata di concerto, per le rispettive competenze, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della marina mercantile.

Una delle principali differenze rispetto al testo vigente è l'eliminazione delle amministrazioni locali dalla partecipazione al citato procedimento unico, invece prevista dal vigente testo del comma 78. Tale novella è però in parte compensata dal coinvolgimento delle autorità locali nel procedimento unico previsto dal nuovo testo del comma 78 per l'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo e alla costruzione degli impianti e delle opere necessarie e connesse.

- l'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle opere necessari, delle opere connesse e delle infrastrutture

⁴⁴ Attuativo delle direttive 92/91/CEE e 92/104/CEE in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e in quelle estrattive a cielo aperto o sotterranee.

indispensabili all'attività di perforazione, che sono dichiarati di pubblica utilità, che è concessa, previa valutazione di impatto ambientale, su istanza del titolare del permesso di ricerca, da parte dell'ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente, a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano la regione e gli enti locali interessati, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge n. 241/1990.

Si osserva in proposito che l'introduzione, nel corso dell'esame al Senato, di una speculare disciplina per le attività in mare, sembra rendere opportuna l'indicazione, nel comma 78, di un rinvio (prima non necessario) al comma 77 in modo da chiarire che l'ambito di applicabilità è ristretto alla terraferma.

L'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia (UNMIG)⁴⁵

L'UNMIG è stato istituito presso la Direzione generale delle miniere del Ministero dell'industria, commercio e artigianato dall'art. 40 della legge 11 gennaio 1957 n. 6 (recante "Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi").

Anche se da allora si sono succedute molte modifiche normative, l'UNMIG continua tuttora a svolgere il suo compito, consistente fondamentalmente nell'applicazione delle normative e nella gestione delle procedure amministrative che disciplinano il conferimento dei titoli minerari e le conseguenti attività di ricerca e coltivazione, nell'approvazione dei programmi e delle operazioni e nell'effettuazione dei necessari controlli sugli stessi. Tali compiti vengono svolti sia per le attività di terraferma che per quelle marine.

Dei sette uffici di cui si compone attualmente l'UNMIG, tre uffici hanno competenze territoriali per l'Italia settentrionale (Bologna), centrale (Roma) e meridionale (Napoli).

I commi 79-80, introdotti nel corso dell'esame al Senato, recano le seguenti norme, speculari a quelle recate dai precedenti commi 77-78, che disciplinano, analogamente alla ricerca e perforazione sulla terraferma, il caso in cui il permesso di ricerca e la perforazione interessino aree marine. Le differenze rispetto alla ricerca nella terraferma sono le seguenti:

- il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in mare è sempre rilasciato a seguito di un procedimento unico al quale partecipano però le sole amministrazioni statali interessate;
- l'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo e alla costruzione degli impianti e delle opere necessarie e connesse è concessa, dopo l'ottenimento della VIA, da parte dell'ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente, ma non in seguito ad un procedimento unico.

⁴⁵ Per ulteriori informazioni sull'attività dell'UNMIG si rimanda al relativo sito web <http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmig/unmig.htm> e all'ultimo rapporto annuale dell'Ufficio, relativo al 2007, disponibile all'indirizzo <http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmig/stat/ra2007.pdf>.

Il comma 81, introdotto dal Senato, disciplina il caso in cui l'attività di prospezione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare prevista dal comma 79 non riguardi aree marine a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, di ripopolamento, di tutela biologica o di tutela archeologica, in virtù di leggi nazionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali.

In tal caso l'attività è sottoposta a verifica di assoggettabilità alla VIA, di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006.

Tale articolo 20 del D.Lgs. n. 152/2006 (cd. Codice ambientale) disciplina le modalità per verificare se un progetto debba essere o meno sottoposto alla VIA. Ai sensi del comma 5, “se il progetto non ha impatti ambientali significativi o non costituisce modifica sostanziale, l'autorità competente dispone l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale e, se del caso, impartisce le necessarie prescrizioni”, diversamente occorre applicare la procedura di VIA prevista dagli articoli da 21 a 28 della parte II del Codice ambientale.

Si segnala che ai sensi dell'Allegato II della parte II del Codice ambientale, che elenca i progetti di competenza statale da sottoporre a VIA, tra questi vi rientrano quelli relativi alla “prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare” (numero 7 dell'Allegato), indipendentemente dal tipo di zona marina. Conseguentemente, il comma 81 in commento andrebbe riformulato come novella al citato allegato II.

I commi 82 e 82-bis, non modificati nel corso dell'esame al Senato, completano la disciplina delle autorizzazioni recata dal comma 78 relativamente alla perforazione del pozzo esplorativo e alla costruzione degli impianti e delle opere necessarie e connesse sulla terraferma.

Il comma 82 prevede l'applicazione alle citate autorizzazioni del disposto dell'art. 8, comma 1, del DL n. 112/2008 (convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008), mentre il comma 82-bis dispone che il rilascio delle medesime autorizzazioni ha effetto di variante urbanistica, qualora le opere interessate comportino variazione degli strumenti urbanistici.

Relativamente al richiamato art. 8, comma 1, del DL n. 112/2008, si ricorda che tale comma modifica la disciplina relativa al divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del golfo di Venezia, di cui all'art. 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, disponendo che esso si applica fino a quando il Consiglio dei ministri, d'intesa con la regione Veneto e su proposta del Ministro dell'ambiente, non pervenga in modo definitivo all'accertamento della non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste. Tale accertamento, secondo lo stesso comma, dovrà essere basato su nuovi e aggiornati studi, che dovranno essere presentati dai titolari di permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione, utilizzando i metodi di valutazione più conservativi e prevedendo l'uso delle migliori tecnologie disponibili per la coltivazione⁴⁶.

⁴⁶ Per un commento più approfondito della norma si rinvia a http://documenti.camera.it/leg16/-dossier/Testi/D08112f1.htm#_Toc211058998.

Il comma 82-*ter*, modificato nel corso dell'esame al Senato, disciplina il rilascio della concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, di cui all'art. 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.

La principale modifica apportata dal Senato riguarda l'estensione della disciplina a tutte le tipologie di coltivazione.

Il testo approvato dalla Camera in prima lettura prevedeva, invece, che il comma in esame disciplinasse solamente le concessioni di coltivazione in terraferma.

Quanto al richiamo all'art. 9 della legge n. 9 del 1991, si ricorda che esso ha dettato disposizioni generali relative alle concessioni di coltivazione di idrocarburi. Ai sensi di tale articolo, al titolare del permesso che, in seguito alla perforazione di uno o più pozzi, abbia rinvenuto idrocarburi liquidi o gassosi è accordata la concessione di coltivazione "se la capacità produttiva dei pozzi e gli altri elementi di valutazione geo-mineraria disponibili giustificano tecnicamente ed economicamente lo sviluppo del giacimento scoperto" (comma 1). A tal fine, all'istanza di concessione deve essere allegato il programma di sviluppo del giacimento. Ai sensi del comma 10 del medesimo articolo, ove ricada nei territori di rispettiva competenza, la concessione di coltivazione è accordata dal Ministero dell'industria, d'intesa con le regioni a statuto speciale o le province autonome interessate.

Il rilascio della concessione avviene a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni competenti ai sensi del comma 7, lettera n), dell'art. 1 della legge n. 239/2004 e che viene svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge n. 241/1990.

Il riferimento alla partecipazione delle amministrazioni competenti è stata introdotta durante l'esame al Senato, in luogo di quello alla partecipazione delle amministrazioni statali, regionali e locali interessate.

Ai sensi della citata lettera n) del comma 7 dell'art. 1 della legge n. 239/2004, tra i compiti e funzioni amministrativi esercitati dallo Stato, anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, rientrano "le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria, adottate, per la terraferma, di intesa con le regioni interessate".

Durante l'esame al Senato è stato inoltre introdotto un periodo volto a demandare ad apposito decreto interministeriale (adottato di concerto dai Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente) l'individuazione delle attività preliminari che non comportano effetti significativi e permanenti sull'ambiente che l'UNMIG è competente ad autorizzare in via provvisoria, in attesa della determinazione conclusiva della conferenza di servizi.

Si ricorda, in proposito, che ai sensi del successivo comma 82-*quinqies*, nel procedimento unico per il rilascio della concessione di coltivazione è indetta la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il successivo comma 82-*quater* e il primo periodo del comma 82-*quinqies*, non modificati nel corso dell'esame al Senato, recano disposizioni che si applicano alle sole concessioni di coltivazione in terraferma.

Ai fini dell'esposizione possiamo raggruppare tali disposizioni in due classi:

- I. la norma che prevede che la concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma costituisce titolo per la costruzione degli impianti e delle opere necessari, degli interventi di modifica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili;
- II. le norme secondo cui tali opere sono considerate di pubblica utilità ai sensi della legislazione vigente e, qualora comportino variazioni degli strumenti urbanistici, la relativa concessione ha effetto di variante urbanistica.

Il secondo periodo del comma 82-*quinquies* dispone che nel procedimento unico di cui ai commi da 77 a 82-*ter*, è indetta la conferenza di servizi ai sensi della legge n. 241/1990 e che in essa vige il principio del silenzio-assenso delle amministrazioni convocate, vale a dire che si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione convocata se questa non partecipa o se il suo rappresentante non ne esprime in tale sede definitivamente la volontà.

Il comma 82-*sexies*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, assoggetta ad autorizzazione rilasciata dall'UNMIG lo svolgimento delle attività finalizzate a migliorare le prestazioni degli impianti di coltivazione di idrocarburi, compresa la perforazione, se effettuate a partire da opere esistenti e nell'ambito dei limiti di produzione ed emissione dei programmi di lavoro già approvati.

Vale la pena ricordare in proposito la disciplina delle concessioni di coltivazione recata dall'art. 30 del d.lgs. n. 625/1996. Il comma 1 dispone infatti che il "provvedimento di attribuzione approva il programma dei lavori da svolgere e stabilisce ogni altro obbligo in conformità delle disposizioni di legge".

Il **comma 35** (già comma 33 del testo licenziato dal Senato) disciplina l'applicabilità dei nuovi commi da 77 a 82-*sexies* dell'art. 1 della legge n. 239/2004 introdotti dal precedente comma 32.

Ai sensi del comma in esame, tali nuovi commi si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e – per effetto dell'aggiunta operata dal Senato - ai procedimenti relativi ai titoli minerari vigenti⁴⁷, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura per il rilascio dell'intesa da parte della regione competente.

*Si osserva che, in considerazione dell'introduzione della nuova disciplina di cui ai commi da 77 a 82-*sexies* dell'art. 1 della legge n. 239/2004 e della specifica previsione di cui al comma 33 dell'articolo in esame, sarebbe opportuno prevedere altresì la soppressione del comma 83 dell'art. 1 della legge n. 239/2004, che appare superato disciplinando proprio l'applicazione dei precedenti commi da 77 a 82 ai procedimenti in corso.*

⁴⁷ L'elenco dei titoli minerari vigenti, aggiornato al 31 marzo 2009, è disponibile all'indirizzo internet <http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmig/titoli/titoli.asp>.

Difatti, il menzionato comma 83 stabilisce che le disposizioni di cui ai precedenti commi da 77 a 82 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 239/2004, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero quelli per cui sia in corso di conclusione il relativo procedimento su dichiarazione del proponente.

Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE

Si veda la scheda relativa all'articolo 27, commi 1-7, paragrafo "Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE".

Articolo 27, commi 36 e 37
(Soppressione del Comitato centrale metrico)

Il **comma 36** (già comma 34 del testo licenziato dal Senato) dispone la soppressione del Comitato centrale metrico istituito dall'articolo 7 del regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206, come modificato dall'articolo 5 della legge 11 agosto 1991, n. 273, e dall'articolo 15 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 40.

Il Comitato centrale metrico è costituito: dal Ministro dell'industria (ora: dello sviluppo economico) o da un suo delegato con funzioni di presidente; dal direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali del Ministero; dal dirigente dell'Ufficio centrale metrico; da un rappresentante di ciascuno degli istituti metrologici primari; da un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; da cinque docenti universitari in discipline matematiche, fisiche, chimiche, ingegneristiche; da un rappresentante dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni; da un esperto in metrologia legale, con particolare conoscenza di quella comunitaria, nominati per quattro anni con decreto del Ministro dell'industria.

Spetta al Comitato, ai sensi della norma istitutiva (art. 7 del regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206, e successive modificazioni): dare parere sulle questioni tecniche ad esso sottoposte dal Ministero; compilare le istruzioni sui metodi e le norme da usarsi nelle varie verificazioni e nei saggi; compiere l'esame definitivo prescritto dagli artt. 79, 88 e 110 del regolamento metrico in caso di disaccordo fra l'ispettore metrico e l'utente e le direzioni ed imprese del gas, e fra il saggiatore ed il presentatore; proporre le norme di insegnamento per il corso di tirocinio degli ispettori metrici in prova; vigilare sull'andamento scientifico tecnico dell'Ufficio centrale metrico e determinare il materiale scientifico ad esso occorrente; sorvegliare i lavori per la verifica decennale dei campioni prototipi; proporre eventuali riforme per l'ordinamento dei servizi metrici e dei saggi. Il Comitato, inoltre, svolge funzioni di consulenza e di proposta nell'ambito del sistema nazionale di taratura ed esprime pareri sulle materie ad esso sottoposte dal Ministro dell'industria.

In conseguenza della soppressione del Comitato centrale metrico, il **comma 37** (già comma 35 del testo licenziato dal Senato) prevede che il Ministero dello sviluppo economico possa chiedere un parere facoltativo agli istituti metrologici primari, di cui all'articolo 2 della legge 11 agosto 1991, n. 273, ovvero ad istituti universitari con i quali stipula convenzioni senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, in tutti i casi in cui per disposizione di legge o di regolamento sia prevista l'acquisizione del parere tecnico del Comitato centrale metrico.

La legge n. 273 del 1991, che istituisce il sistema nazionale di taratura, all'articolo 2, attribuisce agli istituti metrologici primari il compito di effettuare studi e ricerche finalizzati alla realizzazione dei campioni primari delle unità di misura di base, supplementari e derivate del sistema internazionale delle unità di misura (SI). Tali istituti confrontano a livello internazionale i campioni realizzati e li mettono a

disposizione ai fini della disseminazione prevista dal sistema nazionale di taratura. Svolgono la funzione di istituti metrologici primari:

- l'Istituto di metrologia «G. Colonnetti» del Consiglio nazionale delle ricerche per i campioni riguardanti le unità di misura impiegate nel campo della meccanica e della termologia;
- l'Istituto elettrotecnico nazionale «G. Ferraris» per i campioni riguardanti le unità di misura del tempo e delle frequenze e per le unità di misura impiegate nel campo dell'elettricità, della fotometria, dell'optometria e dell'acustica;
- L'ENEA, per i campioni delle unità di misura impiegate nel campo delle radiazioni ionizzanti.

Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE

Si veda la scheda relativa all'articolo 27, commi 1-7, paragrafo "Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE".

Articolo 27, comma 38

(Svolgimento di attività di analisi e statistiche nel settore dell'energia)

Il **comma 38**, (già comma 36 del testo licenziato dal Senato), stanZIA apposite risorse per lo svolgimento, da parte del Ministero dello sviluppo economico, di attività di analisi e statistiche nel settore dell'energia, previste dalla proposta di regolamento COM(2006)850 def., nonché per l'avvio e il monitoraggio, con il Ministero dell'ambiente, dell'attuazione della strategia energetica nazionale di cui all'art. 7 del DL 112/08⁴⁸.

Tali attività sono effettuate entro il limite massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2009.

Alla copertura del suddetto onere si provvede, per il 2009, mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'art 10, comma 5, del DL 282 del 2004⁴⁹, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Il Fondo è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche con interventi di riduzione della pressione fiscale.

L'art. 7 del decreto-legge n. 112 prevede che il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, definisca la «Strategia energetica nazionale», che indica le priorità per il breve ed il lungo periodo e reca la determinazione delle misure necessarie per conseguire, anche attraverso meccanismi di mercato, i seguenti obiettivi:

- diversificazione delle fonti di energia e delle aree geografiche di approvvigionamento;
- miglioramento della competitività del sistema energetico nazionale e sviluppo delle infrastrutture nella prospettiva del mercato interno europeo;
- promozione delle fonti rinnovabili di energia e dell'efficienza energetica;
- realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare;
- promozione della ricerca sul nucleare di quarta generazione o da fusione;
- incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore energetico e partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione tecnologica;
- sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi dell'energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra;
- garanzia di adeguati livelli di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori.

⁴⁸ Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria* è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

⁴⁹ Decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, recante *Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica*, conv. Con modif. dall'art. 1 della L. 27 dicembre 2004, n. 307. (GU 27 dicembre 2004, n. 302).

Il Ministro dello sviluppo economico è tenuto a convocare, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, una Conferenza Energia-Ambiente al fine di elaborare il suddetto piano strategico.

Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE

Si veda la scheda relativa all'articolo 27, commi 1-7, paragrafo "Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE".

Articolo 27, comma 39-41
(Disposizioni in materia di risorse geotermiche)

I commi da 39 a 41 (già commi da 37 a 39 nel testo licenziato dal Senato, l'ultimo modificato dalla Camera) recano disposizioni in materia di risorse geotermiche.

Il **comma 39** interviene in materia di geotermia prevedendo l'emanazione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico che definisca le prescrizioni concernenti la posa in opera degli impianti di calore da risorsa geotermica o sonde geotermiche destinati a riscaldare e a climatizzare gli edifici, per cui si richiede la sola dichiarazione di inizio attività (DIA).

Si ricorda che DIA rappresenta uno dei titoli abilitativi all'attività edilizia (oltre al permesso di costruire e all'attività edilizia libera), disciplinato dagli artt. 22 e 23 del T.U. dell'edilizia, DPR n. 380/2001. L'ambito di operatività della DIA è definito residualmente, così come disposto dal comma 1 del citato art. 22.

Ai sensi del comma 1 sono, infatti, realizzabili mediante DIA gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'art. 6 e all'art. 10, contenenti rispettivamente le fattispecie di attività edilizia libera e gli interventi che invece devono essere esplicitamente autorizzati con il permesso di costruire.

La DIA, in linea di principio, è gratuita, salvo che diventi onerosa per effetto delle leggi regionali.

Per quanto riguarda la disciplina procedimentale della Dia essa è contenuta nell'art. 23. Viene previsto, in estrema sintesi, che il proprietario dell'immobile, almeno 30 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenti allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

La DIA deve essere corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori. La DIA è soggetta al silenzio assenso. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la DIA.

Per l'emanazione del decreto – prevista entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge - è richiesto il concerto con i Ministri dell'ambiente e delle infrastrutture, e l'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 281/97⁵⁰.

⁵⁰ Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti

Il **comma 40** novella l'art. 9, comma 1, della legge 9 dicembre 1986, n. 896 recante *Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche*.

Il *comma 1* dell'articolo 9 citato, relativo alle piccole utilizzazioni, così come sostituito, stabilisce che spetta alla regione territorialmente competente il rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione di pozzi di profondità fino a 400 metri per la ricerca, l'estrazione e l'utilizzo di acque calde, incluse quelle di sorgente, per una potenza termica complessiva che non superi i 2000 chilowatt termici ed anche per l'eventuale produzione di energia elettrica mediante impianti a ciclo binario e ad emissione nulla.

Quest'ultima finalità costituisce la novità rispetto al testo in vigore del comma 1 dell'articolo 9.

L'autorizzazione è rilasciata in base alle modalità fissate dal regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (*Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*).

L'energia elettrica è prodotta in impianti convenzionali o a ciclo binario, secondo le caratteristiche delle risorse geotermiche disponibili. Gli *impianti convenzionali* richiedono fluidi con una temperatura di almeno 150°C e sono disponibili nel tipo a contropressione (con scarico diretto nell'atmosfera) e a condensazione. Notevoli progressi, realizzati negli ultimi decenni, nella tecnologia dei cicli binari hanno reso possibile produrre elettricità, sfruttando fluidi geotermici a temperatura medio-bassa ed acque calde di scarico emesse dai separatori nei campi geotermici ad acqua dominante. Gli *impianti binari* utilizzano un fluido secondario di lavoro, di solito un fluido organico, che ha un basso punto di ebollizione ed un'elevata pressione di vapore a bassa temperatura rispetto al vapore acqueo. Gli impianti binari operano in circuiti chiusi: né i fluidi di lavoro, né i fluidi geotermici vengono a contatto con l'esterno, con ovvi vantaggi per l'ambiente.

Il **comma 41, riformulato dalla Camera dei deputati**, dispone la riduzione a 15 gradi (dai 25 attuali) della temperatura convenzionale dei reflui, riferita alle risorse geotermiche, di cui all'art. 1 della citata legge 896/86: con le modifiche apportate al testo licenziato dal Senato, la Camera dei deputati ha chiarito che la predetta riduzione riguarda sia le risorse geotermiche d'interesse nazionale (art. 1, comma 4, della legge n. 896), sia le risorse geotermiche di interesse locale (art. 1, comma 5, della legge n. 896)

Le disposizioni dell'art. 1 attualmente in vigore riguardano sia le risorse geotermiche d'interesse nazionale, quelle economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico in grado di assicurare una potenza erogabile complessiva di almeno 20.000 kilowatt termici alla temperatura convenzionale dei reflui di 25 gradi centigradi (comma 4), sia le risorse geotermiche di interesse locale, quelle economicamente

di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato -città ed autonomie locali.

utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico di potenza inferiore a 20.000 kilowatt termici ottenibili dal solo fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 25 gradi centigradi (comma 5).

Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE

Si veda la scheda relativa all'articolo 27, commi 1-7, paragrafo "Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE".

Articolo 27, comma 42
(Realizzazione di impianti alimentati a biomasse e fotovoltaici)

Il **comma 42** (già comma 40 del testo licenziato dal Senato), integra l'articolo 12 del D.Lgs. 387/03 relativo alla promozione dell'energia rinnovabile, mediante l'aggiunta del nuovo comma 4-bis recante disposizioni relative agli impianti alimentati a biomasse e fotovoltaici.

Per incentivare la costruzione di nuovi impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (FER) l'articolo 12 del decreto legislativo n. 387/03⁵¹ interviene sulla disciplina di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti alimentati da FER, al fine di renderla maggiormente semplice e certa.

L'articolo ribadisce che le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono opere di pubblica utilità indifferibili e urgenti, stabilendo che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate da questa, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. Tale autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico (della durata massima di 180 giorni), al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato.

Alcune modifiche apportate dalla legge finanziaria per il 2008 (L. 244/07, art. 2, comma 158) prevedono che per gli impianti *offshore* l'autorizzazione venga rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima

In particolare il nuovo *comma 4-bis* concerne la realizzazione di impianti alimentati a biomasse e di impianti fotovoltaici, prevedendo che a tali fini, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente, nel corso del procedimento e prima del rilascio dell'autorizzazione, è tenuto a dimostrare la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto.

⁵¹ Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 6 della direttiva 2001/77/CE.

Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE

Si veda la scheda relativa all'articolo 27, commi 1-7, paragrafo "Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE".

Articolo 27, comma 43

(Modifiche all'allegato IV alla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Il **comma 43** (già comma 41 del testo licenziato dal Senato), attraverso alcune modifiche all'allegato IV della parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006 (cd. Codice ambientale), prevede la verifica di assoggettabilità sui seguenti progetti di competenza regionale solo nel caso abbiano una potenza complessiva superiore a 1MW:

- gli impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda;
- gli impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento.

Si ricorda, che l'allegato IV della parte seconda del Codice ambientale reca i progetti di competenza regionale per i quali è prevista una previa verifica di assoggettabilità per la loro sottoposizione alla procedura di VIA (valutazione di impatto ambientale) o di VAS (valutazione ambientale strategica).

Tra essi sono compresi, al n. 2 relativo all'industria energetica ed estrattiva, gli impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda (lett. **c**) e gli impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento (lett. **e**).

Le disposizioni che disciplinano, invece, la previa verifica di assoggettabilità sono contenute nell'art. 12 (per la VAS) e nell'art. 20 (per la VIA)

Per quanto riguarda la procedura di VAS, essa prende, infatti, avvio contestualmente al processo di formazione del piano o programma. La p.a. incaricata dell'approvazione del piano o programma (autorità procedente) dovrà, infatti, richiedere all'autorità competente in materia di VAS un parere in merito all'assoggettabilità della relativa proposta alla VAS, ai sensi dell'art. 12. L'autorità ambientale competente dovrà emettere il provvedimento di verifica, la cd. verifica di assoggettabilità, assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla VAS, entro 90 giorni dalla trasmissione degli atti da parte dell'autorità procedente.

A seguito dell'esito positivo della verifica si procederà con la vera e propria fase di valutazione ambientale.

La procedura di VIA si apre con una verifica di assoggettabilità (art. 20) da parte dell'autorità competente sul progetto trasmesso dal proponente, che tende ad accertare, nei successivi 45 giorni, sulla base degli elementi di cui all'allegato V, se il progetto abbia possibili effetti negativi apprezzabili sull'ambiente. Entro la scadenza del termine l'autorità competente deve comunque esprimersi.

In entrambi i casi i risultati della verifica devono essere resi pubblici.

Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE

Si veda la scheda relativa all'articolo 27, commi 1-7, paragrafo "Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE".

Articolo 27, commi 44-45

(Disposizioni in materia di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili)

I **commi 44 e 45** (già commi 42 e 43 del testo licenziato dal Senato) intervengono in materia di energie rinnovabili attraverso la modifica di alcune disposizioni del decreto legislativo 387/03, con il quale si è provveduto al recepimento della direttiva 2001/77/CE.

Le modifiche riguardano in particolare l'articolo 12 concernente la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure autorizzative e l'articolo 6 recante specifiche disposizioni per gli impianti di potenza non superiore a 20 kW.

Si ricorda brevemente che il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 oltre alla definizione degli obiettivi indicativi nazionali e delle misure di promozione da adottare ai fini dello sviluppo della produzione di energia dalle suddette fonti, contiene disposizioni specifiche relative a singole fonti energetiche, norme di semplificazione e di razionalizzazione dei procedimenti autorizzativi, la previsione di una campagna di informazione e comunicazione a favore delle predette fonti, nonché l'inclusione dei rifiuti tra le fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili.

Nello specifico il **comma 44** dispone la soppressione del secondo periodo del comma 4 del citato articolo 12, che era stato a sua volta aggiunto con il comma 158, art. 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008).

Si ricorda che l'articolo 12 del D.Lgs n. 387/03 che, come ricordato, interviene sulla disciplina di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili, al comma 4 prevede che l'autorizzazione unica sia rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge n. 241/1990. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire e ad esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento in questione non può comunque essere superiore a centottanta giorni

La norma di cui si dispone la soppressione prevede che in caso di dissenso nel procedimento unico (purché il dissenso non sia espresso da una amministrazione statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e del patrimonio storico-artistico) la decisione, ove non diversamente e specificamente disciplinato dalle regioni, sia rimessa alla Giunta regionale ovvero alle Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Si ricorda che il comma 6-*bis* dell'articolo 14-*ter* della legge 241/1990, applicabile anche al procedimento di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003, prevede che all'esito dei lavori della conferenza di servizi, e in ogni caso scaduto il termine, l'amministrazione procedente adotti la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede. Dunque in caso di dissenso non riferibile ad interessi speciali l'amministrazione procedente ben può concludere il procedimento e concedere l'autorizzazione unica se le posizioni prevalenti sono state orientate in tal senso.

Il **comma 45** provvede alla sostituzione del comma 2 dell'art. 6 che nel testo in vigore non consente la vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale non superiore a 20 kW nell'ambito della disciplina del servizio di scambio sul posto.

L'articolo 6 al comma 1 prevede l'emanazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas delle condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto cui si è provveduto con la Del. 3 giugno 2008 n. ARG/elt 74/08 (*Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto (TISP)*). Il comma 2, come anticipato, non consente la vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti nell'ambito di tale disciplina.

Il comma novellato consente la remunerazione dell'energia elettrica prodotta da impianti con potenza nominale non superiore a 20 kW nell'ambito del servizio di scambio sul posto a condizioni economiche di mercato per la parte di energia immessa in rete e nei limiti del valore che eccede il costo sostenuto per il consumo dell'energia.

Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE

Si veda la scheda relativa all'articolo 27, commi 1-7, paragrafo "Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE".

Articolo 27, comma 46

(Coordinamento dei piani regionali degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani)

Il **comma 46** (già comma 44 del testo licenziato dal Senato) novella l'articolo 9-ter del decreto-legge n. 172/2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 210/2008) al fine di prevedere, in luogo dell'adozione di un piano nazionale degli inceneritori dei rifiuti urbani residuati dalla raccolta differenziata, l'istituzione di una cabina di regia nazionale per il coordinamento dei piani regionali degli inceneritori dei rifiuti medesimi.

Il testo originario dell'articolo 9-ter prevedeva, infatti, l'adozione entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore di un piano nazionale degli inceneritori dei rifiuti urbani residuati dalla raccolta differenziata mediante DPCM adottato d'intesa con la Conferenza unificata e con il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

Lo stesso articolo escludeva l'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 195 del D.Lgs. n. 152/2006, la quale affida alla competenza dello Stato "l'individuazione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, degli impianti di recupero e di smaltimento di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese".

La novella in esame consente di riportare il dettato dell'articolo 9-ter in linea con la ripartizione di competenze prevista, in materia di rifiuti, dal Codice dell'ambiente (D.Lgs. n. 152/2006).

Si ricorda, infatti, che ai sensi dell'articolo 196, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, sono di competenza delle regioni, tra l'altro, la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le province, i comuni e le Autorità d'ambito, dei piani regionali di gestione dei rifiuti, i quali contengono, tra l'altro, l'indicazione della tipologia e del complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella regione (art. 199, comma 3, lettera b), del D.Lgs. n. 152/2006).

Relativamente all'organizzazione e al funzionamento della istituenda Cabina di regia, il comma in esame ne demanda la disciplina ad apposito decreto interministeriale, adottato di concerto dai Ministri dell'ambiente e dello sviluppo economico e d'intesa con la Conferenza unificata, utilizzando allo scopo le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE

Si veda la scheda relativa all'articolo 27, commi 1-6, paragrafo "Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE".

Articolo 27, comma 47

(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216)

Il comma 47 dell'articolo 27, inserito dalla Camera dei deputati, contempla una serie di modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, recante attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, e successive modificazioni.

Viene in primo luogo integralmente novellato, con **la lettera a)** il comma 1 dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 216, precisando che al Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/78/CE istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare spetta non già, come previsto dal testo vigente, la gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto, come definite dall'articolo 3 della stessa legge, bensì, il supporto alla gestione di dette attività.

Il **Protocollo di Kyoto** è un trattato adottato dalla comunità internazionale l'11 dicembre 1997, nel corso della Terza Sessione della Conferenza delle Parti (COP) sul clima, istituita nell'ambito della Convenzione Quadro sul Cambiamento Climatico delle Nazioni Unite (UNFCCC). L'obiettivo è quello di rallentare il riscaldamento globale. Prende il nome dalla località giapponese, Kyoto, dove si è tenuto questo storico incontro.

Nel Protocollo di Kyoto sono indicati per i paesi dell'Annesso I gli impegni di riduzione delle emissioni dei gas responsabili dell'effetto serra (anidride carbonica soprattutto). Più precisamente le Parti (i paesi industrializzati che hanno aderito alla Convenzione Quadro) dovranno, individualmente o congiuntamente, assicurare che le emissioni derivanti dalle attività umane globali vengano ridotte di almeno il 5 per cento entro il 2008-2012, rispetto ai livelli del 1990.

Il Protocollo di Kyoto prevede impegni di riduzione differenziati da paese a paese. All'interno dell'Unione Europea, che si è prefissa un obiettivo di riduzione della CO₂ dell'8 per cento, per l'Italia l'obiettivo si traduce in un impegno di riduzione del 6,5 per cento delle emissioni. I paesi che hanno ratificato il Protocollo, al fine di raggiungere il loro obiettivo di riduzione, potranno avvalersi anche dei cosiddetti "meccanismi flessibili": si tratta di misure quali l'Emission Trading (ET), il Clean Development Mechanism (CDM) e la Joint Implementation (JM).

Le direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE

La direttiva 2003/87/CE istituisce un sistema comunitario per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra a decorrere dal 1° gennaio 2005. In tale contesto, per

"quota" s'intende il diritto di emettere una tonnellata di biossido di carbonio o di qualsiasi altro gas a effetto serra di effetto equivalente per un periodo determinato.

Autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra

A partire dal 1° gennaio 2005, tutti gli impianti che esercitano una delle attività indicate nell'allegato I della direttiva (attività nel settore dell'energia, della produzione e della trasformazione dei metalli ferrosi, dell'industria dei prodotti minerali e della fabbricazione di pasta per carta, di carta e di cartone) e che emettono i gas a effetto serra specificati in relazione a tali attività devono avere ottenuto un'apposita autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti.

Le domande d'autorizzazione a emettere gas a effetto serra devono descrivere:

- l'impianto e le sue attività, compresa la tecnologia utilizzata;
- i materiali utilizzati che possono emettere i gas a effetto serra indicati nell'allegato II;
- le fonti di emissioni dei gas;
- le misure previste per controllare e comunicare le emissioni.

Le autorità concedono l'autorizzazione qualora ritengano che il gestore dell'impianto sia in grado di controllare e di comunicare le emissioni. Un'autorizzazione può riguardare diversi impianti gestiti nel medesimo sito dallo stesso gestore. Nell'autorizzazione figurano:

- il nome e l'indirizzo del gestore;
- la descrizione delle attività e delle emissioni dell'impianto;
- la metodologia e la frequenza del controllo;
- le disposizioni in tema di comunicazione delle emissioni;
- l'obbligo di restituire, nei primi quattro mesi di ogni anno, quote di emissioni pari alle emissioni complessive dell'anno precedente.

Gestione delle quote

Ciascuno Stato membro elabora un piano nazionale nel rispetto dei criteri stabiliti nell'allegato III della direttiva. Nel piano sono indicate le quote che esso intende assegnare per il periodo definito e il modo in cui ritiene di assegnarle a ciascun impianto. I piani relativi al primo triennio definito dalla direttiva (1° gennaio 2005 – 1° gennaio 2008) dovevano essere pubblicati entro il 31 marzo 2004; quelli relativi ai periodi successivi di cinque anni devono essere pubblicati almeno diciotto mesi prima dell'inizio del periodo. Nell'elaborare i piani, gli Stati membri tengono conto delle osservazioni del pubblico. Nel caso in cui un piano non rispetti i criteri di cui all'articolo 10 o all'allegato III della direttiva, la Commissione può respingerlo nei tre mesi che seguono la sua notifica.

Secondo quanto previsto dalla direttiva, almeno il 95% delle quote del primo triennio doveva essere assegnato agli impianti a titolo gratuito. Per il quinquennio che inizia il 1° gennaio 2008, gli Stati membri dovevano assegnare il 90% delle quote gratuitamente.

Gli Stati membri garantiscono la libera circolazione delle quote nella Comunità europea. Essi provvedono inoltre affinché entro il 30 aprile di ogni anno, i gestori degli

impianti restituiscano un numero di quote pari alle emissioni totali prodotte nell'anno precedente. Le quote restituite vengono successivamente cancellate.

Monitoraggio e comunicazione delle emissioni

Alla fine di ogni anno, il gestore deve dichiarare all'autorità competente le emissioni di gas a effetto serra prodotte dall'impianto nell'anno in corso. Tali comunicazioni si atterranno alle "linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni", che la Commissione ha adottato a tal fine basandosi sui criteri indicati nell'allegato IV della direttiva.

Si procederà a una verifica delle comunicazioni presentate dai gestori, tenendo conto dei principi enunciati nell'allegato V della direttiva. Se una comunicazione non soddisfa i criteri indicati nell'allegato il gestore non potrà trasferire quote finché la sua comunicazione non sarà ritenuta conforme.

Sanzioni

Il gestore che, entro il 30 aprile, non restituisce un numero di quote pari alle emissioni rilasciate durante l'anno precedente sarà obbligato a pagare un'ammenda sulle emissioni in eccesso. L'ammenda ammonta a 100 euro per tonnellata di biossido di carbonio equivalente (40 euro per il triennio a partire dal 1° gennaio 2005) e non dispensa il gestore dall'obbligo di restituire un numero di quote pari alle sue emissioni in eccesso. Ciascuno Stato membro determina il regime di sanzioni applicabile alle violazioni della direttiva e lo comunica alla Commissione entro il 31 dicembre 2003.

Meccanismi di progetto del protocollo di Kyoto

La direttiva 2004/101/CE approfondisce il collegamento fra il sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE e il protocollo di Kyoto, in quanto rende compatibili con tale sistema i meccanismi detti "di progetto" del protocollo di Kyoto (l'attuazione congiunta e il meccanismo per uno sviluppo pulito). In questo modo i gestori potranno utilizzare questi due meccanismi nell'ambito del sistema di scambio di quote per ottemperare ai loro obblighi. Il risultato sarà una riduzione dei costi che gli impianti soggetti al sistema dovranno sostenere per conformarsi. Le stime per il periodo 2008-2012 prevedono una riduzione superiore al 20% del costo annuo di messa in conformità di tutti gli impianti dell'UE allargata.

La direttiva riconosce pertanto la validità dei crediti derivanti dai progetti di attuazione congiunta (JI) e del meccanismo per uno sviluppo pulito (CDM) allo stesso titolo delle quote di emissione, ad eccezione di quelli derivanti dall'utilizzo del territorio, dalla variazione della destinazione d'uso del territorio e dalla silvicoltura. I crediti derivanti da progetti di attuazione congiunta sono denominati "unità di riduzione delle emissioni" (ERU), mentre i crediti derivanti da progetti nell'ambito del meccanismo per uno sviluppo pulito sono denominati "riduzioni certificate delle emissioni" (CER). La direttiva prevede inoltre modalità per evitare che ERU e CER siano contabilizzate due volte nel caso in cui risultino da attività che comportano anche una riduzione o una limitazione delle emissioni degli impianti ai sensi della direttiva 2003/87/CE.

Registri, relazioni e accordi

La Commissione ha adottato un regolamento sull'istituzione di un sistema di registri, sotto forma di banche dati elettroniche che consentano di controllare il rilascio, la detenzione, il trasferimento e la cancellazione delle quote. Tali registri garantiscono inoltre l'accesso dei cittadini all'informazione, la riservatezza e il rispetto delle disposizioni del protocollo di Kyoto.

La Commissione nomina un amministratore centrale incaricato di tenere un catalogo indipendente nel quale sono registrate le quote rilasciate, trasferite e cancellate a livello comunitario. L'amministratore centrale esegue un controllo automatico delle singole operazioni relative alle quote. Se il controllo automatico accerta l'esistenza di irregolarità, le transazioni in questione sono sospese finché le irregolarità non vengono corrette.

Ogni anno, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'applicazione della direttiva e della direttiva modificativa. La Commissione pubblica un rapporto annuale che si basa su queste relazioni.

Per garantire il riconoscimento reciproco delle quote e incentivare il ricorso a progetti di JI e CDM, la Comunità dovrebbe concludere accordi con paesi terzi (che hanno ratificato il protocollo di Kyoto e che sono elencati nell'allegato B di quest'ultimo) che utilizzano altri sistemi di scambio dei diritti di emissione dei gas a effetto serra.

Particolarità nell'applicazione del sistema di scambio di quote

Se la Commissione darà via libera, a partire dal 2008 gli Stati membri possono applicare il sistema di scambio di quote ad altri impianti, attività e gas a effetto serra che non sono elencati negli allegati della direttiva 2003/87/CE dopo averne studiato le conseguenze sul mercato interno, sulla concorrenza e sul sistema di scambio delle quote. A partire dal 2005, gli Stati membri potevano applicare il sistema anche agli impianti elencati nell'allegato I che erano al di sotto dei limiti di emissione indicati nell'allegato.

Gli Stati membri potevano chiedere alla Commissione, fino al 31 dicembre 2007, l'esclusione temporanea di alcuni impianti dal sistema.

Gli Stati membri possono autorizzare i gestori degli impianti elencati nell'allegato I a costituire un raggruppamento di impianti (nel triennio a decorrere dal 1° gennaio 2005 e nel quinquennio a decorrere dal 1° gennaio 2008) per la stessa attività. Questi gestori designano un amministratore fiduciario che gestisce le quote degli impianti ed è responsabile della restituzione di un numero di quote uguale al totale delle emissioni prodotte dagli impianti del raggruppamento.

Nel triennio a decorrere dal 1° gennaio 2005, gli Stati membri potevano chiedere alla Commissione che a determinati impianti fossero assegnate emissioni aggiuntive per cause di forza maggiore. La Commissione ha definito le circostanze in cui è dimostrata l'esistenza di una causa di forza maggiore in una comunicazione del 2004.

Contesto: Libro verde e protocollo di Kyoto

Il Libro verde della Commissione europea sull'istituzione di un sistema di scambio dei diritti di emissioni dei gas a effetto serra all'interno dell'UE ha aperto un dibattito sull'opportunità e sulle modalità di funzionamento di tale sistema. La presente direttiva si basa sui risultati del dibattito.

L'approvazione del Protocollo di Kyoto da parte della Comunità e dei suoi Stati membri nel 2002 impegna questi ultimi a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, nel periodo 2008-2012, dell'8% rispetto ai livelli del 1990. La direttiva, istituendo un mercato delle quote di emissioni di gas a effetto serra, assiste la Comunità e gli Stati membri ad adempiere all'impegno assunto nell'ambito del protocollo di Kyoto in modo efficace e rispettoso dello sviluppo economico e dell'occupazione.

Con la **lettera b)** del comma in commento, l'articolo 1-bis del decreto legislativo n. 216 viene interamente novellato, con l'assegnazione al Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/78/CE della funzione di Autorità nazionale competente, ma viene soppresso il riferimento alle funzioni di Punto di contatto per le attività JI e di Autorità nazionale designata per le attività CDM, come invece previsto dal testo vigente.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 216, per attività di attuazione congiunta JI si intende un'attività di progetto approvata da una o più parti incluse nell'allegato I ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo di Kyoto (l'articolo disciplina il trasferimento tra le Parti di cui all'Allegato I di unità di riduzione risultanti da progetti finalizzati alla riduzione delle emissioni antropiche da fonti o all'aumento dell'assorbimento antropico dei pozzi dei gas ad effetto serra in ogni settore dell'economia) e delle decisioni successive adottate a norma della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 65 o del Protocollo di Kyoto; la successiva lettera b) definisce come attività di meccanismo di sviluppo pulito CDM un'attività di progetto approvata da una o più parti incluse nell'allegato I ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto (istituisce il "meccanismo per uno sviluppo pulito" al fine di assistere le Parti non incluse nell'Allegato I nel raggiungimento di uno sviluppo sostenibile e contribuire all'obiettivo finale della Convenzione, e di aiutare le Parti incluse nell'Allegato I ad adempiere ai loro impegni quantificati di limitazione e di riduzione delle loro emissioni).

Con la **lettera c)** viene poi riscritto integralmente la lettera t-quater del comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 216, riguardante i compiti del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE: secondo la nuova formulazione, tale Comitato svolge attività di supporto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare attraverso la partecipazione con propri componenti all'uopo delegati alle riunioni del Comitato di cui all'articolo 23 della direttiva 2003/87/CE (istitutivo di un Comitato per il controllo delle emissioni di

gas serra, che assiste la Commissione europea) ed alle altre riunioni in sede comunitaria o internazionale concernenti l'applicazione del Protocollo di Kyoto.

Si segnala che nel testo vigente, si prevede che il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE partecipi direttamente - e non con compiti di supporto del Ministero dell'ambiente - alle riunioni internazionali indicate alla lettera *t-quater* .

Con la **lettera d)** si modifica l'alinfa del comma 2-*bis* dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 216, nel senso di assegnare al Comitato una funzione di proposta al Ministro dell'ambiente e della tutela del mare per la realizzazione di azioni volte all'attuazione degli obiettivi del protocollo di Kyoto.

Ai sensi del comma 2-*bis*, tali attività mirano a:

- a) promuovere le attività progettuali legate ai meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto;
- b) favorire la diffusione dell'informazione, la promozione e l'orientamento con riferimento al settore privato e pubblico a livello nazionale;
- c) valorizzare e rafforzare, attraverso la rete diplomatica italiana e le strutture internazionali dell'ICE, i canali informativi ed operativi per fornire adeguati punti di riferimento al sistema industriale ed imprenditoriale italiano;
- d) valorizzare e rafforzare, nel quadro di un'azione concertata a beneficio del Sistema-Paese, le attività pianificate e le risorse allocate per lo sviluppo di programmi di cooperazione bilaterale in attuazione di accordi intergovernativi legati ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;
- e) fornire il supporto tecnico ai Paesi destinatari delle attività progettuali per lo svolgimento di attività di formazione, per l'assistenza nella creazione delle necessarie istituzioni competenti, per la messa a punto di procedure decisionali per l'approvazione dei progetti, per la semplificazione dei percorsi amministrativi autorizzatori e per ogni altra necessaria attività funzionale alla facilitazione di progetti CDM/JI;
- f) supportare le aziende italiane nella preparazione di progetti specifici corrispondenti alle priorità di sviluppo sostenibile del Paese destinatario;
- g) valorizzare il potenziale dei vari settori tecnologico-industriali italiani nello sviluppo di progetti internazionali per la riduzione delle emissioni.

Ai sensi della normativa vigente, al Comitato nazionale spettano compiti di indirizzo e coordinamento rispetto alle attività sopra indicate.

Infine, con la **lettera e)** viene abrogato il comma 5-*ter* dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 216.

Tale disposizione prevede che il trattamento economico spettante ai membri del Comitato sia determinato con decreto del Ministro dell'ambiente

e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze

Articolo 29 *(Agenzia per la sicurezza nucleare)*

L'articolo 29, al quale la Camera dei deputati ha apportato talune modifiche, istituisce l'Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare.

Funzioni e compiti (commi 1 e 5)

Ai sensi del **comma 1** l'Agenzia svolge le funzioni e i compiti:

- di autorità nazionale per:
 - la regolamentazione tecnica, il controllo e l'autorizzazione ai fini della sicurezza delle attività concernenti gli impieghi pacifici dell'energia nucleare;
 - la gestione e la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari;
 - Relativamente a questo aspetto, nel corso dell'esame al Senato è stato specificato che tali elementi possono essere provenienti sia da impianti di produzione di elettricità sia da attività mediche ed industriali.
 - la protezione dalle radiazioni;
- di vigilanza sulla costruzione, l'esercizio e la salvaguardia degli impianti e dei materiali nucleari, comprese le loro infrastrutture e la logistica.

Tale competenza è stata meglio precisata durante l'esame al Senato. Il testo approvato dalla Camera prevedeva infatti funzioni e compiti di salvaguardia degli impianti e dei materiali nucleari (comprese le loro infrastrutture e la logistica).

Il **comma 5 - modificato dalla Camera** - ribadisce che l'Agenzia è la sola autorità nazionale responsabile per la sicurezza nucleare e la radioprotezione.

Il seguito del comma 5 elenca la seguente serie di compiti attribuiti all'Agenzia:

- parere preventivo obbligatorio e vincolante sulle autorizzazioni rilasciate da amministrazioni pubbliche in riferimento alle attività di competenza dell'Agenzia indicate al comma 1 (lettera a);
- imposizione di prescrizioni e misure correttive e diffida dei titolari delle autorizzazioni e irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie (salvo che il fatto costituisca reato) da 25.000 euro a 150 milioni di euro, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti, o in caso di mancata ottemperanza da parte dei citati titolari alle richieste di esibizione di documenti ed accesso agli impianti o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni o i documenti acquisiti non siano veritieri. L'Agenzia può altresì disporre la sospensione delle attività di cui alle autorizzazioni e proporre alle autorità competenti la revoca delle autorizzazioni medesime.

Oltre a tale disposto, che corrisponde nella sostanza a quanto già previsto nel testo della lettera *g*) approvato dalla Camera, durante l'*iter* al Senato è stata esclusa l'applicabilità dell'articolo 16 della legge n. 689/1981 relativo al pagamento in misura ridotta. Inoltre, relativamente agli importi derivanti dalle sanzioni, vengono previsti i seguenti adempimenti in capo all'Agenzia:

- versamento degli importi delle sanzioni, per il funzionamento dell'Agenzia, al conto di tesoreria unica, ad essa intestato, da aprire presso la tesoreria dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 720/1984 recante "Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici";
- comunicazione annuale all'Amministrazione vigilante e al Ministero dell'economia e delle finanze degli importi complessivamente incassati;
- corrispondente riduzione del finanziamento ordinario annuale a carico del bilancio dello Stato di cui ai commi 17 e 18 del presente articolo (che riguardano rispettivamente gli oneri per il personale e quelli per il funzionamento dell'Agenzia);
- versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme rivenienti dal pagamento delle sanzioni incassate ed eccedenti l'importo del finanziamento ordinario annuale riconosciuto a legislazione vigente;
- informare il pubblico con trasparenza circa gli effetti sulla popolazione e sull'ambiente delle radiazioni ionizzanti dovuti alle operazioni degli impianti nucleari ed all'utilizzo delle tecnologie nucleari, sia in situazioni ordinarie che straordinarie (lettera *h*);
- definizione e controllo delle procedure da adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e lo smantellamento degli impianti a fine vita nel rispetto dei migliori standard internazionali, fissati dall'Agenzia internazionale dell'energia atomica - AIEA (lettera *i*). Nel corso dell'esame al Senato è stata estesa l'applicabilità della norma, che priva riguardava i soli produttori di energia elettrica nucleare, ed è stato introdotto il rispetto degli standard internazionali AIEA.

Le disposizioni recate dalle lettere *b*)-*f*), affidano all'Agenzia:

- responsabilità del controllo e della verifica ambientale sulla gestione dei rifiuti radioattivi (lettera *b*);
- svolgimento di ispezioni sugli impianti nucleari nazionali e loro infrastrutture ai fini del controllo sia del rispetto delle condizioni di esercizio sia dei rischi per la popolazione e l'ambiente (lettera *c*). La successiva lettera *d*) disciplina poi i poteri degli ispettori;
- acquisizione di dati, informazioni e documenti, per la verifica della sicurezza e delle garanzie di qualità, dai soggetti responsabili del progetto, della costruzione e dell'esercizio degli impianti nucleari, nonché delle infrastrutture pertinenti (lettera *e*);
- emanazione e proposta di regolamenti, standard e procedure tecniche e pubblicazione di rapporti sulle nuove tecnologie e metodologie, in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione (lettera *f*).

Con la lettera l), introdotta dalla Camera dei deputati, è stato inoltre attribuito all'Agenzia il potere di proporre ad altre istituzioni l'avvio di procedure sanzionatorie.

Principi regolanti il funzionamento dell'Agenzia (commi 3-4 e 6-7)

Il comma 3 - modificato dalla Camera - prevede che l'Agenzia svolga le funzioni indicate dal comma 1 senza nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente (di cui al successivo comma 17, vedi oltre).

La Camera dei deputati ha invece soppresso il primo periodo del comma 3, in cui si precisava che l'Agenzia opera con indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia tecnico-scientifica e regolamentare, avvalendosi di personale qualificato ed altamente specializzato.

Ai sensi del successivo comma 4 l'Agenzia vigila sulla sicurezza nucleare e sulla radioprotezione nel rispetto delle norme e delle procedure vigenti a livello nazionale, comunitario e internazionale e in ossequio ai principi di precauzione suggeriti dagli organismi comunitari.

E' rimasta invece immutata la parte della disposizione che disciplina le relazioni internazionali dell'Agenzia.

Relativamente, invece, alla vigilanza sulla sicurezza nucleare, si fa notare che nel testo approvato in prima lettura dalla Camera veniva previsto che l'Agenzia non vigilasse ma garantisse la sicurezza nucleare e non era menzionata la radioprotezione.

Il comma 4 è stato ulteriormente integrato nel corso dell'esame al Senato. E' stato infatti introdotto l'obbligo per l'Agenzia di presentare annualmente una relazione al Parlamento sulla sicurezza nucleare.

In verità tale obbligo è già previsto dall'ultimo periodo del comma 8, secondo il quale il Governo trasmette annualmente al Parlamento una relazione sulla sicurezza nucleare predisposta dall'Agenzia.

Sembrerebbe pertanto opportuno eliminare una delle due disposizioni e chiarire se l'Agenzia presenta la relazione direttamente al Parlamento o per il tramite del Governo.

Nel corso dell'esame al Senato sono stati introdotti due nuovi commi (6 e 7) aventi rispettivamente lo scopo di:

- consentire all'Agenzia, nell'esercizio delle proprie funzioni, di avvalersi, previa la stipula di apposite convenzioni, della collaborazione delle agenzie regionali per l'ambiente. La Camera dei deputati ha integrato il comma 6 con la previsione che le attività ivi previste non debbano comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

- introdurre l'obbligo per gli "esercenti interessati" del versamento di un corrispettivo per i servizi resi dall'Agenzia, da definire con decreto del Ministero dell'economia.

Occorrerebbe chiarire il funzionamento della norma, con particolare riferimento all'individuazione degli esercenti interessati e del tipo di servizio da remunerare.

Profili organizzativi

Organi e componenti (commi 8-12)

Gli attuali commi 8-12 disciplinano le modalità di nomina e di funzionamento degli organi e dei componenti dell'Agenzia (che durano in carica 7 anni e sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica), nonché i relativi compensi e la sede dell'Agenzia.

Si osserva che il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che l'Agenzia è composta dalle strutture dell'attuale Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA e dalle risorse dell'ENEA attualmente preposte alle attività di competenza dell'Agenzia che le verranno associate. Occorrerebbe pertanto coordinare i due commi in commento, distinguendo tra il personale assegnato all'Agenzia e i relativi organi direttivi.

Analoghe considerazioni valgono per il comma 12, che stabilisce che gli "organi" dell'Agenzia e i suoi "componenti" durano in carica sette anni, laddove il comma 8 definisce l'agenzia "un organo collegiale" e il comma 10 stabilisce che sono "organi" dell'Agenzia il presidente e il collegio dei revisori dei conti.

Attività vietate per il Presidente, il Direttore generale e i membri dell'Agenzia (commi 13-14)

Il comma 14, relativo alle incompatibilità, è stato modificato dalla Camera dei deputati, che ha ripristinato il testo da lei approvato in prima lettura, sopprimendo una modifica approvata dal Senato relativa alla durata temporale di tale incompatibilità. Secondo il testo modificato dalla Camera, per almeno **12 mesi** (erano 36 nel testo modificato dal Senato) dalla cessazione dell'incarico vige il divieto per il presidente, i membri dell'Agenzia e il direttore generale di intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza, né con le relative associazioni.

Resta invece immutata la norma che disciplina i casi di decadenza per i medesimi membri e organi dell'Agenzia (**comma 13**) .

Statuto e regolamento (commi 15-16)

Il **comma 15** prevede l'emanazione, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge, dello statuto dell'Agenzia con apposito DPCM su proposta concertata dei vari Ministeri coinvolti.

Ai sensi del **comma 16**, si prevede l'emanazione del regolamento per l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Agenzia entro 3 mesi dall'emanazione dello statuto.

Personale (commi 2 e 17)

Ai sensi del **comma 2**, l'Agenzia è composta dalle strutture dell'attuale Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA e dalle risorse dell'ENEA attualmente preposte alle attività di competenza dell'Agenzia che le verranno associate.

Il **comma 17** demanda poi a due decreti ministeriali l'individuazione delle unità di personale delle citate strutture dell'ISPRA e dell'ENEA da trasferire all'Agenzia, nel limite di 50 unità per ogni struttura.

Viene altresì previsto che il personale conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento all'atto del trasferimento e viene conseguentemente demandato ad apposito decreto interministeriale il trasferimento all'Agenzia delle risorse finanziarie, attualmente in dotazione alle amministrazioni cedenti, necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 17.

Disposizioni transitorie e finali (commi 18, 20 e 22)

Il **comma 18** reca una disposizione transitoria volta a garantire la copertura degli oneri relativi al funzionamento dell'Agenzia, nelle more dell'avvio della sua ordinaria attività e del conseguente afflusso delle risorse derivanti dai diritti che l'Agenzia è autorizzata ad applicare e introitare per le sue prestazioni (come disciplinato dal comma 5).

Si segnala che il riferimento adeguato agli introiti propri dell'Agenzia è il comma 7, mentre il comma 5 riguarda le sanzioni irrogate dall'Agenzia, i cui proventi sono destinati a concorrere al finanziamento ordinario dell'Agenzia medesima.

Tali oneri, determinati in 500.000 euro per l'anno 2009 e in 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, sono coperti mediante corrispondenti riduzioni, per la metà degli importi indicati, delle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 300/1999 e di cui alla legge n. 282/1991, come rideterminate dalla Tabella C allegata alla legge n. 203/2008 (finanziaria 2009).

Nel corso dell'esame al Senato si è provveduto ad aggiornare il riferimento normativo alla legge finanziaria, in seguito all'intervenuta approvazione della

legge n. 203/2008 (legge finanziaria per il 2009), la cui tabella C rappresenta l'ultima rideterminazione delle autorizzazioni indicate.

Il **comma 20** prevede che, fino alla pubblicazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia (previsto dal comma 16), le funzioni trasferite all'Agenzia per effetto del presente articolo continuano ad essere esercitate dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'APAT o dall'articolazione organizzativa dell'ISPRA nel frattempo eventualmente individuata ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del decreto-legge n. 112/2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008) e sono fatti salvi gli atti adottati e i procedimenti avviati o conclusi dalla stessa struttura sino alla medesima data.

Si fa notare che nel comma 20 si fa riferimento al Dipartimento APAT o alla corrispondente nuova struttura ISPRA, mentre nel comma 2 si menziona direttamente il Dipartimento ISPRA. Occorrerebbe coordinare le due disposizioni in commento.

Il **comma 22** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Altre disposizioni (commi 19 e 21)

Il **comma 19** dispone che per l'amministrazione e la contabilità dell'Agenzia si applica il DPR n. 97/2003 e reca la disciplina del bilancio preventivo e del rendiconto, prevedendone la pubblicazione in *G.U.* e, per il rendiconto, il controllo della Corte dei conti.

Il **comma 21** disciplina la procedura per lo scioglimento dell'Agenzia per gravi e motivate ragioni, inerenti al suo corretto funzionamento e al perseguimento dei suoi fini istituzionali, e la successiva nomina di apposito commissario straordinario per un periodo non superiore a 18 mesi.

Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE

Si veda la scheda relativa all'articolo 25, paragrafo "Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE".

Articolo 30, commi 1-13
(Misure per l'efficienza del settore energetico)

L'**articolo 30**, ai **commi** dall'**1** al **4**, affida in esclusiva la gestione economica del mercato del gas naturale al Gestore del mercato elettrico, che lo organizza secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza. A tal fine il Gestore predispone la disciplina del gas naturale, che viene poi approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (**comma 1**).

Il Gestore assume la gestione delle offerte di acquisto e di vendita del gas naturale e di tutti i servizi connessi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della nuova legge (**comma 2**).

Il Gestore del mercato elettrico (GME) è la società per azioni, costituita e interamente controllata dal Gestore dei servizi elettrici S.p.A., alla quale è affidata la gestione economica del mercato elettrico secondo criteri di trasparenza e obiettività, al fine di promuovere la concorrenza tra i produttori assicurando la disponibilità di un adeguato livello di riserva di potenza. In particolare il GME, nell'ambito del mercato dell'elettricità, gestisce il Mercato del giorno prima dell'energia (sede di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di energia elettrica per ciascuna ora del giorno successivo, alla quale possono partecipare tutti gli operatori elettrici), il Mercato di Aggiustamento (sede di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di energia elettrica per ciascuna ora del giorno successivo, ai fini della modifica dei programmi di immissione e prelievo definiti sul mercato del giorno prima), il Mercato dei servizi di dispacciamento (sede di negoziazione delle offerte di vendita e di acquisto di servizi di dispacciamento, utilizzata da Terna S.p.A. per le risoluzioni delle congestioni intrazonali, per l'approvvigionamento della riserva e per il bilanciamento in tempo reale tra immissioni e prelievi) ed il Mercato dei Certificati Verdi (sede per la negoziazione dei certificati verdi organizzata dal GME ai sensi dell'articolo 6 del D.M. 11/11/99: i Certificati verdi, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 24 ottobre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, attestano la produzione di energia da fonte rinnovabile).

I **commi 3 e 4** definiscono il regime delle garanzie prestate a copertura delle obbligazioni assunte dagli operatori ammessi ai mercati organizzati e gestiti dal Gestore del mercato elettrico: esse, in qualunque forma prestate, non possono essere distratte dalla destinazione prevista, né essere soggette ad azioni ordinarie, cautelari o conservative da parte dei creditori dei singoli partecipanti o del Gestore del mercato elettrico, anche in caso di apertura di procedure concorsuali. Nei confronti dell'ammontare degli importi garantiti non opera la compensazione legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione volontaria (comma 3). Il Gestore del mercato elettrico, ai sensi del comma 4, definisce le modalità ed i tempi di escussione delle garanzie prestate e il momento in cui i contratti conclusi, i pagamenti e le compensazioni diventano vincolanti tra i soggetti che

partecipano al mercato organizzato, nonché opponibili a terzi, anche nel caso di procedure concorsuali.

Nessuna azione, compresa quella di nullità, può inoltre pregiudicare la definitività delle operazioni definite dal Gestore.

Le società di gestione di sistemi di garanzia di cui agli articoli 69 e 70 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, possono svolgere i servizi di compensazione, garanzia e liquidazione anche con riferimento ai contratti conclusi sulle piattaforme di mercato organizzate e gestite dal Gestore.

Gli articoli 69 e 70 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, disciplinano, rispettivamente, la compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati e la compensazione e garanzia su strumenti finanziari: in particolare, l'art. 69 prevede che la Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, disciplini il funzionamento del servizio di compensazione e di liquidazione delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari non derivati, inclusi le modalità di tempo e gli adempimenti preliminari e complementari. Tale disciplina può prevedere che il servizio di compensazione e di liquidazione e il servizio di liquidazione su base lorda, esclusa la fase di regolamento finale del contante, siano gestiti da una società autorizzata dalla Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB; l'art. 70 prevede che la Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, possa disciplinare il funzionamento di sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari, anche prevedendo che i partecipanti al sistema effettuino versamenti di margini o altre prestazioni a titolo di garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione al sistema stesso. Le garanzie acquisite non possono essere soggette ad azioni esecutive o cautelari da parte dei creditori del singolo partecipante o del soggetto che gestisce il sistema, anche in caso di apertura di procedure concorsuali. Lo stesso articolo, al comma 2, dispone che la Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, definisca i requisiti organizzativi e finanziari dei soggetti che prendono parte ai sistemi di compensazione e garanzia disciplinati dallo stesso art. 70.

I **commi dal 5 all'8** riguardano il settore del gas e, in particolare, i commi 5 e 8 hanno come obiettivo i clienti finali domestici, mentre i commi 6 e 7 i clienti finali industriali.

Il **comma 5** assegna all'Acquirente Unico S.p.A., quale fornitore di ultima istanza, il compito di garantire la fornitura di gas ai predetti clienti finali con consumi annui fino a 200.000 metri cubi in condizioni di continuità, sicurezza ed efficienza del servizio. In relazione a tale compito, ai sensi del **comma 8**, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, adotta gli indirizzi ai quali si attiene l'Acquirente Unico Spa al fine di salvaguardare la sicurezza ed economicità degli approvvigionamenti di gas per i clienti finali domestici e, con successivo decreto stabilisce la data di assunzione da parte dell'Acquirente Unico Spa della funzione di garante della fornitura di gas per i clienti finali di cui al comma precedente.

L'Acquirente unico è una società per azioni costituita e interamente partecipata dal Gestore dei servizi elettrici S.p.A. per garantire ai clienti vincolati la fornitura di energia elettrica in condizioni di continuità, sicurezza ed efficienza del servizio, nonché l'applicazione di una tariffa unica nazionale. Per cliente vincolato si intende il cliente finale (ovvero la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica esclusivamente per uso proprio) che può stipulare contratti di fornitura esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell'area territoriale dove è localizzata l'utenza, differenziandosi in ciò dai clienti idonei, che possono stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero.

I commi 6 e 7 sono finalizzati a garantire la competitività dei clienti industriali finali dei settori dell'industria manifatturiera italiana caratterizzati da elevato e costante utilizzo di gas.

Con il **comma 6** il Governo è delegato ad adottare entro un anno un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) procedere alla revisione delle norme previste ai commi 2 e 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164⁵², al fine di rendere il mercato del gas naturale maggiormente concorrenziale;

Si ricorda che secondo il citato comma 2 del D.Lgs. n. 164/2000, a decorrere dal 1° gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2010, nessuna impresa del gas può vendere, direttamente o indirettamente, ai clienti finali più del 50% dei consumi nazionali di gas naturale su base annuale. Ai sensi del comma 3, a decorrere dal 1° gennaio 2002 e fino al 31 dicembre 2010, nessuna impresa del gas può immettere gas importato o prodotto in Italia, nella rete nazionale, al fine della vendita in Italia, direttamente o indirettamente, per quantitativi superiori al 75% dei consumi nazionali di gas naturale su base annuale. La suddetta percentuale è ridotta di due punti percentuali per ciascun anno successivo al 2002 fino a raggiungere il 61%.

- b) definire misure che promuovano l'incontro della domanda di gas dei clienti finali industriali e di loro aggregazioni con l'offerta, al fine di garantire l'effettivo trasferimento dei benefici della concorrenzialità del mercato anche agli stessi clienti finali industriali.

Ai sensi del **comma 7**, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo schema di tale decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. In caso di ritardo nella trasmissione, il termine per l'esercizio della delega è differito di un periodo corrispondente al ritardo medesimo, comunque non eccedente i tre mesi dalla scadenza del termine. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, il decreto legislativo può comunque essere emanato.

⁵² Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144.

Con il **comma 9** si prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge e sulla base di indirizzi emanati dal Ministro dello sviluppo economico, adotti misure temporanee finalizzate ad ampliare l'offerta di energia nella regione Sardegna, al fine di elevare il livello di concorrenza del mercato elettrico della regione stessa, mediante l'individuazione di un meccanismo di mercato che consenta l'acquisizione e la cessione di capacità produttiva virtuale sino alla completa realizzazione delle infrastrutture energetiche di integrazione con la rete nazionale.

Il successivo **comma 10** dispone altresì che, trascorsi novanta⁵³ giorni dall'avvio del meccanismo di cui al comma 9, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas determini le modalità per la cessazione, entro il 31 dicembre 2009, dell'applicazione delle condizioni tariffarie per le forniture di energia elettrica di cui ai commi 11 e 12 dell'articolo 11 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

Il comma 11 dell'art. 11 del decreto legge n. 35 del 2005 proroga a tutto l'anno 2010 le tariffe per le forniture di energia elettrica fissate alla data del 31 dicembre 2004, alle condizioni più favorevoli introdotte dall'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Con la lettera c) l'applicazione di condizioni tariffarie favorevoli per le forniture di energia elettrica previste dalle disposizioni richiamate nell'articolo 2, punto 2.4, della Del. Aut.en.el. e gas 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 1997, e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 19 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1996, è indicata tra gli oneri generali del sistema elettrico, come definiti dall'art. 3 comma 11 del decreto legislativo n. 79 del 1999. Ai sensi del successivo comma 12 dell'art. 11 del decreto legge n. 35, le condizioni tariffarie di cui al predetto decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 19 dicembre 1995 sono estese con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, alle forniture di energia elettrica destinata alle produzioni e lavorazioni dell'alluminio, piombo, argento e zinco e al ciclo clorosoda, con riferimento ai prezzi praticati per forniture analoghe sui mercati europei nei limiti degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, situati nel territorio della regione Sardegna e caratterizzati da alimentazione in alta tensione. Per il riconoscimento delle agevolazioni tariffarie veniva altresì prevista la definizione di un protocollo d'intesa contenente impegni per il lungo periodo sottoscritto dalle parti con l'amministrazione della regione Sardegna ed i Ministeri interessati.

⁵³ Il testo approvato dalla Camera dei Deputati prevedeva un termine di 180 giorni.

Il **comma 11** specifica che il regime di sostegno previsto per la cogenerazione ad alto rendimento⁵⁴ è riconosciuto:

- per un periodo non inferiore a dieci anni limitatamente alla nuova potenza entrata in esercizio dopo la data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, a seguito di nuova costruzione o rifacimento, nonché ai rifacimenti di impianti esistenti⁵⁵;
- sulla base del risparmio di energia primaria, anche con riguardo all'energia autoconsumata sul sito di produzione⁵⁶, e assicurando che il valore economico dello stesso regime di sostegno sia in linea con quello riconosciuto nei principali Paesi membri dell'Unione europea al fine di perseguire l'obiettivo dell'armonizzazione ed evitare distorsioni della concorrenza.

Si ricorda preliminarmente che qualunque processo di produzione termoelettrica è in grado di trasformare solo in parte l'energia chimica dei combustibili in energia elettrica. Una buona parte dell'energia primaria prende infatti forma di calore che di norma viene disperso. Negli impianti con cogenerazione il calore residuo viene recuperato in una forma sfruttabile da utilizzatori civili o industriali. In questo modo l'energia totale fornita (elettricità più calore) diventa più elevata a parità di combustibile consumato, rispetto a un impianto senza cogenerazione.

L'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 20 del 2007 dispone, al secondo periodo, l'applicazione alla cogenerazione ad alto rendimento dei benefici derivanti dall'applicazione dei provvedimenti attuativi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79 del 1999 e dell'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

L'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79 disciplina l'obbligo delle imprese distributrici di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche nonché le deliberazioni emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di tariffe, contributi ed oneri.

L'art. 16, comma 4, del decreto legislativo n. 164 del 2000, di attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144, definisce le modalità con cui le imprese di distribuzione del gas perseguono il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili, in coerenza con gli impegni previsti dal protocollo di Kyoto.

Lo stesso comma 11 demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento dei benefici di cui

⁵⁴ Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, recante *Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE*.

⁵⁵ Tale limitazione è stata introdotta durante l'esame in Assemblea del Senato.

⁵⁶ Il riferimento all'energia autoconsumata è stato introdotto dall'Assemblea del Senato.

al presente comma e all'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20⁵⁷, garantendo la non cumulabilità delle forme incentivanti.

L'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 reca disposizioni transitorie relativamente ai diritti acquisiti da soggetti titolari di impianti realizzati o in fase di realizzazione in attuazione dell'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come vigente al 31 dicembre 2006. Il citato comma 71, che attribuiva il diritto alla emissione dei certificati verdi - fra l'altro - all'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento, è stato abrogato dal comma 1120 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007.

Il **comma 12** differisce di un anno i termini previsti dall'articolo 14, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, per l'entrata in esercizio degli impianti di cogenerazione, al fine di salvaguardare i diritti acquisiti ai sensi dell'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239.

Il citato comma 1 dell'articolo 14 del D.Lgs. 20/2007 prevede che i diritti acquisiti da soggetti titolari di impianti realizzati o in fase di realizzazione in attuazione dell'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come vigente al 31 dicembre 2006⁵⁸, rimangano validi purché i medesimi impianti posseggano almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) siano già entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge 239/2004 e la data del 31 dicembre 2006;
- b) siano stati autorizzati dopo la data di entrata in vigore della legge 239/2004 e prima della data del 31 dicembre 2006 ed entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2008;
- c) entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2008, purché i lavori di realizzazione siano stati effettivamente iniziati prima della data del 31 dicembre 2006.

Per effetto di detta proroga, i diritti acquisiti da soggetti titolari di impianti realizzati, o in fase di realizzazione, in attuazione dell'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nel testo vigente al 31 dicembre 2006, sono fatti salvi purché i medesimi impianti:

- a) siano già entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 239, e la data del 31 dicembre 2006;
- b) siano stati autorizzati dopo la data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 239, e prima della data del 31 dicembre 2006 ed entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2009;

⁵⁷ Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE.

⁵⁸ Come si è detto, il citato comma 71, che attribuiva il diritto alla emissione dei certificati verdi - fra l'altro - all'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento, è stato abrogato dal comma 1120 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007.

- c) entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2009, purché i lavori di realizzazione siano stati effettivamente iniziati prima della data del 31 dicembre 2006.

Andrebbe valutata l'opportunità di formulare la norma come novella all'art. 14, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 20/2007.

Peraltro, nell'ipotesi di mantenere l'attuale formulazione, all'alinea, per ragioni di chiarezza, dopo le parole "purché i medesimi impianti", sarebbe opportuno aggiungere le seguenti "posseggano almeno uno dei seguenti requisiti".

Si segnala inoltre che l'articolo 27, comma 21, seppur con una diversa formulazione, reca una norma dal contenuto sostanzialmente identico a quella in esame.

Il **comma 13** apporta alcune modifiche all'articolo 2 della legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244):

- nel comma 152 vengono limitati a quelli assegnati dopo il 31 dicembre 2007 gli incentivi pubblici non cumulabili a quelli previsti dalla stessa finanziaria per le fonti rinnovabili;

Il citato comma 152 dispone il divieto di cumulo degli incentivi per impianti entrati in esercizio a partire dal 2009. Nella formulazione attualmente in vigore, stabilisce il diritto di accesso agli incentivi di cui ai commi da 143 a 157 per la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2008, a condizione che i medesimi impianti non beneficino di altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata.

Si ricorda che commi 143-157 delineano una nuova disciplina di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili: i commi da 143 a 154 per gli impianti nuovi, ossia entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, mentre i commi da 155 a 157 riguardano gli impianti esistenti, ossia in esercizio alla data del 31 dicembre 2007.

- al comma 173, che fa rientrare gli impianti i cui soggetti responsabili sono gli enti locali nella tipologia di impianti fotovoltaici con integrazione architettonica⁵⁹, viene aggiunto il riferimento anche alle regioni (come soggetti responsabili);

Si ricorda che i commi 173 e 174 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2008 recano disposizioni concernenti gli impianti fotovoltaici i cui "soggetti responsabili" (ovvero che hanno diritto a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti) sono gli enti locali. In particolare il comma 173 prevede che i suddetti impianti fotovoltaici rientrino *ex lege* nella tipologia di impianti fotovoltaici con integrazione architettonica. Ai sensi del comma 174, inoltre, l'autorizzazione per la costituzione e l'esercizio degli stessi impianti fotovoltaici, ove necessaria ai sensi della legislazione

⁵⁹ Di cui alla lettera b3) dell'articolo 2 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007.

nazionale o regionale vigente e in relazione alle caratteristiche e alla ubicazione dell'impianto, è rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, per il complesso degli impianti.

Andrebbe valutata l'opportunità di estendere agli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono le regioni, anche la norma di cui al menzionato comma 174.

Articolo 30, comma 14
(Integrazione al codice ambientale)

Il **comma 14** include tra le biomasse combustibili anche il materiale vegetale prodotto dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti.

Tale disposizione è introdotta attraverso una modifica alla lettera d) del n. 1 della parte II, sezione 4, dell'allegato X alla Parte V del d.lgs. n. 152 del 2006 (cd. Codice ambientale).

Si ricorda che la citata lett. d) include attualmente tra le biomasse combustibili il materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti.

Articolo 30, comma 15

(Aggiornamento trimestrale del valore della componente del costo evitato di combustibile di cui al provvedimento CIP 6)

Il **comma 15** prevede che a decorrere dall'anno 2009, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sia aggiornato trimestralmente il valore della componente del costo evitato di combustibile di cui al provvedimento CIP 6⁶⁰ da riconoscere in acconto fino alla fissazione del valore annuale di congruaggio.

Il provvedimento n. 6 del Comitato Interministeriale Prezzi è stato adottato nel 1992, per definire gli incentivi alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili e/o assimilate previsti dalla legge n. 9 del 1991. L'energia prodotta da tali impianti viene acquistata dal GSE ai sensi dell'articolo 3, comma 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 e da questi viene ceduta in borsa ai sensi dell'articolo 3, comma 13 dello stesso decreto. L'energia CIP6 gode di priorità di dispacciamento ai sensi dell'articolo 3, comma 12 del decreto legislativo n. 79. Negli anni intercorsi tra l'approvazione del predetto decreto e l'avvio operativo della borsa elettrica, il GSE ha ceduto tale energia ai clienti finali attraverso la vendita di bande annuali e mensili di energia assimilabili a contratti bilaterali. A partire dal 1 gennaio 2005 l'energia CIP6 viene offerta dal GSE direttamente sulla borsa elettrica e gli operatori assegnatari di quote di tale energia sono tenuti a stipulare un contratto per differenza con il GSE, che li impegna ad approvvigionarsi sul mercato elettrico per le quantità loro assegnate.

In particolare, il titolo II, punto 3 del provvedimento CIP 6/92 prevede che i prezzi di cessione dell'energia, oltre ai costi evitati, includano per i primi otto anni di gestione degli impianti anche una serie di componenti, che vengono analiticamente elencate, correlate ai maggiori costi della specifica tipologia di ciascun impianto.

Tale disposizione, secondo il comma in esame, si applica in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 141, della legge finanziaria per il 2008, secondo cui il valore medio del prezzo del metano ai fini dell'aggiornamento del costo evitato di combustibile è determinato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, tenendo conto dell'effettiva struttura dei costi nel mercato del gas naturale.

Tali aggiornamenti sono effettuati sulla base di periodi trimestrali di registrazione delle quotazioni dei prodotti del paniere di riferimento della componente convenzionale relativa al valore del gas naturale di cui al punto 3 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 154/08 del 21 ottobre 2008 per tener conto delle dinamiche di prezzo dei prodotti petroliferi,

⁶⁰ Sul provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/92 del 29 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 marzo 1992, noto come CIP 6, si veda anche il dossier Documentazione e ricerche n. 41 del Servizio Studi, su *Incentivi CIP6 - Energie rinnovabili ed assimilate*.

tenendo altresì conto dell'evoluzione dell'efficienza di conversione e fermi restando i criteri di calcolo del costo evitato di combustibile di cui alla deliberazione della medesima Autorità n. 249/06 del 15 novembre 2006.

Si ricorda che, con riferimento all'aggiornamento del costo evitato di combustibile (CEC), il provvedimento CIP n. 6/92 prevedeva una regola che, attraverso il rinvio all'accordo Snam/Confindustria, ha avuto scadenza il 31 dicembre 2006, limitando i suoi effetti per l'aggiornamento della medesima componente sino all'anno 2006 compreso. Pertanto l'Autorità, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 481/95, ha dovuto dar corso ad un aggiornamento della componente costo evitato di combustibile a decorrere dall' 1 gennaio 2007. In particolare, l'Autorità, con deliberazione n. 249/06, ha aggiornato la componente costo evitato di combustibile utilizzando il prezzo medio del combustibile convenzionale coerente con l'attuale struttura del mercato del gas naturale, tenendo conto delle riforme dell'assetto del settore del gas naturale e degli interventi dell'Autorità. Per il 2007 è stato fissato un valore di acconto pari a 60,5 euro per MWh, di circa 13 euro/MWh inferiore rispetto al valore definitivo 2006. Grazie a tale intervento, è dunque possibile un contenimento degli oneri per il finanziamento degli impianti di produzione ammessi alle agevolazioni CIP6 a partire dal 2007 rispetto al meccanismo di aggiornamento precedentemente in vigore (il risparmio stimato è pari a 600 milioni di euro l'anno per il 2007 e il 2008).

Alcune tra le principali imprese elettriche hanno avanzato ricorso avverso tale deliberazione, accolto dalla Quarta Sezione del TAR di Milano, che aveva affermato l'intangibilità del regime di incentivazione assicurato dal provvedimento CIP 6/1992 alle iniziative convenzionate, sul cui presupposto sono stati impegnati ingenti investimenti privati, annullando la deliberazione n. 249/2006. Con essa infatti l'Autorità aveva aggiornato il prezzo di cessione dell'energia elettrica riconosciuto alle "iniziative prescelte" (cioè i progetti già ammessi ad un regime incentivante alla data di entrata in vigore della legge 481/1995) abbattendo una delle componenti che concorrono alla sua determinazione (come detto, quella del costo evitato di combustibile: uno dei costi che l'allora monopolista della distribuzione evitava mediante l'esternalizzazione della produzione). L'Autorità, affiancata in giudizio dall'Associazione Difesa Consumatori e Ambiente ADICONSUM, giustificava la riduzione con la finalità di rendere i consumatori maggiormente partecipi dei benefici delle mutate condizioni del mercato, dopo la scadenza dell'accordo fra Snam e Confindustria che ha in passato fornito il parametro per la valutazione della componente revisionata.

Il Consiglio di Stato nell'udienza del 22 gennaio 2008 ha accolto l'appello promosso dall'AEEG contro tale annullamento, in quanto il giudice ha ritenuto che l'AEEG sia titolare del potere di aggiornamento e lo abbia, fino ad ora, correttamente esercitato. Il potere in capo all'AEEG è, infatti, considerato dall'organo giurisdizionale un potere regolatorio già esistente in capo all'Autorità e confermato dal legislatore con la Legge Finanziaria 2008.

L'AEEG, successivamente, ha avviato una consultazione sulla proposta di applicazione di una nuova metodologia di aggiornamento della componente tariffaria a copertura del CEC. A seguito della consultazione l'AEEG ha emanato la Delibera ARG/elt 154/08 recante *"Aggiornamento del prezzo medio del combustibile convenzionale per la determinazione del costo evitato di combustibile di cui al Titolo II, punto 2, del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6/92"*. Con tale delibera l'Autorità ha stabilito che il prezzo medio del combustibile ai

fini della determinazione del CEC per i prezzi di ritiro dell'energia CIP6 a partire dal 2008, è aggiornato confermando la metodologia della precedente delibera 249/06, modificando alcuni criteri di quantificazione del combustibile convenzionale di riferimento e riservandosi a breve decisioni sulla componente trasporto. In particolare, il punto 3 richiamato dal comma in esame prevede che, ai fini della quantificazione del prezzo medio del combustibile convenzionale del CEC, la componente convenzionale relativa al valore del gas naturale è calcolata:

- aumentando la frequenza di aggiornamento da trimestrale a mensile;
- utilizzando, ai fini del calcolo dell'indice It di cui alla deliberazione n. 249/06, le medie mensili delle quotazioni dei prodotti del paniere di riferimento riferite al periodo intercorrente tra il nono e l'ultimo mese precedente la data di aggiornamento;
- eliminando, ai fini del presente provvedimento, la soglia di invarianza di cui all'articolo 1, comma 3 della deliberazione n. 52/99;
- aggiornando, con le modalità di cui ai precedenti tre alinea, nonché con i criteri di cui al punto 2 dell'Allegato A alla deliberazione n. 195/02, il valore di 12,76 c€/mc fissato dalla deliberazione n. 249/06, con riferimento al mese di ottobre 2004;
- utilizzando, per ciascun anno, la media dei dodici valori mensili risultanti.
- Edison Spa ha presentato ricorso avverso tale ultima delibera.

Articolo 30. commi 16 e 17

(Semplificazione delle norme fiscali per impianti di microcogenerazione ad alto rendimento)

I **commi 16 e 17** prevedono l’emanazione di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il quale, relativamente agli impianti di microcogenerazione ad alto rendimento saranno disposte semplificazioni degli adempimenti relativi a:

- a) installazione dei dispositivi;
- b) misure di carattere fiscale;
- c) definizione di procedure semplificate in materia di versamento delle accise e degli altri oneri tributari e fiscali.

Sarebbe opportuno chiarire la portata della norma con particolare riferimento alla prevista semplificazione degli adempimenti relativi alle “misure di carattere fiscale” da attuarsi con decreto ministeriale, al fine di escludere che detti adempimenti rientrino nella riserva di legge, prevista dall’articolo 23 della Costituzione, in materia tributaria.

Ai sensi del **comma 17**, l’emanazione del predetto decreto non dovrà comportare effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Articolo 30, commi 18 e 19 *(Servizi di interrompibilità)*

I commi 18 e 19, entrambi modificati dalla Camera dei deputati, riguardano il servizio di interrompibilità.

Il servizio di interrompibilità del carico è il servizio fornito dalle utenze connesse a reti disponibili a distacchi di carico in tempo reale (interruzioni della fornitura), attuabili in frazioni di secondo con le modalità definite dal Gestore della rete nazionale (TERNA S.p.A.), per assicurare la continuità del servizio elettrico. La quantità di potenza interrompibile può essere utilizzata:

- nel caso di interrompibilità istantanea, cioè senza preavviso, prevalentemente per ricostituire con rapidità riserva e bilanciamento in tempo reale;
- nel caso di interrompibilità con preavviso, per delimitare alle situazioni di effettivo rischio per il sistema elettrico nazionale il ricorso all'attivazione di procedure di alleggerimento del carico.

Il **comma 18** è stato modificato dalla Camera dei deputati nella parte in cui si prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, definisca, entro 6 mesi⁶¹ dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse interrompibili istantaneamente e interrompibili con preavviso, da assegnare con procedure di gara a ribasso, a cui partecipano esclusivamente le società utenti finali, anche in deroga alle disposizioni di cui al successivo articolo 32, comma 8 (*infra*). Il testo licenziato dal Senato prevedeva che l'Autorità potesse svolgere le attività di cui al comma in commento, in deroga all'applicazione delle procedure vigenti, **possibilità espunta dalla Camera**. Le maggiori entrate eventualmente derivanti dall'applicazione del presente comma sono finalizzate all'ammodernamento della rete elettrica. Le assegnazioni rimangono in capo agli attuali beneficiari per i sei mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge.

Si ricorda che la delibera n. 289/06⁶² dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas recante *Disposizioni per l'approvvigionamento e la remunerazione delle risorse in grado di garantire l'interrompibilità istantanea o con preavviso dei prelievi di energia elettrica a decorrere dall'1 gennaio 2007* regola il servizio di interrompibilità istantanea e di emergenza dei prelievi di energia elettrica a decorrere dall'1 gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2010. Ai sensi di tale deliberazione, Terna ha predisposto un regolamento

⁶¹ Tale termine è stato aggiornato dal Senato, dal momento che il testo approvato dalla Camera prevedeva come scadenza il 31 dicembre 2008.

⁶² Come aggiornata dalla Delibera n. 122/07, recante *Integrazioni alle disposizioni per l'approvvigionamento di risorse in grado di garantire l'interrompibilità dei prelievi di energia elettrica di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 15 dicembre 2006, n. 289/06*.

per la gestione del servizio di interrompibilità istantanea e un contratto tipo per la fornitura del medesimo servizio - che prevedono, tra l'altro, nel corso di ciascun anno due sole assegnazioni da parte di Terna della potenza interrompibile che si rendesse disponibile per la risoluzione dei contratti stipulati con gli operatori o per la rinuncia da parte dei medesimi operatori a una quota della potenza di cui risultano assegnatari.

Siccome l'attuale congiuntura economica rischia di portare a una significativa contrazione dei consumi di utenze industriali che prestano il servizio di interrompibilità del carico ai sensi della deliberazione n. 289/06, riducendo la potenza resa disponibile a Terna per la fornitura del medesimo servizio, si è resa necessaria una gestione più flessibile del servizio di interrompibilità istantanea al fine di consentire a Terna di massimizzare in ciascun mese dell'anno la disponibilità di risorse per far fronte alle esigenze di sicurezza del sistema elettrico. Per tale motivo, l'Autorità ha richiesto a Terna di adeguare le modalità di gestione del servizio di interrompibilità istantanea, adottate ai sensi della deliberazione n. 289/06, al fine di consentire ai fornitori del medesimo servizio di rendere disponibili, per assegnazione su base mensile, delle quote di potenza interrompibile precedentemente contrattualizzata. Le nuove procedure di gestione su base mensile del servizio di interrompibilità istantanea decorrono dal mese di febbraio 2009, con riferimento alle assegnazioni valedoli per il mese di marzo 2009, e trovano applicazione sino al mese di dicembre 2010⁶³.

Il **comma 19** dispone l'esenzione per i clienti finali che prestano servizi di interrompibilità istantanea o di emergenza, relativamente ai prelievi di energia elettrica nei siti che hanno contrattualizzato una potenza interrompibile non inferiore a 40 MW per sito (**la Camera dei deputati ha modificato il testo licenziato dal Senato, che prevedeva una potenza interrompibile non inferiore a 70 MW per sito**) e solo per la quota parte sottesa alla potenza interrompibile, dall'applicazione dei corrispettivi di cui agli articoli 44, 45, 48 e 73 dell'allegato A della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 9 giugno 2006, n. 111/06.

Gli articoli citati dell'allegato A della deliberazione 111/06, recante *Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79*, riguardano:

- l'articolo 44, i corrispettivi per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento;
- l'articolo 45, il corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema;
- l'articolo 48, il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva;

⁶³ Si veda la delibera ARG/elt 21/09 recante *Verifica di conformità della proposta di regolamento per la gestione su base mensile del servizio di interrompibilità istantanea e della integrazione al Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete predisposte da Terna S.p.A. ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 15 dicembre 2006, n. 289/06*.

- l'articolo 73, il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico.

Articolo 30, comma 20

(Meccanismi per la risoluzione anticipata delle convenzioni CIP 6/92)

Il **comma 20** prevede che entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità per l'energia elettrica e il gas proponga al Ministro dello sviluppo economico adeguati meccanismi per la risoluzione anticipata delle convenzioni CIP 6/92, da disporre con decreti del medesimo Ministro, con i produttori che volontariamente aderiscano a detti meccanismi. Gli oneri derivanti dalla risoluzione anticipata da liquidare ai produttori aderenti devono essere inferiori a quelli che si realizzerebbero nei casi di mancata risoluzione delle convenzioni.

Si ricorda che le convenzioni CIP6, precedentemente siglate con ENEL, sono successivamente passate nella titolarità del GSE che ritira l'energia elettrica prodotta dagli impianti CIP6 ed hanno una durata variabile che può arrivare fino a 15 o 20 anni.

Articolo 30, commi 21-25
(Contatori del gas)

I **commi da 21 a 25 dell'articolo 30** riguardano i contatori del gas.

I **commi 21 e 22** recano disposizioni relative alla validità temporale. Per i misuratori di gas con portata massima fino a 10 metri cubi/h, la validità temporale dei bolli metrici e della marcatura «CE» è di 15 anni decorrenti dall'anno della relativa apposizione (comma 21), mentre per particolari tipologie di misuratori di gas che assicurano maggiori efficienza e garanzie per i consumatori rispetto a quelli installati in prevalenza il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (AEEG), può prevedere una maggiore validità temporale tramite proprio decreto di natura non regolamentare (comma 22).

Il **comma 23** vieta l'apposizione di un nuovo bollo recante l'anno di verifica o di fabbricazione o di apposizione della marcatura «CE» ai misuratori di gas sottoposti a verifica dopo la loro riparazione o rimozione, mentre il **comma 24** rinvia ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico la determinazione delle modalità di individuazione dell'anno di apposizione dei bolli metrici e della marcatura «CE», con riferimento alle diverse tipologie di misuratori ed alla relativa normativa nazionale e comunitaria di riferimento.

Il **comma 25** dispone infine che l'AEEG stabilisca, con proprio provvedimento, le modalità e i tempi per procedere alla sostituzione dei misuratori volumetrici di gas a pareti deformabili soggetti a rimozione, assicurando che i costi delle operazioni di sostituzione non vengano posti a carico dei consumatori né direttamente né indirettamente. In base alle **modifiche apportate alla Camera dei deputati** al secondo periodo del comma in commento, per consentire l'innovazione tecnologica del parco contatori gas, l'AEEG potrà prevedere la sostituzione dei misuratori volumetrici di gas a pareti deformabili mediante contatori elettronici che adottino soluzioni tecnologicamente avanzate quali la telelettura e la telegestione, tali da assicurare vantaggi ai consumatori finali in termini di maggiore informazione circa l'andamento reale dei propri consumi e di riduzioni tariffarie conseguenti ai minori costi sostenuti dalle imprese. Secondo la formulazione adottata dalla Camera dei deputati, la sostituzione dei misuratori volumetrici di gas avviene secondo le disposizioni del primo periodo dello stesso comma 25, inteso ad escludere che i costi della sostituzione vengano posti a carico dei consumatori.

Con il medesimo provvedimento sono determinate le sanzioni amministrative pecuniarie che l'AEEG può irrogare in caso di violazioni, nella misura minima e massima di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della L. 481/1995⁶⁴.

In particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/1995, prevede che ciascuna Autorità (Autorità per l'energia elettrica e il gas e Autorità per le telecomunicazioni) possa irrogare salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a lire 50 milioni di lire⁶⁵ e non superiori nel massimo a lire 300 miliardi di lire; in caso di reiterazione delle violazioni ha la facoltà, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, di sospendere l'attività di impresa fino a 6 mesi ovvero proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione.

In attuazione del menzionato articolo 2, comma 20, lettera c), l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha adottato la Delibera 2 ottobre 2008, n. ARG/com 144/08, recante *Linee guida sull'applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481*⁶⁶.

Si ricorda infine che l'articolo 28, comma 4, del ddl in esame interviene in materia di sanzioni amministrative irrogate dall'AEEG attraverso una modifica alla lett. c) del comma 20, art. 2, della legge 481/1995, con la quale si provvede a rideterminare l'importo minimo delle sanzioni pecuniarie, fissandolo a 2.500 euro (mentre la normativa vigente prevede un importo minimo di 50 milioni di lire).

⁶⁴ Legge 14 novembre 1995, n. 481, *Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*.

⁶⁵ Si consideri tuttavia che l'art. 28, comma 4, del ddl in esame interviene in materia di sanzioni amministrative irrogate dall'AEEG attraverso una modifica alla lett. c) del comma 20, art. 2, della legge 481/1995 con la quale si provvede a rideterminare l'importo minimo delle sanzioni pecuniarie, fissandolo a 2.500 euro

⁶⁶ Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 20 ottobre 2008, n. 246.

Articolo 30, comma 26

(Modifica del comma 1 dell'articolo 23-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112)

Il comma 26, integrato dalla Camera dei deputati, è volto a novellare l'articolo 23-bis, comma 1, del D.L. 112/2008, in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Si ricorda che il menzionato art. 23-bis disciplina organicamente il settore dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, con l'intendimento di sostituire la normativa precedente anche settoriale. L'articolo prevede il principio della gara ma regola anche le situazioni in deroga, che non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato; inoltre reca (al comma 10) un'ampia disposizione di delegificazione del settore.

In precedenza, la disciplina generale in materia di servizi pubblici locali era contenuta principalmente nell'articolo 113 del testo unico degli enti locali del 2000⁶⁷, che viene abrogato (nelle parti incompatibili con la nuova disciplina) dall'articolo in esame (comma 11).

L'art. 23-bis regola, dunque, l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in applicazione della normativa comunitaria ed al fine di favorire la diffusione dei principi di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale (comma 1).

Finalità ulteriore è quella di garantire il diritto di tutti gli utenti all'universalità e accessibilità dei servizi pubblici locali e al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e*) e *m*), della Costituzione.

Ai sensi dello stesso comma 1 le disposizioni in esame si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili.

Tale disposizione modifica profondamente l'assetto precedente contribuendo a chiarire il rapporto tra disciplina generale e norme di settore.

Infatti, il comma 1 dell'art. 113, nel circoscrivere l'ambito di applicazione delle disposizioni del medesimo articolo, le definisce quali norme inderogabili ed integrative delle discipline di settore afferenti ai servizi pubblici locali. Allo stesso tempo, tuttavia, sono stati progressivamente esclusi dall'applicazione delle norme generali diversi settori: dapprima l'energia elettrica e il gas (disciplinati, rispettivamente, dal D.Lgs. 79/1999⁶⁸ e dal D.Lgs. 164/2000⁶⁹) esclusi ad opera dello stesso comma 1 dell'art. 113; successivamente, il settore del trasporto pubblico locale (si veda art. 1, comma 48, della

⁶⁷ Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*.

⁶⁸ Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, *Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica*.

⁶⁹ Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, *Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144*.

L. 308/2004⁷⁰, che aggiunge un comma 1-*bis* all'art. 113 del testo unico); lo stesso art. 1, comma 48, ha sottratto al regime generale anche gli impianti di trasporti a fune nelle località turistiche montane.

Le maggiori attività di erogazione di servizi pubblici locali (elettricità, gas e trasporto pubblico locale) risultavano dunque escluse dall'ambito di applicazione delle norme del testo unico.

Si consideri inoltre che l'art. 23-*bis* del D.L. 112/2008 prevede tra l'altro, tramite l'emanazione di regolamenti di delegificazione, l'armonizzazione tra la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua (comma 10, lett. d).

Per quanto riguarda la gestione dei servizi pubblici locali il menzionato art. 23-*bis* prevede due modalità di affidamento: una, ordinaria, mediante gara pubblica, l'altra, in deroga, senza gara attraverso un conferimento diretto. Viene così semplificato il quadro definito dall'art. 113 del TUEL che prevede invece tre tipologie di soggetto affidatario (comma 5): società di capitali scelte con gara; società miste pubblico-private, in cui il socio privato è scelto mediante gara; società interamente pubbliche con modalità *in house*⁷¹.

In particolare, con la norma in esame si fanno comunque salve le disposizioni in materia di mercato interno del gas naturale di cui al D.Lgs. 164/2000⁷² e all'art. 46-*bis* del D.L. 159/2007⁷³.

Si ricorda che l'art. 46-*bis* citato reca disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi nel settore della distribuzione di gas naturale.

Il comma 1 prevede l'individuazione da parte del Ministro dello sviluppo economico e degli affari regionali e delle autonomie locali, sentita la Conferenza Unificata e su parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, dei criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas previsto dall'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164, tenendo conto:

- delle condizioni economiche offerte (in particolare quelle a vantaggio dei consumatori);
- degli *standard* qualitativi e di sicurezza del servizio;
- dei piani di investimento e di sviluppo delle reti e degli impianti.

⁷⁰ Legge 15 dicembre 2004, n. 308, *Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione*.

⁷¹ Si tratta di società nei confronti delle quali l'ente locale esercita un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi e realizza la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla. I requisiti per l'affidamento *in house* si desumono dalla normativa europea in materia di appalti pubblici, e sono stati enucleati nella storica sentenza della Corte di giustizia CE del 18 novembre 1999, causa C-107/98, nota come sentenza Teckal.

⁷² Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, *Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144*.

⁷³ Decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, *Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale*, conv. con mod. dalla L. 29 novembre 2007, n. 222.

La finalità della disposizione è quella di garantire al settore maggiore concorrenza e livelli minimi di qualità dei servizi essenziali.

Si ricorda che l'art. 14 del D.Lgs. 164/2000 attiene proprio all'attività di distribuzione del gas naturale, che è attività di servizio pubblico. Il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni. Gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio.

Il comma 2 del menzionato art. 46-*bis* prevede che i ministri dello sviluppo economico e degli affari regionali e delle autonomie locali, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e sentita la Conferenza Unificata, determinino gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, a partire da quelli tariffari, secondo l'identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi, e determinino misure per l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione⁷⁴.

Al fine di incentivare tali operazioni di aggregazione, il comma 3 del citato articolo 46-*bis* dispone che la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione sia bandita per ciascun bacino ottimale di utenza entro due anni dall'individuazione del relativo ambito territoriale, che deve avvenire entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto⁷⁵.

Il comma 4 prevede la facoltà per i comuni interessati dalle nuove gare di cui al co. 3 di incrementare, a decorrere dal 1° gennaio 2008, il canone delle concessioni di distribuzione, solo ove minore e fino al nuovo affidamento, fino al 10 per cento del vincolo dei ricavi di distribuzione di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000 n. 237 e successive modifiche e integrazioni⁷⁶. Viene quindi precisato che le risorse aggiuntive siano destinate prioritariamente all'attivazione di meccanismi di tutela relativi ai costi dei consumi di gas da parte delle fasce deboli di utenti.

Infine il comma 4-*bis* dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, alle gare di cui al comma 1 dello stesso art. 46-*bis* si applicano, oltre alle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 10, del D.Lgs. n. 164/2000 (che disciplina il regime transitorio nell'attività

⁷⁴ Il settore della distribuzione del gas è storicamente caratterizzato da un forte grado di frazionamento ascrivibile alla prerogativa dei comuni sulla gestione dei servizi pubblici locali. Il D.Lgs. n.164/2000, di attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, ha apportato importanti modificazioni alle condizioni di svolgimento del servizio pubblico di distribuzione del gas, con gli articoli dal 14 al 21. In particolare si segnala che l'articolo 19 dispone che alle imprese di gas naturale si applicano le norme in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza, di abuso di posizione dominante e di operazioni di concentrazione di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

⁷⁵ Il citato D.Lgs. 164/2000 (c.d. decreto Letta) ha in pratica introdotto la liberalizzazione del servizio gas. Fra l'altro, ha previsto che gli enti locali debbano affidare la gestione del servizio di distribuzione solamente a mezzo gara, per cui l'unica forma di gestione è quella che viene definita in "concessione". Il medesimo decreto ha previsto la salvaguardia delle gestioni esistenti per un periodo "transitorio", al fine di tener conto delle legittime aspettative sorte in base ad un quadro legislativo previgente. Tale regime di transizione nell'attività di distribuzione di gas naturale è disciplinato dal richiamato l'articolo 15.

⁷⁶ La delibera AEEG n. 237/00 reca la definizione di criteri per la determinazione delle tariffe per le attività di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato. Le tariffe vigenti rappresentano dunque l'esito della metodologia prevista dalla deliberazione n. 237/00 e dalle successive delibere n. 122/02, n. 87/03 e n. 89/03, queste ultime due assunte in ottemperanza di sentenze del TAR Lombardia.

di distribuzione), anche le disposizioni di cui all'articolo 113, comma 15-*quater*, del D.Lgs. 267/2000⁷⁷, che si intendono estese a tutti i servizi pubblici locali a rete.

La Camera dei deputati ha integrato la novella in commento con la previsione che gli ambiti territoriali minimi di cui al comma 2 del citato articolo 46-bis del D.L. 159/2007 siano determinati dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni, sentita la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, tenendo anche conto delle interconnessioni degli impianti di distribuzione e con riferimento alle specificità territoriali e al numero dei clienti finali. L'ambito non può essere inferiore alla circoscrizione comunale.

⁷⁷ Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Articolo 30, comma 27

(Miglioramento della qualità del servizio elettrico ai clienti finali collegati, attraverso reti private con eventuale produzione interna, al sistema elettrico nazionale)

Il **comma 27** mira a garantire e migliorare la qualità del servizio elettrico ai clienti finali collegati, attraverso reti private con eventuale produzione interna, al sistema elettrico nazionale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79⁷⁸.

Si ricorda che, secondo il richiamato articolo 2 del D.Lgs n. 79/1999, per “sistema elettrico nazionale” si intende il complesso degli impianti di produzione, delle reti di trasmissione e di distribuzione nonché dei servizi ausiliari e dei dispositivi di interconnessione e dispacciamento ubicati nel territorio nazionale.

A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico determina, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nuovi criteri per la definizione dei rapporti intercorrenti fra il gestore della rete, le società di distribuzione in concessione, il proprietario delle reti private ed il cliente finale collegato a tali reti.

Dell'attuazione di tali criteri è incaricata l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine del contenimento e della salvaguardia dei diritti acquisiti, anche con riferimento alla necessità di un razionale utilizzo delle risorse esistenti.

⁷⁸ Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

Articolo 30, comma 28
(Avvio al consumo delle miscele diesel-biodiesel)

Il **comma 28** dell'articolo 30 interviene sulla immissione al consumo del diesel miscelato con biodiesel come carburante per autotrazione.

Le disposizioni attuali contenute nell'art. 8 del D.Lgs. n. 128/05⁷⁹ prevedono che qualora la componente di biodiesel non ecceda il 5% della miscela il carburante può essere messo a disposizione degli utenti sia in rete che extra-rete. Per le miscele con un tasso di biodiesel superiore al 5% è consentita solo la immissione extra-rete ed il consumo è riservato ai veicoli appositamente omologati.

La norma in commento eleva dal 5% al 7% la percentuale di biodiesel ammessa nella miscela destinata al consumo in rete.

La definizione che lo stesso D.lgs. n. 128/05 dà di biocarburante è contenuta nell'art. 2 che fa riferimento al prodotto liquido o gassoso per trasporti ricavato dalla biomassa, intendendosi per tale la parte biodegradabile dei residui vegetali o animali dell'agricoltura, silvicoltura e industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.

⁷⁹ Decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, *Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti.*

Articolo 30, comma 29
(Accisa agevolata sul biodiesel)

Il **comma 29** interviene sui criteri di miscelazione tra *biodiesel* e gasolio ai fini della fruizione dell'aliquota di accisa agevolata.

Il regolamento n. 156 del 2008⁸⁰ stabilisce che l'applicazione dell'accisa agevolata sul *biodiesel* interessa anche le miscele tra gasolio e biocarburante purché il volume di quest'ultimo non sia superiore al 5% (articolo 7). L'articolo 9 del medesimo regolamento stabilisce l'obbligo di apporre sui documenti di trasporto delle miscele gasolio-*biodiesel* la dicitura "gasolio contenente *biodiesel* in misura non superiore al 5%":

Si segnala, in proposito, che l'agevolazione consiste nell'applicazione di un'aliquota pari al 20% dell'aliquota dovuta sul gasolio usato come carburante e che il soggetto beneficiario è il depositario autorizzato che effettua le operazioni di miscelazione.

La norma, modificando l'articolo 7 del D.M. n. 156 del 2008, eleva dal 5 al 7 per cento la quota massima di biocarburante che può essere contenuta nella miscela gasolio-*biodiesel* ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata di accisa.

A fini di coordinamento, inoltre, apporta la medesima modifica all'articolo 9 del decreto ai sensi del quale il documento di trasporto della miscela dovrà contenere la dicitura "gasolio contenente *biodiesel* in misura non superiore al 7%".

⁸⁰ Emanato ai sensi dell'articolo 22-bis del D.Lgs. n. 504/95 (Testo Unico accise).

Articolo 32

(Impulso alla realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica attraverso lo sviluppo di interconnector con il coinvolgimento di clienti finali energivori)

L'articolo 32, nel quale la Camera ha modificato il comma 6, mira a favorire la realizzazione di infrastrutture di interconnessione con l'estero, e in particolare con i Paesi confinanti con il nord dell'Italia, per giungere ad un vero mercato unico dell'energia elettrica.

Secondo il **comma 1**, la società Terna Spa deve provvedere, a fronte di specifico finanziamento da parte di soggetti investitori terzi, a programmare, costruire ed esercire a seguito di specifici mandati dei medesimi soggetti uno o più potenziamenti delle infrastrutture di interconnessione con l'estero nella forma di "interconnector" ai sensi del Regolamento (CE) n. 1228/2003, nonché le necessarie opere di decongestionamento interno della rete di trasmissione nazionale, in modo che venga posto in essere un incremento globale fino a 2000 MW della complessiva capacità di trasporto disponibile con i paesi esteri.

Terna Spa è il principale proprietario della Rete di Trasmissione Nazionale di energia elettrica ad alta tensione con il 98,3% delle infrastrutture elettriche nazionali. E' anche responsabile della trasmissione e del dispacciamento dell'energia sull'intero territorio e quindi della gestione in sicurezza dell'equilibrio tra la domanda e l'offerta di energia elettrica. La Società è inoltre responsabile dell'attività di programmazione e sviluppo della Rete, provvede alla sua manutenzione e al suo sviluppo nel rispetto dell'ambiente e coniuga competenze e tecnologie per migliorarne l'efficienza.

Terna è quotata alla Borsa Italiana dal 2004. L'azionista di riferimento è la Cassa Depositi e Prestiti con un pacchetto azionario del 29,9%. Il 64% del capitale sociale è in mani italiane mentre il 36% è detenuto da fondi esteri. Tra i principali azionisti della società troviamo Enel e Pictet Asset Management SA al 5,1% (dati al 19/12/2008). Il restante 58% circa è ripartito tra investitori istituzionali e *retail*.

Il Regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica mira a stabilire norme eque per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, rafforzando così la concorrenza nel mercato interno dell'energia elettrica tenendo conto delle caratteristiche dei mercati nazionali e regionali. Ciò implica la creazione di un meccanismo di compensazione per i flussi transfrontalieri di energia elettrica e la definizione di principi armonizzati in materia di oneri di trasmissione transfrontaliera e l'assegnazione delle capacità disponibili di interconnessione tra sistemi nazionali di trasmissione. Ai sensi di tale regolamento, è definito «interconnector» una linea di trasmissione che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri e che collega i sistemi nazionali di trasmissione degli Stati membri.

Ai sensi del **comma 2**, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge Terna deve comunicare un elenco di massima di possibili infrastrutture da realizzare e delle relative opere al Ministro dello sviluppo economico ed all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Entro 60 giorni da tale termine, ai sensi del **comma 3** Terna deve organizzare una procedura concorsuale per la selezione dei soggetti che intendono sostenere il finanziamento dei singoli *interconnector*, specificando nel bando:

- le misure ed i corrispettivi di cui al successivo comma 4 per il singolo *interconnector*;
- le condizioni del contratto di mandato da stipulare con i soggetti aggiudicatari per la programmazione e la progettazione dell'opera;
- l'impegno che i medesimi soggetti devono assumere a stipulare un successivo contratto di mandato per la costruzione e l'esercizio dell'*interconnector*.

Il perfezionamento di tale contratto è subordinato al rilascio di apposita esenzione, per una durata pari a 20 anni, dall'accesso a terzi sulla capacità di trasporto che tali infrastrutture rendono disponibile, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 21 ottobre 2005⁸¹.

Il **comma 4** pone il termine di 36 mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di rilascio dell'esenzione per entrare in servizio a ciascun *interconnector* che ottenga l'esenzione. In difetto, è riconosciuto il diritto, da esercitare entro i 60 giorni successivi alla scadenza del suddetto termine, a ciascuno dei soggetti selezionati di rinunciare alla realizzazione dell'infrastruttura ed ai relativi diritti di utilizzazione della connessa capacità di trasporto, fermo restando il pagamento degli oneri già sostenuti da Terna in esecuzione dei contratti di mandato.

Il **comma 5** riserva la partecipazione alle procedure concorsuali di cui al comma 3 ai soli clienti finali, anche raggruppati in forma consortile fra loro, che:

- siano titolari di punti di prelievo ciascuno con potenza impegnata non inferiore a 10 MW, caratterizzati da un fattore di utilizzazione della potenza impegnata nel biennio precedente non inferiore al 40% escludendo i 15 giorni di minori prelievi di energia elettrica su base annua;
- si impegnino a riduzioni del proprio prelievo dalla rete, secondo modalità definite da Terna, nelle situazioni di criticità in relazione al potenziamento del sistema di interconnessione.

Ciascun cliente che soddisfa tali requisiti può partecipare alle procedure concorsuali per una quota non superiore al valore della potenza disponibile complessiva dei predetti punti di prelievo.

⁸¹ *Modalità e criteri per il rilascio dell'esenzione dalla disciplina del diritto di accesso dei terzi alle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati.*

La perdita di titolarità di punti di prelievo di cui al presente comma comporta la decadenza dai relativi diritti, ferme restando le eventuali obbligazioni assunte nei confronti di Terna.

Tale limitazioni vengono introdotte in considerazione dell'impatto che il significativo incremento della capacità complessiva di interconnessione indotto dalle presenti disposizioni può avere sulla gestione del sistema elettrico italiano e sui relativi livelli di sicurezza.

Il **comma 6, modificato dalla Camera**, dispone che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro 30 giorni dal termine di cui al comma 2, disciplini le misure volte a consentire, a partire dalla conclusione del contratto di mandato per la programmazione e la progettazione e fino alla messa in servizio dell'*interconnector* e comunque per un periodo non superiore a sei anni, l'esecuzione degli eventuali contratti di approvvigionamento all'estero di energia elettrica per la fornitura ai punti di prelievo dei clienti finali selezionati, nei limiti della capacità di trasporto oggetto della richiesta di esenzione.

A tal fine, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina:

- i corrispettivi che i clienti finali selezionati sono tenuti a riconoscere, in ragione del costo efficiente per la realizzazione e la gestione di efficaci infrastrutture di potenziamento, a Terna Spa a fronte delle predette misure. **La Camera dei deputati ha integrato questa disposizione, assegnando all'Autorità anche il compito di individuare le modalità di riequilibrio, a favore dei clienti finali diversi da quelli selezionati, degli eventuali vantaggi originati dalle predette misure nell'ambito del periodo ventennale di esenzione, di cui al comma 3 (*supra*);**
- le modalità per la copertura delle eventuali differenze maturate in capo a Terna Spa tra detti corrispettivi ed i costi conseguenti al rendere possibile l'esecuzione dei contratti di approvvigionamento all'estero nell'ambito delle medesime misure.

Il **comma 7** riguarda i casi in cui i soggetti selezionati esercitano il diritto di rinunciare alla realizzazione dell'infrastruttura ai sensi del comma 4. In tali casi i provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas di cui al precedente comma 6 prevedono il diritto dei soggetti stessi ad avvalersi delle misure di cui al medesimo comma, a fronte dei relativi corrispettivi, non oltre l'esercizio del diritto di rinuncia.

I **commi 8 e 9** riguardano i servizi di interrompibilità.

Il servizio di interrompibilità del carico è il servizio fornito dalle utenze connesse a reti disponibili a distacchi di carico in tempo reale (interruzioni della fornitura), attuabili in frazioni di secondo con le modalità definite dal Gestore della rete nazionale (TERNA S.p.A.), per assicurare la continuità del servizio elettrico. La quantità di potenza interrompibile può essere utilizzata:

- nel caso di interrompibilità istantanea, cioè senza preavviso, prevalentemente per ricostituire con rapidità riserva e bilanciamento in tempo reale;
- nel caso di interrompibilità con preavviso, per delimitare alle situazioni di effettivo rischio per il sistema elettrico nazionale il ricorso all'attivazione di procedure di alleggerimento del carico.

Il **comma 8** dispone la riduzione, ai clienti finali selezionati nelle procedure di cui al presente articolo, delle eventuali obbligazioni di erogazione dei servizi di interrompibilità istantanea e con preavviso resi a Terna, nella misura del 20% rispetto agli ammontari vigenti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. A tale riduzione consegue la diminuzione del corrispettivo cui i medesimi clienti hanno diritto per il periodo rimanente sotteso alle succitate obbligazioni.

Le quote non coperte dei servizi di interrompibilità a seguito delle suddette riduzioni vengono eventualmente riallocate da Terna a soggetti diversi dai predetti clienti finali, previa valutazione delle necessità di sistema. Con l'estinguersi delle suddette obbligazioni, i clienti finali selezionati non sono ammessi all'erogazione dei servizi di interrompibilità istantanea e con preavviso eventualmente richiesti da Terna.

Il **comma 9** dispone che Terna assegni le obbligazioni di erogazione dei servizi di interrompibilità, che si rendessero eventualmente disponibili, ai migliori offerenti selezionati mediante un'asta al ribasso a valere sul corrispettivo per il servizio da rendere. Tale asta viene disciplinata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in modo da minimizzare il corrispettivo di dispacciamento imposto all'utenza finale a remunerazione del complessivo servizio di interrompibilità, anche ai fini della riallocazione di cui al precedente comma 8.

Articolo 36

(Misure per lo sviluppo della programmazione negoziata)

L'articolo 36, modificato dalla Camera dei deputati, sopprimendo i commi 3 e 4, reca disposizioni in materia di rimodulazione degli investimenti relativi ad interventi ricompresi nei patti territoriali⁸² e nei contratti d'area⁸³, nonché di accertamenti finali di spesa sulla realizzazione degli investimenti agevolati ricompresi nei suddetti strumenti di intervento.

In particolare, il comma 1 riguarda le richieste di rimodulazione presentate dai patti territoriali ai sensi dell'articolo 2, comma 191, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), ai fini del riutilizzo delle risorse rese disponibili a seguito di revoche o rinunce delle agevolazioni, come disposto dall'articolo 8-bis del D.L. n. 81/2007.

L'articolo 8-bis, comma 6, lettera b), del D.L. n. 81 del 2007 (legge n. 127 del 2007) ha previsto la possibilità di utilizzo delle risorse già impegnate dal Ministero dello sviluppo economico in favore di iniziative imprenditoriali e di interventi infrastrutturali compresi nei patti territoriali e nei contratti d'area in essere alla data del 31 dicembre 2007, che risultino tuttavia disponibili a seguito di rinuncia delle imprese ovvero di provvedimenti di revoca e di rideterminazione delle agevolazioni.

Il comma 191, articolo 2, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007) ha novellato il termine per la presentazione delle richieste di rimodulazione degli investimenti di cui al citato articolo 8-bis, fissando al 31 dicembre 2008 (in luogo dei 48 mesi dalla data di avvio dell'istruttoria originariamente previsto).

La norma in esame precisa che le richieste di rimodulazione devono riguardare iniziative comprese nel medesimo patto. Non è pertanto ammissibile lo spostamento di risorse di investimento da un patto territoriale ad un altro.

Sulla rimodulazione, la regione o provincia autonoma interessata esprime il parere entro 30 giorni dalla richiesta del Ministero dello sviluppo economico.

⁸² Il patto territoriale, quale espressione del partenariato sociale, consiste nell'accordo tra più soggetti (enti locali, soggetti pubblici operanti a livello locale, rappresentanze locali delle categorie imprenditoriali, soggetti privati) per l'attuazione di un programma di interventi nei settori dell'industria, agroindustria, agricoltura, pesca e acquacoltura, produzione di energia termica o elettrica da biomasse, servizi, turismo ed in quello dell'apparato infrastrutturale, tra loro integrati.

⁸³ Il contratto d'area (introdotto dall'art. 2, comma 203, lettera f), della legge n. 662/1996) costituisce lo strumento operativo - concordato tra le amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché eventuali altri soggetti interessati - funzionale alla realizzazione di un ambiente economico favorevole all'attivazione di nuove iniziative imprenditoriali e alla creazione di nuova occupazione attraverso condizioni di massima flessibilità amministrativa ed in presenza di investimenti qualificati da validità tecnica, economica e finanziaria, nonché di relazioni sindacali e di condizioni di accesso al credito particolarmente favorevoli.

La norma fa riferimento alle richieste di rimodulazione presentate dai patti “entro il 31 dicembre 2008”, termine previsto dalla legge finanziaria per il 2008.

Si segnala, al riguardo, che tale termine viene peraltro modificato dal successivo comma 2 dell’articolo in esame.

Il **comma 2**, infatti, novellando ulteriormente l'articolo 8-bis, comma 6, lettera b), del D.L. n. 81 del 2007, differisce dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 il termine per la presentazione delle richieste di rimodulazione delle risorse relative sia ai patti territoriali che ai contratti d'area in essere alla data del 31 dicembre 2007.

In relazione a tale differimento, si segnala l’opportunità di eliminare il riferimento al termine del 31 dicembre 2008 nel comma 1, al fine di evitare che la disciplina introdotta dal comma medesimo possa riguardare esclusivamente i patti territoriali che hanno presentato richiesta di rimodulazione entro tale data - che, peraltro, qualora non conformi alle nuove prescrizioni recate dal comma 1 non potrebbero comunque essere adeguati alle disposizioni sopravvenute - e non anche quelli che ne faranno richiesta nel corso del 2009, a seguito del differimento del termine di presentazione delle richieste stesse, disposto dal comma 2.

La Camera dei deputati ha soppresso il comma 3 del testo licenziato dal Senato, che, nel modificare il punto 3.3 della delibera CIPE 22 giugno 2000, n. 69, come successivamente sostituito dalla delibera 2 dicembre 2005, n. 171, relativamente alla disciplina in materia di accertamenti di spesa degli investimenti relativi a patti territoriali e contratti d'area, elevava a 500.000 euro il limite degli investimenti da parte delle imprese oggetto di accertamenti finali sulla spesa effettivamente realizzata da parte del Ministero dello sviluppo economico. A seguito della soppressione del comma 3, rimane invariato il vigente limite di 250.000 euro.

La Camera dei deputati ha soppresso anche il comma 4, nel testo licenziato dal Senato: tale disposizione prevedeva che, per procedere agli accertamenti finali di spesa sull'avvenuta realizzazione degli investimenti agevolati nell'ambito dei patti territoriali, contratti d'area e loro rimodulazioni o protocolli aggiuntivi, il Ministero dello sviluppo economico potesse usufruire dell'attività di professionisti esterni alla pubblica amministrazione entro il limite previsto del 20 per cento, reclutati con apposito avviso pubblico che ne stabilisca i requisiti professionali minimi, con oneri a carico dell'impresa beneficiaria delle misure agevolate.

Articolo 42

(Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare e altre disposizioni in materia di fonti per la produzione di energia elettrica)

L'**articolo 42, limitatamente modificato dalla Camera**, con alcune novelle al decreto legislativo n. 152 del 2006 (cd. Codice ambientale), introduce gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare tra i progetti di competenza statale soggetti alle procedure di VIA e VAS.

Limita, invece, la competenza regionale ai soli impianti eolici per la produzione di energia elettrica situati sulla terraferma (per i quali è però prevista la partecipazione obbligatoria di un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali nel procedimento di rilascio del titolo abilitativo).

Per quanto riguarda le fonti energetiche rinnovabili, viene incrementata l'incentivazione della fonte eolica *offshore* e della fonte costituita da rifiuti biodegradabili e biomasse per gli impianti di potenza elettrica superiore a 1 megawatt (MW), mediante l'innalzamento (rispettivamente da 1,1 a 1,5 e da 1,1 a 1,3) del coefficiente previsto, ai fini del rilascio dei certificati verdi, dalla legge finanziaria per il 2008.

Infine, viene modificata la normativa sulla incentivazione della produzione di energia elettrica da biomasse e biogas, per quanto riguarda la tariffa fissa omnicomprensiva che i produttori utilizzanti impianti di potenza elettrica non superiore ad 1 MW possono ottenere a titolo di remunerazione dell'energia immessa nel sistema elettrico.

In particolare il **comma 1** introduce gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare nell'allegato II alla parte seconda del Codice ambientale che riguarda i progetti di competenza statale sottoposti a VIA e VAS (art. 7, commi 1 e 3 del Codice ambientale).

Occorre ricordare che a seguito delle ultime modifiche apportate al Codice ambientale dal D.Lgs. n. 4 del 2008, per la VIA vige il criterio che attribuisce allo Stato la competenza sulle opere di maggiore impatto (quelle dell'allegato II) e alle regioni la competenza su un elenco di opere di minore impatto (quelle dell'allegato III e IV), cd. criterio tabellare. Per la VAS, vige invece il criterio secondo cui la ripartizione delle competenze ha luogo in ragione della titolarità ad approvare i piani e programmi da valutare (art. 7, commi 1 e 2).

Il **comma 2**, modifica l'allegato III alla parte seconda del Codice ambientale (relativo ai progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano), limitando la lettera *c-bis* - che attualmente riguarda gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica, con procedimento nel quale

sia prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali - ai soli impianti eolici che si trovino sulla terraferma.

Il **comma 3** fa salve, per gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica in mare, le procedure di valutazione di impatto ambientale avviate prima dell'entrata in vigore del provvedimento in esame, stabilendo che debbano concludersi secondo le norme vigenti. In sostanza, riguardo alle procedure già avviate, rimane la competenza regionale.

A seguito di alcune modifiche apportate nel corso dell'iter al Senato, viene, previsto che per tali procedure i proponenti possono richiedere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, che la procedura di valutazione di impatto ambientale sia svolta in conformità alle nuove disposizioni introdotte dal comma 1, ovvero nell'ambito della competenza statale.

In relazione alle procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) si ricorda che esse sono state profondamente modificate con il D.Lgs. n. 4 del 2008 (con cui, appunto, è stata totalmente riscritta la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152 del 2006).

In estrema sintesi si ricorda che la VAS rappresenta un processo sistematico di valutazione delle conseguenze ambientali di piani e programmi e nasce dall'esigenza che nella loro predisposizione, insieme agli aspetti sociali ed economici, vengano considerati anche gli impatti ambientali.

La VIA è, invece, un procedimento con cui vengono analizzate le conseguenze prodotte dalla realizzazione di un'opera all'interno di un sistema territoriale, valutando se tali trasformazioni siano ambientalmente compatibili.

Per quanto riguarda la procedura di VAS, essa prende avvio contestualmente al processo di formazione del piano o programma. La p.a. incaricata dell'approvazione del piano o programma (autorità procedente) dovrà, infatti, richiedere all'autorità competente in materia di VAS un parere in merito all'assoggettabilità della relativa proposta alla VAS, ai sensi dell'art. 12. L'autorità ambientale competente dovrà emettere il provvedimento di verifica, la cd. verifica di assoggettabilità, assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla VAS, entro 90 giorni dalla trasmissione degli atti da parte dell'autorità procedente.

A seguito dell'esito positivo della verifica si procederà con la vera e propria fase di valutazione ambientale, che diventa parte integrante del procedimento di adozione e approvazione. Le due autorità dovranno, quindi, collaborare per definire le forme, i soggetti della consultazione pubblica, l'impostazione del rapporto ambientale e le successive modalità di monitoraggio del piano. Tale fase dovrà concludersi entro 90 giorni.

Il piano o programma sottoposto a VAS dovrà, quindi, essere oggetto di uno specifico rapporto ambientale preparato dall'autorità procedente, che costituisce parte integrante del piano/programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione e approvazione.

La proposta di piano/programma dovrà essere comunicata, con il rapporto ed una sintesi non tecnica dello stesso, all'autorità ambientale e messa a disposizione del pubblico interessato, che ha 60 giorni di tempo per presentare eventuali osservazioni.

L'autorità ambientale, in collaborazione con l'autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'art. 14 ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui all'art. 14.

Da ultimo il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, viene trasmesso all'organo competente all'adozione o approvazione del piano o programma.

La procedura di VIA si apre con lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità (art. 20) da parte dell'autorità competente sul progetto trasmesso dal proponente, che tende ad accertare, nei successivi 45 giorni, sulla base degli elementi di cui all'allegato V, se il progetto abbia possibili effetti negativi apprezzabili sull'ambiente. Entro la scadenza del termine l'autorità competente deve comunque esprimersi.

Ai sensi dell'art. 23 il proponente l'opera o l'intervento presenta l'istanza all'autorità competente corredata dalla documentazione richiesta, tra cui un elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, già acquisiti o da acquisire ai sensi della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento, con la finalità di agevolare le altre procedure autorizzatorie e di evitare sovrapposizioni o duplicazioni.

Contestualmente alla presentazione del progetto viene avviata una fase di consultazione con il pubblico. I termini per la richiesta consultazione del pubblico sono fissati in 60 giorni e lo stesso termine viene concesso alle autorità competenti per il rilascio delle proprie determinazioni.

La procedura si conclude entro 150 giorni dalla presentazione dell'istanza (con un eventuale prolungamento fino ad un massimo di 330 giorni in casi particolarmente complessi) con un provvedimento espresso e motivato.

Decorsi inutilmente tali termini, viene esercitato il potere sostitutivo da parte del Consiglio dei ministri (scomparendo, invece, l'originario silenzio-rifiuto), su istanza delle parti, che deciderà entro i successivi 60 giorni, previa diffida ad adempiere all'organo competente. Il provvedimento finale dovrà essere pubblicato per estratto sulla G.U. o nel Bollettino regionale con espressa previsione di decorrenza dei termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale. Anche la nuova VIA prevede sistemi di monitoraggio, controllo e sanzioni, come già prevedeva il testo originario.

Il **comma 4**, già modificato dal Senato, incrementa, per quanto riguarda le energie rinnovabili, l'incentivazione della fonte eolica offshore e della fonte costituita da rifiuti biodegradabili e biomasse per gli impianti di potenza elettrica superiore a 1 MW, mediante l'innalzamento del coefficiente previsto, ai fini del rilascio dei certificati verdi, dalla legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008).

A tal fine viene modificata la tabella 2, allegata alla legge finanziaria 2008, prevedendo:

- l'innalzamento da 1,1 a 1,5 del coefficiente previsto per la fonte eolica offshore;

- l'innalzamento da 1,1 a 1,3 del coefficiente previsto per i rifiuti biodegradabili e per le biomasse (diverse da quelle prodotte da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta).

La finanziaria 2008 prevede, infatti, all'art. 2, comma 144, che la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti energetiche rinnovabili di cui alla tabella 2 e di potenza nominale media annua superiore a 1 MW, sia incentivata mediante il rilascio di certificati verdi, per un periodo di quindici anni.

Si ricorda che tali certificati verdi sono emessi dal GSE, con riferimento agli impianti a produzione incentivata entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, in numero corrispondente al prodotto della produzione netta di energia elettrica moltiplicata per i coefficienti previsti dalla tabella 2, diversificati in relazione alla fonte utilizzata. Il loro valore unitario è pari a 1 MWh.

I certificati verdi costituiscono il principale strumento di incentivazione dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili, definito dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/1999⁸⁴.

Tale decreto legislativo, con il quale è stato previsto il superamento del vecchio meccanismo di incentivazione tariffaria noto come Cip6 (attualmente ancora in vigore per i vecchi impianti in esercizio e consistente in un incentivo diretto ai produttori di energie rinnovabili e assimilate), ha recepito la direttiva 96/92/CE sul mercato interno dell'energia elettrica, ed è stato perfezionato con i successivi decreti ministeriali 11 novembre 1999 e 18 marzo 2002. Il meccanismo dei certificati verdi consiste nell'obbligo, a carico dei produttori ed importatori di energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili, di immettere nella rete elettrica, a decorrere dal 2002, una quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il primo aprile 1999. La quota, inizialmente fissata nel 2%⁸⁵, è applicata sulla produzione e sulle importazioni dell'anno precedente, decurtate dell'elettricità prodotta in cogenerazione, degli autoconsumi di centrale, delle esportazioni, con una "franchigia" di 100 GWh, successivamente ridotta a 50 GWh.

L'elettricità prodotta da fonti rinnovabili viene immessa in rete godendo - ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n.387/2003 - della precedenza nel dispacciamento. In aggiunta, il GRTN (ora GSE) rilascia al produttore, su richiesta e previo riconoscimento all'impianto della qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (qualifica IAFR), i certificati verdi (CV), titoli comprovanti la produzione di

⁸⁴ Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

⁸⁵ Tale quota è stata poi innalzata dal D.Lgs. n. 387/2003 (art. 4), che ne ha stabilito un incremento annuo dello 0,35% per il triennio 2004-2006, demandando a successivi decreti la fissazione degli ulteriori incrementi per i trienni successivi. Su tale norma è successivamente intervenuta la legge finanziaria 2008 (L. 244/07, comma 146 dell'art. 2), che ha fissato l'incremento annuo della quota minima d'obbligo, con riferimento al periodo 2007-2012, in 0,75 punti percentuali, prevedendo che gli ulteriori incrementi per gli anni successivi al 2012 saranno stabiliti con decreti ministeriali.

elettricità da fonti rinnovabili, che costituiscono lo strumento con il quale i soggetti sottoposti all'obbligo della quota minima devono dimostrare di avervi adempiuto.

Per i soggetti che non rispettano l'obbligo di immissione, la cui verifica di adempimento è affidata al GSE, il decreto ministeriale 11 novembre 1999 stabilisce sanzioni consistenti nella limitazione dell'accesso al mercato complessivo dell'energia elettrica. I certificati verdi sono commerciabili in un mercato parallelo svincolato da quello dell'elettricità, attraverso la piattaforma di negoziazione (borsa dei CV) organizzata presso la società Gestore del Mercato (GME), oppure mediante contratti bilaterali. L'avvio della borsa dei certificati verdi è stato sancito dal decreto ministeriale 14 marzo 2003. Nel mercato dei certificati verdi la domanda è formulata dai produttori ed importatori soggetti all'obbligo della quota minima; mentre l'offerta è rappresentata dai Certificati Verdi emessi a favore di impianti privati che hanno ottenuto la qualificazione IAFR dal Gestore della rete, così come dai Certificati Verdi che il GSE stesso emette a proprio favore a fronte dell'energia prodotta dagli impianti Cip 6.

La legge finanziaria per il 2008 (L. 24 dicembre 2007, n. 244 - art. 2, commi 143 ss.) ha introdotto una nuova disciplina di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili relativamente agli impianti entranti in funzione dal 1° gennaio 2008.

Sono previsti due meccanismi alternativi di incentivazione: per gli impianti di potenza elettrica superiore a 1 MW si prevedono i certificati verdi, della durata di 15 anni, di valore variabile a seconda della fonte utilizzata (comma 144); per gli impianti di potenza elettrica non superiore a 1 MW, in alternativa ai certificati verdi e su richiesta del produttore, si prevede una tariffa fissa onnicomprensiva, anch'essa variabile a seconda della fonte utilizzata, sempre per un periodo di 15 anni (comma 145). Inoltre, sono state introdotte modifiche alla disciplina delle procedure autorizzative degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, al fine di facilitarne la diffusione⁸⁶.

I commi da 5 a 8, già introdotti dal Senato e sui quali è **intervenuta in due punti la Camera**, modificano la normativa sulla incentivazione della produzione di energia elettrica da biomasse e biogas, per quanto riguarda la tariffa fissa onnicomprensiva che i produttori utilizzanti impianti di potenza elettrica non superiore ad 1 MW possono ottenere a titolo di remunerazione dell'energia immessa nel sistema elettrico.

Gli interventi volti ad incentivare l'utilizzo di prodotti di origine agricola per la produzione di energia elettrica si collocano nel quadro della normativa sulle fonti energetiche rinnovabili, contenuta nella direttiva 2001/77 CE⁸⁷, recepita

⁸⁶ Con DM 18 dicembre 2008 (Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 2009, n. 1) sono state stabilite le direttive per l'attuazione della disciplina di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili introdotta dalla legge finanziaria 2008. Al decreto ha fatto seguito la delibera dell'AEEG ARG/elt 1/09 recante Attuazione dell'articolo 2, comma 153, della legge n. 244/07 e dell'articolo 20 del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, in materia di incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili tramite la tariffa fissa onnicomprensiva e di scambio sul posto.

⁸⁷ Direttiva 2001/77 CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

nell'ordinamento italiano con il D.Lgs. n. 387/2003⁸⁸. Ai sensi della direttiva e dell'art. 2 del D.Lgs. n. 387/2003, infatti, tra le fonti energetiche rinnovabili non fossili sono ricomprese le biomasse, intese come “la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui proveniente dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali ed urbani”.

In questo quadro, la legge finanziaria 2007⁸⁹ ha disposto, all'art. 1, commi 382 e 383, un intervento volto specificamente ad incentivare l'impiego di prodotti di origine agricola, demandando ad un decreto ministeriale la revisione del principale strumento di promozione delle fonti rinnovabili (i cd. Certificati verdi), allo scopo appunto di incentivare l'impiego a fini energetici di prodotti e materiali residui provenienti dall'agricoltura, dalla zootecnia, dalle attività forestali e di trasformazione alimentare, nell'ambito di progetti rivolti a favorire la formazione di distretti locali agro-energetici.

L'intera normativa in materia di incentivi per la utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili è stata poi completamente riscritta con la manovra finanziaria per il 2008. In particolare:

- l'art. 26, comma 4-bis, del D.L. n. 159/2007⁹⁰, novellando l'art. 1, comma 382, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) e aggiungendovi i commi da 382-bis a 382-septies, ha definito una nuova disciplina dei meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali. Tale disciplina riguarda gli impianti autorizzati in data successiva al 31 dicembre 2007 ed è espressamente limitata alle biomasse e biogas ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro, oppure nell'ambito di filiere corte (ottenuti cioè entro un raggio di 70 km dall'impianto utilizzatore);

- l'art. 2 della legge finanziaria 2008⁹¹, ai commi 143-154, ha definito una nuova disciplina dei meccanismi di incentivazione relativi alla produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento, facendo tuttavia salva la specifica normativa vigente in materia di biomasse agricole, da allevamento o forestali ottenute nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte.

La nuova disciplina per la promozione della produzione di energia elettrica con l'utilizzo di fonti rinnovabili di origine agricola, zootecnica e forestale è quindi differenziata a seconda della provenienza della materia prima: per gli impianti che utilizzano biomasse ottenute nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro (come

⁸⁸ Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

⁸⁹ Legge 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

⁹⁰ Decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

⁹¹ Legge 24 dicembre 2007, n. 244, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

definiti dagli articoli 9 e 10 del D.lgs. n. 102/2005⁹²), ovvero ottenute entro un raggio di 70 km. (filiere corte),

si applica la specifica normativa di cui all'art. 1, commi 382-382 *septies*, della legge n. 296/2006; per gli impianti che utilizzano biomasse di diversa provenienza si rende invece applicabile la disciplina generale sulla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, contenuta nell'art. 2, commi 143-154, della L. n. 244/2007.

Per quanto riguarda in particolare gli impianti che utilizzano biomasse ottenute nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte, gli strumenti di incentivazione previsti sono:

- per i soli impianti di potenza elettrica superiore a 1 MW il rilascio di certificati verdi, per un periodo di 15 anni;

- gli impianti di potenza elettrica non superiore a 1 MW possono invece optare, in alternativa al rilascio di certificati verdi, su richiesta del produttore, per una tariffa fissa pari a 0,30 euro per ogni KWh, per un periodo di 15 anni (tariffa variabile ogni 3 anni con decreto interministeriale, in ogni caso assicurando l'effetto incentivante).

Un decreto interministeriale dovrà definire le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli (ma anche di allevamento o forestali) devono garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera.

I commi in esame intervengono sulla normativa sopra sintetizzata, modificandola nella parte relativa alla tariffa fissa omnicomprensiva che i produttori utilizzanti impianti di potenza elettrica non superiore ad 1 MW, alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento o forestali, possono ottenere a titolo di remunerazione dell'energia immessa nel sistema elettrico.

In sintesi, le modifiche proposte riconducono ad unità la disciplina dell'incentivo costituito dalla tariffa fissa omnicomprensiva, eliminando per questa parte la distinzione tra produzione effettuata utilizzando biomasse provenienti da intese di filiera, accordi quadro o filiere corte e produzione effettuata utilizzando biomasse di diversa provenienza.

Si ricorda che la normativa vigente sul punto è così differenziata:

- impianti che producono energia elettrica utilizzando biomasse provenienti da intese di filiera, accordi quadro o filiere corte: tariffa omnicomprensiva pari a 0,30 euro per KWH per un periodo di 15 anni (art. 1, comma 382-*ter*, della legge n. 296/2006);
- impianti che producono energia elettrica utilizzando biomasse diverse da quelle di cui sopra: tariffa omnicomprensiva pari a 0,22 euro per KWH per un periodo di 15 anni (art. 2, comma 145, della legge n. 244/2007 e allegata tabella 3, punto 6).

⁹² Decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2 lettera e) della legge 7 marzo 2003, n. 38.

Questa differenziazione viene meno per effetto dei commi in esame.

Il **comma 5** abroga infatti il comma 382-ter della L. n. 296/2006, di modo che l'art. 2, comma 145, della L. n. 244/2007 (con l'allegata tabella n. 3) viene ad essere l'unica fonte di disciplina della incentivazione della produzione di energia elettrica da biomasse di qualsiasi provenienza, per quanto riguarda la tariffa fissa omnicomprensiva che i produttori utilizzanti impianti di potenza elettrica non superiore ad 1 MW possono ottenere a titolo di remunerazione dell'energia immessa nel sistema elettrico.

Così ridefinita l'architettura normativa, i contenuti sostanziali delle innovazioni proposte si incentrano nel **comma 6** dell'articolo in esame, che modifica la citata tabella 3 allegata alla legge n. 244/2007.

In particolare:

- la lettera *a*) sostituisce il punto 6 della tabella, che attualmente prevede una tariffa incentivante di 0,22 euro/kwh per gli impianti alimentati da rifiuti biodegradabili e biomasse non ottenute nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte, stabilendo una tariffa di 0,28 euro/kwh per gli impianti alimentati da "biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e controllo previsto dal Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009";
- la lettera *b*) sopprime il punto 7 della tabella, che attualmente funge da mero rinvio alla specifica normativa in materia di impianti che producono energia elettrica utilizzando biomasse e biogas provenienti da intese di filiera, accordi quadro o filiere corte, normativa soppressa dal comma 1 dell'articolo;
- la lettera *c*) modifica l'attuale punto 8 della tabella⁹³, per il quale è prevista una tariffa di 0,18 euro/kwh, sostituendo il riferimento ai biogas "diversi da quelli di cui al punto precedente" (v. *supra*) con quello ai "biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili" secondo il già richiamato Reg. n. 73/2009. **La lettera c) è stata modificata nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, che, intervenendo sulla quantificazione del coefficiente di incentivazione alle biomasse, ha riconfermato quello attualmente vigente, correggendo, su questo specifico punto, la modifica introdotta dal Senato, che lo aveva abbassato drasticamente, prevedendo una tariffa, di 0,080 euro/kwh.**

⁹³ L'attuale punto 8 della tabella riguarda gas di discarica, gas residui dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte.

Il **comma 7** modifica l'art. 2, comma 150, punto c), della legge n. 244/2007, che prevede l'emanazione di decreti ministeriali per stabilire le modalità di tracciabilità della filiera di produzione e distribuzione di biomasse, anche ai fini dell'applicazione dei coefficienti per il calcolo dei certificati verdi e delle tariffe onnicomprensive, di cui rispettivamente alle tabelle 2 e 3 allegate alla legge n. 244/2007. In particolare, la modifica sopprime il riferimento alla tabella 3, con la conseguenza di svincolare l'applicazione della tariffa dalla emanazione dei predetti decreti ministeriali.

Si ricorda che il DM 18 dicembre 2008 (Gazz. Uff. 2 gennaio 2009, n. 1), con cui, in attuazione del menzionato comma 150, sono state stabilite le direttive per l'attuazione della disciplina di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili introdotta dalla legge finanziaria 2008, all'art. 5 si occupa delle biomasse da filiera. In particolare, si prevede che nei casi di produzione di energia elettrica da biomasse da filiera negli impianti di cui all'art. 1, comma 382, della legge finanziaria 2007 (cioè negli impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali), ai fini dell'applicazione del coefficiente moltiplicativo di cui al comma 382-*quater* e della tariffa onnicomprensiva di cui al comma 382-*ter* della stessa legge, si applica la disciplina specifica di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, di cui al comma 382-*septies* della medesima legge finanziaria 2007 (cfr. *supra*). Tuttavia, si prevede che nelle more dell'emanazione di tale decreto, il GSE applica anche all'energia elettrica incentivata prodotta da biomassa da filiera, il coefficiente di cui al n. 6 della tabella 2 allegata alla legge finanziaria 2008 e la tariffa fissa onnicomprensiva di cui al n. 6 della tabella 3 allegata alla medesima legge.

Il **comma 8, corretto dalla Camera solo da un punto di vista formale**, modificando l'art. 2, comma 152, della L. n. 244/2007, consente per gli impianti di proprietà di aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali, alimentati da biomasse, la cumulabilità della tariffa fissa onnicomprensiva con altri incentivi pubblici con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40% del costo dell'investimento.

L'art. 2, comma 152, della legge n. 244/2007 riconosce alla produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2008, il diritto di accesso agli incentivi previsti dall'art. 2, commi 143-157, a condizione che i medesimi impianti non beneficino di altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata.

Articolo 51

(Misure per la conoscibilità dei prezzi dei carburanti)

L'**articolo 51**, introdotto dal Senato e **modificato dalla Camera dei deputati**, reca misure per la conoscibilità dei prezzi dei carburanti.

Il comma 1, al fine di favorire la più ampia diffusione delle informazioni sui prezzi dei carburanti praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione sull'intero territorio nazionale, dispone un obbligo per chiunque eserciti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione di comunicare al Ministero dello sviluppo economico i prezzi praticati per ogni tipologia di carburante commercializzato.

Ai sensi del **comma 2**, il Ministero dello sviluppo economico adotta, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, un decreto volto a definire i criteri e le modalità per la comunicazione delle informazioni di prezzo da parte dei gestori degli impianti, per l'acquisizione e il trattamento dei prezzi dei carburanti, nonché per la loro pubblicazione sul sito *internet* dello stesso Ministero ovvero anche mediante altri strumenti di comunicazione idonei a favorire la diffusione quanto più ampia possibile di tali informazioni presso i consumatori. **La Camera dei deputati ha specificato che le decorrenze degli obblighi di cui al comma 1 vanno individuate secondo criteri di gradualità e sostenibilità.**

Inoltre, la Camera dei deputati ha introdotto la rituale clausola di invarianza finanziaria, specificando che dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le attività ivi previste devono essere svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 3 si occupa dei profili sanzionatori, prevedendo che, nel caso di omessa comunicazione o in caso di sua difformità (**la Camera dei deputati ha sostituito "difformità" con l'ipotesi verosimile che il prezzo sia superiore a quello comunicato**) rispetto al prezzo effettivamente praticato dal singolo impianto di distribuzione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 (euro 516,46) a lire 6.000.000 (euro 3.098,74), ai sensi dell'art. 22, comma 3, del D.Lgs. 114/1998⁹⁴. Tale sanzione deve essere irrogata con le modalità previste dallo stesso art. 22 del D.Lgs. 114/1998.

Si ricorda, al riguardo, che l'art. 22 del D.Lgs. 114/1998, al comma 7, dispone che per le violazioni di cui al medesimo articolo l'autorità competente è il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo e che alla medesima autorità pervengono i

⁹⁴ Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, *Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59.*

proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

Ultimi dossier del Servizio Studi

124	Testo a fronte	Testi a fronte tra la normativa vigente e i disegni di legge AA.SS. nn. 1460, 1478, 1498, 1545 e 1546 in materia di Comitati degli italiani all'estero e Consiglio generale degli italiani all'estero
125	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 586-905-955-956-960-B Trattato di Prüm
126	Dossier	Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. Legge 5 maggio 2009, n. 42
127	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 733-B “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”
128	Testo a fronte	Testi a fronte tra la normativa vigente e i disegni di legge AA.SS. nn. 1460, 1478, 1498, 1545, 1546 e 1557 in materia di Comitati degli italiani all'estero e Consiglio generale degli italiani all'estero
129	Testo a fronte	Il Testo unico sull'immigrazione - Le novelle dell'A.S. n. 733-B
130	Dossier	Afghanistan - il punto a fine maggio 2009
131	Dossier	L'Artide e le nuove sfide di sicurezza
132	Testo a fronte	Testi a fronte dei disegni di legge AA.SS. nn. 270, 369, 589, 677, 706, 1063, 1442, in materia di isole minori
133	Testo a fronte	Atto del Governo n. 82 Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza nelle pubbliche amministrazioni». Le novelle
134	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1078-B “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008”
135	Dossier	L'educazione finanziaria: esperienze internazionali a confronto
136	Documentazione di base	L'educazione finanziaria in Italia
137	Schede di lettura	Disegni di legge AA.SS. nn. 1611, 212, 547, 781 e 932 in materia di intercettazioni telefoniche
138	Documentazione di base	Recenti sviluppi della situazione in Iran: materiali
139	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 83, 1092, 1428 e 1625 Referendum e iniziativa popolare

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".